




Schola Salernitana Annali

XXII (2017)



© Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia della S.ma Trinità, Ms 25, f. 181v (aut. n. 628/15 del 05/10/2016)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Direzione scientifica

Giuliana Capriolo, Maria Galante, Amalia Galdi, Chiara Maria Lambert, Ileana Pagani

Comitato scientifico

Ignasi Joaquim Baiges Jardí (Universitat de Barcelona), Armando Bisogno (Università degli Studi di Salerno), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Gábor Klaniczay (Central European University - CEU, Budapest), Jean-Marie Martin (École française de Rome), Jean-Michele Matz (Université d’Angers), Paolo Peduto (Università degli Studi di Salerno), Gerardo Sangermano, (Università degli Studi di Salerno), Verio Santoro (Università degli Studi di Salerno), Carlo Tedeschi (Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Giuseppa Zanichelli (Università degli Studi di Salerno)

Segreteria di redazione

Guido Iorio, Pio Manzo, Alfredo Maria Santoro, Antonio Tagliente

Schola Salernitana - Annali is a double blind peer reviewed journal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



Schola Salernitana - Annali è una rivista scientifica dell’Università degli Studi di Salerno realizzata con Open Journal System e pubblicata da SHARE PRESS con il contributo del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPaC) | Reg. Tribunale di Nocera Inferiore n. 493/17 - n. 5/17 del 18 /04/2017 | Direttore responsabile: Maria Galante | ISSN: 1590-7937 | e-ISSN: 2532-1501.



Tutti i contributi sono pubblicati con Licenza Creative Commons
Attribuzione 4.0 Internazionale - CC BY 4.0



Schola Salernitana
Annali

XXII (2017)

Sommario

Saggi

Maria Galante

*Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica
degli ufficiali minori: le carte nei principati longobardi
di Salerno e Benevento tra potere laico e potere ecclesiastico* 7

Alfredo Franco

*Considerazioni su ambiente e gestione del territorio
nella Longobardia minor da un inedito giudicato celebrato
in Alife nel 973* 41

Tommaso Indelli

*Tecniche di amministrazione della giustizia nel
Mezzogiorno longobardo tra norma e prassi (VI-XI sec.)* 71

Rosanna Lamboglia

*Aspetti della guerra del Vespro siciliano:
note sulla tregua navale del 1287* 101

Seminari MmImM

Jean-Marie Martin

Le pluralisme culturel: peuples et cultures 119

Ileana Pagani

*L'oltremare nei Gesta Karoli Magni imperatoris
di Notkero Balbulo* 133

Note e discussioni

Niccolò Bonetti

Il problema dell'eternità del mondo in Matteo d'Acquasparta 169

Recensioni

Valentina Campanella

I documenti dei principi di Taranto in età orsiniana conservati nell'Archivio di Stato di Napoli (1429-1463),
[a cura di] LAURA ESPOSITO 185

Mario Loffredo

Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana, II. 1439-1442. L'età di Alfonso il Magnanimo,
[a cura di] GIANCARLO BOVA 188

Gerardo Ruggiero

PAOLA VITOLO, *Percorsi di salvezza e strumenti di legittimazione. I cicli dei Sette Sacramenti nell'arte del Medioevo* 193

Antonio Tagliente

Registrum Petri Diaconi (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, Reg. 3), edizione e commento a cura di J.-M. MARTIN – E. CUOZZO – L. FELLER – G. OROFINO – A. THOMAS – M. VILLANI 196

Saggi



Schola Salernitana - Annali, XXII (2017)

www.scholasalernitana.unisa.it

Università degli Studi di Salerno

Maria Galante

*Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli
ufficiali minori: le carte nei principati longobardi di Salerno e
Benevento tra potere laico e potere ecclesiastico**

This research focuses on the function of minor public officials in the editorial procedures within the Lombard Principalities of Salerno and Benevento. As an example, it examines the functions of *gastalds*, counts, *referendarii*, *sculdais*, treasurers, *scribae* and Palatine notaries that appear in public documentation, and it also takes into account the role of judges, counts, notaries and lawyers in the private documents.

1. Introduzione

Nonostante molti e autorevoli studi sui principati di Benevento e di Salerno abbiano egregiamente messo in luce il ruolo dei dignitari di palazzo e di quanti erano direttamente impegnati nell'amministrazione pubblica (e penso in particolare alle indagini di Gasparri e Bertolini per Benevento¹ e a quelle di Delogu e della Taviani-Carozzi

¹ S. GASPARRI, *Il Ducato e il Principato di Benevento*, in *Storia del Mezzogiorno*, II/I. *Il Medioevo*, a cura di G. GALASSO – R. ROMEO, Napoli 1988, pp. 83-146; ID., *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Lombardia*, a cura di S. GASPARRI – P. CAMMAROSANO, Udine 1990, pp. 237-306, in partic. pp. 274-292, 296-297; P. BERTOLINI, «*Actum Beneventi*». *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX)*, Milano 2002 [d'ora in avanti BER-

*Invited paper - Relazione presentata al Workshop *Ufficiali pubblici minori in Italia nell'Alto Medioevo (VIII-IX sec.)*, Università degli Studi di Verona, 2-4 ottobre 2014.

per Salerno²) restano ancora sfumati i contorni dei processi storici di documentazione così come i rapporti esistenti tra coloro che svolgevano funzioni a vari livelli e i momenti dell'*iter* formativo del documento diplomatico. D'altronde, è ormai acquisito che i due piani – storico-istituzionale e paleografico-diplomatistico – pur convergenti e sussidiari offrono spunti di ricerca differenziati e necessitano di chiavi interpretative di diverso segno. Pertanto, partendo dalle carte superstiti, si è cercato di delineare caratteri e forme evolutive di alcuni specifici fenomeni documentari al fine di ricostruire, ove possibile, schemi e modelli propri delle fonti diplomatiche redatte nei due grandi centri dell'Italia meridionale longobarda. Va detto in via preliminare che sono state escluse dalla indagine tutte quelle testimonianze in cui il richiamo a funzionari pubblici fosse legato esclusivamente ad aspetti di contesto (riferimenti a *subactiones*, *iudiciariae*, *gastaldatus*, *actus* e ai relativi amministratori) o quelle nelle quali detti ufficiali agissero in qualità di persone private o, comunque, non fossero in forza della loro funzione responsabili a vari livelli della rappresentazione documentaria³. Tali

TOLINI], specie in riferimento alle funzioni di giudice e notaio in ambito documentario, per i quali si veda pure V. MATERA, *Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009), a cura di G. DE GREGORIO – M. GALANTE, con la collaborazione di G. Capriolo e M. D'Ambrosi, Spoleto 2012 (Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Studi e Ricerche, 5), pp. 337-357.

² P. DELOGU, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977 (Nuovo Medioevo, 2). Ma si vedano anche ID., *Il Principato di Salerno: la prima dinastia*, in *Storia del Mezzogiorno* cit. (nota 1), pp. 237-277; ID., *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 44), pp. 257-308; H. TAVIANI-CAROZZI, *La principauté lombarde de Salerne, IX^e-XI^e siècle. Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale*, voll. 2, Rome 1991 (Collection de l'École française de Rome, 152), in partic. pp. 441-603.

³ Per l'esame della documentazione ci si è avvalsi della consultazione dei seguenti corpora: *Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939)*, edizione e commento a cura di J.-M. MARTIN con uno studio sull'apparato decorativo di G. OROFINO, voll. 2, Roma 2000 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3* 3**) [d'ora in avanti CSS]; *Regesti dei*

aspetti, pur di estremo interesse per la ricostruzione dei ceti dirigenti e delle dinamiche che ne determinavano il prestigio sia in rapporto alle istituzioni sia in termini di gestione del potere economico, mi sono parsi più eccentrici rispetto allo specifico *focus* di interesse. A voler poi ulteriormente e necessariamente restringere il campo di indagine, ho preferito circoscrivere l'attenzione a momenti e fenomeni particolari comunque correlati a sistemi di documentazione generali non meno che a pratiche di redazione locali.

Ciò premesso, e considerando ovviamente sia quanto stabilito nelle codificazioni ufficiali (e penso principalmente a Rotari su giudici, gastaldi e altri agenti del sovrano e alle aggiunte liutprandee⁴) sia quanto emerge, di converso, dalle norme consuetudinarie e dagli *usus loci* – talora più delle altre persistenti – si tenterà di delineare, senza alcuna pretesa di esaustività, un quadro di massima con l'intento di fornire occasioni per riflessioni di più ampio respiro.

Per ragioni di semplificazione e del tutto convenzionali ritengo altresì che vada operata preliminarmente una distinzione tra documentazione principesca e scritture notarili, distinzione che presuppone non solo, come è ovvio, diversi contesti di produzione ma anche fasi di formazione differenziate alle quali possono partecipare in vario modo soggetti

documenti dell'Italia meridionale. 570-899, a cura di J.-M. MARTIN [et al.], Rome 2002 (Sources et documents d'histoire du Moyen Âge publiés par l'École française de Rome, 5) [d'ora in avanti *Regesti*]; *Le più antiche carte del Capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, ed. a cura di A. CIARALLI – V. DE DONATO – V. MATERA, Roma 2002 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Regesta Chartarum, 52) [d'ora in avanti *Le più antiche carte*]; *Codice Diplomatico Verginiano. I. 947-1102*, a cura di P.M. TROPEANO, Montevergine 1977 [d'ora in avanti *CDV*]; *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin charters. 2nd series ninth Century*, ed. by G. CAVALLO – G. NICOLAJ, L (Italien XXII), published by M. GALANTE, Dietikon-Zürick 1997; LI (Italien XXIII), published by F. MAGISTRALE, ivi 1998; LII (Italien XXIV), published by M. GALANTE, ivi 1998 [d'ora in avanti *ChLA* cui si farà riferimento per i documenti di IX secolo conservati nell'archivio della Badia di Cava]; *Codex Diplomaticus Cavensis, I-VIII* a cura di M. SCHIANI – M. MORCALDI – S. DE STEPHANO, Napoli 1873-1893, IX-X, a cura di G. VITTOLO – S. LEONE, Napoli 1984 e 1990 [d'ora in avanti *CDC*]. Per altre edizioni, meno frequentemente citate, il rinvio è nelle singole note.

⁴ Per cui si veda *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA – S. GASPARRI, Milano 1992 (Le Fonti, 1).

giuridici con funzioni specifiche. Ed è proprio su questa base che si possono avviare alcune considerazioni di merito pur nella consapevolezza che ad una più o meno esauriente definizione dei problemi osta, almeno per Benevento, la perdurante carenza di edizioni di fonti (si pensi all'ancora inedito fondo di S. Sofia cui da anni attendeva il compianto Enzo Matera) e che, quindi, molte delle proposte interpretative non sono del tutto esenti da eventuali possibili revisioni.

2. *Il documento principesco*

Una delle più antiche attestazioni di partecipazione di ufficiali pubblici al processo genetico del documento principesco è quella relativa alla intercessione rivolta al sovrano per l'accoglimento di richieste di benefici. La pratica, già pienamente in vigore all'epoca dei duchi, trova una sua ampia e rapida diffusione nella diplomatica dei principi ove l'intervento, generalmente introdotto dalla formula «per rogum» – sul cui significato resta insuperato il pur datato contributo di Alessandro Pratesi⁵ –, vede impegnati, oltre a parenti e *fideles* del sovrano (mogli, figli, fratelli, cognati, zii paterni e, ancora, abati, vescovi, prepositi), alcuni dei più eminenti dignitari di palazzo, con o senza specifiche funzioni (gastaldi, referendari, *maripahis*, conti, tesoreri, *stolesaiz*, *sculdais*⁶). L'azione di questi ultimi, naturalmente tesa a favorire quanti pe-

⁵ A. PRATESI, *Rogus = rogatus*, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi», 22 (1951-1952), pp. 33-62 ora in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35), pp. 451-479 [dove in seguito le citazioni per questo e per altri saggi dello stesso autore]. Brevi osservazioni sul problema e sulla eventuale valenza giuridica dell'intervento in età ducale in *Codice Diplomatico Longobardo* a cura di L. SCHIAPARELLI – C. BRÜHL. IV/2. *I diplomi dei duchi di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI, Roma 2003 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia d'Italia, 65), pp. *67-*69 [d'ora in avanti ZIELINSKI].

⁶ Per la maggior parte delle attestazioni si vedano i documenti dei duchi di Benevento e poi dei principi di Benevento, di Capua e Benevento e di Salerno elencati in PRATESI, *Rogus = rogatus* cit. (nota 5), pp. 460-464. In particolare, nella documentazione dei principi beneventani sono presenti in qualità di intercessori i gastaldi: *Maione* (793 agosto: BERTOLINI, n. 97 e pp. 45-46; CSS, pp. 489-491), *Dauféri* (810 agosto: *Regesti*, n. 546), *Radichis*, verosimilmente il referendario documentato nell'821 agosto per cui cf. la successiva nota 9 (817 novembre: BERTOLINI, n. 100 e p. 48; CSS, pp. 473-474), *Lodoicus iudex* (898 giugno: BERTOLINI, n. XX; *Le più antiche carte*, n. 5), *Rodelpotus*

roravano le grazie del potere centrale, lascerebbe pensare, in taluni casi, ad una struttura di governo ‘aperta’ che, specie per ciò che atteneva il patrimonio pubblico, poggiava sulla condivisione di un più o meno ristretto numero di *potentes*. Ed è significativo che tra le concessioni fatte dai principi di Benevento senza l’intermediazione di altri sostenitori figurino per lo più quelle riguardanti il monastero beneventano di S. Sofia, di fondazione arechiana, direttamente legato al patrimonio del principe⁷. Pertanto, se è certamente vero quanto sosteneva Stefano Gasparri quando, a proposito della «presenza diffusa qua e là nei diplomi (come intercessori e beneficiati) dei parenti dei principi» riteneva che «l’appoggio del lignaggio principesco [garantiva] l’autorità del princi-

(926 febbraio: *ibid.*, n. 7); i referendari: *Audoaldus* (810 aprile: *Regesti*, n. 544), *Roffrid*, verosimilmente il gastaldo di Avellino e ministro di Sicardo, per cui GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 115 (833 agosto: *Regesti*, n. 632; 836 dicembre: BERTOLINI, n. 110; CSS, pp. 501-502 con datazione alternativa all’833) e *Arechis*, fratello di Adelchi (862 giugno: BERTOLINI, n. 124; CSS, pp. 514-515); il *maripahis Laupus* (796 ottobre-797 febbraio: *Regesti*, n. 508); i *comites Tassilo* (839 ottobre: BERTOLINI, n. 113; CSS, pp. 540-541), *Nantari* (840 luglio: BERTOLINI, n. 115 e p. 115; CSS, pp. 464-466), [...] *leponis* (855 maggio: BERTOLINI, n. 122; CSS, pp. 545-546), *Audoaldus* (878 febbraio: *Regesti*, n. 946), *Theodericus* (889 marzo: BERTOLINI, n. 137 e p. 137; CSS, pp. 517-519), *Adelferi* (981 ottobre: CSS, pp. 754-756), *Roffrid* (986 agosto: *ibid.*, pp. 411-413); i tesoriери: *Roffrid*, certamente il referendario degli anni 833/836, per cui vedi *supra* e la successiva nota 11 ed ancora GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 115, relativamente alla «mobilità negli alti incarichi di corte» (821 giugno: BERTOLINI, n. 101; CSS, pp. 493-494), *Radelgis* per cui si veda anche la successiva nota 11 (832 ottobre e 833 ottobre: BERTOLINI, nn. 104 e 106 e p. 104; CSS, pp. 503-504, 536-538), *Totone* (842 settembre: BERTOLINI, n. 119; CSS, pp. 508-509); lo *stolesaiz Aione* (838 gennaio: BERTOLINI, n. 111; CSS, pp. 500-501); lo *sculdais Concilius* (1050 luglio: *Le più antiche carte*, n. 40).

⁷ Si tratta delle concessioni del novembre 774 (BERTOLINI, n. 95; CSS, pp. 519-520), del gennaio e del luglio 881 (BERTOLINI, nn. 128, 129, 133; CSS, pp. 387-388, 390-391, 392-393). Per quanti altri interventi, pur rivolti a S. Sofia, furono caldeggiati da dignitari di corte si vedano i documenti dell’840 luglio, 889 marzo, 981 ottobre di cui alla precedente nota 6. Ad un’altra configurazione documentaria rimanda la donazione fatta da Paldolfo II nel maggio 1001 ad un tal Madelberto «scriba nostro»: trattandosi di trasferimento di beni di famiglia, ed agendo il principe in qualità di persona privata, l’azione giuridica rientra nello schema formale della *chartula* munita di *rogatio* (cf. *Le più antiche carte*, n. 27). Ma va anche segnalato che nel novembre 1028 i principi Landolfo V e Paldolfo III concedono direttamente ad un loro parente una terra situata presso la beneventana porta Somma (CSS, pp. 562-563).

pe sull'aristocrazia»⁸, non si può del tutto escludere che anche membri di quella stessa aristocrazia non imparentati con l'autorità sovrana fossero pienamente coinvolti nell'azione giuridica e nella documentazione scritta qualora si trattasse di movimentazione di beni pubblici. Penso che nella stessa accezione del *rogus* venisse usata a Benevento la formula «suggerente» o «ex suggestionem» almeno allorché il suggerimento proveniva dal funzionario del principe, intercedente (il referendario *Radichis* nell'821⁹, il gastaldo Zero nell'808¹⁰). Forse ad altro valore semantico riconducono i casi in cui la *suggestio*, rivolta da persona che auspicava il beneficio sovrano, era poi affiancata dal *rogus* di altro soggetto giuridicamente rilevante (*Roffrid referendarius*, *Radelgisi thesaurarius et referendarius*¹¹). Medesimo significato parrebbe assumere la *petitio* che, dal X secolo in avanti, viene esplicitamente rivolta alla *excellencia* sovrana per il tramite di un partecipante – gastaldo o conte – intercessore, il cui nome viene introdotto dalla consueta formula «per rogam», a volte compendiata nel solo «per» seguito dall'accusativo della persona¹². In questo contesto vanno comunque segnalati almeno due

⁸ GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 114.

⁹ Documento dell'agosto: BERTOLINI, n. 102 e p. 46; CSS, pp. 379-380. Su *Radichis* vedi anche la precedente nota 6.

¹⁰ Documento del gennaio: BERTOLINI, n. 98 e p. 46; CSS, pp. 437-439.

¹¹ Ma anche quando il *rogus* era in capo a parente del principe: Aione, cognato, per suggerimento del preposito di S. Sofia (833 aprile: BERTOLINI, n. 105 e p. 48; CSS, pp. 766-767); per *Roffrid*, v. documenti dell'834 aprile (BERTOLINI, nn. 107, 108 e p. 46, anche per l'ipotesi che il «per rogam» e il «suggerente» stiano ad indicare «due atti sostanzialmente diversi per natura giuridica»; CSS, pp. 380-381, 385-386) e la precedente nota 6; per *Radelgis thesaurarius*, documento dell'835 marzo (BERTOLINI, n. 109; CSS, pp. 382-385) e nota 6.

¹² *Rodelpotus gastaldeus* (917 luglio 3: CSS, pp. 554-556, con *petitio* di *Drogo gastaldeus*; 938 novembre: *ibid.*, pp. 552-554, con *petitio* di *Trasenandus gastaldeus*); *Dauferius comes, barbanus* di Landolfo II e Paldolfo I (958 dicembre 21: *ibid.*, pp. 563-566, con *petitio* di *Landolfus gastaldeus*); *Landolfus comes, barbanus* di Paldolfo I e Landolfo II (961 luglio e 965 settembre: *ibid.*, pp. 404-406 e 413-416, con *petitio* dell'abate di S. Sofia); *Dauferius gastaldeus* (979 novembre: *ibid.*, pp. 557-559, con *petitio* di *fideles*); *Adelferius comes*, per cui si veda anche il documento dell'ottobre 981 a nota 6 (980 ottobre: *Le più antiche carte*, n. 21, con *petitio* dell'abate del monastero dei SS. Lupulo e Zosimo); *Roffridus comes* (992 agosto 11: CSS, pp. 549-551, con *petitio* di *Randoisius comes*; 1015 settembre: *Le più antiche carte*, n. 32, con

aspetti interessanti: innanzitutto che a Benevento, a partire dalla metà del X secolo, l'intercessore è quasi sempre un *comes*¹³; poi, che molti di tali *comites*, il cui eventuale incarico di giurisdizione periferica non è mai esplicitamente citato, sono comunque parenti del principe e che quindi, il più delle volte, il sostegno del gruppo parentale era elemento di legittimazione del potere sovrano¹⁴. Che, infine, anche a Salerno ad un primo periodo in cui il *rogus* è in capo verosimilmente a dignitari di corte – e penso in particolare ad un «*medicus noster*», evidentemente anch'egli di palazzo negli anni 883, 897 e 900¹⁵ – a partire dal X secolo l'intervento a sostegno dell'accoglimento della richiesta diventa pre-

petitio dell'abate del monastero dei SS. Lupulo e Zosimo); *Dauferius comes* (1011 febbraio: *ibid.*, n. 29, con *petitio* di *Rodelgrimus gastaldius*); *Madelfridus comes* (1012 dicembre 18: *ibid.*, n. 30, con *petitio* dell'abate di S. Benedetto); *Landolfus comes*, parente di Landolfo V e Paldolfo III (1028 aprile: *CSS*, pp. 567-570, con *petitio* di *Leo sacerdos et monachus* e *Iaquintus sacerdos*; 1033 luglio: *ibid.*, pp. 416-424, con *petitio* dell'abate di S. Sofia); *Aldemari comes filius quondam Adelferi comitis* – forse il *comes* del 980 ottobre di cui *supra* – (1043 aprile: *CDV*, n. 49, con *petitio* di immunità da parte di alcuni uomini); *Adelferi comes*, parente (1045 maggio 3: *ibid.*, pp. 577-580, con *petitio* di *Rodelferi clericus*).

¹³ Oltre ai casi riportati nelle precedenti note 6 e 12 si vedano *Roffrid comes*, forse il già citato *Roffridus*, (970 ottobre: *CSS*, pp. 398-400) e *Grimoaldus comes* (970 dicembre: *ibid.*, pp. 401-403) che intervengono ad *obsecrare* l'*excellentiam* sovrana senza l'esplicito riferimento alla *petitio* dell'interessato al beneficio. La presenza massiccia di *comites* è certamente legata al progressivo rafforzamento dei poteri locali e alla nascita dei comitati ereditari: GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), pp. 135-139 con riferimenti a N. CILENTO, *Le origini della dinastia capuana nella Longobardia minore*, Roma 1966 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 69-70), pp. 33-41.

¹⁴ Oltre ai parenti sono altresì documentati arcivescovi, arcidiaconi e abati della cappella palatina ed altri generici *fideles*. Su questo si veda anche la nota 12.

¹⁵ Ma un *Grimoald* conte compare già nell'agosto 841 (A. GIORDANO, *Le pergamene dell'Archivio Diocesano di Salerno [841-1193]*, Salerno 2014 [Schola Salernitana. Documenti, 2], n. 1); così un *Radelchisi marepahis* nel giugno 846 (P. CHERUBINI, *Le pergamene di S. Nicola di Gallucanta [secc. IX-XII]*, Altavilla Silentina 1990 [Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 9], n. 1, con bibliografia ma si veda anche TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. [nota 2], II, p. 1131) e un *Sico thesaurarius* tra l'845 e l'846 (inserto privo di data in 1059 luglio, *CDC*, VIII, n. MCCXCII). Per il «*medicus noster*» *Raimfrid/Ragemfrid* cf. i tre documenti pervenutici attraverso la tradizione cassinese per cui ancora TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), II, pp. 1132-1133.

rogativa quasi esclusiva dei più stretti parenti del principe con alcune eccezioni per il vescovo della città e l'abate di S. Massimo, quest'ultimo, si sa, in veste di rettore della chiesa di fondazione principesca sulla quale il principe vantava piena giurisdizione¹⁶. Penso che ad analoga fattispecie rinvii l'intervento del conte Guido, tesoriere e fratello del principe, negli anni tra il 923 e il 945¹⁷.

Per restare nell'ambito della documentazione sovrana un ulteriore elemento di interesse proviene dalla funzione esercitata dagli *scribae palatii* e dalla loro posizione all'interno del processo genetico della produzione cancelleresca. Il problema degli scrittori palatini è stato affrontato, specie per il principato di Salerno, in più occasioni¹⁸. E non solo per la identificazione del loro stato – ecclesiastico o laico – con conseguenti implicazioni in termini di formazione culturale e di competenza grafica ma anche per la definizione di una loro eventuale strutturazione all'interno di un ufficio organizzato. Per Benevento, più studiata la diplomatica dei duchi, in verità molto ricca di spunti e di precedenti interessanti anche per le successive trasformazioni. Nel ducato beneventano, quindi, la cancelleria sovrana sembrerebbe articolata per specifiche competenze se si pensa alla funzione quivi esercitata dal referendario che, in quanto dettatore e presumibile capo dell'ufficio, distribuiva il lavoro di scritturazione ai *notarii palatini*¹⁹. La formula adottata alla fine

¹⁶ Per S. Massimo resta ancora punto di riferimento imprescindibile lo studio di B. RUGGIERO, *Principi nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esempio di S. Massimo di Salerno*, Napoli 1973 (Università di Napoli. Istituto di Storia medievale e moderna – Ricerche e Documenti, 2).

¹⁷ Il *praeceptum* del 923 è richiamato in un giudicato emesso nel maggio 947 (*CDC*, I, n. CLXXIV); la concessione del gennaio 945 è in GIORDANO, *Le pergamene* cit. (nota 15), n. 2. Quanto considerato è senz'altro da correlarsi alle modalità con cui veniva esercitato il potere centrale e venivano distribuiti gli incarichi.

¹⁸ Si vedano, ad esempio, A. PRATESI, *La diplomatica dei principi longobardi di Salerno*, Salerno 1958 (Publicazioni dell'Archivio di Stato di Salerno, V), ora anche in Id., *Tra carte e notai* cit. (nota 5), pp. 197-211, in partic. pp. 199-202; TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), I, pp. 461-466.

¹⁹ Si veda BERTOLINI, in particolare le pp. 175-179 per la ipotesi che vedrebbe nel referendario non tanto il capo della cancelleria ma piuttosto un alto funzionario «con il compito di esaminare [...] tutte le questioni di un certo rilievo» così come il suo più diretto precedente, l'omologo operante nell'amministrazione imperiale romano-bizantina; le pp. 167-174 per la funzione del *dictare*; le pp. 175-207 per la qualifica di

del testo, relativa al *dictatus* «ad scribendum» del referendario, agente a sua volta «ex iussione potestatis», esprime non solo una gerarchia di responsabilità operative ed una più o meno capillare organizzazione per funzioni, ma anche un preciso meccanismo nei processi di documentazione che distingue almeno due diversi momenti di intervento oltre a quello dell'autorità emanante, l'uno riservato al dettatore, l'altro allo scrittore di palazzo secondo gli schemi organizzativi propri delle più importanti cancellerie sovrane²⁰. Tale situazione, ancora persistente nel primo periodo del principato beneventano (anche se la formula di numerose concessioni del 774 «ex iussione et dictatus potestatis scripsi» sembrerebbe rinviare ad un momento di indebolimento della struttura organizzativa dell'ufficio o, forse, ad una temporanea assenza di un ufficiale specifico²¹) va progressivamente modificandosi attestandosi su uno schema di gestione più semplificato in cui lo scrittore dichiara di agire per ordine diretto del potere principesco: «ex iussione potestatis scripsi»²².

notarius, riferita agli scrittori dei precetti dei duchi beneventani. Cf. anche ZIELINSKI, pp. *57-*59.

²⁰ Nel periodo dei duchi ritornano i seguenti dettatori: *Ursus duddus et referendarius/referendarius* (715-730, 719: ZIELINSKI, nn. 3, 5; BERTOLINI, nn. 37, 38; CSS, pp. 458-460, 481-483); *Persus vicedominus et referendarius* dal 720 al 724 (ZIELINSKI, nn. 7-13; BERTOLINI, nn. 39-45; CSS, pp. 426-430, 432-437, 454-456, 480-481); *Audelahis vicedominus et referendarius* (726: ZIELINSKI, n. 14; BERTOLINI, n. 46; CSS, pp. 430-432); *Adelfusus/Arefusus/Arifusus/Audefususus duddus et referendarius* (742 luglio, 743 agosto, 744 agosto, 745 luglio, 745 settembre, 749 settembre, 751 gennaio: ZIELINSKI, nn. 17, 20, 23, 24, 25, 33, 34; BERTOLINI, nn. 49, 51, 54-56, 61-62; CSS, pp. 439-451, 456-458); *Ermemari* (742 settembre: ZIELINSKI, n. 18; BERTOLINI, n. 50; CSS, pp. 371-373); *Iohannes gastaldius et referendarius* (751 febbraio: ZIELINSKI, n. 35; BERTOLINI, n. 63; CSS, pp. 488-489); *Gaydemari duddus et referendarius* ([752-755] settembre, [752-756] marzo: ZIELINSKI, nn. 41, 42; BERTOLINI, nn. 64, 65 datati rispettivamente [749/751-754] settembre, [750/751-754] marzo; CSS, pp. 496-497, 767-769 datati rispettivamente [751-754] marzo e [751-754] settembre; solo *referendarius* nel 762 agosto: ZIELINSKI, n. 45; BERTOLINI, n. 69; CSS, pp. 460-464); *Theudpald duddus et referendarius* (752 dicembre: ZIELINSKI, n. 39; BERTOLINI, n. 66; CSS, pp. 520-522).

²¹ Questa seconda ipotesi parrebbe suffragata dall'uso della formula anche in un periodo precedente quando era assai diffuso il duplice ufficio: cf. i documenti del 744 giugno, 747 marzo, 747 novembre, 748 aprile (BERTOLINI, nn. 53, 58-60; CSS, pp. 452-454, 470-473, 486-487). Per i documenti del 774 novembre ancora BERTOLINI, nn. 74, 75, 77-95; CSS, pp. 337-366.

²² Alcuni precedenti nei documenti del 740 marzo, 743 novembre, 757 febbraio, 769

Sotto questo profilo la diplomatica dei principi di Salerno si aggan-
cia direttamente al sistema semplificato del modello beneventano non
essendoci mai il richiamo ad altro operatore che non sia lo scrittore
del documento (al referendario sono riservate pochissime attestazioni,

aprile (ZIELINSKI, nn. 15, 21, 44, 49; BERTOLINI, nn. 47, 52, 68, 71; CSS, pp. 494-495, 373-375, 498-499, 517-519), 774 novembre, 789 giugno (BERTOLINI, nn. 73, 96; CSS, pp. 279-280, 524-526). La sistemazione definitiva data a partire dalla fine dell'VIII secolo. Con il X secolo lo scrittore dei diplomi principeschi beneventani, ad eccezione di un *Petrus notarius* che opera «in civitate Capuana» tra il 966 maggio e il 981 (CSS, pp. 408-411, 559-561 ma si veda quanto sostiene GASPARRI, *Il Ducato* cit. [nota 1], p. 132, a proposito della differente impostazione delle carte di metà X secolo redatte a Benevento e a Capua: pur collocabili in un unico principato, le prime sembrerebbero offrire un più spiccato riflesso del potere bizantino, specie negli elementi della datazione, mentre le seconde denuncerebbero più autonomi «usi cancellereschi o notari-
li»), si qualifica sistematicamente quale *scriba/scriba sacri palatii* ad indicare, come avverte A. PRATESI, *La documentazione comunale in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, II, Perugia 1988, pp. 351-365, ora in *Id.*, *Tra carte e notai* cit. (nota 5), pp. 49-63, riprendendo una definizione di Cesare Paoli, «un cancelliere o un ufficiale di cancelleria, o uno scrittore addetto a un pubblico ufficio o anche uno scrittore al servizio di un particolare signore» (la citazione a p. 56). Nel periodo considerato sono attivi i seguenti *scribae*: *Ursus clericus* (917 luglio, 923 giugno 17, 926 febbraio, 938 novembre: rispettivamente CSS, pp. 554-556, 406-408; *Le più antiche carte*, n. 7; CSS, pp. 552-554), forse il *clericus et notarius*, avvocato della chiesa di S. Benedetto e scrittore del *brebe* del luglio 954 (*Le più antiche carte*, n. 14) per cui si veda anche la nota 57 e testo corrispondente; *Petrus clericus* (936 gennaio: *ibid.*, n. 8); *Madelfrid clericus et notarius atque scriba* (958 dicembre, 965 settembre, 978 aprile, 979 novembre, 980 ottobre: rispettivamente CSS, pp. 563-566, 413-416; *Le più antiche carte*, n. 20; CSS, pp. 557-559; *Le più antiche carte*, n. 21); *Adelmari clericus* (961 luglio: CSS, pp. 404-406); *Adelchisi* (970 ottobre e dicembre: *ibid.*, pp. 398-403); *Iohannes clericus et notarius atque scriba* (981 ottobre: *ibid.*, pp. 754-756); *Lando clericus* (986 agosto: *ibid.*, pp. 411-413); *Madelbertus* (992 agosto: *ibid.*, pp. 549-551); *Iohannes clericus* (1011 febbraio, 1012 dicembre, 1015 settembre, 1028 aprile, 1028 aprile, 1028 novembre, 1033 luglio: rispettivamente *Le più antiche carte*, nn. 29, 30, 32; CSS, pp. 567-570, 573-576, 562-563, 416-421); *Ysus* (1043 aprile 8, 1045 maggio, 1050 luglio: *CDV*, n. 49; CSS, pp. 577-580; *Le più antiche carte*, n. 40); *Carus clericus et notarius atque scriba* (1057 marzo, 1077 marzo: CSS, pp. 570-573, 747-750). Per la qualifica di *notarius et scriba* si vedano le osservazioni più avanti. Da tali attestazioni pare evincersi che, ad eccezione dei periodi 936-938 e 961-970, agisse uno scriba per volta. Per quanto gli anni intorno alla metà del X secolo possano aver segnato un rafforzamento delle strutture burocratiche, cf. nota 30 e testo corrispondente.

comunque non pertinenti alla organizzazione della cancelleria)²³. Elemento di parziale differenziazione potrebbe forse essere lo stato sociale e la qualifica di identificazione degli scrittori e i tempi dei più significativi cambiamenti all'interno del sistema: a Benevento, infatti, ad una più antica fase in cui gli scrittori vengono reclutati dalle fila del notariato laico – tant'è che si definiscono semplicemente *notarii* – fa seguito, a partire dal X secolo, una loro diversa collocazione sociale ed è costante il riferimento allo stato ecclesiastico di appartenenza – con le pochissime eccezioni di *Adelchisi*, di *Madelbertus* e del padre *Ysus*, tutti gli altri si qualificano come *clericus* o *clericus et scriba sacri palatii*²⁴ –. Tale definizione sembrerebbe anche rinviare ad un definitivo incardinamento dello scrittore ad un ufficio palatino pur se non può del tutto escludersi una provenienza dal mondo delle professioni o, anche, una contemporanea attività – professionale e funzionariale – di alcuni di loro: e penso, a tal proposito, a «Madelfrid clericus et notarius atque scriba», attivo negli anni 958-979, ai già citati «Ysus notarius atque scriba» e «Carus clericus et notarius atque scriba», operanti fra il 1043 e il 1077²⁵. È certo che finché non si proceda, laddove possibile e nei casi di presenza di documentazione originale, ad un confronto grafico con eventuali omonimi scrittori di carte private, il problema della formazione tecnica del personale di redazione e del suo reclutamento resta in parte insoluto; né può trovare conferma l'ipotesi che all'origine la qualifica di *notarius* indicasse un professionista prestato di volta in volta all'ambito cancelleresco e che poi, in una fase organizzativa più evoluta, l'organico dell'ufficio prevedesse, tranne in casi particolari forse dovuti a situazioni di momentanea indisponibilità, personale

²³ PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), pp. 199 ss. Per la presenza di taluni referendari con funzione di testimonianza, cf. nota 63; quanto alla attestazione del titolo, si può rinviare a *Maio*, uno dei *possessores* di una terra ubicata nei «Rotensis finibus» (859 febbraio: *ChLA*, LI, n. 17), ad un più tardo *Madelfrid referendarius filius Adelferi referendarii et comitis* che ricorre tra gli *actores* di una controversia (963 gennaio: *CDC*, II, n. CCXX), a un conte Pietro, referendario, destinatario di una concessione principesca del 1032, e ai figli Landone e Giovanni, conti e referendari, che nel 1059 intervengono ad attestare la veridicità di una *cartula* (*CDC*, VIII, n. MCCXCII). Cf. anche TAVIANI-CAROZZI, *La principauté* cit. (nota 2), I, pp. 455-458.

²⁴ Per cui si vedano le precedenti note 19 e 22.

²⁵ Per cui ancora la nota 22.

strutturato con specifiche funzioni. E neanche si può pensare ad una corrispondenza di significato e di compiti tra *scriba* e *notarius*, come pure i due titoli riconducibili ad una medesima persona potrebbero far supporre – e penso non solo alla presenza costante del termine *scriba* nei testi legislativi dei re longobardi con generale riferimento agli scrittori di carte ma anche alla circostanza per cui nella documentazione privata possiamo ritrovare all'interno del testo il rinvio allo *scriba*, lo stesso che nella fase di rogazione si definisce *notarius*²⁶ – in quanto la

²⁶ Il fenomeno è frequente nelle carte private salernitane, sempre che l'azione giuridica sia mossa da donna o minore e lo scrittore intervenga «cum notitia parentum et iudicis»: allora l'estensore del documento, citato nel testo quale *scriba*, si qualifica nella formula di *completio* semplicemente *notarius*. Si vedano, pertanto, gli *scribae/notarii Petrus* (1046 luglio, 1057 marzo: *CDC*, VII, n. MLXV, VIII, n. MCCXLII), *Raidolfus* (1052 febbraio: *CDC*, VII, n. MCLXVI), *Iohannes* (1064 febbraio, 1064 maggio, 1069 febbraio, 1070 aprile e settembre, 1073 gennaio e giugno: *CDC*, VIII, nn. MCCCLXXII, MCCCLXXX; IX, nn. 71, 89, 98; X, nn. 2, 12), *Romoaldus* (1069 gennaio: *CDC*, IX, nn. 70-71), *Petrus* (il *Petrus protonotarius* attivo a Nocera negli anni 1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre, 1077 marzo: rispettivamente *CDC*, VIII, n. MCCCLXXXVI; *CDV*, n. 66; *CDC*, X, nn. 70-77). Non escluderei che il redattore abbia riportato nel testo l'espressione così com'è nella codificazione ufficiale (*LIUTPRANDI Leges*, cap. 22, *si mulier res suas*: «Scriva autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scrivere, nisi cum notitia parentum, vel iudicis», ed. cit. [nota 4], p. 140), sottoscrivendosi, poi, secondo la formula propria della prassi redazionale. Vanno altresì ricordati un *Amatus* che si definisce soltanto *scriba* ma compare come autore dell'azione o come teste – sua è una abile sottoscrizione in versi – (1058 novembre: M. GALANTE, *La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti*, Salerno 1980, pp. 284-286, 1060 gennaio, 1062 novembre: *CDC*, VIII, nn. MCCCIII e MCCCXL) e un *Mirando* che interviene nella sua funzione giudiziaria sottoscrivendosi quale *scriba et iudex* in documenti nocerini redatti da *Petrus protonotarius* (1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre per cui cf. *supra*). Ad altra fattispecie penso che rimandino il *Iohannes scriba, clericus et advocatus* del monastero salernitano di S. Sofia, che redige documenti per l'abbazia e che interviene plausibilmente in qualità di *scriba* al servizio, e un omonimo che, essendo responsabile come il primo sia di documenti del monastero sia di scritture dei conti di palazzo o dei parenti del principe, non è escluso potesse prestare la sua attività primaria come *scriba palatino*. Per il primo Giovanni, *scriba* del monastero, cf. documenti 1039 dicembre, 1040 ottobre, 1041 febbraio, 1041 maggio, 1041 maggio, 1041 agosto, 1042 marzo, 1042 giugno, 1043 febbraio, 1043 febbraio, 1044 maggio, 1045 marzo: *CDC*, VI, nn. CMLIII, CMLXIII, CMLXIX, CMLXXVII, CMLXXVIII, CMLXXX, CMXCI, CMXCVIII, MXVIII, MXIX, MXXXVIII, MXLIX e GALANTE,

già citata titolatura di *notarius atque scriba*, parrebbe identificare una duplice funzione²⁷.

A Salerno, pur in presenza di una analoga evoluzione, dal *notarius* laico (e qui, comunque, è accertata nella stessa persona la duplice attività di rogatario e di scrittore di diplomi principeschi²⁸) a scriba ecclesiastico, risultano differenti i tempi di conclusione del percorso: è soltanto a partire dal secondo decennio dell'XI secolo che si profila una più matura organizzazione dell'ufficio con più qualificate competenze al proprio interno²⁹. Ma in entrambi i principati il fenomeno parrebbe definirsi

La datazione cit. supra, pp. 109-110 per la rettifica del mese. Lo stesso Giovanni risulta avvocato e scriba del monastero salernitano dei SS. Maria e Benedetto nel maggio 1042: CDC, VI, n. CMXCVI; egli redige altresì un documento di permuta per i conti di palazzo Mansone e Leone nel giugno 1042: *ibid.*, n. CMXCIX. Al secondo Giovanni scriba rinviano taluni altri documenti relativi al monastero di S. Sofia: 1048 giugno, CDC, VII, n. MCIII – in cui il primo scriba Giovanni interviene nella sua funzione di avvocato e sottoscrive come, d'altronde, in 1049 maggio, 1052 gennaio, 1054 luglio per cui sempre *ibid.*, nn. MCXVII, MCLXII, MCCV ove la versione «clericus et notarius» è da rettificare in «clericus et advoc(atus)», 1056 febbraio, *ibid.*, n. MCCXXII tutti scritti da altro notaio – 1048 ottobre, 1048 ottobre, 1048 dicembre: *ibid.*, nn. MCIV, MCV, MCVII. Per la documentazione dei conti di palazzo si vedano i documenti del dicembre 1045 e del luglio 1049 (CDC, VI, n. MLII; VII, n. MCXXI); per quella scritta *pro parte* di Paldolfo, fratello del principe Guaimario, proprietario della chiesa di S. Sofia, ed anche, alla sua morte, della moglie Teodora, documenti del febbraio 1049, dell'ottobre 1052 e del maggio 1054: CDC, VII, nn. MCXII, MCLXXII, MCXCIX. Altri scribi al servizio di enti religiosi sono *Raidolfus diaconus et primicerius et notarius scriba hecclesie Sancti Angeli de loco Ulmo fine Caputaquis* (1050 marzo: *ibid.*, n. MCXXXII) il quale si qualifica come *diaconus et primicerius et notarius* quando presta la sua attività per private persone (ad esempio nel febbraio 1052, *ibid.*, n. MCLXVI) e Guido *subdiaconus primicerius et notarius scriba seniori* (di Capaccio) nell'ottobre 1053, *ibid.*, n. MCLXXXVII. Si veda, per il problema, la precedente nota 22 e PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), p. 201 che ricorda come spesso rettori e avvocati di istituzioni religiose di corte o di palazzo o, anche, autori della documentazione legati da parentela all'autorità sovrana ricorressero «di preferenza agli scribi di palazzo per i documenti che [li] concernevano».

²⁷ Vedi *supra*.

²⁸ Cf. PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18), pp. 199-202 e, per il IX secolo, A. PETRUCCI – C. ROMEO, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, in «Scrittura e Civiltà», 7 (1983), pp. 51-112, in partic. pp. 70-77, riedito in *Id.*, «Scriptores in urbibus». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, pp. 143-194.

²⁹ Sempre PRATESI, *La diplomatica* cit. (nota 18) sia per gli scrittori ecclesiastici (p.

in concomitanza con momenti di più spiccato rafforzamento del potere principesco: con la dinastia dei Capuanidi a Benevento dove, intorno alla metà del X secolo e, in particolare, con Pandolfo Capodiferro non a caso si creano anche le condizioni della canonizzazione della scrittura beneventana – secondo un processo cui non dovette essere estranea la più o meno coeva elevazione del vescovado a sede arcivescovile e l'azione del presule Landolfo –³⁰; nell'XI secolo a Salerno allorquando la dignità di un funzionario con mansioni di scrittore di palazzo andò accompagnandosi ad una straordinaria fioritura commerciale e culturale della città che non a caso proprio nei rinnovati sigilli dei principi, con la significativa legenda della «opulenta Salernum», si autorappresentava magnificamente e trovava la sua piena legittimazione³¹.

3. *Le carte private*

Di tutt'altro segno è il panorama offerto dalle scritture notarili riconducibili all'azione di *notarii* professionisti. Non è questa la sede per discutere dei vari schemi formali e delle tipologie negoziali che vi venivano rappresentate (*cartula, memoratorium, scriptum*)³²; né, d'al-

202) sia per la definitiva organizzazione dell'ufficio (pp. 204 ss.).

³⁰ GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), p. 133 ritiene che il rafforzamento dei principi di Capua-Benevento sia soltanto «illusorio» e che, pur stante l'indebolimento del potere bizantino, sia continuato «il processo di dissoluzione dell'autorità principesca iniziato nel IX secolo». Per l'ipotesi della canonizzazione della scrittura a Benevento città resta ancora fondamentale il contributo di G. CAVALLO, *Struttura e articolazione della minuscola beneventana libraria fra i secoli X-XII*, in «Studi medievali», 3^a s., XI (1970), pp. 343-368, in partic. pp. 345-349.

³¹ Si tratta di Truppoaldo chierico seguito, poi, da Aceprando [II], levita, che si qualificano finalmente «scriba sacri Palatii» (PRATESI, *La diplomatica* cit. [nota 18], p. 202). Per la «opulenta Salernum» cf. DELOGU, *Mito di una città meridionale* cit. (nota 2), pp. 152 ss.

³² Per *cartula* e *memoratorium* italo-meridionali è sufficiente la sintesi di F. MAGISTRALÉ, *Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*. Atti del Convegno internazionale di studio, Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990, a cura di G. VITOLO – F. MOTTOLA, Badia di Cava 1991 (Acta Cavensia, I), pp. 257-272 cui va aggiunto almeno il contributo di G. NICOLAI, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione

tra parte, mancano studi specifici che ne hanno indagato i precedenti giuridici e le caratteristiche redazionali anche in relazione a specifici usi locali (penso, ad esempio, ai recentissimi lavori di Paola Massa per Ariano Irpino e Avellino³³, al già citato contributo postumo di Enzo Matera su Benevento fra XI e XII secolo³⁴ o a quello di Giuliana Capriolo sul Cilento storico³⁵). Pur tuttavia, ai fini di una migliore comprensione dei fenomeni legati alla eventuale partecipazione di funzionari pubblici ai processi di documentazione non si può tacere delle modalità corroborative presupposte al conferimento della piena credibilità del documento privato e degli strumenti di volta in volta elaborati in area beneventana e salernitana nella produzione di scritture che registravano negozi, accordi e patti risolutivi di antichi e recenti conflitti. Anche perché, come vedremo, coloro che partecipano ai meccanismi della documentazione esercitandovi una specifica funzione sono per lo più legati a quei fini corroborativi poc' anzi citati. D'altra parte è arcinoto che nei territori longobardi dell'Italia meridionale la *fides publica* del documento privato poggia sull'intervento sottoscrittorio dei *testes* e che il *notarius*, professionista al servizio di una clientela privata, svolge per lo più attività di semplice scritturazione. Quindi, né soggetto con funzioni autenticatorie né, tanto meno, rappresentante del potere sovra-

Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Civiale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), a cura di C. SCALON, Udine 1996, pp. 153-198; per lo *scriptum*, A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, II, Catania [1987], pp. 137-168 e *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in «Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali», 17 (1989), pp. 318-326, entrambi in Id., *Tra carte e notai* cit. (nota 5), rispettivamente pp. 234-265 e 285-296.

³³ P. MASSA, *Prassi giuridica e pratiche di documentazione in carte inedite di Ariano Irpino dell'XI e XII secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari», 24 (2010), pp. 7-26 con particolare riferimento alle *convenientiae* e al ruolo svolto da giudice e notaio tra età longobarda e normanna; EAD., *Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino (X-XII secolo)*, in «Scrineum», 9 (2012), pp. 5-86.

³⁴ MATERA, *Notai e giudici* cit. (nota 1).

³⁵ G. CAPRIOLO, *I documenti cavensi del Cilento tra longobardi e normanni*, in *Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava nei secoli XI-XII*. Atti del Convegno internazionale di Studi (Badia di Cava, 15-17 settembre 2011), a cura di M. GALANTE – G. VITOLO – G.Z. ZANICHELLI, Firenze 2014 (Millennio Medievale, 99. Strumenti e studi, n. s., 36), pp. 257-268.

no e responsabile di un ufficio organizzato³⁶. Ed è altrettanto noto che sarà il sistema giudiziario con la sua complessa articolazione a svolgere progressivamente azione di surroga alla originaria assenza di autorità certificativa dei rogatari. Ciò che, invece, appare ancora sfumato sul piano delle conoscenze è come e quando nei singoli territori e nelle relative pratiche di redazione andassero a porsi le specifiche funzioni, quale fosse lo stato sociale di quanti le esercitavano, quale la loro competenza tecnico-giuridica e grafica, quali i loro rapporti con il potere centrale³⁷. Il percorso di progressivo accertamento dei profili non è né facile né agevole e, specie per il principato di Benevento, soffre, come già detto, della persistente carenza di edizioni ed anche, per il materiale edito, della impossibilità di risalire ad un periodo precedente il X secolo quando, tutto sommato, si delinea una parziale sistematizzazione delle procedure.

In linea di massima si possono segnalare schematicamente i seguenti fenomeni:

1) Nell'«actum Beneventi» mi è sembrato di cogliere, per l'intero periodo tra X e XI secolo e indipendentemente dalle tipologie negoziali, un ininterrotto ricorso ai *testes* in qualità di garanti della *firma stabilitas* dell'azione giuridica e della relativa documentazione. Quindi, persone private, per la maggior parte laici senza ulteriore qualifica, in grado di apporre la sottoscrizione autografa in una usuale beneventana realizzata in maniera apprezzabile. Il funzionario pubblico – gastaldo e giudice, presente presumibilmente in virtù del suo ruolo di giudice come lascerebbe intendere anche il titolo che mantiene il più delle volte nella formula di sottoscrizione («Ego qui supra N. iudex») – parrebbe intervenire esclusivamente quando l'azione viene promossa da una donna o da lei condivisa con un uomo del gruppo familiare e sempre che non

³⁶ Si veda, ad esempio, PRATESI, *Il notariato latino* cit. (nota 32), pp. 248-256. Si consideri, tuttavia, che il rivolgersi al *notarius* costituisce elemento vincolante per cui cf. *infra*.

³⁷ Una sommaria riflessione per l'area salernitana in M. GALANTE, *Il notaio e il documento notarile a Salerno in epoca longobarda*, in M. AMELOTI [et al.], *Per una storia del notariato meridionale*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1982 (Studi Storici sul Notariato Italiano, 6), pp. 73-94. Per Benevento, considerazioni sul notaio di documenti privati e sulla sua funzione in BERTOLINI, specie pp. 223-236.

si tratti di donazione o alienazione di beni ove, in coerenza con Roth. 204, la *potestas* «donandi aut alienandi» è vincolata esclusivamente al consenso di colui «in cuius mundium fuerit»³⁸. Poche le deroghe a tale ultimo provvedimento: una donazione effettuata nel 979 alla presenza del giudice Adelferi gastaldo e di nobili testi e da questi sottoscritta³⁹; ed anche una alienazione del 1016 in cui la moglie del conte Madelfrid, in occasione della sua monacazione, offre al monastero di S. Vittorino alcune sue *res* ubicate fuori della città di Benevento, con il consenso «iuxta legem» del figlio Madelfrid *comes*, suo *mundualdo*, ed essendo presenti «pro firmam stabilitatem» *Pando iudex* e altri testi sottoscrittori. In quest'ultimo caso, al più volte richiamato consenso del detentore del *mundium*, secondo quanto stabilito dalla legge, mi pare che il formulario richiami, relativamente al giudice, una funzione altra rispetto a quanto di solito appare nella restante documentazione dello stesso tipo e, cioè, quella di rafforzamento della *fides publica* del documento e del mantenimento nel tempo della sua validità⁴⁰. Un caso isolato o un ruolo stabile, comunque anticipatore di sviluppi successivi? Certo è che per l'intero secolo XI a Benevento città non mi pare siano al momento documentati casi analoghi e, ancora nell'anno 1076, si fa esplicito riferimento alla presenza di testi idonei cui è affidato il ruolo di garanzia della *stabilitas*⁴¹. Ma pare anche accertato che qualora l'azione giuridica venga portata nel Sacro Palazzo (ad esempio nel 971 allorquando due coniugi si recano «in ipsa iudicialia ad Sanctum Iohannem cappelle sacri palatii» per procedere ad una permuta⁴² o, anche, nell'agosto 990 quando il conte Audoaldo si accorda perché venga prodotta una *cartula donationis* a persona da lui indicata⁴³) la responsabilità del procedimento e della validazione dell'atto è tutta in capo a funzionari e dignitari di palazzo – gastaldi nel primo caso, *comites* nel secondo, a meno che

³⁸ Ed. cit. (nota 4), pp. 58-60.

³⁹ *CDV*, n. 7.

⁴⁰ *Le più antiche carte*, n. 33. Sui concetti di *firmitas* e di *stabilitas*, ancora NICOLAJ, *Il documento privato* cit. (nota 32), *passim*.

⁴¹ *CDV*, n. 74.

⁴² *Ibid.*, n. 5.

⁴³ *Ibid.*, n. 13.

in tale ultima occorrenza non si configuri una risoluzione bonaria di un conflitto⁴⁴.

2) Situazione apparentemente diversa ad Avellino dove il giudice parrebbe assumere più marcati compiti di autenticazione già alla fine del X secolo⁴⁵: tuttavia, anche qui la compresenza di *nobiles testes* che condividono con lui la responsabilità corroborativa⁴⁶ va a ridimensionarne l'autonoma capacità certificativa ponendolo su posizioni lontane dal prestigio a lui riservato in questo campo in altre zone dell'Italia meridionale. Si pensi che ancora nel 1063 il suo ruolo di testimonianza è assolto addirittura in posizione secondaria e la sua sottoscrizione segue significativamente quella di teste laico senza ulteriore qualifica⁴⁷. Ciò nonostante, proprio ad Avellino riconduce un caso singolare,

⁴⁴ Precedente alla *convenientia* registrata nel relativo *memoratorium*. Ma per questo aspetto si veda *infra*.

⁴⁵ Cf. anche MASSA, *Documenti* cit. (nota 33), *passim*.

⁴⁶ Qui come a Benevento sottoscrivono insieme al giudice sia nei casi di generiche donazioni e indipendentemente dalle persone che le hanno effettuate (1017 aprile: CDC, IV, n. DCXCIX in cui un tal *Petrus* procede a donare «per cartulam» «ante iudicem et aliis nobiliorum subscriptorum testium»; 1013 dicembre, donazione di *Sikelgaita*; 1038 giugno, donazione di *Pretio* e *Amata*, coniugi, rispettivamente *ibid.*, n. DCLXXI e M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani editi e inediti di epoca longobarda*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», Quarta Serie, XIV [1975], pp. 85-87; *CDV*, n. 42) sia anche quando la legge delega all'autorità giudiziaria la funzione di garanzia (si veda, ad esempio, la vendita effettuata nel marzo 1034 da Maria, vedova di Mauro, e dalle figlie *Doferada* e *Ageltruda*, CDC, IV, n. DLXIV con data al 1004, poi corretta in GALANTE, *Per la datazione* cit. *supra*, pp. 84-85). Ed anche ad Avellino le donazioni prevedono il più delle volte le sole sottoscrizioni di testi (ad esempio: 960 gennaio, 1063 febbraio, 1066 maggio: rispettivamente CDC, I, n. CCVII; *CDV*, nn. 62 e 68) – così come gli accordi e altri impegni in forma di *memoratorium* (ad esempio: 987, 1052 settembre, 1063 febbraio: *ibid.*, nn. 10, 56, 62bis).

⁴⁷ CDC, VIII, n. MCCCLIII e GALANTE, *Per la datazione* cit. (nota 46), pp. 90-91. Ma va da sé che il giudice può accogliere nel Sacro Palazzo la *reclamatio* di minore in stato di necessità: l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria è condizione necessaria per l'autorizzazione a vendere beni familiari (cf. documento del marzo 1077, *CDV*, n. 75 e LIUTPRANDI *Leges*, 149, *Item de infantibus*, ed. cit. [nota 4], p. 206). Nell'aprile 1025, *CDV*, n. 31, la funzione è esercitata dal *comes*; il giudice, invece, è incaricato del sopraluogo insieme al notaio che partecipa secondo il *ministerium* conferitogli. A tal proposito mi sembra degno di interesse il richiamo, nella medesima fattispecie, al ruolo di garanzia del corretto apprezzamento del bene demandato al notaio («causa

sconosciuto altrove: la presenza, cioè, di un *principalis iudex* – un tal Giaquinto che interviene una prima volta nel 1054 in occasione di un accordo che vede impegnata una donna, autrice del *memoratorium*, e destinataria di una manifestazione di possesso⁴⁸; una seconda nel luglio 1065 allorquando madre e figlio procedono ad una vendita, registrata in una comune *cartula vinditionis*, rilasciandone poi le garanzie di legge ricordate in un coevo *memoratorium* redatto a nome dell'acquirente⁴⁹. La presenza femminile non penso possa da sola legittimare fino in fondo l'intervento di un *iudex principalis* – da intendersi, penso, nell'accezione di delegato del potere principesco sul territorio – dal momento che in casi analoghi interviene un giudice senza altre qualifiche; ma è presumibile comunque che per motivi che al momento ci sfuggono il magistrato locale fosse stato sostituito da un funzionario centrale, di provenienza principesca⁵⁰.

3) Nei centri minori del Sannio e dell'Irpinia – sia pure con talune eccezioni⁵¹ – sembra che già dalla fine del X secolo sia documentata, in prevalenza e per ogni tipo di negozio, la presenza del giudice – giudi-

infantulorum a pars Palatii ministerium commissum abet»), preliminare alla scritturazione del documento, da lui stesso effettuata. Ma si veda per questo anche *infra*.

⁴⁸ CDC, VII, n. MCXC.

⁴⁹ CDV, n. 67 per la *cartula vinditionis*, n. 67bis per il *memoratorium*.

⁵⁰ Sul significato di rappresentante del Palazzo conferito al *iudex principalis* cf. MASSA, *Documenti* cit. (nota 33), p. 30.

⁵¹ Un caso attestato a S. Agata dei Goti in cui il gastaldo procede a dare «habsolutio-nem» alla vendita effettuata da una tal Fredemperga (845 luglio: *ChLA*, L, n. 20 e *Regesti*, n. 704, ove si profila anche la possibilità che il «castellum ad Sancte Agathe» sia da identificare con Sant'Agata di Puglia), ma qui l'autorità del luogo svolge la stessa funzione di garanzia altrove esercitata dal giudice; una *traditio ad possidendum* redatta nel novembre 1025 nel castello di Cuffiano, sottoscritta da un *presbiter* e da un laico senza qualifica (*Le più antiche carte*, n. 34); una donazione rogata nel castello di Serra nel maggio 1045 ove l'autrice, col consenso del suo *mundualt* agisce «ante idoneos homines subscriptos testes» (CDV, n. 50), ma qui, trattandosi di donazione (per cui cf. *supra* nota 38 e testo corrispondente) l'assenza del giudice potrebbe avere una diversa giustificazione; una permuta effettuata a Pontelandolfo nel novembre 1064 (*Le più antiche carte*, n. 49) che si svolge «ante testes»; qui la sottoscrizione del gastaldo e giudice è in funzione dell'attività di *extimator* delle *res* oggetto della permuta in linea con quanto stabilito in AHISTULFI *Leges*, 16 circa le *commutationes* fatte «cum pontificibus, abbatibus vel custodibus ecclesiarum» (ed. cit. [nota 4], p. 258).

ce laico che non ricopre contemporaneamente la funzione di gastaldo – il quale, sempre insieme ai testi ma in posizione privilegiata rispetto ad essi, interviene «pro firma stabilitate» della carta. Il processo mi sembra particolarmente evidente nel centro beneventano di Morcone⁵² (ma sono significative della diffusione del fenomeno le pur rare testimonianze relative ad Alife, Telese, Montella, San Mango sul Calore, Ariano Irpino, Castello Candida, Monteaperto⁵³) ove il formulario non lascia adito a dubbi: il giudice sta fortemente assumendo quella funzione di *iudex ad contractus* che, come potremo osservare per la città di Salerno – qui con un percorso del tutto inverso rispetto ai centri minori – andrà progressivamente assestandosi proprio nel corso del X secolo per trovare la sua piena formalizzazione nelle Costituzioni fridericiane. Ma qual è la ragione di questa presenza disomogenea per modi e tempi di normalizzazione e in qual misura, qui come altrove, questa stessa presenza e questa funzione pubblica andarono confermandosi per effetto del diritto consuetudinario? Perché è certamente vero che i testi legislativi sono ricchissimi di richiami alla figura del giudice in qualità di rappresentante del potere sovrano sul territorio, sovraordinato ad altri agenti in tutta una serie di fattispecie, ma è anche vero che questi stessi testi mai fanno menzione di loro prerogative in ambito documentario. Mentre all'inverso le prassi redazionali, specie quelle riconducibili alla

⁵² Per cui si vedano i sia pur tardi documenti del 1040 dicembre, 1048 novembre (ma qui l'azione promossa da donna potrebbe configurare una diversa fattispecie), 1054 ottobre, 1056 ottobre ove il testo, incipiente a nome dell'autore, espone in tutta evidenza l'intervento del giudice e dei testi «ego [...] pro firma stabilitatem interessente [...] iudex et testes» (*Le più antiche carte*, nn. 37, 39, 43, 44).

⁵³ Per Alife: 983 febbraio (*Le più antiche carte*, n. 23); per Telese, Montella e San Mango sul Calore: 994, 1001 luglio, 1051 marzo (*CDV*, nn. 19, 23, 54); per Monteaperto: 1009 giugno, 1012 aprile (*CDC*, II, n. CCCXVI, con datazione al 979 poi corretta in GALANTE, *Per la datazione* cit. [nota 46], pp. 83-84; *CDC*, IV, n. DCLII); per Castello Candida: 1062 dicembre (*CDC*, VIII, n. MCCCXLIII); per Ariano Irpino: marzo 991 (*CDV*, n. 14: ma qui è una donna ad agire) ed anche le *scriptiones superiores* degli anni 1028-1077 riportate in A. PRATESI, «Chartae rescriptae» *del secolo XI provenienti da Ariano Irpino*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 68 (1956), pp. 165-202 (anche in ID., *Tra carte e notai* cit. [nota 5], pp. 99-131), tutte con richiamo al giudice. Privi di *actum* e, quindi, di incerta localizzazione, 948 agosto, 953 gennaio, 954 luglio, 982 dicembre 1 (rispettivamente *CDV*, n. 2; *Le più antiche carte*, n. 12; *CDV*, nn. 14, 22).

documentazione salernitana, molto spesso riservano un ruolo centrale all'autorità giudiziaria anche nei casi in cui questa stessa autorità non interviene nell'esercizio della sua funzione primaria; quella stessa funzione che plausibilmente rappresenta la matrice della sua autorevolezza e della conseguente *fides* che rende stabile il documento privato conferendone al contempo forza di prova. In tal senso penso si possa parlare senz'altro di un ruolo pubblico svolto dai tecnici del diritto a prescindere dalla presenza o meno di un ufficio strutturato: quindi, certamente da giudici e notai, ma anche da *advocatores* impegnati nell'azione di patrocinio sia di private persone sia, e ancora più spesso, di enti religiosi ai quali tutti forniscono assistenza in ogni tipo di negozio. Da un *excursus* pur sommario mi pare si possa evincere che nel principato di Benevento – come d'altronde in area salernitana ma qui secondo più articolate modalità di reclutamento – ogni qualvolta agisca un ente religioso, monastico o secolare, e specie se si tratti di accordi «ordine convenientiae», sia prevista la presenza di un avvocato; questi può essere un laico senza qualifica (*Adelgardus/Magelgardus* nel 920, Giovanni nel 953, *Berenardus* nel 1025⁵⁴), un gastaldo e giudice (*tutor* dell'abate di S. Modesto di Benevento nell'aprile 1037⁵⁵), un giudice (Bandone per il monastero del Salvatore di Alife nel 983⁵⁶) e, a garanzia del suo ruolo di rappresentante legale dell'ente, può eventualmente sottoscrivere il documento insieme a giudice e testi. Il più delle volte, tuttavia, l'avvocato è reclutato all'interno del notariato locale (*Ursus clericus* nel 954, *Iaquintus* tra il 1024 e il 1030, *Fusco archisubdiaconus* nel 1053⁵⁷)

⁵⁴ Rispettivamente per l'episcopio di Benevento, per la chiesa di S. Vittore e per l'abbazia di S. Benedetto in Avellino (*Le più antiche carte*, nn. 6 e 12; *CDC*, V, n. DC-CLXVII). Ma è attestato anche un *Sichelpotus clericus* che interviene nel febbraio 949 per il monastero beneventano dei SS. Lupulo e Zosimo (*Le più antiche carte*, n. 11).

⁵⁵ *Iacintus* per cui *CDV*, n. 37.

⁵⁶ *Le più antiche carte*, n. 23.

⁵⁷ *Ursus* interviene per la chiesa di S. Benedetto in Monticello (*Ibid.*, n. 14); *Iaquintus* per la chiesa degli apostoli Filippo e Giacomo (*CDV*, nn. 29, 33, 34); *Fusco* è avvocato dell'episcopio di Avellino (*Ibid.*, n. 58). Forse alla stessa funzione di assistenza legale si riferisce il termine di *defensor monasterii* con cui si qualifica *Iohannes clericus et notarius* nella formula di *completio* ai documenti [ante 1047] luglio e [ante 1087] maggio, 15 (*CSS*, pp. 756-759).

e provvede a redigere di sua mano il documento sovrapponendo, in tal modo, la funzione legale a quella redazionale ma senza interferire con i consueti sistemi corroborativi.

Il panorama offerto dalla documentazione salernitana già nella fase precedente la *divisio ducatus* appare dominato dalla presenza di un relativamente cospicuo numero di funzionari locali, evidentemente rispondente a più pressanti esigenze di controllo di territori distanti in misura maggiore dalla capitale della provincia beneventana. Formule e posizione all'interno del dettato documentario ne indicano abbastanza esplicitamente anche il ruolo nel processo di documentazione. Si tratta innanzitutto di funzioni di testimonianza che ne fanno elemento privilegiato per la certezza della carta; poi, anche, e sempre in linea con quanto stabilito nelle codificazioni ufficiali, compiti di garanzia nelle azioni promosse da donne; infine, funzioni giudiziarie entro un sistema che, come vedremo più avanti, sarà improntato ad una sostanziale semplicità di modelli organizzativi e procedimentali. All'interno di questo panorama mi sembra di poter intravedere specifiche situazioni locali, salvo poi a riconoscere un generale allineamento anche in ragione della definizione delle autonomie politiche e della creazione dei principati indipendenti: quindi, sculdasci a Rota⁵⁸, *bicedomini* e poi sculdasci a Nocera e nella vicina Tostazzo (detti anche *iudices* all'interno del testo: «cum notu de suprascripto iudice»)⁵⁹. Un caso interessante è offerto da una

⁵⁸ *Tjalluni* nell'801, sottoscrittore per *signum manus* (*ChLA*, L, n. 1).

⁵⁹ A Nocera – anche più di uno contemporaneamente – i *bicedomini*: Gentile (822 novembre: *ChLA*, L, n. 8), *Ermepertu* (832 aprile: *ibid.*, n. 12), *Maio filius Probat* (832 aprile, 842 marzo, 844 gennaio, 848 novembre, 856 agosto: *ibid.*, nn. 12, 17, 19, 26; LI, n. 6; *Maio* è autore di una vendita dell'aprile 854 per cui v. M. GALANTE, *Tre nuove carte del IX secolo conservate nell'Archivio cavense*, in «Rassegna Storica Salernitana», 35, XVIII/1 [giugno 2001], pp. 251-264, in partic. pp. 260-262), *Brunenguni* (844 gennaio, 848 maggio, 857 ottobre: *ChLA*, L, nn. 19, 22; LI, n. 11). Dall'848 lo sculdascio fa la sua comparsa a Salerno mentre in altri centri minori va progressivamente a sostituire il *bicedominus*: per Salerno si veda Leone *sculdais* nel maggio 848, per Tostazzo il riferimento – di medesimo anno e mese – è allo *sculdais Alderissi* (per entrambi: *ChLA*, L, nn. 22 e 23). Ad altra funzione parrebbe rinviare la qualifica di scario attribuita nell'ottobre 848 a *Rodepert* e a Grimoaldo gastaldo (questi definito già «scario in balle Sancti Biti»: *ibid.*, n. 25): si tratterebbe di un ruolo legato alla gestione di *curtis*/casale e, quindi, marginale al processo di documentazione. Sulla organizzazione delle unità produttive e sulla presenza di scario/actores, v.

carta redatta a Salerno nel maggio 848 nella quale, come di consueto, la venditrice, vivendo secondo la legge longobarda, non può esimersi dal ricorrere alla «notitia iudicis»⁶⁰; per tanto, e per il raggiungimento della *firmitas*, interviene *Leo sculdais* al quale credo si riferisca pure la prima sottoscrizione posta in calce al documento (e di seguito ai *signa manus* dei venditori): «Ego qui supra Leo notarius». Dunque, un notaio di professione chiamato a svolgere episodicamente funzioni di rappresentanza? Notaio e sculdascio insieme in una voluta giustapposizione di ruoli? Sculdascio/giudice promosso in una sorta di *cursus honorum*? Certamente nella stessa Salerno, e almeno fino alla fine degli anni Sessanta del IX secolo, lo *sculdais* continua ad operare con le stesse mansioni che sono state registrate per altri centri minori nel periodo di diretta dipendenza da Benevento⁶¹. Soltanto a partire dall'868 i medesimi ruoli vengono ricoperti dai gastaldi – o gastaldi e giudici o solo giudici «de loco»⁶² – pur se non mancano del tutto riferimenti persistenti a sculdasci

GASPARRI, *Il Ducato* cit. (nota 1), specie pp. 120 ss. e *Il regno longobardo* cit. (nota 1), pp. 255 ss. Allo stesso modo rinviano ad esclusiva organizzazione del territorio e alla sfera dei *possessores* i gastaldi *Nandus* (837 dicembre, 848 maggio: *ChLA*, L, nn. 15 e 22), *Maio filius Nandichis*, attivo nel dicembre 837, che sarà richiamato quale ex gastaldo nell'aprile 853 e nell'860 maggio, qui insieme ad un *Radichisi gastaldeus*: *ibid.*, nn. 15, 30; LI, n. 20.

⁶⁰ Per il documento cf. nota precedente.

⁶¹ Oltre a Lupo, attivo a Barbazzano nel settembre 853 (*ChLA*, L, n. 31) e a *Cusso* che opera tra Nocera e Salerno nell'ottobre 857 e nel settembre 868 (*ChLA*, LI, nn. 11 e 25), sono interessanti i casi degli sculdasci Ragenprando (854 ottobre: *ChLA*, L, n. 33), Radoaldo (855 maggio ove svolge ruolo di testimonianza un *Antipertus sculdais*, lo stesso che compare tra i *possessores* di una terra nel successivo documento del dicembre 856, e 856 dicembre: *ibid.*, n. 34 e LI, n. 8), *Iamprando* (ante 858 aprile: *ibid.*, n. 15).

⁶² Sicardo gastaldo e giudice (868 settembre, 869 giugno: *ChLA*, LI, nn. 25, 26), Benedetto gastaldo e giudice (852 marzo, 868 settembre, 894 settembre; si tratta dello stesso gastaldo che nel luglio 869 intenta causa a nome di Landelaica, moglie di Guaiferio principe – e, quindi, avente funzione di patrocinator e non di giudice – e che nel marzo 890 è autore di una vendita: per tutti, *ChLA*, L, n. 29; LI, nn. 25, 28; LII, nn. 25, 29 e la nota successiva), Pietro gastaldo (869 giugno: *ChLA*, LI, n. 26), forse il padre di quel Gaidenardo «filius Petri gastaldei» che interviene come messo in rappresentanza del Sacro Palazzo nel settembre 894 (*ChLA*, LII, n. 29), *Radelchis*, *Gaido*, *Dauferi*, *Lademari* gastaldi e giudici nel luglio 869 (*ChLA*, LI, n. 28; *Dauferi* sottoscrive in qualità di teste nel marzo 892, *ChLA*, LII, 26), *Trasenando* giudice nel

e a *referendarii* che intervengono prevalentemente in qualità di testi⁶³. Va comunque segnalato che anche a Salerno quando l'azione si svolge nel Sacro Palazzo – e si tratta di casi di eccezione che vedono partecipi persone di alto rango quali *comites*, *comites palatii* – il ruolo di testimonianza può essere svolto da dignitari di corti che con la loro autorevolezza solennizzano il documento garantendo anche la stabilità del nego-

luglio 872 (*Ibid.*, n. 1), poi gastaldo e giudice nell'aprile 882 (*Ibid.*, nn. 17 e 18), *Nandipert* gastaldo (882 febbraio: *ibid.*, n. 11), *Castelchis* e Lando gastaldi e giudici (894 maggio, 897 agosto: *ibid.*, nn. 28, 31), *Petrus* gastaldo e giudice (forse persona diversa dall'omonimo precedente: 894 settembre, *ibid.*, n. 29), Drogone gastaldo e giudice (899 luglio: *ibid.*, n. 33). Si consideri altresì che un *Rodelgardus gastaldeus* è avvocato dell'episcopio salernitano nel marzo 882 (*Ibid.*, n. 12) e che nello stesso periodo a Nocera risultano attivi i giudici *Maio*, *Leompertus* e *Erchempertus* (rispettivamente 869 luglio, 882 maggio e 882 dicembre: *ChLA*, LI, n. 27; LII, nn. 19 e 22).

⁶³ Lo sculdascio *Benedictus* sottoscrive come testimone un *memoratorium* del dicembre 873 (*ChLA*, LII, n. 3); un *Iaquintus clericus et sculdais* interviene come teste sottoscrittore in una *traditio* effettuata dall'abate di S. Massimo nell'aprile 1041 (*CDC*, VI, n. CMLXXV). Per la funzione di rappresentanza del potere centrale in termini di *absolutio potestatis* nelle azioni promosse da donne, v. documenti 1026 novembre (*Bisinianus sculdais*: *CDC*, V, n. DCCLXXXVII, anche inserto in 1037 gennaio, *CDC*, VI, n. CMXIV, in cui, tuttavia, giudice e testi sono presenti a garanzia della documentazione; *Bisinianus* compare anche quale destinatario di una *traditio* di terra appartenente al principe e ai suoi fratelli: 1032 febbraio, *CDC*, V, n. DCCCXLIII), 1058 marzo (Amato *sculdais* alla cui presenza si svolge altresì la vendita del bene: *CDC*, VIII, n. MCCLXIX). D'altronde è significativo il dettato di un documento del giugno 1042 (*CDC*, VI, n. CMXCVII) in cui ancora una volta si ricorda la *lex* secondo la quale l'azione di una donna non può compiersi «absconse» ma in presenza «principis aut iudicis vel sculdais» secondo quanto stabilito nel I capitolo delle leggi dei principi beneventani (ed. cit. [nota 4], p. 266). Sono inoltre attestati un *Rodelgardus sculdais*, avvocato di S. Massimo, nel giugno 913 (*CDC*, I, n. CXXXII) per cui si veda anche *infra*, uno *sculdais Iaquintus*, padre di un tal Pietro (1003 settembre e 1004 gennaio: inserti in un contenzioso del 1054 aprile, *CDC*, VII, n. MCXCV), un *Urso sculdais* che interviene con gli abitanti della località cilentana di Acquabella nel novembre 1009 (inserto nel 1034 dicembre: *CDC*, VI, n. DCCCLXXXI), un Giovanni «qui fuit sculdais» destinatario di una *traditio* dell'ottobre 1048 (*CDC*, VII, n. MCIV). Quanto ai *referendarii*, si ricordi che essi già da tempo dovevano svolgere funzione pubblica di testimonianza, giusto il richiamo in qualità di testimone a *Sico* negli anni 852 marzo, 856 luglio (*ChLA*, L, n. 29; LI, n. 2. Ma nell'aprile 853, *ChLA*, L, n. 30, svolge funzione di giudice a garanzia di un accordo).

zio documentato: *marepays*, *referendarii*, *comites*⁶⁴. Dal X secolo in avanti si assiste ad una progressiva stabilizzazione delle funzioni che si esprime nella presenza sempre più esclusiva del giudice in città e nella persistenza di agenti diversificati nelle aree più eccentriche: prescindendo dalle funzioni giudiziarie di cui si dirà appresso, sono attestati ancora il *vicedominus* in *Apusmonte* nei pressi di Nocera⁶⁵, il *comes* e il *vicecomes* a Capaccio e nel Cilento⁶⁶ (e non è forse un caso che a partire dal 994 il dettato dei diplomi principeschi allarghi il divieto di opposizione ai *comites*, oltre che ai consueti giudici, sculdasci, gastaldi e altri agenti sul territorio, quasi a confermare una più definita funzione e non solo una mera dignità di palazzo⁶⁷; e, d'altronde, nello stesso periodo compare significativamente il *comes/iudex*), il gastaldo a Nocera, a Mitiliano di Cava, a Paterno, a Montoro ove evidentemente erano sempre funzionanti le circoscrizioni di antica tradizione⁶⁸. Ed è anche inte-

⁶⁴ Ad esempio, nel luglio 856 (cf. nota precedente) ove sottoscrivono oltre al referendario *Sico*, *Petrus marepays* e *Radechis comes*.

⁶⁵ Ad esempio nell'agosto 986 (*CDC*, II, n. CCCLXXXVII) o nell'ottobre 1013 (*CDC*, IV, n. CCXXVIII) in cui si riferisce di una *traditio* effettuata in favore di un tal Giovanni «qui fuit vicedominus». Ma nel 1050 nello stesso luogo interviene il giudice (*CDC*, VII, n. MCXL).

⁶⁶ La loro presenza, documentata prevalentemente a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, potrebbe correlarsi, secondo V. LORÉ, *Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII*, Spoleto 2008, *passim* alla progressiva penetrazione dei Normanni. A titolo esemplificativo possono citarsi i *vicecomites* Giaquinto (1049 maggio: *CDC*, VII, n. MCXVIII), *Guiselmari* (1053 marzo: *ibid.*, n. MCLXXVIII); *Maurus* (1067 novembre, 1068 marzo: *CDC*, IX, nn. 37, 46). Per Nicola, che assolve funzioni di responsabile di un procedimento contenzioso, risoltosi con accordo fra le parti (1060 ottobre: *CDC*, VIII, n. MCCCXV), cf. la successiva nota 77.

⁶⁷ *CDC*, III, n. CCCCLXX: «et neque ad nostris iudicibus, comitibus, castaldeis vel ministeribus abeati exinde aliquam requisitionem». La formula, di medesimo significato pur con alcune varianti, è attestata nei diplomi dei principi di Benevento già alla fine dell'VIII secolo (v. documento dell'agosto 793, *CSS*, pp. 489-491).

⁶⁸ Esemplari – pur se non esaustivi di tutte le possibili occorrenze – i casi dei gastaldi nocerini Pietro (936 agosto: *CDC*, I, n. CLX), e Guaiferio (953 settembre, 955 gennaio e 956 luglio: *ibid.*, nn. CLXXXIII, CLXXXVII, CXCI); dei gastaldi *de Mitiliano Godenus* e *Vivo* (1051 dicembre, 1057 marzo: *CDC*, VII, n. MCLX; VIII, n. MCCXLII). A Paterno, nei *fines* di Roccapiemonte, è attestato un gastaldo *Ioannacius* (1041 aprile: *CDC*, VI, n. CMLXXVI); a Montoro, *Drogone* (1004 settembre: *CDC*, IV, n. DLXIX). Ma anche a Capaccio e nel più ampio Cilento i gastaldi *Mansone*

ressante notare come si vada configurando una più definita distribuzione di funzioni all'interno della amministrazione pubblica: due soli esempi che riguardano piuttosto il sistema di governo che la partecipazione ai processi documentari. In un *memoratorium* del novembre 1033, prodotto da un concessionario di terre demaniali, si ricorda l'intervento a vari livelli di agenti del principe: l'azione si svolge alla presenza del gastaldo Giovanni e dei testi – questi, con evidente funzione certificativa – «per iussionem principis et pro parte sacri palatii» e «per demanationem Mascini vestararii»⁶⁹. E ciò richiama la più antica e consolidata tradizione della diplomatica principesca; tuttavia, la *traditio* vera e propria viene effettuata da un attore di eccezione con compiti di amministrazione dei beni sovrani: «Rossemannus minister principis» che provvede altresì ad apporre la propria sottoscrizione⁷⁰. Il secondo caso riguarda la funzione di accertamento delegata ai cosiddetti *missi* del principe che intervengono «pro parte potestatis» o per sua *absolutio-nem*: si tratta di sculdasci, giudici o altro agenti che per conto dell'autorità si recano sulle *res* oggetto del negozio (non necessariamente in caso di contenzioso) controllandone l'entità e la consistenza⁷¹. Da tale controllo non sono esenti le autorità diocesane e gli enti religiosi che, in caso di alienazione di beni, non possono prescindere dalla autorizzazione del principe, che concede previo accertamento dell'intermediario.

(1015 aprile: *ibid.*, n. DCLXXVI con data al 1014 ma si veda per la rettifica GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], pp. 60-61) e Gizzo (1052 maggio: CDC, VII, n. MCLXVIII).

⁶⁹ CDC, V, n. DCCCLX.

⁷⁰ La figura del *ministerialis*, già nota sia nel richiamo al potere principesco (*Iohannes e Petrus clericus et notarius* nel marzo 1006: CDC, IV, n. DLXXXI; i cilentani *Bernardus e Lutherius* nel luglio 1038 e *Iohannes Musuricla* nell'aprile [1070]: CDC, VI, n. CMXXXI e IX, n. 90; Romualdo nel dicembre 1043: CDC, VI, n. MXXVIII) sia quale rappresentante di enti ecclesiastici (ad esempio, della chiesa di S. Massimo di Salerno: 1008 aprile, CDC, IV, n. DCI; presumibilmente del monastero di S. Arcangelo in Cilento: 1008 ottobre, *ibid.*, n. DCVII) e di private persone (1046 febbraio: CDC, VII, n. MLX), manterrà un ruolo determinante anche presso i Normanni: ad esempio, si veda il caso del *vicecomes* Riso che agisce in qualità di ministro di *Rachelis*, signore normanno di Montoro (1074 settembre, CDC, X, n. 47).

⁷¹ La loro attività è tanto capillare e frequente da non poter essere ulteriormente dettagliata in questa sede.

Anche qui, come in analoghe attestazioni, il ruolo del rappresentante del potere centrale è strettamente legato al processo di documentazione tanto che non c'è volta che esso non sia accompagnato dall'intervento sottoscrittorio del delegato, certo in posizione subordinata rispetto a quella del vescovo o del suo *bicedominus* ma privilegiata rispetto a quella di altri *homines* convocati «pro parte»⁷². Ed un'ultima considerazione a proposito di documenti prodotti da enti religiosi, soprattutto monastici: a partire dalla seconda metà del X secolo si fa sempre più frequente l'abitudine a produrre documenti in duplice redazione, l'uno ad opera del concedente l'altro a garanzia del concessionario (si tratta il più delle volte di concessioni di benefici e di *traditiones ad laborandum*). Ebbene, indipendentemente dalla tipologia documentaria che registra la medesima azione da punti di vista differenti (ma si tratta solitamente e in entrambi i casi di *memoratoria*), la funzione certativa della carta cambia a seconda del promotore della documentazione per cui il breve emesso da chi riceve il beneficio è garantito dalla sottoscrizione dell'autorità concedente (vescovo, abate, rettore, preposito) e dal suo avvocato; mentre nella redazione del concedente svolgono funzione di garanzia della documentazione esclusivamente i *testes* o gli idonei *homines*, in tal caso impegnandosi in prima persona coloro che hanno promosso l'azione⁷³. Un ultimo brevissimo accenno agli ufficiali con funzioni giudiziarie: fugace, perché l'argomento, date la vastità dei pro-

⁷² Per le diocesi di Paestum/Capaccio, si vedano le osservazioni in M. GALANTE, *La documentazione scritta di Caputaquis longobarda: spunti per una revisione*, in *Medioevo letto, scavato, rivalutato. Studi in onore di Paolo Peduto*, a cura di R. FIORILLO – C. LAMBERT, Borgo S. Lorenzo 2012 (Medioevo Scavato, 7), pp. 83-97, in partic. pp. 86-88. Per l'episcopio salernitano, a solo titolo di esempio, i documenti del 940 novembre, 942, 970 dicembre, 977 novembre, 978 agosto, 1035 novembre (CDC, I, nn. CLXIX e CLXX; II, nn. CCLXIII, CCXCVII e CCCIII; VI, n. DCCCXCVIII) per i quali, come per altri dello stesso tipo, v. anche M. GALANTE, *La documentazione vescovile salernitana: aspetti e problemi*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit. (nota 32), pp. 223-255. Per il monastero dei SS. Maria e Benedetto di Salerno ove un Amato giudice viene inviato dal principe in qualità di messo, 1042 maggio (CDC, VI, n. CMXCVI).

⁷³ Anche per tale fattispecie i casi sono molto numerosi e riguardano in particolare azioni che vedono impegnate le chiese salernitane di S. Massimo e di S. Sofia. Ma anche l'episcopio salernitano (977 novembre: CDC, II, nn. CCXCVII e CCXCVIII) e il monastero cilentano di S. Magno (1008 settembre: CDC, IV, nn. DCV e DCVI).

blemi che vi si legano anche in termini di partecipazione ai processi documentari e l'ampiezza degli spunti di riflessione, meriterebbe uno studio a sé, improponibile in queste brevi note⁷⁴. Comunque, dal momento che proprio nell'apparato giudiziario si dispiegano i maggiori sforzi organizzativi del potere centrale, con un'ampia gamma di agenti dei principi sul territorio, alcuni cenni penso siano indispensabili. Naturalmente tralascio ciò che riguarda le varie fasi dell'*iter* processuale, il sistema probatorio utilizzato, le modalità di risoluzione delle controversie⁷⁵ e mi soffermerò esclusivamente sul personale impegnato nei casi dibattuti in giudizio e, di conseguenza, nella produzione dei testi documentari di cui è direttamente responsabile. In tale prospettiva vanno segnalati alcuni punti centrali: innanzitutto pare sufficientemente accertato che la decisione finale, sia in termini di sentenza definitiva sia di accordo nel corso del processo, viene affidata per lo più al giudice anche quando il principe assicura la sua personale presenza⁷⁶. Il giudice

⁷⁴ Certamente punto di riferimento fondamentale è il saggio di DELOGU, *La giustizia* cit. (nota 2).

⁷⁵ Sotto questo profilo, e in particolare per gli accordi stragiudiziali, basti qui ricordare che nel principato di Benevento essi venivano assunti «ordine convenientiae» in presenza dei soli testi, raramente dinanzi al giudice/gastaldo giudice o «ante comitibus» (*Maghenolfus* e *Aldemari* operanti nel Sacro Palazzo nel 990 agosto, *Ademari* nell'agosto 1007: *CDV*, nn. 13 e 22). Nel Salernitano, indipendentemente dalle fattispecie negoziali su cui ci si accorda, parrebbe essere determinante l'intervento del giudice secondo un sistema che, specie in città, va progressivamente affermandosi in età normanna (per cui si veda M. GALANTE, *Il giudice a Salerno in età normanna*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società e cultura*. Atti del Convegno internazionale [Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999], a cura di P. DELOGU – P. PEDUTO, Salerno 2004, pp. 46-60). Quanto alla organizzazione del sistema giudiziario, comprese le fasi procedurali e i mezzi di prova, si veda ancora DELOGU, *La giustizia* cit. (nota 2); per le forme documentarie del giudicato beneventano le pur brevi osservazioni in BERTOLINI, pp. 91-99. Per Salerno, e in particolare per l'XI secolo, il recentissimo contributo di V. CURIGLIANO, *Procedure e forme documentarie nei contenziosi cavensi tra XI e XII secolo*, in *Riforma della Chiesa* cit. (nota 35), pp. 183-198.

⁷⁶ Ad esempio, quando nel maggio 947, residente il principe nel Sacro Palazzo salernitano, l'onere del giudizio viene assunto dal gastaldo Lando e dal giudice *Moncola* (*CDC*, I, n. CLXXIV) o, anche, nel 965 aprile allorquando, sempre «ante potestate» è il giudice Pietro che, in una fase intermedia del processo, e constatata l'impossibilità di confermare «secundum legem» la legittimità di un possesso, stabilisce di effettuare sopralluogo e di ricorrere al giuramento (*CDC*, II, n. CCXXX). Per altri giudicati

stabilisce altresì eventuali dilazioni e aggiornamenti successivi all'istruttoria, modalità e tipologie di prova e le persone che ne vanno a sostenere l'onere, dando infine l'ordine di scritturazione al notaio del luogo, mai strutturato, che agisce secondo le pratiche redazionali in uso nella propria area di produzione anche quando il procedimento avviene nel Sacro Palazzo. Identico iter è seguito altresì in presenza dell'autorità territoriale, agente con funzione di rappresentanza del potere centrale, anche se in taluni casi è questi che avoca a sé il giudizio conclusivo⁷⁷. A tal proposito penso sia utile segnalare quanto emerge da una

emessi dal giudice nel Sacro Palazzo salernitano alla presenza del principe, cf. i seguenti documenti: 960 gennaio, 966 gennaio, 965 aprile, 984 aprile (rispettivamente *CDC*, I, n. CCIX; II, nn. CCXXXV, CCXXX, CCCLXVI con datazione al luglio, poi rettificata in GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], pp. 39-40 ove anche l'edizione integrale, Appendice, n. 15), 989 novembre, 990 maggio, 991 giugno, 992 ottobre, 994 giugno, 996 dicembre, 997 marzo, 997 dicembre, 999 novembre, 1021 febbraio, 1025 settembre, 1063 dicembre (rispettivamente *CDC*, II, nn. CCCCXV, CCCCXXVI, CCCCXXXIX, CCCCXLIX; III, nn. CCCCLXIX, D, DV, DXIII, DXXVIII; V, nn. DCCXXVIII, DCCLXXVI; VIII, n. MCCCLXI, quest'ultimo alla presenza della principessa Gemma). Ma si ricordi che nell'agosto 899 a Benevento è lo stesso Radelchi II a decidere circa la legittimità dei possessi del monastero beneventano di S. Pietro (*Regesti*, n. 1148) e che in alcuni casi il principe di Salerno esprime giudizio preliminare alla decisione del giudice (918 agosto, 1011 marzo, 1020 ottobre: rispettivamente *CDC*, I, n. CXXXV; IV, n. DCXXXVIII in cui il sovrano «suo ore iudicare dignatus est»; V, n. DCCXXV) ovvero offre «solutionem» ad eventuali accordi (965 dicembre, 990 febbraio: *CDC*, II, nn. CCXXXIII, CCCCXXII).

⁷⁷Come, ad esempio, nel novembre 815 quando il *marepais* Dauferio è chiamato a decidere sull'accusa mossa al suo sculdascio *Audefusi* (*Regesti*, n. 565), nell'agosto 964 quando il conte di palazzo Siconolfo giudica e dà ordine di scritturazione (*CDC*, II, n. CCXXVII) ovvero ancora nel maggio 982 quando Adelferio *comes* interroga e giudica nella fase finale di una controversia dibattuta ad Avellino (*CDV*, n. 8). Ancora una volta, ed anche relativamente alla documentazione giudiziaria, la presenza di funzionari locali con responsabilità giudicante risulta più frequente nelle aree periferiche del salernitano: a Nocera operano prima il *bicedominus*, ([832] aprile: *ChLA*, L, n. 12 e nota 59), poi i gastaldi (928, 960 agosto, 963 febbraio, 966 ottobre, 982 ottobre, 1030 novembre, 1041 maggio, 1050 luglio: *CDC*, I, n. CXLVIII; II, nn. CCXI, CCXXII, CCXLVIII, CCCXLVI; V, n. DCCCXXIX; *CDV*, n. 46; *CDC*, VII, n. MCXLIII; ma non è escluso che un contenzioso già risolto dal gastaldo possa essere ripreso e ridiscusso nel Sacro Palazzo da persona diversa: ad esempio da Andrea abate per cui 902 giugno e 902 agosto: *CDC*, I, nn. CXIV e CXVI, corrispondenti ai due diversi giudizi, e [ante 902 luglio] e 902 luglio in un unico documento: *CDC*, I, n. CXV); in

disputa discussa agli inizi dell'XI secolo in area salernitana ove la responsabilità della decisione finale ricade su un «Truppoald castaldeus et comes» che si definisce nella formula di sottoscrizione «Ego qui supra Truppoald stolsaiz»⁷⁸. Se il caso rivela una corrispondenza di funzioni tra gastaldo e stolsaiz andrebbe in parte ridimensionata l'ipotesi che vede il secondo subordinato al primo, a meno che non lo si interpreti come sintomo di una graduale perdita di identità dei ruoli. Va peraltro precisato che anche nell'ambito della giustizia ecclesiastica – fortemente caratterizzata, pure in termini di deleghe sul territorio – l'esito delle controversie pare sia affidato prevalentemente all'autorità giudiziaria.

A conclusione di queste note, poche altre considerazioni generali sul

Apusmonte il gastaldo (956 luglio, 1030 aprile: *CDC*, I, n. CXCIV; V, n. DCCCXXV); in *Correiano* lo *sculdais* (972 ottobre: *CDC*, II, n. CCLXVIII); a Montoro il gastaldo e il *comes* (rispettivamente il gastaldo Grimoaldo e il conte Lando: 995 febbraio, *CDC*, III, n. CCCCLXXX e 1044 febbraio, *CDC*, VI, n. MXXXII ma si veda anche *infra*); nei «finibus Stricturiis» il *comes* (Pietro: 998 ottobre, *CDC*, III, n. DXXII); genericamente in territorio salernitano, il gastaldo *Dauferi* (1030 aprile: *CDC*, V, n. DCCCXXV); verosimilmente in *Mitiliano* il *comes* (Landenolfo, 995 maggio: *CDC*, III, n. CCCCLXXXVII); nel Cilento gastaldi, *comites* e *vicecomites* (i gastaldi *Machenolfus*, *Iaquintus*, Giovanni e *Pando* rispettivamente negli anni 1034 marzo, 1038 luglio, 1057 novembre: *CDC*, V, n. DCCCLXVII; VI, n. CMXXXI; VIII, n. MCCLV; *Raidolfus comes ex genere Francorum* che nel dicembre 1034 «initimavit in aure potestatis» e ne riceve ordine di effettuare sopraluogo: *CDC*, VI, n. DCCCLXXXI; il *vicecomes* Nicola nell'ottobre 1060: *CDC*, VIII, n. MCCCXV); ad Aunito il gastaldo Romualdo nel gennaio 1021 (*CDC*, V, n. DCCXXVII). Ma anche a Salerno un contenzioso discusso nel Sacro Palazzo viene definito dal *comes* (*Grimoald* nell'858 settembre: *ChLA*, LI, n. 16; *Iohannes* nel 993 marzo: *CDC*, III, n. CCCCLXI; un secondo *Iohannes* che interviene «ante potestatem» nel 1030 febbraio: *CDC*, V, n. DCCCXXII). Per le altre fattispecie si veda ad esempio quanto è documentato nel febbraio 949: il gastaldo *Atthanasius*, pur presiedendo il collegio giudicante, demanda al giudice alifano *Maio* la responsabilità dell'interrogatorio, del giudizio e l'ordine di scritturazione (*Le più antiche carte*, n. 11); o nel settembre 1004 allorché, pur essendo presente il gastaldo di Montoro Drogone (per cui v. anche la nota 68), le decisioni di merito vengono assunte dal giudice. Il che rivela, tra l'altro, che lì le modalità di gestione dell'attività giudiziaria potevano essere di diverso tipo, richiamando ora la responsabilità del giudice ora quella di altri funzionari pubblici (per cui cf. *supra*). Significativo in proposito il tenore di un documento di Angri dell'ottobre 978 (*CDC*, II, n. CCCIV) in cui il gastaldo Alfano riferisce esplicitamente di aver scelto «ad iudicandum» il giudice Giaquinto.

⁷⁸ 1008 aprile: *CDC*, IV, n. DCII.

personale con compiti di redazione e sulla capacità grafica dei partecipanti al processo di documentazione. Innanzitutto sulla possibilità che la carta venga stesa da colui che mette in atto l'azione giuridica (*Hilpericus* in una *cartula offerisionis* redatta «in monte Mariano» nell'agosto 797, *Ymetanco* in una analoga carta beneventana del gennaio 801⁷⁹) entrambi espliciti sostenitori della loro autografia, sebbene non accertabile quanto al grado di competenza grafica essendo i documenti pervenuti in forma di copia. La circostanza, in verità assai risalente, ma non sconosciuta in area salernitana anche in un periodo più tardo⁸⁰, potrebbe forse collegarsi alla forma chirografaria prevista per documenti con funzione dispositiva⁸¹ ma non può escludersi che la scrittura autografa vada messa in relazione con elementari pratiche di redazione diffuse a livello locale in una fase di assenza di regole e di compiti perfettamente formalizzati. A tal proposito si ricordi che nell'866 Adelchi, per ovviare a situazioni sconvenienti in cui «quisque voluisset» e fosse in grado di scrivere stendeva, talora anche surrettiziamente, un documento, stabiliva «ut soli notarii breve scribant sicut et cetera munimina». Ed aggiungeva, con particolare riferimento al breve, che «quiscumque deinceps brebis fuerint absque notarii subscriptionem ostensus, nullam retineat firmitatem»⁸². Il che vuol dire che la redazione notarile doveva costituire una delle prerogative della stabilità della carta, requisito indispensabile ai fini della validità tanto quanto l'intervento corroborativo dei testimoni e poi del giudice. Sicché si anticipa quanto sarà pienamente formalizzato nell'XI secolo allorquando viene richiamata, a conferma, la «firma cartula a publico scriba scripta in qua iudex subscribatur [...] sicut lex et consuetudo istius civitatis» o, anche, la «firma cartula a publico scriba scripta in quibus iudex aut idonei subscribantur testes»⁸³. In

⁷⁹ *Regesti*, nn. 513 e 522.

⁸⁰ Per cui si veda il documento del febbraio 912 in cui l'autore della *offerisio*, Giovanni notaio, provvede a scrivere la carta «manibus suis»: *CDC*, I, n. CXXIX.

⁸¹ E a tale funzione rinviano le tre *offerisiones* sopra citate. Per il problema cf. G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale. I. Istituzioni*, Roma 2007, pp. 137-138.

⁸² ADELCHIS *Leges*, 8, *inconveniens usque modo consuetudo extitit* (ed. cit. [nota 4], p. 276). La norma, tuttavia, fu in alcuni casi disattesa, ed ancora agli inizi del X secolo.

⁸³ Le citazioni in documenti salernitani rispettivamente del 1063 aprile e del 1051 maggio: *CDC*, VIII, n. MCCCXLVIII e VII, n. MCLIV.

secondo luogo il cumulo di funzioni nella stessa persona: dell'avvocato di enti religiosi si è già detto⁸⁴. A ciò si aggiungano i non rari casi di notai di parte che, nel mentre vengono richiesti della loro attività redazionale da uno degli attori coinvolti nel processo di documentazione rivelando la natura, peraltro ben nota, di libero professionista, sganciato da qualsivoglia vincolo funzionale, assumono anche un ruolo per alcuni versi fiduciario che si esprime nella possibilità di accogliere e garantire l'esibizione e la lettura pubblica di *munimina* presentati a conferma di diritti pregressi⁸⁵ o, anche, di procedere al versamento del prezzo stabilito per la vendita⁸⁶. Si aggiunga ancora della possibilità che un giudice abbia anche compiti redazionali ovvero che svolga funzione giudicante provenendo dalle fila del notariato. E difatti, accanto alle numerose attestazioni di *iudices et notarii*, redattori di carte, sono significativi i pur rari esempi di *scribae et iudices* che, così richiamati quando esercitano funzione giudicante, potrebbero documentare una precedente attività di redazione⁸⁷.

Ancora una volta, quindi, una gamma di impegni e di compiti che si traduce nello strapotere dei ceti dirigenti, organizzati a Benevento come a Salerno in vere e proprie dinastie (prima gastaldali e comitali poi di giudici e di notai⁸⁸) che operano nel campo delle funzioni non meno

⁸⁴ Per Salerno, si ricordino, a titolo esemplificativo, taluni avvocati dell'episcopio (*Ursus notarius* nel marzo 917, *Petrus notarius* nel 1035: CDC, I, n. CXXXIII, VI, n. DCCCXCVIII) e i tanti procuratori della chiesa di S. Massimo per cui si veda la tabella in RUGGIERO, *Principi* cit. (nota 16), pp. 205-214.

⁸⁵ Si vedano, ad esempio, 897 agosto (*ChLA*, LII, 31), 995 gennaio (CDC, III, n. CCCCLXXIX), 1015 marzo (CDC, IV, n. DCLXXXVI).

⁸⁶ 1057 novembre, Avellino (CDC, VIII, n. MCCL); forse anche 920 aprile (*Le più antiche carte*, n. 6) se è vera la corrispondenza tra *Adelgardus notarius* e avvocato dell'episcopio beneventano che conferisce la somma fissata e il rogatorio *Magelgardus notarius*.

⁸⁷ Per *Mirandus scriba et iudex* cf. nota 26 e documenti 1064 novembre, 1065 aprile, 1076 settembre (rispettivamente CDC, VIII, n. MCCCLXXXVI; CDV, n. 66; CDC, X, n. 70).

⁸⁸ In quest'ultimo caso è forte il richiamo ad una molto plausibile formazione di bottega. Va segnalata, a tal proposito, la possibilità che in area salernitana il notaio redattore intervenga «per indicatione» del padre, notaio: in questi casi il genitore, sottoscrittore, assicura esplicitamente la sua presenza, evidentemente a garanzia («Ego N. notarius interfui»). Si tratta, in particolare – e ciò può essere indicativo di un incarico esercitato

che in quello delle professioni. E che sono sorretti da una apprezzabile cultura – sia grafica sia giuridica – che ne legittima l’elevata posizione sociale. Difatti, quasi tutti coloro che svolgono una precisa funzione e partecipano ai processi documentari sono dotati di capacità grafica, sia pure a diversi livelli di competenza. Fanno eccezione, a quanto ho potuto constatare per l’area salernitana, solo pochissimi casi – il già citato sculdascio *Tjalluni* che sottoscrive per *signum manus* nell’801⁸⁹, un *ministerialis* che interviene in un documento cilentano dell’ottobre 1008⁹⁰, il giudice *Ropfus* attivo «in finibus Aputmontem» nell’aprile 1041⁹¹, due gastaldi, *Gizzo* e *Pando*, negli anni 1052-1057⁹² –. Si tratta comunque di persone operanti in zone periferiche del salernitano – Rota nel caso di *Tjalluni sculdais*, l’*Apudmontem* e il Cilento nelle altre occorrenze e proprio il Cilento si rivela, sia per formazione del personale sia per tardivo adeguamento ai sistemi corroborativi sperimentati nella capitale sia ancora per lo stato sociale dei rogatari (sempre appartenenti al ceto ecclesiastico), uno dei luoghi più conservativi del principato di Salerno⁹³.

Parlare dettagliatamente delle loro performance grafiche, delle loro corsive più o meno sciolte e delle loro beneventane che vanno progressivamente definendosi in senso professionale – e si pensi che specie i

solo quando non sia previsto trasferimento di beni – di un impegno matrimoniale (e in tal caso il padre della sposa accoglie la *guadia* rilasciata dal futuro marito) e di una divisione di beni (rispettivamente 937 agosto: *CDC*, I, n. CLXIII e 946 ottobre: *ibid.*, n. CLXXI). Che, d’altra parte, la divisione potesse prevedere un sistema semplificato di garanzie è forse attestato dal tenore di due documenti del novembre 1057 (*CDC*, VIII, nn. MCCLI e MCCLIII) il cui testo si apre a nome del notaio – secondo uno schema che in altre occasioni introduce l’intervento del giudice «Ante me N. notarium» – alla cui presenza si procede alla presa di possesso delle *sortes*. Lo stesso notaio provvede poi a stendere il relativo documento.

⁸⁹ Cf. nota 58.

⁹⁰ Verosimilmente ministro del monastero di S. Michele Arcangelo per cui v. nota 70.

⁹¹ *CDC*, VI, n. CMLXXVI.

⁹² Per *Gizzo*, documento del maggio 1052 (*CDC*, VII, n. MCLXVIII); per *Pando*, documenti del marzo 1056, del febbraio, maggio e novembre 1057 (*CDC*, VII, n. MCCXXIV; VIII, nn. MCCXXXVII, MCCXLVI, MCCXLVII e GALANTE, *La datazione* cit. [nota 26], MCCLV).

⁹³ Per cui CAPRIOLO, *I documenti cavensi* cit. (nota 10). Si tenga conto che gran parte dei sottoscrittori ai documenti redatti nel Cilento, compresi abati e chierici, appongono sottoscrizione per *signum manus*.

giudici sperimentano soluzioni di forte impatto visivo con l'intrusione di segni ornamentali e di lettere ingrandite che veicolano, talora, anche sottoscrizioni in versi⁹⁴ – significherebbe entrare in un'altra storia che non può esaurirsi in poche battute e che si auspica possa essere ripresa in altra occasione.

⁹⁴ Di grande interesse al proposito il contributo di P. CHERUBINI, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII*, in «Scrittura e Civiltà», 25 (2001), pp. 113-144.

Alfredo Franco

*Considerazioni su ambiente e gestione del territorio
nella Longobardia minor da un inedito giudicato
celebrato in Alife nel 973*

The essay is based on a judgment celebrated in the Capua-Benevento lombard province in favor of the monastery of S. Salvatore of Alife. It draws inspiration from the notices contained in it to make a study on the paleo-environment and the use of campaigns, as well as the monastic assets. Follows a large appendix where for each place recorded an identification report is proposed. Finally, there's also the judgement transcription.

1. *Il contesto territoriale della valle alifana nell'Alto Medioevo*

Nel panorama del Meridione longobardo ebbero grande influenza i monasteri femminili per la loro funzione socio-culturale e per la loro vivacità e intraprendenza di azione sul territorio. I loro primordi possono essere rintracciati alla fine del VII sec., quando la duchessa beneventana Theuderada moglie di Romualdo I (671-687) fondò fuori le mura della città sannita un monastero dedicato a S. Pietro Maggiore traendo esempio dai cenobi femminili attivi nell'area bizantina della Campania, come ad esempio Santa Patrizia di Napoli (*HL*, V, 1: «Theuderata eodem tempore foras muros Beneventanae civitatis basilicam in honore beati Petri apostoli construxit; quo in loco multarum ancillarum Dei coenobium instituit»). Questa fondazione beneventana dovette essere una sorta di chiesa aperta alle fanciulle dell'aristocrazia militare che lì attendevano ad una vita spirituale finché non si fossero verificate le condizioni per il loro matrimonio. S. Pietro di Benevento fu però un

caso isolato dal momento che solo dopo la fondazione di S. Vincenzo al Volturmo si posero le basi di una vera e propria organizzazione monastica nelle aree interne del Meridione¹.

All'azione evergetica di duchi e principi si conformarono i ceti egemoni che fondarono *ex novo* o dotarono di propri beni chiese già esistenti, dando così avvio alla capillare diffusione del fenomeno delle chiese signorili, le *Eigenkirchen*, riscontrabile specialmente in aree urbane dove agivano le aristocrazie cittadine². Alla metà del secolo X sembra che questo fenomeno dei monasteri gentilizi si sia diffuso in tutte le diocesi dei principati longobardi tanto che «il numero dei monasteri sottratti alla giurisdizione vescovile» sembra sia stato più elevato rispetto a quello dei monasteri a quella sottoposti³.

Sono state consultate, attraverso il portale MGH Digital, le seguenti opere: *Edictus Rhotari*, ed. F. BLUHME, MGH, *LL*, IV, Hannoverae 1868; ERCHEMPERTI *Historia Langobardorum Beneventanorum*, ed. G. WAIZ, MGH, *SS rer. Langob.*, Hannoverae 1878, pp. 231-264; *Chronica monasterii Casinensis*, 58, *Die Chronik von Montecasino*, hrsg. H. HOFFMAN, MGH, *SS*, XXXIV, Hannoverae 1980. Si è seguita l'edizione *Chronicon Salernitanum: a critical edition with studies on literary and historical sources and on language*, ed. by U. WESTERBERGH, Stockholm 1956 (*Acta Universitatis Stockolmiensis. Studia latina Stockolmiensia*, 3).

¹ G. VITOLO, *Vescovi e diocesi*, in *Storia del Mezzogiorno*, vol. III: *Alto medioevo*, Napoli 1990, pp. 92-101 *passim*; H. HOUBEN, *Potere politico e istituzioni monastiche nella Longobardia minor (secc. VI-X)*, in *Longobardia e longobardi nell'Italia meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche*. Atti del II Convegno internazionale di studi promosso dal Centro di cultura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Benevento, 29-31 maggio 1992), a cura di G. ANDENNA – G. PICASSO, pp. 178-198.

² Rimando per la questione al volume monotematico B. RUGGIERO, *Principi, nobiltà e chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esempio di S. Massimo di Salerno*, Napoli 1973 e all'ultimo lavoro sulla fondazione salernitana a firma di V. LORÉ, *La chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno longobardo*, in *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, a cura di G. BARONE, A. ESPOSITO, C. FROVA, Roma 2013 (*Studi del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. Sapienza Università di Roma/10*), pp. 103-124; sui monasteri femminili di quell'ambito geografico, e più in generale sulle *Eigenkirchen*, è ancora utilissima la lettura di S. LEONE, *La fondazione del monastero di S. Sofia in Salerno*, in S. LEONE – G. VITOLO, *Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis*, Salerno 1983, pp. 61-74.

³ V. VON FALKENHAUSEN, *I Longobardi meridionali*, in *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983, p. 318; LORÉ, *La chiesa del principe* cit. (nota 2).

Nel novero di queste chiese rientra anche il monastero femminile di S. Salvatore di Alife fondato tra il 774 ed il 787 direttamente da Arechi II che lo pose sotto il patrocinio di S. Vincenzo al Volturno nominando come prima badessa la figlia Adalgisa, secondo quanto tramandano Erchemperto nella *Ystoriola* e Leone Marsicano nella *Chronica Casinensis*. Oltre però alle qualificate testimonianze dei due cronisti numerosi altri spunti di riflessione sull'organizzazione del patrimonio fondiario dell'istituzione, sui suoi rapporti politici con i principi beneventanti e sulla politica di sfruttamento delle risorse del territorio vengono offerti dal documento del 973 presentato in queste pagine e riportato integralmente in appendice⁴.

Allo stesso contesto territoriale alifano, e intorno alla prima metà del sec. VIII, rimontano le fondazioni dei monasteri femminili di S. Maria e S. Pietro a *Massano* presso il Volturno (fondato verso il 719) e S. Maria in *Cingla* presso Alife (fondato nel 743)⁵.

Tra il VI e il XII secolo nell'area alifana vi fu una sostanziale continuità nell'uso della campagna e della montagna, e quindi si avvertì la necessità di tenere in vita i centri demici, sia di vecchia sia di nuova fondazione. Le valli sannite intorno ad *Alliphae*, irrigate dal Volturno e dai suoi affluenti, avevano anche mantenuto una certa unità economica grazie all'estensivo utilizzo delle aree montagnose che svolsero per lungo tempo «anche una funzione di vitale interconnessione fra i bacini

⁴ Sul monastero e sui passi dei cronisti si veda *Chronicon Sanctae Sophie (cod. Vat. Lat. 4939)*, a cura di J.-M. MARTIN, I, Roma 2000, p. 48. Nell'area telesina, alla metà del secolo XI, fu fondato poi un altro e omonimo monastero maggiormente noto per l'influenza politica e l'apporto culturale in età normanna che, però, era un monastero maschile ed era una cella alle dipendenze di Montecassino (L.R. CIELO, *L'abbaziale normanna di S. Salvatore* de Telesia, Napoli 1995, pp. 5-21).

⁵ D. MARROCCO, *Il monastero di S. Maria in Cingla*, Napoli 1964; H. BLOCH, *Monte Cassino in the Middle Age*, Roma 1986, vol. 1, p. 243; L.R. CIELO, *Il monastero di S. Maria in Cingla e la nascita di Ailano*, in «Rivista storica del Sannio», 19 (2012), pp. 43-88; A. GAMBELLA, *Medioevo Alifano. Potere e popolo nello stato normanno di Alife*, Roma 2007, in part. pp. 214-225; A. DI MURO, *Territorio e società nella Longobardia minor. La media valle del Volturno e la valle del Tusciano nell'altomedioevo longobardo (secc. VII-X)*, Olevano sul Tusciano 2007, in part. pp. 51-53; F. MARAZZI, *San Vincenzo al Volturno. L'abbazia e il suo territorium fra VIII e XII secolo. Note per la storia insediativa dell'Alta Valle del Volturno*, Cassino 2012, pp. 15-46, in part. pp. 21-27, 42-46.

vallivi»⁶. La forte presenza sul territorio nella fase di riorganizzazione degli assetti politici e istituzionali diventò perciò per i longobardi una scelta strategica. L'area era infatti di difficile controllo come testimonia la cruenta guerra tra Salernitani e Beneventani prima della *Divisio* (849) che vide nascere qui focolai di sollevazione e spinte autonomistiche⁷. La romana *Alliphae*, centro egemone presso il quale era stato fondato il monastero di S. Salvatore, tra il IX e l'XI secolo attraversò un periodo di crisi tanto da aver ristretto la propria cerchia abitativa interna pur mantenendo e riattando le mura a seguito degli eventi sismici (848-49 e 898-99) e, soprattutto, dopo i periodici e violenti attacchi saraceni (846-47, 864-65 e 872). Ma, d'altronde, il IX secolo fu per l'intero Mezzogiorno «un secolo di ferro», e l'area irrigata dal medio Volturno risentì a pieno della situazione generale di degrado urbanistico e ambientale⁸. Questa situazione di crisi dipendeva da più fattori concomitanti come le accennate calamità naturali e il passaggio di eserciti, gravi ed irrisolti dissesti idrogeologici e, infine, anche da una rarefazione dell'autorità principesca indebolita da lotte intestine che perdurarono anche dopo la *Divisio ducatus* (839-849)⁹. In questo quadro geo-politico i *comites* riuscirono a ritagliarsi sempre maggiore autonomia politica militare ed

⁶ Qui e per tutto il capoverso attingo da F. MARAZZI, *Una valle italiana fra tarda antichità e alto medioevo: il tessuto insediativo rurale della valle del Volturno (Molise-Campania) fra IV e XII secolo. Prospettive di mutamento nella "longue durée"*, in *Civitas Aliphana. Alife e il suo territorio nel medioevo*. [Atti del convegno svoltosi ad Alife nei giorni 19 e 20 gennaio 2013], a cura di F. MARAZZI, Cerro al Volturno 2015 (pp. 103-144), in part. citaz. p. 104; L. CRIMACO, *Dal vicus al castello. Genesi ed evoluzione del paesaggio agrario tra antichità e medioevo: il caso della Campania settentrionale*, in *Culture del passato. La Campania settentrionale tra Preistoria e Medioevo*, a cura di L. CRIMACO – F. SOGLIANI, Napoli 2002, pp. 59-144.

⁷ N. CILENTO, *Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore*, Roma 1966, pp. 75-80 ss.

⁸ Riprendo qui la frase di apertura del saggio di V. LORÉ, *Beni principeschi e partecipazione al potere nel Mezzogiorno longobardo*, in *Italia, 888-962: una svolta*. IV Seminario internazionale, Cassero di Poggio Imperiale a Poggibonsi (SI), 4-6 dicembre 2009, a cura di M. VALENTI – C. WICKHAM, Turnhout 2013 pp. 15-39.

⁹ J.-M. MARTIN, *Guerre, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Âge*. *Pacta de Liburia, Divisio principatus Beneventani et autres actes*, Rome 2005, in part. pp. 82-93.

economica perché compartecipavano delle esazioni fiscali¹⁰. La fedeltà degli ufficiali era tuttavia soggetta a variazioni nel corso del tempo e i principi della linea capuana ricorsero sempre più spesso allo strumento del giudicato sovrano per comporre i dissensi, prevenire le usurpazioni e proteggere il patrimonio dei luoghi sacri, soprattutto dei monasteri di Montecassino e San Vincenzo al Volturno¹¹.

Alla svolta del X secolo, tutti i monasteri dell'area alifana scomparvero, come quello dei Ss. Maria e Pietro a *Massano*, o si trasferirono in aree più sicure, come avvenne alle comunità del S. Salvatore insediata in Benevento e di S. Maria *in Cingla* che prese dimora a Capua. Sul posto restarono comunque delle celle che garantivano la sopravvivenza alle case madri e che non desistettero dall'originaria missione di occupazione del suolo. Queste furono le basi sulle quali poté contare il monastero di S. Salvatore per ricostituirsi, giungendo anche a rivendicare alla metà del X secolo quanto perduto e acquisendo altri possedimenti fino alla città di Alife e verso l'agro capuano-caiatino¹².

¹⁰ Sul potere e sulle funzioni dei conti, oltre all'ormai storico riferimento di CILENTO, *Le origini della signoria capuana* cit. (nota 7), è utilissimo il dibattito portato avanti nei recenti saggi da A. DI MURO, *Le contee longobarde e l'origine delle signorie territoriali nel Mezzogiorno*, in «Archivio storico per le province napoletane», 127 (2010), pp. 1-70; V. LORÉ, *I conti nel Mezzogiorno longobardo. Una nota*, in «Rassegna storica salernitana», 29 (2012), pp. 187-200; A. DI MURO, *Ancora sulle contee longobarde del Mezzogiorno*, in «Rassegna storica salernitana», 29 (2012), pp. 201-214. Utile e snella sintesi quella di C. AZZARA, *Gastaldati e contee nella Longobardia meridionale. Gli aspetti istituzionali, giuridici e politici*, in *Civitas Aliphana* cit. (nota 6), pp. 27-32. Per l'esazione e la percezione delle imposizioni fiscali da parte degli ufficiali si veda LORÉ, *Beni principeschi* cit. (nota 8), pp. 15-39.

¹¹ Sul ricorso politico ai giudicati si veda: P. DELOGU, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, I, Spoleto 1997 (Settimane di studio del CISAM, XLII), pp. 257-312; P. BERTOLINI, "Actum Beneventi". *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale longobarda (secc. VIII-IX)*, Milano 2002. Sulle azioni principesche a favore dei monasteri: CILENTO, *Le origini* cit. (nota 7), pp. 38 ss.; GAMBELLA, *Medioevo Alifano* cit. (nota 5), pp. 28 ss. C'è da aggiungere che le usurpazioni da parte di conti e gastaldi lamentate da Montecassino e da S. Vincenzo spesso erano dovute al fatto che gli ufficiali, in assenza della comunità monastica, estendevano semplicemente la propria autorità su quei possedimenti che originariamente provenivano dal *fiscus*.

¹² N. CILENTO, *Italia meridionale longobarda*, Milano-Napoli 1971, pp. 270 ss., edizione della *Cronaca della dinastia capuana* (in part. pp. 304-306). Nel *Chronicon Vul-*

2. *Il documento*

Il giudicato con il quale il monastero di S. Salvatore richiedeva la reintegra di terreni anche molto distanti dalla sua sede fisica va dunque inquadrato all'interno di un clima di restaurazione seguito ad una maggiore stabilità politica e ad una lenta ripresa economica¹³. Nell'agosto del 973, quindi, l'arcivescovo di Benevento Landolfo si recava presso Alife dove erano in udienza i principi Pandolfo Capodiferro e il figlio Landolfo IV ai quali il presule impetrava la richiesta di giudicare la validità dei reclami del preposito di S. Salvatore, il presbitero Pietro, che conveniva in giudizio. Questi, assistito dall'avvocato Radoaldo, richiedeva la restituzione di alcune proprietà in nome e per conto della badessa Iaquina che, nel suo ruolo, si ritrovava erede della defunta badessa Adelgisa figlia di Arechi II, fondatore del luogo pio. La controparte era rappresentata anche in questo caso da conti, nello specifico Audoaldo figlio del defunto conte Alfano e Audoaldo figlio del conte Aldemaro, rei di avere sottratto al monastero il possesso di un nutrito elenco di terre, beni, dipendenze e uomini¹⁴.

turnense del monaco Giovanni, a cura di V. FEDERICI, vol. 2, Roma 1925, p. 40 («His temporibus [915] supradicti principes multa cum Sarracenis, et Grecis certamina habuerunt, sed Dei misericordia victoriam acceperunt. Tunc quoque monasterium domini Salvatoris in Aliphis, quod Arichis princeps constituit [...] depredatum et incensum a Sarracenis fuerat, cuius habitatores, qui evadere potuerunt, Beneventum venerunt»).

¹³ Per le strenue e ripetute azioni di reintegra di tutto il patrimonio di S. Salvatore all'interno dei possedimenti vulturnensi, anche attraverso interpolazioni di documenti, si veda *Chronicon Vulturnense* cit. (nota 12), vol. 2, pp. 75-76 (doc. 97, gennaio 950), 80-85 (doc. 99, 941 luglio 20), 103-110 (doc. 106, marzo 944).

¹⁴ Un Audoaldo figlio del defunto Aldemaro risulta gastaldo di Venafro nel 954, epoca in cui è documentato insieme ad un Landolfo gastaldo figlio del defunto Potone *bone memorie* e ai *clarissimi viri* Alfano e Aldemari, ambedue figli del conte Aldemaro, i quali effettuano una donazione di una *curtis* sita a Pietralata al monastero di S. Vincenzo al Volturno in persona dell'abate Leone (*Chronicon Vulturnense* cit. [nota 12], vol. 2, pp. 69-70: «Ideoque nos Alfanus, et Aldemari, germani filii quondam Aldemari, qui fuit comes, et Audoaldus castaldeus, filius quondam Aldemari, et Landulfus castaldeus, filius bone memorie Potoni [...] per hanc quoque cartulam unanimiter et pari consensu donavimus tibi Leoni, venerabili abbati monasterii Sancti Vincentii, situm super fluvium Vulturnum, integram ipsam curtem nostram de finibus Benafro, propinquo ecclesia Sancti Nycandru, ubi dicitur Petra Lata, quam quidam Aldemari thesaurarius bisavius noster, concessam habuit a parte Sacri Palatii»). È possibile

La seduta si svolse in due distinte sessioni chiaramente distinguibili. Nella prima parte del testo il preposito e l'avvocato in appoggio alla loro richiesta produssero un documento datato 828 nel quale agiva la stessa badessa Adalgisa e dichiarava di concedere tutte quelle terre al monastero *pro redemptione et salvatione anime*. Acquisito il documento, lettone il contenuto e trascritto integralmente, furono ascoltati i due conti che dichiararono di non poter produrre in proprio favore nessun documento salvo che tenevano quelle terre *pro pars publica*, sostenendo quindi la loro appartenenza al patrimonio pubblico. Non avendo altro da dichiarare riservarono però il diritto a loro e ai loro eredi di poter riaprire la causa qualora fosse stato rinvenuto qualche altro documento probatorio. Terminata l'audizione dei conti si presentarono dinanzi al soglio principesco un gruppo di coloni formato da Giovanni, Marzio, Drudelperto e Milo figli di Marzio e da Amato di Sasso, i quali tutti unanimamente e concordemente dovevano rispondere alle accuse di tenere *malo ordine* le terre del monastero, al che mossero l'accusa di falsità della *chartula* presentata (il documento dell'828).

La critica mossa non era meglio sostanziata. È possibile che essi abbiano opposto le proprie controdeduzioni basandole sulla mancata corrispondenza tra il testo e quelle che ritenevano essere le reali confinzioni degli appezzamenti citati. Alla fine, comunque, avendo constatato la buona disposizione del preposito e del suo avvocato a considerare le loro motivazioni, riconobbero tutti la veridicità della dotazione della badessa Adalgisa. Il che induce a fare poche ma ferme riflessioni in merito al testo tràdito.

Innanzi tutto esso si presenta come una sorta di riepilogo compendiato di quelli che dovettero essere i reali possessi del monastero di S. Salvatore, anche se non si può escludere che sia intervenuta una interpolazione se non proprio una totale riscrittura della *chartula* originaria tenendo come modello di riferimento elenchi di beni (platee, politici o altro) da cui potrebbe essere derivata l'articolazione in poste di registrazione precedute dall'avverbio *iterum*. La stessa badessa Adalgisa all'epoca della dotazione dovrebbe essere stata piuttosto anziana, per i parametri altomedievali, visto che il matrimonio tra Arechi II e Adel-

identificare nel figlio di questo Alfano il conte Audoaldo convenuto a giudizio.

perga figlia di re Desiderio rimonta a circa il 760 e la sua nascita dovrebbe essere posta verso il 770¹⁵.

Se però si può dubitare della fedeltà del testo presentato in giudizio all'ipotetico contenuto della dotazione di Adalgisa, vi sono anche altri elementi che farebbero pensare ad una effettiva esistenza di un originale che funse da archetipo.

La titolatura di Sicone come principe della provincia beneventana, innanzitutto, ha comunque almeno un riscontro in una *chartula oblationis* datata all'828 *temporibus domni viri precellentissimi Siconis Beneventanorum provincie principis, duodecimo anno principatus eius, mense novembrio, septima indicione*¹⁶. Inoltre, ed è un aspetto da ap-

¹⁵ Baso questa considerazione su R. COMBA, *La demografia nel Medioevo*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, 1.1. *Il Medioevo. I quadri generali*, Torino 1988, pp. 9-14, per l'inquadramento generale, e T. STASSER, *Sikelgaita et Maria principissae. Essai d'identification de deux princesses de Capoue-Benevent au X^e siècle*, in «Archivio storico per le province napoletane», 118 (2000), pp. 75-87, da leggere in chiave paradigmatica per valutare le tappe cronologiche della vita delle aristocratiche longobarde nel Mezzogiorno. Adalgisa è ricordata anche nel carme dedicato da Paolo Diacono ad Arechi II, per la precisione nella parte di congedo, quando il poeta aggiunge una postilla prosopografica: «Vixit autem quinquaginta tres annos; obiit septimo Kal. Septembris, anno ab incarnatione Domini 787, indictione 9. Ex domna Adelperga principissa filios Romoald, Grimoald et Gisulfum, Theoderada et Adelchisam» (*Chronicon Salernitanum* cit., § 20). Vista la ripartizione dei figli per genere non è possibile alcuna altra speculazione sull'epoca delle loro nascite, salvo forse ritenere che il poeta abbia rispettato la primogenitura di Romualdo (c. 761) e abbia poi elencato i restanti in ragione della loro ultrogenitura (Grimoaldo, ad esempio nacque nel 764 e morì nell'806, *Chronicon Salernitanum*, §§ 29, 30). Adalgisa perciò potrebbe essere stata più giovane della sorella, ed è comunque un dato da tenere nel giusto riguardo. È documentata nel 787, quando è inviata insieme al fratello Grimoaldo come ostaggio a Carlo Magno di stanza a Capua, poco prima della morte del padre che poi, rientrata dalla prigionia, l'avrebbe posta come badessa a S. Salvatore (ERCHEMPERTI *Historia* cit., § 2); nell'817, appellata *filia sancte recordationis domni Arichis*, riceve da Sicone una casa e una corte in Benevento mentre è in dubbio se nell'821 sia stata anche badessa di Santa Sofia a Benevento (*Chronicon Sanctae Sophiae* cit. [nota 4], vol. I, n. 26, pp. 379-380, vol. II, n. 21, pp. 473-474); nell'839-49 risulta già defunta e le «*terras que pertinuit dominae Adelghisae [...] nunc nostri palatii pertinet*» (*Regesti dei documenti dell'Italia meridionale: 570-899*, a cura di J.-M. MARTIN – E. CUOZZO, Roma 2002, p. 365).

¹⁶ P. BERTOLINI, *Studi per la cronologia dei principi longobardi di Benevento. Da Grimoaldo I a Sicardo (787-839)*, in «Bullettino dell'ISIME e Archivio Muratoriano», 80

profondire in studi successivi, potrebbe essere un ulteriore indizio dante lo scarto tra la forma *Adelgisa* (giudicato del 973) e *Adelchisa* (presente nell'inserto dell'828). Tutte le altre specificazioni di proprietà sembrerebbero invece di mano coeva al giudicato e, presumibilmente, inserite allo scopo di facilitare i lettori del 973 nella identificazione degli appezzamenti di terra (si notano: *Columbi de Apatissa; curte que dicitur de Draguni; curte que dicitur de Vualderada*). Ciò testimonia la tarda rielaborazione del documento in forma di inventario a partire da un originale antico.

3. *L'ambiente descritto*

Della situazione di Alife nel corso del secolo IX si è già precedentemente accennato, ma risulta di un certo interesse osservare che assieme alle terre *Adelgisa* concesse al S. Salvatore tutti i contadini residenti su quelle e ciò, se pure non è di certo una novità, induce a fare una riflessione sui caratteri dell'insediamento in quel periodo. Con tutta probabilità nell'età del giudicato i contadini risiedevano sullo stesso suolo coltivato in case approntate all'uopo, mentre all'altezza cronologica della dotazione di *Adelgisa* dovettero far riferimento alla vicina *civitas* essendo i propri campi in via di assestamento e inadatti alla permanenza stabile della popolazione; prova ne sia la custodia armata delle mura cittadine a cui essi erano chiamati¹⁷.

(1968), pp. 58-61 (la pergamena è in Archivio di Montecassino, aula III, caps. XIII, num. 29).

¹⁷ L'ordine di custodia armata della città è esaminato da molti studiosi che hanno espresso un giudizio discordante circa la sua autenticità, si veda ad es.: BERTOLINI, "Actum Beneventi" cit. (nota 11), pp. 255-259; MARTIN, *Guerre, accords et frontières* cit. (nota 9), pp. 50 ss. Su queste dimanche sono da guida gli studi di L.R. CIELO, *Fondazioni monastiche e incastellamento nel Matese campano fra Longobardi e Normanni*, in *Monastero e castello nella costruzione del paesaggio*, a cura di G. ARENA – A. RIGGIO – P. VISOCCHI, Perugia 2000 (I Seminario di Geografia Storica, Cassino 27-29 ottobre 1994), pp. 127-143; ID., *L'incastellamento nel Matese campano: l'area telesina*, in «Rivista storica del Sannio», V, 2 (2000), pp. 59-87; ID., *L'incastellamento nel Matese campano: l'area telesina*, in «Rivista storica del Sannio», X, 2 (2003), pp. 57-84.

La costante presenza di stagni, fossati, rivoli e anse di fiumi fa pensare ad un paesaggio palustre e malsano, che offre poche terre adatte a coltivazioni cerealicole e fruttifere. Queste piccole o medie *curtes* con una propria popolazione, forse stanziata solamente durante i periodi di lavoro più intensi, concorrevano alla formazione di un vasto sistema di domini dei monasteri e dell'aristocrazia ed ebbero sviluppo solo verso la fine dell'VIII secolo. La *élite* longobarda pianificò ed organizzò la presenza di queste aziende sul territorio in modo strategico collocandole dove le infrastrutture viarie, i percorsi interni e montani o, soprattutto, le rotte fluviali permettessero di trasportare e importare facilmente i prodotti agricoli di eccedenza da un lato e quelli finiti e di lusso provenienti dai ducati costieri dall'altro¹⁸.

Dal problematico elenco dei beni donati (828) appaiono abbastanza ben delineate le fasce di sfruttamento del territorio, pur in assenza di una delimitazione netta o metrica che possa consentire un raffronto con le mappe odierne. Manca anche ogni tipo di riferimento alle coltivazioni praticate e all'estensione media di una *terra*, di una *curtis* o di una *petiola*. Questa deficienza di informazioni, tronca di netto ogni tipo di speculazione sull'attitudine dei terreni in relazione alle coltivazioni, sui cicli agricoli e sui raccolti ottenibili.

Il monastero di S. Salvatore era situato nella odierna cittadina di Piedimonte Matese, proprio in prossimità della Stazione FF.SS. Possiamo immaginare, da quanto contenuto nel documento, che esso dovette essere cinto da un muro perimetrale sufficientemente ampio da contenere nelle sue pertinenze un'altra chiesa, quella dedicata a S. Vincenzo, chiaro riferimento alla dipendenza dal monastero principale. È possibile che all'interno di queste mura fossero posti i locali di servizio e le celle, che vi trovassero posto uno o più chiostrini e almeno un giardino con orto come hanno testimoniato gli scavi archeologici condotti su altri insediamenti monastici in area longobarda¹⁹. La chiesetta di S. Vincenzo, probabilmente delle dimensioni non più grandi di una cappella, portò in dote delle terre e delle vigne che erano situate proprio in pros-

¹⁸ Riprendo le conclusioni di A. DI MURO, *Economia e mercato nel Mezzogiorno longobardo (secc. VIII-IX)*, Salerno 2009.

¹⁹ F. MARAZZI, *Le città dei monaci. Storia degli spazi che avvicinano a Dio*, Milano 2015, pp. 149-162, 230-253.

simità delle mura del monastero, protette da un fossato e da una risacca che evidentemente era formata da una lanca del Torano. In questa zona ricca di acque, *erga ipso Torano* tra una valle ed il vado, il monastero aveva i suoi beni più redditizi costituiti dal mulino e dalle fusare. La presenza di fusare induce a ritenere che quella della canapa fosse stata già alla metà del X secolo una coltivazione piuttosto diffusa nel locale, tanto che il monastero avocò al proprio patrimonio il luogo più idoneo dove si potessero mettere al macero i fasci. I procedimenti di macerazione erano due, a seconda che l'acqua fosse stagnante o corrente. In questo caso sembrerebbe di capire che il fusaro sia stato praticato su di un ramo del fiume Torano e questo dimostra la quantità di fasci di canapa da macerare, ovviamente maggiore rispetto a quella che era possibile porre nei fossi che, di norma, erano poco ampi e profondi non più del metro e mezzo²⁰. Per ovviare all'impeto della corrente erano costruite delle piccole dighe permanenti in pietra o semipermanenti con pali di sostegno e incanniciata trasversa in modo da impedire che l'acqua potesse portare via i pesi dalle pile e trasportare lontano il materiale. Questo genere di maturazione della canapa in acqua corrente non era il più adatto ad ottenere la fibra tessile in quanto per ragioni di equilibrio chimico-fisico dipendenti dalla temperatura, dalla quantità dei bacilli maceranti e dal volume dell'acqua, l'ambiente di macerazione produceva la maggior parte della canapa "cruda", ovvero non totalmente macerata. La fibra ottenuta era generalmente di qualità medio-bassa e si utilizzava per la produzione di cordami e ceste²¹.

L'ambiente che vi si scorge è molto soggetto alle acque (correnti, vadi, fusare, canali artificiali come gli *acquaria*) e non sorprende quindi che vi sia censita una sola *casa* in questi paraggi, quella di Rigierto, che evidentemente doveva abitare non proprio in aperta campagna ma forse in prossimità delle mura del S. Salvatore. A conferma del quadro ambientale in cui questi beni erano posizionati ci sono anche toponimi come *ad Fullixi*, che fa riferimento con tutta probabilità ad una zona paludosa dove c'erano colonie di folaghe ed altri uccelli acquatici (*fulices*) vicino al fiume o a sue risecche arenose (*Draguni, ad Arenaru*).

²⁰ S. CAPASSO, *Canapicoltura e sviluppo dei comuni atellani*, Frattamaggiore 1994, pp. 14-24.

²¹ *Ibid.*, pp. 4-5.

Anche le terre e il prato a *Curnitu* erano delimitati da vie vicinali, da un *limes* e da un fossato. Se da un lato la presenza di un fitto reticolo viario che si dipartiva dalla *publica*, la *via Latina*, testimonia una certa vitalità ed innervatura delle campagne, dall'altro pone un grosso problema nel valutare cosa siano stati il fossato ed il limite, termini che appaiono tutt'altro che neutri e carichi di significati soprattutto se riportati all'altezza cronologica dei secoli VIII-IX²².

Il "termine", il "segno", nella visione del mondo altomedievale (ma si potrebbe tranquillamente allungare il limite cronologico) non sono soltanto delle entità fisiche, ma sono connotati da una complessità ideologica scaturita dai regimi giuridici che li applicarono e, quindi, esprimevano la correlazione tra territorio e uomini. Ancor più, la loro presenza o assenza, testificava la fruibilità collettiva di una certa area²³. Questa grande precisione nella indicazione di *signa*, *confines*, *fines* derivava da un regime della proprietà abbastanza conflittuale e soggetto ad abusi ed appropriazioni da parte di estranei agli aventi diritto. L'ampia problematica era assai risalente, infatti già Rotari promulgò alcune rubriche nell'*Edictus* che scoraggiavano le alterazioni provocate con frode nei segni confinari, ed acquisiva alla semantica longobarda il concetto di *fines*/territorio etnico, con uno scarto notevole tra il piano fisico e materiale a quello immateriale e ideologico²⁴.

Tale valenza assume anche il fossato che pare sempre cingere i centri citati nel documento di Adelgisa, con la funzione di dividere un mondo dall'altro, di marcare l'area di una *insula* monastica o abitativa resa

²² Sulla mappa viaria della Campania settentrionale tra Tardo Antico e Alto Medioevo si tenga presente il saggio di S. QUILICI GIGLI, *Per la lettura della viabilità in Campania*, in *Le città campane fra tarda antichità e alto Medioevo*, a cura di G. VITOLO, Salerno 2005, pp. 13-27.

²³ L. BUSSI, *Terre comuni e usi civici dalle origini all'Alto Medioevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. GALASSO – G. ROMEO, vol. 3: *L'Alto Medioevo*, Roma-Napoli 1994; L. LAGAZZI, *Segni sulla terra. Determinazione dei confini e percezione dello spazio nell'Alto Medioevo*, Bologna 1991, in part. pp. 51-79 *passim*.

²⁴ *Edictus Rothari*, §§ 238, 239, 240, 241. Nel *Prologus* si chiarisce che le leggi servono oltre che a stabilire il diritto anche a difendere sé (l'uomo libero longobardo e il suo parentato) e i propri confini («In unum previdimus volumine complectendum, quatinus liceat unumquemque salva lege et iustitia quiete vivere, et propter opinionem contra inimicos laborare, seque suosque defendere fines»).

inaccessibile e consacrata: se si vuole, *limes* anche divisorio tra un tipo di ambiente addomesticato e l'incolto, le paludi, la selva e la montagna²⁵. In quest'area distante dalla città alifana scorreva poi il rivo *de Iudei*, idronimo che attesta sia lo stanziamento di una comunità di ebrei sia il probabile utilizzo diversificato delle acque tra ebrei e cristiani, con i primi relegati all'uso di fonti lontane dalla cerchia abitata a ragione della loro attività di tintori oltre che di mercanti²⁶.

Non mancano in questo panorama i riferimenti ad altri elementi significativi del paesaggio come ponti, fontane, porticciuoli o scafe, oppure siti di attività estrattive come la ferriera. Parte dei villaggi sparsi nelle campagne, circondati da semplici *limites* o fossati, andò scomparendo con l'avanzare delle crisi politiche e della stagnazione economica (si pensi a *Campofamiliu*, a *Colonia*), e i suoi abitanti furono attratti verso i luoghi più densamente popolati e maggiormente difesi come Alife, la *civitas nova* di *Telesia* oppure i nascenti borghi posti più in quota²⁷.

²⁵ Mi appaiono completamente sovrapponibili alla situazione alifana le conclusioni tratte sull'ambiente padano da V. FUMAGALLI, *Il regno italico*, Torino 1978, pp. 82 ss., laddove si occupa delle evoluzioni del paesaggio sfruttando le informazioni contenute in una donazione fatta nel 772 dai re Desiderio e Adelchi a favore del monastero bresciano di S. Salvatore (edizione in C. BRÜHL, *Codice diplomatico longobardo*, vol. III/1, Roma 1973, n. 41, p. 241). Già all'epoca dell'*Edictus* era invalso il ricorso a fossati per cingere i beni di una famiglia, casa animali e coltivazioni, tanto che Rotari decise di interdire ogni composizione per la caduta accidentale in essi di uomini e bestie (§ 305: «Si quis fossatum circa campum suum fecerit, et cavallus aut alter peculius ibidem ceciderit, aut homo periclitaverit, non requiratur ab ipso, cuius fossatum invenitur esse, qui pro salvatione campi sui fecit, nam non dolose tractavit»).

²⁶ S. PALMIERI, *Ebrei e cristiani nell'Italia meridionale fra Antichità e Medioevo*, in «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 27 (2012-2013), pp. 835-1010, in part. pp. 951-960.

²⁷ Circa il ruolo economico, la struttura e l'estensione delle *curtes* nel Meridione, problematica che è centrale anche nella dotazione di Adelgisa, è utile la lettura di A. DI MURO, Curtis, *territorio ed economia nel Mezzogiorno longobardo (secoli VIII-IX)*, in «Quaderni friulani di archeologia», XVIII, 1 (2010), pp. 111-138. La distribuzione variegata delle *curtes* sul territorio fu interdipendente dal tipo di insediamento sparso, sulle cui caratteristiche si rimanda alla lettura di G. VOLPE, *Villaggi e insediamento sparso in Italia meridionale tra Tardoantico e Altomedioevo. Alcune note*, in *Dopo la fine delle ville. Le campagne dal VI al IX secolo*. XI seminario sul Tardo antico e l'Alto medioevo (Gavi, 8-10 maggio 2004), a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHIAVARRIA ARNAU, M. VALENTI, Mantova 2005, pp. 221-249.

Appendice 1

Tabella riepilogativa annotata della dotazione di Adelgisa

Proprietà	Origine	Confinazioni	Toponimi	Idronimi
1. chiesa di S. Vincenzo	donante	<i>foras ipso pariete quod factum est in circuitu predictae ecclesie Domini Salvatoris</i>	–	–
2. <i>vinee et terris... cum servis et ancillis inde ibi residentibus</i>	ch. S. Vincenzo	fossato <i>petre immobilis filii Mauriperti</i> vallone via vicinale, vado	<i>casa Rigiperti</i>	–
note: le <i>petre immobilis</i> (così per <i>immobiles</i>), potrebbero essere state dei cippi confinari verosimilmente anepigrafi.				
3. <i>curtis</i>	donante	fossato <i>ipse petre</i> via pu<bblica> vie vicinali vado	–	–
4. <i>alie terre... cum ipsa molina et cum ipsa fusara et cum ipsa balle et vado</i>	donante	beni di S. Adiutore via vicinale mua di S. Salvatore	–	f. Torano
<p>note: la chiesa di S. Adiutore è stata collocata in prossimità di un ponte sul Torano, tra Alife e S. Potito Sannitico (CE), se ne hanno notizie fin dal 940 (<i>Registrum Petri Diaconi (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, Reg. 3)</i>, a cura di J.M. MARTIN [ET. AL.], Roma 2015, vol. 1-4: pp. 142, 149, 169, 186, 200, 211, 262, 358, 384, 397, 1037, 1877). La sua presenza su questo territorio testimonia l'ampia diffusione del culto del santo vescovo (sec. V), attestato anche nel salernitano. Del tutto ipotetica e priva di validi riscontri resta al momento l'identificazione con la omonima chiesa situata <i>ad Anzanum</i> e aggregata nel 774 da Arechi II al patrimonio di S. Sofia (<i>Chronicon S. Sophiae</i> cit. (nota 4), vol. 1, p. 349).</p>				

5.	chiesa di S. Martino detta <i>Cella Vetere</i>	donante	–	–	–
6.	3 vigne e una <i>curtis</i>	ch. S. Martino	vie pub<bliche> <i>limite maiore</i>	<i>Rabiano</i>	–
<p>note: <i>Rabiano</i> è la località più tardi conosciuta come Rajano e infine Ruviano, a metà strada tra l'odierno Puglianello e Alvignano, sul limite delle province di Caserta e Benevento. Nella mappa del <i>Corso del fiume Volturno</i> la località è in riva al fiume e cinta a Nord dalla <i>Selva spinosa</i> e a Sud dal <i>Bosco di Raiano</i> (G.F. TRUTTA, <i>Dissertazioni storiche delle antichità alifane</i>, Napoli 1776). Il <i>limes</i> può riferirsi ad un muro confinario oppure ad un fosso, un canale o un piccolo corso di acqua.</p> <p>servi: Pietro fabbro, sua moglie e i figli; Giovanni e sua moglie; <i>Littulu</i>, sua moglie e due nipoti.</p>					
7.	<i>terre eiusdem nostri cenovii</i>	mon. S. Salvatore	<i>limite</i>	(<i>Rabiano</i>)	–
<p>servi: <i>Rotti</i> fabbro, sua moglie e i figli; Ausenzio e sua moglie.</p>					
8.	chiesa di S. Vitaliano	donante	vie vicinali monumento <i>limite</i> <i>petre ficte</i> terra di Ursulo e Martinulo figli di Martiniano	–	–
9.	<i>curtis</i> con vigne e terre	ch. S. Vitaliano	via vicinale strada	<i>ad Fullixi</i> <i>ad Paternum</i> <i>ad Arenaru</i> <i>rebus</i> <i>Frumechis</i>	<i>Arenaru</i>
<p>note: Si tratta probabilmente di un territorio vicino al Torano o al Voltur- no, per la presenza di secche arenose e di fauna tipica delle paludi. Paterno ancora oggi contraddistingue una zona immediatamente ad Ovest del monte Cila. Dal punto di vista orografico ed idrografico lo scomparso toponimo <i>Arenaru</i> potrebbe corrispondere ai luoghi mappati in IGM con il nome di Vallone dei Mari.</p>					
10.	<i>terre et prato</i>	donante	limite fossato via pubblica mura della città (Alife)	<i>Curnitu</i> <i>Asculini</i>	–

note: il toponimo *Curnitu* fa riferimento probabilmente ad una zona ricca di piante di corniolo (*Cornus mas*), un albero secolare che attecchisce meglio in terreni umidi e boschivi. Le sue bacche sono commestibili e talvolta venivano usate per la tintura in giallo dei tessuti (*Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici*, a cura di G. GASCA QUEIRAZZA [ET AL.], Torino 2003², pp. 230-231).

11. chiesa di S. Angelo a <i>Mescianu</i>	donante	strada cime dei monti	<i>Mescianu</i> <i>Ponturuluni</i> <i>Rabe Canine</i>	rivo <i>qui</i> <i>dicitur de</i> <i>Iudei</i>
---	---------	--------------------------	---	--

note: il toponimo *Rabe Canine* è riferibile all'odierna Raviscanina (CE), e rispecchia la presenza di una *rava*, ovvero di un dirupo dal quale dilavavano sedimenti. Questa è una particella comune a molta toponomastica europea e le tavolette IGM conservano ancora l'idronimo Rava di Raviscanina per indicare un piccolo rivo. La chiesa di S. Angelo potrebbe essere alle origini della vicina località di S. Angelo di Alife (CE), sebbene i due paesi siano divisi da un piccolo rilievo collinare chiamato il Castelluccio (m 530 s.l.m.) (M. CORTELLAZZO – C. MARCATO, *I dialetti italiani. Dizionario etimologico*, Torino 1998, p. 359; D. CAPOLONGO, *La base mediterranea Rava nella toponimia di Campania ed Europa*, Avella 1992). Al 999 risale invece una seconda menzione di *Ponte qui dicitur Oroluni*, correlabile alla variante dell'idronimo Volturno, *Holotronus*, da cui sono discese le forme *Olotron*, *Oloferno* e, infine, Ponte dell'Inferno di cui ancora si vedono i piloni presso Baia (E. GATTOLA, *Ad historiam abbatiae Cassinensis Accessiones*, Venezia 1734, vol. 1, pp. 94-97; TRUTTA, *Dissertazioni storiche* cit. [item 6], p. 229). La *strata* è la via pubblica lastricata (*via Latina*), che nei documenti è citata come *quae est strata* o pure *quae est strata et silice*.

12. <i>curtis que dicitur Columbi de Apatissa</i>	ch. S. Angelo	<i>idem</i>	<i>idem</i>	<i>idem</i>
---	---------------	-------------	-------------	-------------

soprintendente: *Audoinus scario*
servi: *plures et ancillae*.

13. chiesa di S. Maria di Prata	donante	–	<i>Prata</i> <i>mons S. Magni</i>	rivo <i>Pontumosu</i>
---------------------------------	---------	---	--------------------------------------	--------------------------

note: il sito è quello dell'attuale Prata Sannita (CE), dove probabilmente vi era una chiesa intitolata alla Beata Vergine, titolo e culto che sarebbero poi stati reintrodotti in epoca moderna. Il *Pontumosu* è il rivo che si immette nel Lete, citato come *ribo Pentumoso* in un precetto di Atenolfo I del 902 (*Registrum Petri Diaconi* cit. [item 4], vol. 2: *Oblationes (1)*, p. 619)

14. <i>ipsa fontana et ipsa ete... et cum ipsa ferrara</i>	donante	rivo, monte	castello	rivo <i>Pontumosu</i> f. <i>Ete</i> / isola <i>ete</i>
--	---------	-------------	----------	---

note: il riferimento all'*ipso castello* testimonia che, almeno alla metà del secolo X, Prata fosse cinta da mura le quali dovevano apparire effettivamente di vecchia costruzione, tanto antiche che della loro fondazione si era perso anche il ricordo nei coevi. Se, infatti, la costituzione in castello fosse rimontata anche all'inizio del secolo X ciò avrebbe costituito una discrasia rivelando da subito ai lettori la manipolazione del documento dell'828. La presenza della ferriera dà adito all'ipotesi che si tratti di un primitivo insediamento produttivo/estrattivo sul quale, poi, sarebbe stata edificata nel 1179 l'abbazia di S. Maria della Ferraria dell'ordine cistercense e affiliata a Fossanova che ricade attualmente nel comune di Vairano Patenora (CE), lontano però da Prata e situato a Sud rispetto al fiume Volturno. *Ete* è l'attuale Lete, ed è citato anche in un *praeceptum* di Atenolfo I del 902 come «flubio qui dicitur Ete, ab eo loco unde oritur et quomodo descendit usque eo loco ubi intrat ribo Pentumoso in predicto fluvio Ete cum ea ripa que est coniuncta cum ipsa curte» (*Registrum Petri Diaconi* cit. [item 4], vol. 2: *Oblationes (I)*, pp. 619-620). L'idronimo non è recensito nel *Dizionario di toponomastica* cit. [item 10], Torino 2003², p. 352, *ad nomen* Letino (CE), dove pur dicendo che deriva dall'idronimo Lete, lo si correla poi al toponimo medievale *Tino*. Il rivo Pontumoso o Pentumoso scorreva in prossimità dello scomparso insediamento di Pentime, sul confine degli attuali comuni di Sesto Campano (IS) e Presenzano (CE), animandone un mulino che ancora oggi si trova mappato in IGM ai piedi della località Castello Diruto.

soprintendente: *Castileo scario*.

servi: diversi *servi et ancillae*.

15. chiesa di S. Castrese <i>in loco ubi Adfumicati dicitur</i>	donante	vie, fiume	<i>Adfumicati</i>	f. Volturno
16. <i>Curtis de Vualderada</i>	donante	propaggini del monte Cila (<i>pede de monte</i>) via, rivo.	<i>Pede de monte</i>	rivo (Torano, Rivo o Maretto)

note: da *pede de monte* discende il toponimo Piedimonte, attestato esplicitamente in una donazione di Pandolfo Capodiferno per S. Maria in Cingla nel 977 (T. CAPPELLO – C. TAGLIAVINI, *Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani*, Bologna 1981, p. 408). Come per altre realtà insediative del territorio campano, Piedimonte avrebbe avuto origine da una *curtis* – quella di Vualderada – attorno alla quale si sarebbe man mano sviluppato un centro demico a partire probabilmente dall’inizio del X: il che sarebbe la riprova della sua fondazione da parte di esuli alifani scampati all’incursione saracena dell’872. L’antroponimo attinge ad una forma onomastica molto antica assolutamente desueta nel X secolo e attestata addirittura all’epoca delle *Völkerwanderungen* con Waldrada figlia del re longobardo Wacho sposa del re franco Teodebaldo (VI sec. d.C.).

17. chiesa dei Sette Santi Fratelli con beni e pertinenze	donante	–	–	–
note: la storiografia erudita (Trutta ed altri) tramanda la notizia secondo la quale le spoglie dei Sette Santi Fratelli sarebbero state trasportate ad Alife nel corso del V sec. La chiesa cadde in disgrazia e il principe Sicardo ne traslò le reliquie a Benevento (839).				
18. <i>curtis</i>	donante	due rivoli, una cisterna e il fiume Volturno	<i>Tina</i> <i>Baia</i>	rivo <i>Murco</i> , rivo <i>Cubulterino</i> , f. Volturno
note: si tratta del territorio dell’odierno comune di Baia e Latina (CE). Non è possibile alcun tipo di considerazione su questo rivolo <i>Cubulterino</i> che ovviamente nasceva dall’omonima e disabitata <i>Cubulteria</i> o <i>Compulteria</i> . Dal momento che è citata anche Dragoni (CE) (v. sotto), si potrebbe pensare ad una coincidenza topografica tra l’antica <i>Cubulteria</i> o <i>Compulteria</i> , scomparsa, e l’abitato di Alvignano. Il rivo potrebbe perciò coincidere con l’odierno rivo Tella che attraversa la contrada Selvapiana. Questo implicherebbe però che la <i>curtis</i> si estendesse per alcuni chilometri quadrati, inglobando tutta la sponda del Volturno prospiciente l’abitato di Dragoni, che si verrebbe perciò a trovare tra <i>Tina usque Baia</i> e <i>Compulteria</i> (L.R. CIELO, <i>Cubulteria o Compulteria</i> , in <i>Dizionario storico delle diocesi</i> , a cura di S. TANZARELLA, vol. 1: <i>Campania</i> , Palermo 2010, pp. 317 ss.; L. CRIMACO, <i>Primi risultati di uno scavo stratigrafico nell’area dell’antica Cubulteria</i> , in <i>1983-1993: dieci anni di archeologia cristiana in Italia</i> . Atti del VII Convegno nazionale di archeologia cristiana [Cassino, 20-24 settembre 1993], vol. 2, Cassino 2003, pp. 693-708).				

19. <i>curtis que dicitur de Draguni</i>	donante	vie beni del S. Salvatore	<i>Draguni</i>	–
servi: diversi <i>servi et ancillae</i> .				
20. <i>alia curte in edoem loco (de Draguni)</i>	donante	via beni del S. Salvatore riva del Volutano (<i>plaiio</i>)	<i>Draguni</i>	<i>Draguni</i>

note: il toponimo Draguni è comune a molti luoghi soggetti ad esondazioni dei fiumi, ed ha un esito verbale tra Tardo Antico e Alto Medioevo nella voce *dragonare* (divorare voracemente le terre come un drago). Questa etimologia può anche riflettere la credenza attestata in parte della letteratura esegetica derivata da passi veterotestamentari in cui si indica l'acqua e la zona paludosa come sede dei *tanninim* (parola resa spesso nella tradizione «iahvista» come “mostri marini” del caos primordiale, poi definitivamente associati al drago dalla tradizione «sacerdotale») (*Gen.* 1:21; *Es.* 7:9; *Is.* 21:1; *Is.* 51,9; *Sal.* 74,13; *Sal.* 148,7). Plinio ne ripropone l'atteggiamento da animali acquatici (*Nat. Hist.*, VIII, 13), mentre Isidoro di Siviglia tralascia di trattare dei draghi in generale ma fa riferimento all'idra, drago a nove teste che viveva nella palude Lerna in Arcadia, salvo poi puntualizzare che il nome deriverebbe proprio dalla palude Idra che vomitava acque distruttrici domate poi da Ercole che bonificò il luogo (ISIDORO, *Etym.* 4,23). Colgo l'occasione per segnalare su questi temi il vecchio ma sempre valido lavoro di P. AEBISCHER, *Le caractère divin du Sarno*, in «Revue belge de Philologie et d'Histoire», IX/2 (1930), e i contributi di A. BENVENUTI: *Draghi, sante, acque: miti e riti di fondazione*, in *Fiumi e laghi toscani tra passato e presente*, a cura di F. SZNURA, Firenze 2010 (Atti del convegno di studi. Firenze 11-12 dicembre 2006), pp. 24-59; *Il topos agiografico della lotta con il drago: da metafora del potere pubblico a tema folklorico*, in *Agiografia e culture popolari*, a cura di P. GOLINELLI, Bologna 2012 (Atti del convegno internazionale di Verona [28-30 ottobre 2010]), pp. 155-192. Sono intervenuti sulla polisemia della figura del drago in «Schola Salernitana. Annali», XXI (2016): A. TAGLIEN-TE, *Regalità e simbologia del drago. La morte del duca Enrico e la devastazione della Borgogna nelle Storie di Rodolfo il Glabro*, pp. 35-50; A. ANTONETTI, *Regalità e simbologia del drago. Il giudizio di Salimbene da Parma su Carlo I d'Angiò*, pp. 51-66.

servi: Giovanni con moglie e figli; Pietro con moglie e figli; *Lindulu* e sua moglie.

21. <i>Curtis de Lectanicu</i> e sue pertinenze	donante	vie	–	–
				note: <i>Lectanicu</i> o <i>Lanicu</i> presso S. Colombano, oggi in territorio di Sepicciano di Piedimonte Matese (CE), fu al centro di un'altra controversia tra i conti Audoaldo e Aldemaro e il monastero di S.M. in Cingla nel 999 (D. MARROCCO, <i>Il monastero</i> , cit. [nota 5]; GATTOLA, <i>Accessiones</i> cit. [item 11], vol. 1, p.29, 30-32, 94-97; BLOCH, <i>Monte Cassino</i> cit. [nota 5], vol. 1, p.248; CIELO, <i>Il monastero di S. Maria in Cingla</i> cit. [nota 5], p. 61). soprintendente: <i>Brinculus scario</i> con moglie e figli. servi: <i>alii servi ibi residentibus</i> .
22. <i>alia curte ibique in Lectanicu</i>	donante	via, monte, limites	m.te <i>Fruscuru</i>	–
				note: <i>Fruscuru</i> può essere identificato con il m.te Fuscolo dell' <i>Atlante</i> di Rizzi-Zannoni, a breve distanza da Rocca S. Felice. servi: Giovanni monaco, Faroaldo monaco e Bonoaldo monaco.
23. territorio di <i>Corbara</i>	donante	fiume, rivo	<i>Corbara</i>	rivo <i>Nigro</i> , f. Volturno
				note: nelle tavolette IGM è riportato il Torrente Corvara nei pressi di un'ansa a Nord del Volturno sulla direttrice che collega S. Angelo di Alife e Baia. Il sito fu incastellato e passò poi sotto il dominio cassinese nel corso del X secolo e i conti di Alife tentarono a più riprese di impossessarsene (CIELO, <i>Il monastero di S. Maria in Cingla</i> cit. [nota 5], p. 61 con rimando ad altra bibliografia).
24. territorio di <i>Murru et Scornati</i>	donante	vie, rivo	<i>Murru, Scornati</i>	rivo <i>Nigro</i>
25. territorio di <i>Campisi</i>	donante	fiume, via	<i>Campisi, Pons Mercuri</i>	f. Torano
				note: la tavoletta IGM riporta i toponimi Ponte di Merola e Mezzulo a Sud di Piedimonte Matese che potrebbero fare riferimento al <i>Pons Mercuri</i> (o <i>Mercurii</i>). Il toponimo <i>Campisi</i> deriva da <i>campensis</i> , che sta per terra preparata o atta all'agricoltura.
26. territorio di <i>Arquata</i>	donante	fiume, vie	<i>Arquata, Murru</i>	f. Torano

27. chiesa di S. Secondino con beni e pertinenze	donante	fiume, rivo, <i>limes maior</i> , via, rivolo	<i>Sanctus Secundinus</i>	f. Torano, rivolo Toranello, rivo <i>Merdarulo</i>
<p>note: questo sito dovrebbe essere posto nelle pertinenze di Piedimonte, o comunque nella campagna tra Alife e Piedimonte, all'incontro del Torano con i suoi affluenti. Nei pressi di Ailano scorreva un'altra <i>cloaca</i>, il <i>ribo qui vocatur Fetido</i>.</p> <p>servi: Vitaliano prete e suo padre Ermemari, costruttori della ch. di S. Secondino grazie ad una donazione della badessa Adelgisa.</p>				
28. <i>terra trans ipso Turano</i>	donante	via, <i>finem</i> , fiume	<i>Campofamiliu</i>	f. Torano
<p>note: nel catalogo dei beni alifani e telesini donati a Montecassino dal gastaldo Poto figlio del <i>nobilis</i> Potizione dell'884, la località è chiamata <i>curtis Campofamelicu</i> con una evidente deformazione del nome originario che, invece, acquista più senso nell'ottica della trama insediativa lungo il medio Volturno in alta epoca longobarda (<i>Regesti dei documenti</i> cit. [nota 15], p. 734; BLOCH, <i>Monte Cassino</i> cit. [nota 5], p. 668).</p>				
29. <i>terra trans ipso Turano</i>	donante	due rivoli, via, fiume	<i>Sanctus Marcellus</i>	f. Torano
30. <i>terra trans ipso Turano qui dicitur Carditu</i>	donante	rivo, due vie	<i>Sanctus Marcellus</i>	—
31. <i>valdus qui dicitur Tora</i>	donante	tre vie, fossato, <i>aquarius antiquus</i>	<i>Tora</i>	<i>aquarius antiquus</i>

note: il nome Tora o Tuoro è piuttosto diffuso nel meridione campano, nel suo significato originario di collina rotonda, piccola altura, rialzo di terra (*Dizionario di toponomastica* cit. [item 10], p. 672). Il Rizzi-Zannoni censisce a Nord di Caiazzo un Bosco della Tora, precisamente nella Reale Caccia di Monte Grande, tuttavia i quasi mille anni che separano le due attestazioni e la grande distanza dall'area del monastero rendono l'identificazione improbabile. Dovette trattarsi di un piccolo boschetto (*wald) posto su di un rialzo del terreno o su di una collinetta nel quadrilatero tra Cingla, Baia e Latina, Dragoni e Alife. Nel 985 alla consacrazione del vescovo Vito di Alife si citano i confini della diocesi, tra cui il f. Albente, *ipsa Tora* ed una montagna detta Gallo (il *valdus*) che avrebbe dato origine all'inse-diamento di Gallo Matese (CE) (D. MARROCCO, *Il vescovato alifano*, Napoli 1979; GATTOLA, *Accessiones* cit. [item 11], vol. I, pp. 36-37). L'*aquarium* dovrebbe essere una condotta artificiale di un vecchio mulino, *idem quod aquale* secondo Du Cange.

32. <i>terrola ad pede de ipso monte</i> (Cila)	donante	fiume, rivo, abitato	<i>Pede ipso monte</i>	f. Torano, rivo <i>Merdarulu</i>
33. <i>balle qui dicitur Colonia</i>	donante	–	<i>Colonia</i>	–
34. chiesa di S. Gregorio	donante	–	<i>Sanctus Gregorius</i>	–

note: si tratta molto probabilmente della chiesa rurale attorno alla quale si è originato l'attuale centro di S. Gregorio Matese (CE) a Nord dell'attuale Piedimonte, sulla strada che porta al lago del Matese.

Appendice 2

Il giudicato del 973

Alife, agosto 973.

Pandolfo I Capodiferro e Landolfo IV principi beneventani, coadiuvati dai gastaldi Pando e Dauferio, e su richiesta di Landolfo vescovo di Benevento che è assistito dallo *stolsaiz* e conte Sadiperto e da Dauferio conte, giudicano in merito al diritto di proprietà che il monastero di S. Salvatore pretende su diverse località in quanto facenti parte della donazione originaria della *domina* Adelgisa figlia del principe Arechi di cui se ne riporta la trascrizione in inserto (Alife, giugno 828).

Originale: Archivio privato Gaetani d'Aragona in Archivio di Stato di Napoli, *Diplomatico*, perg. 1, mm 765 (830) × 510 (565), scrittura beneventana [A]. La mano è unica ma è percepibile una stesura del testo articolata in due momenti come testimonia il differente *ductus* e la diversa colorazione dell'inchiostro che da bruno vira in grigio spento da *Verum tamen nos qui suora iudicibus* alla fine.

(S.C.) *In nomine Domini. Anno tricesimo principatus domini Paldolfi magni principis et quinto anno principatus domini Landolfi gloriosi principis filii eius, mense augusto, prima indictione. Quadam die dum essemus nos Pando et Dauferi gastaldeis atque iud[ici]bus in Sacratissimo Beneventano Palatio, presentia supra dicti domini Paldolfi | eximii principis, unicuique hominum audiendas, iudicandas vel definiendas causas, ubi ante eiusdem domini excellentissim[i] principis presentia residebant^a domino Landolfo egregio archiepiscopo uis Sancte B[e]neventane Sedis, simul cum Sadiperto stolsaiz et comes, et cum Dauferi comes, nec | non et cum Audoaldus comes filius quoddam Alfani qui fuit comiti et cum alter Audoaldus comes filius Aldemari comiti; sic namque ante predicti domini principis presentia venit domina Iaquina religiosa abbatissa mon[a]sterii vocabulo Domini Salvatoris quem olim domina Adelgisa religiosa filia | domini Arechis olim principis a novo construxit fundamine in finibus Alifane, simulque et cum ea venit Petrus presbiter et pre[po]situs eiusdem cenovii^b pariterque et Radoaldus advocator eiusque monasterii et eiusdem domini gloriosi principis reclamaverunt excellentia dicentes ut pars | predicti cenovii haberet rebus in predicta finibus Alifane pertinente per munimen, et ipsis nominatis comitibus Audoaldus et Audoaldus seu et alii homines commorantes de eodem comitatu ipsorum contrassent ipsis rebus ad partem supra dicti monasterii et contra ratio- | nem illut tenerent et fruerent. Ipse a Deo conservatus dominus mirificus princeps hec audiens*

miser cordia motus colloquium habuit exinde nobiscum *qui supra* iudicibus et cum ipso *domino* Landolfo archiepiscopus, nec non et cum supra dictis comitibus atque precepit nobis utrisque ut illuc *pergeremus super* | rebus ipsis de^c finibus Alifane, et ipsis rebus videremus et *pro Dei* timore talem causam indeterminaremus quatenus ipso *sancto* loco non *perderet* ipsis rebus suis et ipsis comitibus Audoaldus et Audoaldus seu et ipsis hominibus commorantibus ex ipso comitatu eorum haberent *quod rectum* | *esset* ex ipsis rebus. Nos autem iuxta preceptionem *eiusdem domini* piissimi principis illuc *super* ipsis rebus de predicta finibus Alifane *perreximus* pariterque, et Audoaldus et Audoaldus comitibus nobiscum venerunt et cum eis venerunt pariter ipsis hominibus de quo dicebat ipsa *domina* | abbatissa ut tenerent rebus predicti monasterii, quorum nomina eorum ita dicimus esse: Freda *filius* Pardolfi^d, Sadenolfo *filius* Ciciri, Mimo *filius* Sassi, Sasso *filius* Mari, Iohannes ferraro *filius* Madelberti, Iohanne *filius* Sadi *presbiteri* et Iohanne *filius* Leoni, Iaquinto iudice *filius* Garofali, Iohanne, Ildeprandus *presbiter* | filii de ipsa Medica, Dominico *filius* Ildeprandi, Petro de Rabe Canine. Et dum *super* ipsis rebus *perreximus* statim ipse Petrus [*presbite*]r et prepositus, una cum nominatus Radoaldus advocatorem^e *eiusd[em]* monasterii, inter alia munimina ipsius monasterii elegerunt una | cartula offertionis et pro parte iamdicti cenovii *ibidem* il[la]m ostenderunt *quibus* in omnibus ita erat continentem:

(828) «(S.C.) *In nomine Domini*, [t]emporibus *domini* nostri precellentissimi Siconis Dei *previdentie*^f Beneventane provincie princeps, undecimo anno *principatus* eius mense iunio, sexta *indictione*. Ideoque ego Adelchisa religiosa filia summi principis *domini* Arechisi *pro* redemptione et salvatione anime mee offerui Deo et in ecclesia *Domini* Salvatoris quem ego a novo fundamine construxi in finibus Alifas iuxta fluvio Turano. In primis ipsa ecclesia *Sancti* Vincentii foras ipso pariete *quod* factum est in circuitu predictae ecclesie *Domini* Salvatoris cum rebus et *pertinentia* sua *quibus* sunt vinee et terris infra hec fin[e]s: de uno latere fine ipso fossatu et saliente *per* ipse petre immobilis^g usque in via, de alia parte fine eadem via et *per vadum* *per* ipsa via usque ad [ca]sa RigiPERTI filii Mauriperti, deinde *per* ipso ballone descendente in terra *eiusdem Domini* Salvatoris infra has autem finis in integrum illud in eadem ecclesia offerui, cum servis et ancillis inde ibi residentibus, insimul et alia curte ibique est infra hec finis de duobus partibus fine vie eadem *super vadum* *per* alia via et exiente *per* limite et aliquantum *per* ipso fossatu et descendente in ipse petre et usque in via pu^{****h}. Deinde optuli in eodem *sancto* cenovio alie terre erga ipso Torano cum ipsa molina et cum ipsa fusara et

cum ipsa balle et vado usque in rebus Sancti Adiutori et exiente in via et per eadem via rediente usque in ipso pariete predicti monasterii. Iterum offerui in eodem sancto cenovio ipsa ecclesia Sancti Martini qui dicitur Cella Vetere cum rebus et pertinentia sua et cum hos servos et ancillas: Petrus ferrario cum uxore sua et filiis suis; Iohanne cum uxore sua, Littulu cum uxore sua et cum duobus nepotibus suis. De tribus partibus habet finis vie pub****i et de quarta parte limite maiore, et de super eodem limite tribus rasole de vinea eiusdem ecclesie, curte vero que dicitur Rabiano subtus eadem ecclesia Sancti Martini que est infra tribus viis, de quarta parte est fine terre eiusdem nostri cenovii sicut limite discernit et cum ipsi servi qui ibi residentes sunt nomine Rotti cum uxore sua et cum filiis suis, Ausentio cum uxore sua. Iterum optuli in eodem sancto cenovio ecclesia Sancti Vitaliani cum rebus et pertinentia sua per hec finis: de duobus partibus fine vie et fine ipso monumento, de tertia parte fine limite et petre, de quarta vero parte fine limite et petre fecte a terra Ursuli et Martinuli filii Martiniani. Alia vero curte que dicitur ad Fullixi ibi optuli quibus sunt vinee et terre per has f[i]n[e]s: de una parte fine via que^j vadit ad Paternum; de alia parte fine strata; de tertia parte fine via da Arenaru; de quarta parte fine limite a rebus Frumechis. Iterum offerui in eodem sancto monasterio alie terre et prato in loco^k que dicitur Curnitu, de capite fine via que venit de Asculini, de latere fine fossatu et limite qui descendit in via publica, de subtus fine eadem via, de quarta parte fine ipso muro eiusdem civitatis. Igitur et optuli in eodem sancto cenovio ecclesia Sancti Angeli qui dicitur Mescianu cum rebus et pertinentia sua per hec finis: de una parte fine rivo qui dicitur de Iudei et fine strata, usque ad Ponturuluni, et de tertia parte fine Rabe Canine, de quarta namque parte fine cacumina de ipsis montis et cum ipsa curte que dicitur Columbi de Apatissa cum Audoini scario cum plures alios servos et ancillas eiusdem ecclesie. Et optuli in eodem monasterio alia ecclesia vocabulo Sancte Marie in loco qui dicitur Prata per finis cum rebus et pertinentia sua et cum servos et ancillas suas, ab ipso rivo qui dicto et fine monte Sancti Magni cum ipsa fontana et ipsa ete^l et quomodo venit in ipso castello et cum ipsa ferrara et cum Castileo scario, et supra dictus ri[vus qui] dicitur Pontumosu. Et optuli ibidem ecclesia Sancti Castrisi in loco ubi Adfumicati dicitur cum rebus et pertinentia sua et cum servis et ancillis et Maio scario filius Adelgari, habet finis rebus

ipsa de tribus partibus vie, alia parte flumine qui dicitur Vulturno. Curte [...] que dicitur de Vualderada ibi optuli per hec finis: de una parte [pede d]e monte^m, alia parte fine via, et de alia parte rivo. Et optuli in eodem sancto cenovio ecclesia Sanctorum Septem Fratrum cum rebus et pertinentia sua. Et optuli in eadem ecclesia curte mea cum terri[tori]is suis da ipsa Tina usque in Baie et est infra hec finis: de una parte fine rivo qui dicitur Murco et saliente in ipsa cisterna et ab inde vadit per limite usque in rivo Cubulturino nostrum et per eodem rivo descendit in fluvio Vulturno, de quarta parte fine eodem flumine. Alia namque curte ibi optuli que dicitur de Draguni cum servis et ancillis per hec finis: de duobus partibus fine vie et de alie due partibus fine rebus eiusdem ecclesie. Alia curte in eodem loco super ipsa via per hec finis: de una parte eadem via et de duobus partibus fine rebus eiusdem ecclesie, d[e q]uartaⁿ parte fine plaio usque in capite de ipso plaio cum servis et ancillis ibi residentibus: Iohanne cum uxore et filiis suis, Petrus cum uxore et filiis suis, Lindulu cum uxore sua. Et ipsa curte de Lectanicu ibi optuli cum pertinentia sua et ex omnibus partibus sunt vie, cum Brinculo scario cum uxore et filiis suis et cum alios servos qui ibi sunt residentibus. Alia curte ibique in Lectanicu per hec finis: de una parte via, alia parte cum ipso monte qui dicitur Fruscuro, et de duobus partibus sunt limitibus cum ipsi monachi servi Domini Salvatoris: Iohanne, Faroaldus et Bonoaldus. Territoriis qui dicitur: Corbara quem ibi optuli habet finis: de due parti precingit flumen Vulturno et alia parte rivo Nigro; Murru et Scornati habet finis de tribus partibus vie et de alia parte rivo Nigro; Campisi ibi optuli per hec finis: una parte Torano, alia parte via qui vadit ad Ponte Merculi; Arquata habet finis: de una parte Toranu et de alia parte via, et de alia parte fine alia via qui descendit inter Arquata et Murru. Iterum optuli in eodem sancto cenovio ecclesia Sancti Secundini qui est erga eodem Torano cum rebus et pertinentia sua, de una parte est fine eodem Torano et usque in rivo illo qui dicitur Merdarulo de inde revolvente per limite maiore usque in via, et per ipsa via vadit usque in ipso Turanello, et per ipso Turanello vadit et coniungit, et cum Vitalianus presbiter filius Ermemari, servi ipsius cenovii; qui eadem ecclesia Sancti Secundini a novo construxerunt per nostram largietatem. Deinde et trans ipso Turano optuli ibi tribus pecie de terre: prima hec habet finis: de una parte fine via et de secunda parte fine qui venit a Campofamiliu et de-

scendit in ipso Turano et per eodem Torano vadit et coniungit in eadem via; secunda pecia habet hec finis: de uno cap[i]te fine eodem rivo, de uno latere fine via, de alio capite f[in]e alio rivo qui descendit a Sancto Marcello et de alio latere fine eodem Torano; tertia pecia qui dicitur Carditu hec finis habet: de una parte fine eodem rivo da Sancto Marcello et [a] duobus partibus fine vie. Et offerui in eodem cenovio ips[o v]aldo meo qui dicitur Tora per has finis: de una parte fine via et de alia parte fine via et fossato, et de alia parte fine ipso aquario antiquo, et de subto fine alia via. [Ali]a^o terrola ad pede de ipso monte has finis habet: de un[a par]te^p fine eodem Torano et de alia parte fine rivo Merdaru-lu et de tertia parte fine pede ipso monte. Et offerui ibi integram ipsa balle qui dicitur Colonia et ecclesia Sancti [Gr]egorii cum rebus et pertinentia sua. Hec omnia quibus superius legi[tur]^q in integrum in eodem sancto cenovio Domini Salvatoris pro mee salutis anime offerui qualiter mihi concessum est a supra dicto domino principe genitore meo^r, in ea ratione quatenus a modo et semper pars iamdicti cenovii securiter illut [h]abeat et possideat perpetuis temporibus ad faciendum exinde omnia quod voluerit sine mea et de meis heredibus et sine cuiuscumque requisitione. Sicut te Ildecari notario scribere rogavi. Acto Alifas mense indicatione nominata. Feliciter. + Ego Arne[c]ausu presbiter me teste subscripsi + Ego Unuala presbiter me teste + Ego Iohannes presbiter me teste subscripsi + Ego Lupu filius Ursi me teste subscripsi».

Denique adhuc tantum non complevimus andare et videre de ipsis rebus que continet ipsa cartula illut de loco Prata, et da ipsa Tina usque in Baie, et da Sanctorum Septem Fratrum, et de Draguni, et ubi Ad- | fumicati dicitur, et ipse tribus pecie de terre trans ipso Torano, et ad ipso gualdo qui dicitur Tora, et ipsa balle qui dicitur Colonia, et ipsa terrola ad pede de ipso monte, nam alia rebus qualiter supra declaratum est totum illut audivimus et vidimus cum ipso domino | archiepiscopo etiam et ipse fines ex ipsis rebus taliter vidimus sicut illas nobis monstraverunt ipse prepositus et ipse advocator eiusdem cenovii, qualiter in ipsa predicta cartula legebatur et sicut supra declarate sunt. Cumque supra dicta | cartula eiusdem monasterii relecta fuisset et ipsis rebus per ipse finis vidissemus, et vinee ibidem vidimus plantate, ideo interrogavimus una cum domino archiepiscopo ipsis supra nominatis hominibus cuius essent ipse vinee, at ipsis unanimiter res- | pondentes dixerunt ut ipse vinee ipsis ibique pastinassent et ipsis illas tenerent. Nos qui supra iudicibus, una cum ipso domino archiepiscopo iterum interrogavimus eos unde rebus ipsis

eorum *pertinerent*, et si haberent aliquam munimina aut rationem | ostenderent illam ante nos, at ipsis unanimiter manifestaverunt dicentes ut nullam aliam rationem inde haberent nisi tantum a parte supra dictorum comitibus Audoaldi et Audoaldi illut tenerent et habere volerent. Deinde | interrogavimus ipsis comitibus Audoaldus et Audoaldus et ipsorum unde *pertinerent rebus* ipsis, at ipsis unanimiter manifestaverunt dicentes ut nulla rationem nec *scriptionem* exinde haberent, set usque modo *pro pars* puplica illut tenu- | issent.

Nos vero iterum atque iterum interrogavimus iamdictis comitibus Audoaldus et Audoaldus forsitant^s *per* quacumque ratione ex ipsis rebus causare aut contendere poterent cum *pars predicti* monasterii, ipsis autem unanimiter mani- | festaverunt dicentes ut de quantum ex ipsis rebus nobis et ipsorum monstratum fuit a supra dicto preposito et ab ipso *advocatore eiusdem* cenovii *per* supra dicte finis neque *per* testes, neque *per* munimen set neque *per* qualiscumque inventa ratione | causare aut contendere non poterent cum *pars predicti* monasterii.

In super talem fecerunt *repromissione atque obligationem* ut si aliquando tempore ipsis comitibus Audoaldus et Audoaldus aut illorum heredibus quomodocumque *per* qua- | cumque inventa ratione causare aut contendere presumerint cum *pars iamdicti* cenovii aut cum *eius* custodes ex ipsis rebus de quantum nobis et ipsorum monstratum fuit [*per* fi]nes^t hoc est ipsis rebus: da Sancto Vincentio et ipse terre erga [ip-]^u | so Turano, et da Sancto Martino qui dicitur Cella Vetere et de [R]ubianu, et da Sancto Vitaliano, et da Fullixi, et da Sancto An[g]elo qui dicitur Mesciano, et ipsis rebus de Lectanicu et da [Corba]ra^v et de Murru et Scornati, et de Arquata, et da Sancto Se- | cundino, et de Campisi volendum exinde ad *pars eiusdem* cenovii ad *eiusque* custodes vel rectores aliquid contrare aut tollere vel minuare tunc unusquisque decem solidos *constantinianos* ta[m] se quam et suis heredibus componere obligaverunt ad par- | tem supra dicti monasterii, ad *eiusque* custodes e[t] in antea omni tempore exinde *per* invitis tacitis *permanerent*.^w

Verum tamen nos qui *supra* iudicibus et hoc declaramus quantum ipsis supra dictis comitibus Audoaldus et Audoaldus adhuc non | manifestaverunt de aliquantum ex ipsa rebus a supra dicto^x Sancto Secundino set reservaverunt illut ad finem faciendum cum *pars* supra dicti monasterii eo quod dixerunt ut ratione inde haberent hoc est *per* hec fines: da ipsa via que vadit iuxta eadem | ecclesia usque in rivo illo qui dicitur Merdarulo, deinde revolvente *per* limite maiore usque in alia via, et ipsa via vadit usque in ipso Turanello.

Deinde tunc *predictus* prepositus cum nominato Radoaldo *advocatore eiusdem* cenovii coniuncxerunt se ad | legem ante nos et ante supradicto domino archiepiscopo cum Iohanne et Martii et Drudelperto et Milo filii Martii et cum Amato filio Sassi et ostenderunt eorum ipsa supra dicta carta atque

causaverunt cum eis dicentes ut malo ordine tenerent rebus eiusdem monasterii infra il- | las fines quas ipsa carta continet qui ibique relecta fuit et frugium inde tulissent querebant ipse prepositus et ipse advocator ab ipsis hominibus responsum audire et pro pars eiusdem cenovii legibus cum eis exinde finem facere.

Nos autem qui supra iudicibus interrogavimus eos quid | ex hoc dicerent, at ipsis dum ipsa carta relegendem audierunt, ideo unanimiter dixerunt ut eadem carta falsam esset; ipse prepositus cum ipso suo advocatore dixerunt ut veracem esset, set dum ipsis hominibus perseverabant dicentes ut falsam esset, ideo | inter eis iudicavimus et per nostrum iudicium guadiare eos fecimus hoc tenore ut ipse prepositus abberaret eorum ipsa cartula secundum^y legem et consuetudo terre istius; quo facto, habierunt in constituto namque posito pariter ante nos sunt replicati et ipsis homi- | nibus querebant ut ipse prepositus abberaret eorum ipsa carta et ipse prepositus de taliter eorum adimplendum paratus erat^z, cumque ipsis nominatis Iohanne et Martii et Drudelperto et Milo et Amato sic eodem prepositum paratum vidissent ideo spont- | anea sua voluntate unanimiter manifestaverunt dicentes ut in omnibus que continet ipsa cartula veracem esset et illam contradicere non valerent.

Ad hec namque nos qui supra iudicibus dum supra dictis comitibus Audoaldus et Audoaldus tali- | ter de iamdictis rebus manifestantes audissemus hoc est de ipsis rebus da Sancto Vincentio et de ipse terre erga ipso Turano, et a Sancto Martino qui dicitur Cella Vetere, et de Rubiano, et da Sancto Vitaliano, et da Fullixi, et da Sancto Angelo qui dicitur Mesciano, et ipsis rebus | de Lectanicu et de Corbara et Murru et Scornati et de Arquata et de Campisi et aliquantum da Sancto Secundino ideo definiendo iudicavimus iuxta supradicte potestatis preceptionem iuxta legem ut amodo et deinceps perpetuis temporibus | pars supra dicti monasterii eiusque rectoribus ipsis rebus de quo ut supra manifestaverunt habere et possidere sine contradictione ipsorum comitibus Audoaldi et Audoaldi et de illorum heredibus vel sine cuiuscumque requisitione | dum et supra dictis hominibus Iohanne et Martii et Drudelperti et Milo et Amato manifestantes audivimus de supra dicta carta ut veracem esset simulque definiendo iudicavimus ut amodo et semper pars iamdicti monasterii eiusque recto- | res ipsis rebus de quantum continet ipsa carta ab eorum partibus securiter habere et possidere sine ipsorum hominibus vel de illorum heredibus contradictione.

Unde pro securitate predicti monasterii et de eius rectores ut in posterum | recordentur hoc nostrum emisimus iudicatum, et tibi Petro clerico et notario taliter scribere precepimus, eo quod interfuit.

[A]ctum predictae civitati Alifane. | Feliciter. |

+ Ego qui supra Landolfus archiepiscopus^{aa} |

- + Ego qui supra Dauferi me subscripsi |
- + Ego qui supra Peendo me subscripsi |
- + EGO Qui Supra SADIPerTVS STOLSAIZ Et COMes^{ab} |
- + Ego qui supra Dauferi^{ac}

^a così in A - ^b vio con i soprascritta sull'ultima o - ^c de aggiunto successivamente, come sembra - ^d con segno abbr. superfluo su l - ^e così in A - ^f così in A - ^g così in A, con segno abbr. superfluo sulla prima i - ^h circa 2 cm lasciati in bianco - ⁱ circa 1 cm lasciato in bianco - ^j q(ue) compendiato come q(ui) da questo punto in avanti - ^k parz. cop. da macchia di inch. - ^l così in A - ^m integrabile sulla base dell'ampiezza della lacuna e sulla scorta della precedente menzione - ⁿ gora di umidità - ^o circa 1 cm di lacerazione - ^p circa 2 cm di lacerazione - ^q circa 2 cm di lacerazione - ^r segue segno di croce interlineo - ^s così in A per forsitan - ^t circa 1 cm di lacerazione - ^u inch. scolorito, da leggere con lampada UV - ^v circa 2 cm di lacerazione - ^w da questo punto in poi la colorazione dell'inch. è diversa - ^x parz. cop. da gora di umidità - ^y parz. cop. da gora di umidità - ^z parz. cop. da gora di umidità e interessato dalla piega del supporto - ^{aa} l'intera sottoscr. è di modulo piccolo ma è stesa per tutta l'ampiezza dello specchio di scrittura e termina con una palmetta esornativa - ^{ab} la sottoscr. è preceduta da una croce potenziata ed è caratterizzata dall'uso di puntini esornativi disposti a triangolo e inseriti a cesura delle sillabe - ^{ac} la sottoscr. presenta le stesse caratteristiche della precedente.

Tommaso Indelli

*Tecniche di amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno
longobardo tra norma e prassi (VI-XI sec.)*

Lombard juridical organisation had got many instruments for resolution of the disputes: legal procedure, extrajudicial and judicial transaction. Judicial surviving documentation demonstrates that Lombard juridical organization was not “primitive” or “rudimentary”, but it was very complex and presupposed the coexistence – in a only state – of many legal systems, distinguished for sources and subjects.

1. *Il dibattito storiografico*

Le modalità di amministrazione della giustizia, nelle compagini politiche barbariche costituitesi all’indomani della caduta dell’impero romano d’Occidente (V sec. d. C.), sono da tempo oggetto di un’attenta indagine storiografica, che non ha mancato di suscitare dubbi e aspre contrapposizioni. Si possono riscontrare due aspetti distinti sulla questione che, in parte, rispecchiano anche la diversa collocazione scientifica degli studiosi: da una parte gli storici del diritto, dall’altra gli storici *tout court* attenti oltre che alla ricostruzione del dato giuridico in senso stretto, anche all’analisi del dato evenemenziale, relativo alla ricostruzione dei fatti storico-politici di cui il dato giuridico è espressione¹.

¹ Tra i due filoni storiografici ancora oggi è possibile notare una scarsa disponibilità a mettere in comune i risultati delle rispettive ricerche, oltre che la forte impermeabilità fra uno studio di taglio strettamente tecnico-giuridico ed uno di taglio più squisitamente storico, più attento agli aspetti politico-sociali. Eppure, sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione tra i due settori disciplinari, data la loro sostanziale

La storiografia del diritto ritiene che le normative contenute nei codici dei re barbari erano integralmente applicate nei rapporti tra sudditi, sia in ambito civile che penale. L'applicazione dei codici sarebbe stata integrale ed esaustiva, senza escludere il ricorso a criteri extralegali come la consuetudine – norma non scritta – l'equità, l'arbitrato secondo equità o le transazioni giudiziali e stragiudiziali, la cui applicazione, però, non avrebbe escluso, in altri casi, l'uso della legge scritta². Il diritto scritto, quindi, con il suo crisma di autorità e completezza, non avrebbe mai assunto il ruolo di puro strumento ideologico-politico. Infatti – argomenta tale filone storiografico – se le normative promulgate fossero state in gran parte disapplicate, in sede processuale e giudiziaria, sarebbe venuto meno il senso della loro stessa promulgazione. La storiografia del diritto, quindi, si colloca in una prospettiva cronologicamente e giuridicamente continuista rispetto alla prassi giuridica tardoimperiale. Ne consegue che, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e, in genere, dell'organizzazione istituzionale delle nuove compagini statali, non si sarebbe verificata alcuna frattura tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, ma i re e i principi barbari avrebbero semplicemente continuato a legiferare – come gli imperatori romani – e sarebbe sopravvissuto un

interdipendenza. Infatti, la storia generale costituisce l'indiscutibile presupposto di quella giuridica, perché il diritto non può mai prescindere, nella sua configurazione ed evoluzione storica, dalla ricostruzione attenta delle dinamiche politiche e socio-economiche di ogni epoca. Allo stesso tempo, l'apporto della storiografia giuridica appare indispensabile – con il suo bagaglio di categorie e di elaborazioni tecniche – per l'esatta comprensione dei singoli istituti e delle articolazioni giuridiche delle società del passato. Per una visione generale delle posizioni storiografiche sui temi oggetto della presente indagine, *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*, a cura di P.A. BONNET – L. LOSCHIAVO, Napoli 2008, pp. 5 ss., L. LOSCHIAVO, *La risoluzione dei conflitti in età altomedievale: un excursus storiografico*, in E. CONTE – M. MIGLIO, *Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica*, Roma 2010, pp. 91-107, A. PADOA-SCHIOPPA, *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di A. Cavanna*, a cura di A. PADOA-SCHIOPPA – G. DI RENZO VILLATA – G.P. MASSETTO, III, Milano 2003, pp. 1623-1635. Si vedano anche alcuni contributi contenuti in, *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, ed. by J. BOSSY, Cambridge 1983, *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, ed. by W. DAVIES – P. FOURACRE, Cambridge 1986.

² Sull'equità, la transazione e la consuetudine, si veda in dettaglio più avanti.

legame con la concezione pubblica del potere politico e dell'articolazione statale, al di là di ogni retorico richiamo ai secoli bui in cui il potere – e le connesse funzioni – sarebbero stati in gran parte privatizzati³.

La storiografia *tout court* – soprattutto di origine anglosassone – ha invece considerato queste concezioni troppo dogmatiche e, pertanto, andrebbe sposata una tesi meno rigida e meno influenzata da prospettive storiografiche anacronistiche ed eccessivamente attualizzanti, basate sull'applicazione, alla realtà politico-istituzionale dei regni barbarici, della prassi degli stati moderni, caratterizzati dall'uniforme applicazione e diffusa conoscenza del diritto, da un apparato burocratico solido e definito, in grado di far rispettare la giustizia sull'intero territorio, sulla diffusione dell'alfabetizzazione e, quindi, della capacità dei consociati – e dei magistrati – di conoscere e comprendere il significato delle leggi⁴. I regni barbarici, invece – argomenta l'altro filone storiografico – avevano strutture politiche fluide, il personale amministrativo era molto ridotto, spesso non alfabetizzato, le popolazioni erano incapaci di leggere e scrivere, la corruzione dilagava e, soprattutto, il potere dei re era meno forte di quanto si possa pensare, costretto a confrontarsi, quotidianamente, con le pretese dell'aristocrazia fondiaria e con i suoi

³ Per una visione d'insieme di tali posizioni storiografiche si vedano M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano*, Roma 2000, M. BELLOMO, *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002, S. BRAMBILLA, *Sintesi storica e fonti del diritto*, Torino 2008, F. CALASSO, *Medio Evo del Diritto. Le Fonti*, I, Milano 1954, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, P. GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Roma-Bari 2008, dello stesso Autore, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, P. KOSCHAKER, *L'Europa e il diritto romano*, Firenze 1962, A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007.

⁴ Tra i massimi rappresentanti di tale indirizzo storiografico, C. WICKHAM, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995, pp. 100 ss., 179 ss., ID., *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 11-17 aprile 1996, I, Spoleto 1997 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLIV), pp. 170-185. L'Autore è convinto che il ricorso a criteri stragiudiziali di risoluzione delle controversie era ben vivo ancora in piena età comunale, nella Toscana del XII sec. La civiltà comunale, quindi, nonostante la riscoperta del diritto romano – *ius commune* – non avrebbe rappresentato una frattura nell'applicazione delle pratiche giudiziarie precedenti. Sul punto si veda anche ID., *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, Roma 2017, pp. 5 ss.

poteri di patronato e clientela⁵. Le compagini barbare erano fondate sul policentrismo di poteri, anziché sull'uniformità politico-amministrativa degli stati moderni, un policentrismo animato da una continua e violenta dialettica fra l'autorità centrale – regale o principesca – fonte e garante della legge codificata, e i poteri locali – pubblici o signorili – maggiormente legati agli usi consuetudinari, a pratiche arbitrali e solleciti a intervenire, nella risoluzione delle controversie, in competizione con il potere centrale⁶. Secondo tale filone storiografico, dunque, le *Leges Barbarorum* sarebbero state un semplice espediente politico-ideologico utilizzato dai sovrani per giustificare il loro potere, attraverso un esplicito richiamo al passato imperiale, rispetto al quale essi miravano a porsi in continuità, utilizzando altisonanti titoli onorifici per connotare la loro funzione⁷. Inoltre, il carattere di espediente politico-ideologico di tale legislazione si riverberava anche sull'attività giurisdizionale. Secondo la consueta prassi germanica, infatti, essa si svolgeva in placiti pubblici – sorta di grandi *happening* – con la partecipazione di un gran numero di persone – *adstantes* – che, generalmente, erano ecclesiastici del luogo o individui di sesso maschile, in età pubere e di condizione libera, proprietari terrieri soggetti agli obblighi militari, ed esponenti

⁵ L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, I, Torino 2011, pp. 18 ss.

⁶ Sui regni barbarici in generale e sulle loro strutture burocratico-amministrative, J. DE LAVIGNY, *I regni romano-barbarici*, Ginevra 1974, pp. 15 ss., A. MARCONE, *I regni romano-barbarici: dall'insediamento all'organizzazione statale*, in *Gli stati territoriali nel mondo antico*, a cura di C. BEARZOT – F. LANDUCCI – G. ZECCHINI, Milano 2003, pp. 35-55, G. ROMANO – A. SOLMI, *Le dominazioni barbariche in Italia*, Milano 1940, pp. 105 ss., B. SAITTA, *Aspetti sociali ed economici dei regni romano-barbarici*, Catania 1992, pp. 30 ss., C. WICKHAM, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d. C.*, Bari 2014, pp. 1 ss.

⁷ Sulle *Leges Barbarorum* come espediente politico-ideologico e, nello specifico, sull'Editto di Rotari, A. VISCONTI, *L'influenza della personalità di re Rotari sulla legislazione del popolo longobardo*, in *Atti del I Congresso internazionale di studi longobardi* (Spoleto 27-30 settembre 1951), Spoleto 1952, pp. 517-28, P. WORMALD, *The Leges Barbarorum: law and Ethnicity in the post-roman West*, in *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antiquity and Early Medieval peoples and Kingdoms*, ed. by H.-W. GOETZ – J. JARNUT – W. POHL, Leiden-Koln 2003 (The Transformation of the Roman World, 13), pp. 21-38.

della classe dirigente del luogo, spesso provvisti anche di un minimo di alfabetizzazione⁸. Agli *adstantes* si aggiungevano il magistrato e il collegio giudicante, quasi a costituire una sorta di palcoscenico processuale in cui ogni attore recitava il proprio ruolo⁹.

⁸ Sulla definizione del placito medievale come *happening*, M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto medievale*, Torino 2007, pp. 103 ss. Nella documentazione processuale, la categoria degli *adstantes* era indicata con altre svariate denominazioni, ad esempio *arimanni*, *singuli circumstantibus*, *idonei homines*, *plurimi adstantes*, *plurimorum adstantes* ecc. *Codice Diplomatico Longobardo*, I-II, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1929-1933 (Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo), I, nn. 21, 81, II, n. 46. Sugli *adstantes* longobardi, si veda anche, S. GASPARRI, *La questione degli arimanni*, in «Bulettno dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano», LXXXVII (1978), pp. 121-135.

⁹ H. KELLER, *I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*. Atti del Convegno di studi delle fonti del Medioevo europeo in occasione del 70° della fondazione dell'Istituto storico italiano (Roma, 14-18 aprile 1953), Roma 1957, pp. 41-60. Per Wickham il processo – precisamente il placito – era soltanto uno dei differenti modi con cui i soggetti giuridici, nella vita quotidiana, potevano risolvere le loro vertenze giudiziarie. La vita reale in città e, soprattutto, nelle campagne andava diversamente, perché i *pauperes* preferivano ricorrere a procedure meno costose, più sbrigative, e alle autorità più vicine ai loro luoghi di residenza e, nello specifico, ai signori, alla transazione e all'arbitrato. I placiti pubblici erano organismi assembleari molto dispendiosi che si svolgevano, di solito, nei centri urbani più importanti, e la maggior parte delle controversie non arrivava in questi consessi, ma era decisa localmente. La giustizia praticata nei placiti era ritualizzata e altamente formale, presupponeva una buona assistenza processuale e una buona conoscenza delle formule giuridiche. La mancanza di abbondante documentazione – relativa ai modi informali e, talvolta, stragiudiziali di tutela dei diritti – non deve indurre a pensare ad una scarsa diffusione degli stessi. In ogni caso, al di là delle dichiarazioni di principio o programmatiche, contenute nei prologhi delle normative altomedievali – comprese quelle longobarde – bisogna tenere presente che una valutazione attendibile della qualità della giustizia applicata nei secoli dell'Alto Medioevo impone di constatare come, nella gran parte dei casi, l'applicazione del diritto era sacrificata – attraverso la sua disapplicazione totale o il tradimento della *ratio* ispiratrice delle normative – alle opportunità politiche del momento, al fine di non alterare i rapporti sociali esistenti a favore, casomai, degli *humiliores*. Anche la documentazione processuale della Longobardia minore dimostra come, nella gran parte dei casi, erano i *potentes*, soprattutto i grandi enti ecclesiastici – vescovati e monasteri – ad ottenere tutela giuridica in sede processuale, collezionando sentenze compiacenti. Tutto ciò non può che essere il prodotto di un atteggiamento pregiudiziale di favore, da parte dei giudici locali e degli stessi sovrani, nei confronti delle chiese episcopali o dei grandi monasteri. Sulla

L'esame della documentazione processuale proveniente dal Mezzogiorno longobardo – *notitiae iudicati* – consente, seppure in modo frammentario, di constatare l'esistenza di un sistema giudiziario articolato e plurale, fondato sul rispetto della legge scritta – Editto di Rotari¹⁰ in primis – e, al contempo, sull'applicazione di fonti normative diverse, formalmente esterne all'Editto, come la *consuetudo loci* e l'*aequitas*¹¹.

struttura del processo altomedievale e sul suo carattere ideologico, cioè il luogo in cui si manifestava la giustizia del re, si vedano, G. ALBINI, *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma 2016, pp. 148 ss., A. CASTAGNETTI, *Giustizia partecipata. 'Lociservatores', scabini e astanti nei placiti lucchesi (785-822)*, in «Studi medievali», LVI, 1 (2015), pp. 1-25, R. MCKITTERICK, *Perceptions of Justice in Western Europe in the ninth and tenth Centuries*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)* cit. (nota 4), pp. 1076 ss., A. PADOA-SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 59 ss.

¹⁰ ID., *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015, pp. 61 ss. Non si dimentichi che, a dispetto della tanto esaltata autonomia del ducato longobardo di Benevento, esso era parte integrante del regno longobardo, almeno fino alla sua caduta, ad opera dei Franchi, nel 774. Soltanto a partire da quella data può parlarsi, a buon diritto, di piena autonomia. Nell'849, inoltre, la compagine unitaria del ducato si frammentò in due principati distinti – Benevento e Salerno – cui si aggiunse, per secessione da Salerno, il principato di Capua (fine IX sec.). I tre principati furono, poi, sottomessi dai Normanni, nella seconda metà dell'XI secolo e persero la loro indipendenza politica. Riguardo la legislazione vigente nella *Langobardia minor*, dunque, oltre all'Editto di Rotari – ed ai suoi emendamenti successivi ad opera dei re Grimoaldo (662-671), Liutprando (712-744), Ratchis (745-749) e Astolfo (749-756) – si applicavano anche i capitoli integrativi emanati dai principi di Benevento – Arechi II (758-787) e Adelchi (853-878) – rispettivamente nel 782 e nell'866. La promulgazione dei capitoli integrativi beneventani ebbe, senza dubbio, anche un valore di tipo propagandistico e ideologico, come emerge dalla lettura delle singole disposizioni della legislazione arechiana e dal Prologo legislativo di Adelchi, premesso alle norme da lui emanate. Sugli emendamenti beneventani all'Editto, P. BERTOLINI, *Arechi II*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, pp. 25 ss., T. INDELLI, *Arechi II. Un principe longobardo tra due città*, Salerno 2011, pp. 45 ss. Sul Prologo di Adelchi, ADELCHI, *Prologo*, in *Le Leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA e S. GASPARRI, Roma 2005, p. 306.

¹¹ Il pluralismo giuridico fu una delle principali eredità che le stirpi germaniche, insediate all'interno dei confini dell'impero romano, lasciarono all'Europa medievale, almeno fino alle soglie dell'Età Contemporanea (XVIII sec.) e delle grandi codificazioni, elaborate sotto l'impulso dell'Illuminismo e del Positivismo giuridico. Lo stesso Editto longobardo contemplava, espressamente, l'ipotesi che il magistrato giudicante potesse decidere *extra legem*, ossia *per arbitrium*, secondo criteri equitativi.

La *consuetudo* era la prassi del luogo che informava i rapporti sociali e, in linea teorica, doveva essere conforme alla normativa editale, non potendo derogarvi, avendo una funzione puramente integrativa della legge scritta. Ovviamente, mancando una disciplina organica delle fonti normative – e una chiara gerarchia delle stesse – non era improbabile che, nell'ordinamento della Longobardia minore, il diritto non scritto potesse anche prendere il sopravvento sulle prescrizioni editali e che, col tempo, i giudici applicassero, nei loro tribunali, le consuetudini del luogo, anziché l'Editto¹².

Ciò è quanto avvenne a Benevento nell'839, in un giudizio presieduto, a palazzo, dal principe in persona, Sicardo (832-839)¹³. Il principe

Re Liutprando (712-744), infatti, in un suo emendamento all'Editto di Rotari impose alle parti di sottostare alle sentenze emanate dagli ufficiali regi, pena il pagamento al fisco di una sanzione di 20 solidi. Se le parti di un processo, però, lamentavano un'ingiustizia, il re consentiva l'impugnazione, davanti al tribunale regio, delle sentenze *contra legem* emesse dai suoi *iudices*; l'impugnazione della sentenza era consentita anche quando il giudice si era pronunciato *per arbitrium*. La formula *per arbitrium* – contenuta nella disposizione liutprandina – si è prestata a varie interpretazioni. La più fondata, comunque, rimanderebbe ad una decisione giudiziaria su una fattispecie non contemplata espressamente dall'Editto e, pertanto, disciplinata dal giudice in via equitativa o con il ricorso ad una consuetudine – *cawarfida* – non recepita nella legislazione editale. Ovviamente, non è da escludere che la norma facesse riferimento anche ad un caso di arbitrato *sui generis* affidato, previo accordo tra le parti, anziché ad un privato, al giudice, cui veniva chiesto di giudicare secondo equità, derogando al dettato normativo anche su una fattispecie editale. In entrambi i casi, comunque, accertato il comportamento illegittimo del giudice – e l'ingiustizia della sentenza o del lodo – il magistrato era condannato ad una pena di 40 solidi, da devolvere parte al re e parte all'appellante. Sul punto, LIUTPRANDO, cap. 28, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 22 e A. PADOA-SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1967, pp. 150 ss.

¹² Ovviamente, nulla ostava a che il legislatore, col tempo, recepisce nell'Editto le norme formatesi in via consuetudinaria.

¹³ Nel Mezzogiorno longobardo la competenza a giudicare spettava, in suprema istanza, al duca e, dal 774, al principe, mentre, a livello periferico, giudicavano i gastaldi, suoi subordinati. Con la formazione dei principati di Benevento, Salerno e Capua (IX sec.), la funzione giurisdicente spettò sempre al principe e, su sua delega, in ambito periferico, ai gastaldi e, sempre più spesso, ai conti. I conti presentavano una natura ibrida, a metà tra quella del pubblico funzionario investito, dal principe, di competenze e di un territorio da amministrare, e quella del vero e proprio dinasta locale, praticamente indipendente dal potere principesco e titolare di pieni poteri su beni e uomini della

giudicò una causa tra chierici che avrebbe dovuto essere demandata, di rigore, al tribunale ecclesiastico – *ratione personae et materiae* – e, precisamente, tra il vescovo di Benevento e l'abate del cenobio di S. Maria in Luogosano. In tal caso, il principe non applicò l'Editto ma, in base a quanto espressamente dichiarato nella sentenza, si conformò a quanto previsto dalla *consuetudo loci* che consentiva ad un monastero, a detta delle parti, di possedere e gestire, in totale autonomia dalla diocesi – e dal vescovo – una chiesa con annesso fonte battesimale (la chiesa di S. Felice, a Benevento)¹⁴.

Il giudicato esaminato dimostra come il diritto scritto non prevaleva necessariamente su quello consuetudinario, secondo il modello offerto

contea. A partire dal X secolo ai tradizionali ufficiali si associò il giudice monocratico – *iudex* – membro di una categoria di veri e propri professionisti del diritto di cui, però, si ignorano luoghi e modalità di preparazione e formazione tecnica. Gli *iudices* – uomini ben alfabetizzati e di buone conoscenze giuridiche – in genere giudicavano a palazzo, nella sede del potere centrale, su appello o in prima istanza, e da soli, cioè senza essere coadiuvati da *adseorsores*. Spesso il principe presenziava ai dibattimenti – ma non interveniva nel processo – lasciando al giudice monocratico il compimento di tutti gli atti processuali fino alla pronuncia della sentenza, di cui si redigeva processo verbale. In ogni caso, non c'erano criteri di competenza particolarmente rigidi – per materia e territorio – tali da non poter essere, in molte circostanze, derogati. Sulla natura della funzione e dei poteri comitali nel Mezzogiorno longobardo, N. CILENTO, *Le origini della signoria capuana*, Roma 1966, pp. 30 ss., A. DI MURO, *Ancora sulle contee del Mezzogiorno*, in «Rassegna Storica Salernitana», XXIX, 58, 2 (2012), pp. 202-213, ID., *Le contee longobarde e l'origine delle signorie territoriali nel Mezzogiorno*, in «Archivio storico per le Province Napoletane», CXXVIII (2010), pp. 52-66, V. LORÉ, *I conti nel Mezzogiorno longobardo: una nota*, in «Rassegna Storica Salernitana», XXIX, 58, 2 (2012), pp. 195-210. Sullo *iudex* monocratico, P. DELOGU, *La giustizia nell'Italia meridionale*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)* cit. (nota 4), pp. 270-285. Sui gastaldi e i duchi, S. M. COLLAVINI, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*. Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo, (Spoleto 20-23 ottobre 2002 - Benevento 24-27 ottobre 2002), Spoleto 2003, pp. 142-160, C.G. MOR, *Gastaldo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino 1961, pp. 763 ss., ID., *I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo*, in *Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi* cit. (nota 7), pp. 414-425.

¹⁴ *Iudicatum* (839, Benevento, marzo), in V. FEDERICI, *Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, III, Roma 1925-1938 (Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo), p. 388.

dalla prassi processuale tardoromana¹⁵. Tra la norma scritta e quella consuetudinaria non esisteva neppure quella rigida contrapposizione semantica – tipica delle codificazioni contemporanee – com'è dimostrato dalle ricorrenti espressioni normative quali *lex et consuetudo*, più volte rinvenibili nella documentazione legislativa e giudiziaria e che risultano difficilmente comprensibili alla sensibilità giuridica contemporanea¹⁶. Il sistema giuridico dell'epoca, quindi, non conosceva una rigida contrapposizione tra legge scritta e consuetudine, sottoinsiemi che non apparivano necessariamente distinti e contrapposti – come negli ordinamenti contemporanei – tanto che quando ci si riferiva all'una, spesso si richiamava anche l'altra – *lex et consuetudo* – in modo endiadico¹⁷.

¹⁵ Seguita anche da buona parte degli ordinamenti giuridici contemporanei di derivazione romanistica.

¹⁶ Nel caso della consuetudine, ad esempio, il richiamo espresso è molto frequente nella documentazione processuale. Nel caso specifico della codificazione longobarda – e del suo rapporto con il diritto consuetudinario – bisogna premettere che esso fu sempre dialettico e di continua e incessante osmosi, senza barriere nette tra norma scritta e orale. Ciò si comprende meglio se si tiene in considerazione che il patrimonio giuridico tribale dei Longobardi – come di tutte le tribù germaniche – era costituito da norme consuetudinarie, non scritte – le ben note *cawarfidae* – e che l'opera legislativa di Rotari fu soprattutto opera di codificazione, di messa per iscritto di un patrimonio fino a quel momento composto da norme tramandate oralmente, di generazione in generazione. Tuttavia, nonostante la codificazione rotariana e gli emendamenti successivi, molte *cawarfidae* continuarono a sopravvivere, nella prassi sociale, senza che il legislatore si preoccupasse, tranne alcuni casi e molti anni dopo, di codificarle. Una *cawarfida* non inserita originariamente nell'Editto poteva, però, esservi inserita successivamente. Alcune di queste consuetudini, con il tempo ed il progredire del processo di acculturazione dei Longobardi in senso cattolico-romano, finirono per apparire contrarie allo spirito e alla lettera della legislazione scritta, molto più al passo coi tempi. In alcuni casi, certi usi furono espressamente aboliti, in altri la prassi sociale fu così tenace da impedirne la soppressione con un intervento legislativo, come nel caso del duello, riguardo al quale Liutprando dichiarò di non poterlo abolire, sebbene lo ritenesse un istituto ingiusto e incompatibile con i principi cristiani. Sulle *cawarfidae* in generale, S. GASPARRI, *La memoria storica dei Longobardi*, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. XVII-XXX. Per alcune *cawarfidae* codificate successivamente all'emanazione dell'Editto, nel VII sec., e inserite nel testo legislativo, si veda, LIUTPRANDO, capp. 73, 77, 133, in *Le Leggi dei Longobardi* cit., pp. 180, 182, 218. Sui limiti imposti all'uso del duello da Liutprando e sul tentativo fallito di abrogare l'istituto, cap. 118, *ibid*, p. 208.

¹⁷ Esempi di riferimento alla *lex et consuetudo* sono reperibili in *Codex Diplomaticus*

La consuetudine poteva incidere non solo sul piano del “diritto sostanziale”, ma anche su quello procedurale, come avvenne in un processo tenuto a Benevento in cui, per mancanza di documentazione andata perduta, il principe, Radelchi II (881-884 e 897-900), consentì ad Adelperito, prevosto del monastero di S. Pietro, di provare la proprietà di tutto ciò che il monastero possedeva in terre, casali e servi, per donazione del palazzo o per altre vie, col giuramento di cinque *scariones* – procuratori legali – della chiesa, secondo la *consuetudo loci*¹⁸.

La norma consuetudinaria poteva prendere il sopravvento anche in una materia molto delicata come la giurisdizione penale e la repressione dei reati. Alcuni giudicati della Longobardia meridionale, infatti, erogano sanzioni criminali diverse – e, in genere, meno afflittive – rispetto a quelle contemplate nell’Editto per illeciti della stessa specie. Ad esempio, nel caso di falsificazione di documenti – *crimen falsi* – la sanzione prevista nel Mezzogiorno longobardo sembra essere stata la confisca dei beni e non l’amputazione della mano, prevista dall’Editto di Rotari e, probabilmente, mutuata dal coevo diritto bizantino (VII sec.)¹⁹. L’amputazione dell’arto era prevista, ancora nell’VIII sec., dall’Ecloga dell’imperatore d’Oriente, Leone III Isaurico (717-741), per le falsificazioni di atti legali o monete, e certamente applicata, all’epoca, nei possedimenti bizantini del Sud²⁰. La confisca dei beni per tale fattispecie criminale, frequentemente applicata nel Mezzogiorno longobardo – come si evince dalla documentazione processuale –, non era prevista né nell’Editto di Rotari né negli emendamenti dei principi Arechi II (VIII sec.) e Adelchi (IX sec.)²¹.

Cavensis, I-VIII, a cura di M. MORCALDI – M. SCHIANI – S. DE STEPHANO, Milano-Napoli-Pisa, 1873-1893, IX-X, a cura di S. LEONE – G. VITOLO, Badia di Cava, 1984-1990, I.163, 490, IV.590, 609.

¹⁸ *Cartula iudicati* (899, Benevento, agosto), in *Chronicon Vulturense* cit. (nota 14), 79, II, pp. 20 ss.

¹⁹ Per la sanzione contro i falsificatori di documenti e monete, ROTARI, capp. 242-243, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 76.

²⁰ LEONE III, *Ecloga*, 17.18, ed. by L. BURGMANN, *Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V*, Frankfurt 1983 (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 10), p. 231.

²¹ Ovviamente nulla esclude l’esistenza, all’epoca, di norme giuridiche emanate dai predetti principi, ad integrazione dell’Editto, che disponevano in tal senso. Norme che, però, non ci sono pervenute.

Probabilmente, i giudici che agivano in tal modo lo facevano indipendentemente dall'osservanza dell'Editto, in ottemperanza ad una consuetudine locale, formatasi *ob causam aequitatis*. Tra i casi di falso ben documentati, si ricordi quello del notaio Godefrid, falsificatore di molti documenti, che subì la confisca dei beni del suo patrimonio, poi donati dal principe Arechi II al cenobio beneventano di Santa Sofia, da lui stesso fondato (762 ca.)²². Allo stesso modo, Arechi II agì contro il notaio-falsario Talarico, i cui beni furono confiscati e donati a Santa Sofia. Accusato della falsificazione di alcuni documenti legali, il notaio si sottrasse alla sanzione prevista dall'Editto – amputazione della mano – e fuggì a Napoli. Per tale motivo subì la confisca dell'intero patrimonio, probabilmente in applicazione degli emendamenti all'Editto, promulgati da re Ratchis (VIII sec.)²³.

²² *Praeceptum oblationis* (774, Benevento, novembre), in *Chronicon Sanctae Sophiae* (cod. Vat. Lat. 4939), a cura di J.-M. MARTIN, Roma 2000 (Fonti per la Storia dell'Italia Medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3), II, 4.

²³ *Iudicium* n. 77 (novembre, 758-774), in *Codice Diplomatico Longobardo*, IV.2. *I diplomi dei duchi di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI, Roma 2003 (Fonti per la storia d'Italia, 65). L'Editto di Ratchis puniva tutti coloro che, senza autorizzazione regia, emigravano in territorio nemico (nel caso esaminato nel testo – Napoli – che, all'epoca, era territorio bizantino). RATCHIS, cap. 9, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 268. Per l'amputazione della mano del falsario, ROTARI, cap. 243, *ibid.*, p. 76. Tuttavia, nonostante i casi menzionati nel testo, non sembra che una consuetudine espressamente contraria al dettato legislativo potesse trovare frequente applicazione nei tribunali. Essa andava probabilmente disapplicata, oltre che proibita, come è dimostrato da alcune disposizioni in tal senso, rinvenibili nell'Editto stesso. La norma scritta e la volontà del legislatore, adeguatamente espresse, facevano piazza pulita della prassi contraria e il giudice era tenuto a conformarsi al diritto scritto. Ad esempio, re Astolfo proibì espressamente la *mala consuetudo* ovvero che i monasteri del regno, sotto la sua protezione, esigessero, in caso di illeciti commessi a loro danno, composizioni pecuniarie superiori del doppio rispetto all'ordinario, profittando del *mundeburdio regio* di cui usufruivano. Il re dispose che la composizione riservata ai monasteri sotto patrocinio regio fosse quella esigibile da tutti gli altri luoghi di culto per i medesimi illeciti. In un altro caso, il principe di Benevento, Arechi II, vietò la *infamis et illicita consuetudo* che autorizzava le donne nubili o vedove – per sottrarsi al *mundio maschile* – ad abbracciare fittiziamente la vita religiosa e a pronunciare i voti, continuando a vivere nel lusso e nella corruzione morale. Esse furono costrette – anche contro la loro volontà – ad entrare effettivamente in monastero e lasciare la vita secolare. Il principe beneventano Adelchi proibì la *mala consuetudo* dei servi di

La deroga alle prescrizioni edittali – a seguito dell’applicazione della *consuetudo loci* – non escludeva l’applicazione dell’Editto in tutti gli altri casi. In un giudicato pronunciato da Arechi II, *in palatio*, a carico di Alipergera che, nonostante la sua monacazione, aveva contratto matrimonio con *Taurus, filius Ramfoni*, il principe applicò integralmente la normativa edittale – a cui rinviò espressamente nel testo della sentenza – stabilendo la totale confisca dei beni della colpevole²⁴. Tuttavia, nel testo dei giudicati, molto spesso si faceva riferimento all’applicazione testuale dell’Editto, senza specificare le disposizioni normative effettivamente applicate²⁵. Ad esempio, nel 1030, *in sacro salernitano palatio*, il principe di Salerno, Guaimario IV (1027-1052), giudicò espressamente *secundum legem*, in prima persona e senza assistenza di giudici, a quanto risulta dal testo del giudicato riportato in un *memoratorium* redatto, ai fini di prova, dal notaio Giovanni, nell’interesse del cenobio salernitano di S. Massimo che era parte nel processo. Il principe – definito, nel *memoratorium*, “*gloriosa potestas*” – molto probabilmente intervenne al posto del giudice, data la delicatezza della questione, poiché una delle parti coinvolte era Maione, abate di S. Massimo, monastero salernitano attiguo al *palatium* e sotto patronato della stirpe principesca. Un giudice intervenne, in corso di giudizio, solo per svolgere, con l’assistenza di un notaio, un’*inquisitio* ordinata dal principe nei luoghi

sposarsi o convivere con donne libere, pena la riduzione in servitù anche della donna. Da questi esempi ne consegue – salvo rare eccezioni – che la cattiva consuetudine – espressamente contraria alla normativa dell’Editto – non poteva esplicitare valore, in sede giudiziaria, né poteva abrogare, in tutto o in parte, la normativa scritta, secondo il principio della desuetudine. Generalmente, era il legislatore a proibirla, con il dettato normativo, o il giudice a disapplicarla in sede processuale. Sul punto, ASTOLFO, cap. 17, ARECHI II, cap. 12, ADELCHI, cap. 1, *ibid.*, pp. 290, 302, 308.

²⁴ Alipergera – che aveva abbandonato il monastero per sposare Tauro – subì la confisca dell’intero patrimonio, in ottemperanza a quanto previsto dal cap. 30 dell’Editto di Liutprando che puniva i religiosi che, violando i voti, tornavano a vivere nel secolo. *Iudicium* n. 51 (novembre, 758-774), in *Codice Diplomatico Longobardo* cit. (nota 23), IV.2, LIUTPRANDO, cap. 30, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 158.

²⁵ Cosa che rende molto difficile, all’interprete, individuare le norme giuridiche applicate. Ovviamente non è da escludere – data la genericità dei riferimenti normativi – che espressioni come *secundum legem*, *secundum Edictum*, *secundum Edicti tenorem*, rinvenibili nei giudicati, occultino una vera e propria attività creatrice di norme giuridiche, da parte dei giudici, anziché di semplice applicazione delle stesse.

dove erano ubicate le terre del cenobio per accertare i confini delle proprietà²⁶. Solo qualche anno prima, nel 1025, a Salerno, in *sacratissimo salernitano palatio*, Guaimario IV, già associato al trono dal padre (1018 ca.) Guaimario III (999-1027), aveva assistito con il genitore ad un procedimento, presenziando alla causa, ma non intervenendo direttamente, e lasciando la direzione del giudizio al giudice Rageprando. Lo *iudex* operò in prima persona, interrogando le parti e disponendo un'*inquisitio* nei luoghi in cui erano ubicati i fondi oggetto della lite e, alla fine, sentenziò *secundum legem*, dando ordine al notaio Ademario di trascrivere il giudicato²⁷.

L'applicazione testuale dell'Editto avvenne anche nei giudicati conosciuti come "placiti cassinesi", o "di Capua", dal nome di una delle località in cui furono pronunciati. I placiti furono, in tutto, quattro: il primo fu pronunciato a Capua (marzo 960), il secondo a Sessa Aurunca (marzo 963) e gli ultimi due a Teano (luglio e ottobre 963), in località diverse, ma tutte ubicate nel principato capuano. Salvo variazioni marginali, in tutti e quattro i placiti la procedura eseguita e il mezzo probatorio utilizzato – testimonianza giurata sull'avvenuto usucapione – furono i medesimi. I giudici furono chiamati a decidere in merito alla controversia vertente sulla proprietà di immobili spettanti all'abbazia di Montecassino, ma di cui si era impossessato Rodelgrimo, figlio di Lupo, un longobardo originario di Aquino²⁸. A Capua, le testimonianze giurate furono rese, a favore del monastero, dal monaco e diacono Teodemondo, dal monaco e chierico Mari, dal chierico e notaio Gariperto²⁹. Il giudizio contro Rodelgrimo d'Aquino fu intentato dall'abate

²⁶ *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), V, n. 822.

²⁷ *Ibid*, p. 112, n. 776. Come si è detto più sopra, la presenza fisica dei principi, nell'aula del palazzo in cui si svolgeva il processo, è una delle caratteristiche di molti procedimenti giudiziari svoltisi tra X e XI secolo nei principati del Mezzogiorno.

²⁸ I giudici che emisero le sentenze furono diversi: Arechi, a Capua, nel palazzo principesco, al cospetto dei principi – che non intervennero né nel dibattito né nella pronuncia della sentenza – Maraldo, a Sessa Aurunca e Bisanzio, a Teano. I 4 placiti sono ben noti perché contengono la prima testimonianza del volgare italiano.

²⁹ Nel "placito di Capua" la formula della testimonianza giurata fu «*Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte sancti Benedicti*». L'estensore dei documenti utilizzò il latino, ma trascrisse in volgare le sole testimonianze giurate. Formule di testimonianza giurata in volgare, si rinvennero, con alcune varianti, anche

di Montecassino, Aligerno (949-986), e dall'avvocato del monastero, il chierico e notaio Pietro. A Sessa e a Teano il giudizio fu promosso dai rappresentanti di due prevosture dell'abbazia cassinese, rispettivamente S. Salvatore di Cocuruzzo e S. Maria in Cingla³⁰. In tutti i casi i giudici decisero – valutate le prove addotte – applicando la normativa editale in merito all'usucapione trentennale di beni immobili – *praescriptio longissimi temporis* – da parte del possessore di buona fede³¹.

Come è possibile notare da alcuni giudicati summenzionati, non solo la legge scritta, ma anche la competenza giurisdizionale dei giudici – *ratione materiae, loci et personae* – era facilmente derogabile, soprat-

negli altri tre placiti campani. Il giuramento, generalmente, avveniva sui Vangeli forniti dalla controparte che non giurava. Esempi di giuramento sono in *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), I, nn. 115, 148, 177, 180, 186, II, nn. 201, 227, 338, 339, 377, III, nn. 461, IV, n. 592, V, n. 797, VII, nn. 1143, 1195, VIII, nn. 1265, 1321, 1373, IX, nn. 13, 94. Sull'importanza giuridica e linguistica dei placiti campani, I. BALDELLI, *La letteratura dell'Italia mediana dalle origini al XIII secolo*, in *Letteratura italiana. Storia e storiografia*, I. *L'età medievale*, Torino 1987, pp. 30 ss., M. BARTOLI, *Sao ko kelle terre...*, in «Lingua nostra», VI (1944-45), pp. 1-23, F. BRUNI, *L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura italiana: testi e documenti*, Torino 1984, pp. 55 ss., A. CAMILLI, *Il placito di Arechisi, giudice di Capua*, in «Studi di filologia italiana», VII (1944), pp. 183-188, P. FIORELLI, *Marzo novecentosessanta*, in «Lingua nostra», XXI (1960), pp. 1-25, G.F. FOLENA, *I mille anni del placito di Arechisi*, in «Il Veltro», IV, 3 (1960), pp. 49-60, A. GENTILE, *Carte campane del secolo decimo nell'abbazia di Montecassino. I giudicati di Capua, Sessa e Teano con formule testimoniali in volgare*, Napoli 1988, pp. 3 ss., G. SANGA, *Il volgare nei placiti cassinesi: vecchie questioni e nuove acquisizioni*, in «Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue, dialetti, società», 18 (1994), pp. 8-24.

³⁰ Sui particolari rapporti tra l'abbazia cassinese e la realtà politica dei principati longobardi, in particolare Capua – nei cui confini l'abbazia era compresa – si veda anche N. CILENTO, *Capua e Montecassino nel IX secolo*, in *Montecassino. Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX)*. Atti del II Convegno di studi sul medioevo meridionale (Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 1984), a cura di F. AVAGLIANO, Montecassino 1987, pp. 347 ss., M. DELL'OMO, *Montecassino. Un'abbazia nella storia*, Montecassino 1999, pp. 10 ss.

³¹ Normativa desunta dal diritto romano e contenuta nell'Editto di Rotari fin dal VII sec. Nel caso dei placiti campani, si tratta di una delle prime applicazioni processuali certe del diritto romano, prima ancora della sua riscoperta, a partire dal XII sec., ad opera della scuola dei Glossatori di Bologna. Sulla *praescriptio* nell'Editto, GRIMALDO, cap. 4, e ARECHI II, cap. 15, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 132 e 304.

tutto quando erano coinvolti, nei conflitti giudiziari, enti ecclesiastici – diocesi, cenobi – e i relativi patrimoni³². Ciò è dimostrato anche da un giudicato del 762, emanato a Benevento dal duca Arechi II, nella causa tra l'abate del cenobio di S. Benedetto in Xenodochio e alcune famiglie servili alloggiate sulle terre del monastero, ubicate in località Prata (Avellino), che rivendicavano la libertà al cospetto del duca. In questo processo, svoltosi a palazzo, Arechi II – un laico – applicò sia l'Editto che i canoni ecclesiastici contenuti in alcuni volumi che lo stesso abate di S. Benedetto, Maurizio, aveva portato con sé in giudizio, esibendoli al cospetto del duca³³. Nella fattispecie, Arechi decise non solo *secundum legem Langobardorum*, ma anche applicando le norme dell'ordinamento ecclesiastico³⁴.

A differenza della *consuetudo*, l'*aequitas* era l'insieme delle regole elementari di giustizia e di disciplina dei rapporti sociali, radicati – per

³² Di giudice naturale – precostituito per legge a giudicare su determinate materie o persone – non si può proprio parlare, per l'epoca in esame.

³³ *Iudicatum* n. 45 (agosto 762), in *Codice Diplomatico Longobardo* cit. (nota 23), IV.2.

³⁴ Secondo il testo della *notitia iudicati*, il duca si fece consegnare i volumi di diritto canonico e, dopo averli consultati e individuato le norme da applicare – canoni non ben specificati, emanati nei concili di Nicea, Ancira e nel sinodo romano di papa Silvestro (IV sec. d. C.) – sentenziò a favore del cenobio, confermando la servitù dei servi del monastero (alcuni dei quali erano presenti in giudizio, in rappresentanza di tutti gli altri) e annullando alcuni precedenti atti di affrancamento degli stessi. Nessun ecclesiastico fece parte, in quell'occasione, del collegio giudicante, ma Arechi II giudicò in prima persona, applicando la normativa canonica che annullava gli atti di disposizione dei beni del patrimonio ecclesiastico – compresi gli affrancamenti servili – senza le dovute autorizzazioni. La sentenza di Arechi fu un vero e proprio capolavoro di ambiguità giuridica, «una decisione ingiusta e fallace anche in termini di stretto diritto. Appare verosimile che il duca abbia voluto compiacere con la sua decisione l'abate di un importante monastero del suo ducato, in una fase nella quale intendeva rafforzare il proprio potere. E questo con l'aiuto di argomentazioni legali verosimilmente predisposte dallo stesso abate. Viene naturale osservare quanto diverso avrebbe potuto essere il dibattito se anche gli uomini di Prata – già liberi da anni e ora nuovamente ridotti allo stato servile – avessero potuto disporre di un avvocato a loro difesa, in grado di controbattere le argomentazioni legali del combattivo abate Maurizio», cf. PADOA-SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana* cit (nota 10), p. 103. Insomma, una sentenza in cui il dato giuridico fu sacrificato sull'altare dell'opportunità politica e piegato ad esigenze di potere.

volontà divina – nel profondo della coscienza – *recta ratio* – di ogni uomo e, pertanto, naturali e razionali, oltre che autoevidenti³⁵. Il concetto di *aequitas* – non ignoto al diritto romano – nell’Alto Medioevo fu rielaborato dalla cultura ecclesiastica su base teologica e scritturale e divenne patrimonio comune della cultura giuridica europea, della legislazione e della prassi processuale³⁶. L’insieme di queste regole costituiva lo *ius naturae*, il diritto naturale, a sua volta sottospecie dello *ius divinum*³⁷. L’*aequitas* non era altro che l’applicazione di questo diritto – *semper aequum et bonum* – fatto di regole semplici che, proprio perché volute dal Creatore, erano uguali per tutti, eterne e universali, valide in ogni tempo e in ogni luogo, a prescindere dalle mutazioni storiche e dalle oggettive differenze di natura culturale – e anche giuridica – tra i vari gruppi umani³⁸. In teoria, lo *ius positum* – il diritto scritto di produzione statale – non poteva derogare all’*aequitas* e, in caso contrario, era illegittimo e andava disapplicato. L’adeguamento costante – da parte del legislatore e dei giudici – della giustizia umana a quella divina e

³⁵ Sull’*aequitas* romana, D. DALLA – R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2006, pp. 178 ss., R. ROBAYE, *Le droit romain*, Bruxelles 2005, pp. 43 ss.

³⁶ Sul concetto di *aequitas* e, più in generale, di *iustitia*, si vedano, G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, Bologna 1924, pp. 22 ss., M. ELIA, *Origini e funzioni del diritto*, Torino 1972, pp. 32 ss., J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano 1982, pp. 5 ss., G. TARRELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna 1976, pp. 45 ss.

³⁷ Sullo *ius naturae*, si veda anche, G. AMBROSETTI, *Diritto naturale cristiano*, Roma 1964, pp. 73 ss., P. BOVATI, *Vie della giustizia secondo la Bibbia. Sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione*, Bologna 2014, pp. 22 ss., C.H. DODD, *Evangelo e legge. Rapporto tra fede ed etica nel cristianesimo primitivo*, Brescia 1968, pp. 35 ss. Sul concetto romanistico di *ius naturae* si veda M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2003, pp. 341 ss.

³⁸ Il concetto di *aequitas* cristiana fu plasmato su quello già conosciuto ed elaborato dal pensiero giuridico e filosofico romano, ovviamente con opportune modifiche. Inoltre, secondo la nota etimologia altomedievale del termine diritto, *ius* derivava da *iustitia* e il diritto era, dunque, ciò che è sempre giusto. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie o Origini*, a cura di A. VALASTRO CANALE, Torino 2004, I, p. 388. Sull’*aequitas* cristiana e sul concetto di *ius naturae*, A. CAVANNA, *Diritto e priorità etica della persona umana nell’Alto Medioevo*, in *Scritti (1968-2002)*, Milano 2007, pp. 590-614, G. MAGLIO, *La coscienza giuridica medievale. Diritto naturale e giustizia nel Medioevo*, Pavia 2014, pp. 4 ss.

ai principi dello *ius naturae* prendeva il nome di *aequitas*³⁹. L'*aequitas*, dunque, poteva indurre il giudice a derogare palesemente al dettato normativo scritto – *ob causam iustitiae* – quando esso fosse ingiusto, adeguando la legalità formale a quella sostanziale e, più in generale, l'ordinamento alle necessità e ai mutamenti socio-economici del contesto sociale.

In alcuni procedimenti, le sanzioni criminali erogate dai giudici erano molto meno afflittive (ma sono documentati anche casi contrari) di quelle previste dall'Editto longobardo – come nel caso della falsificazione dei documenti legali o dell'omicidio – e i giudici agivano, anche nel settore penalistico, in deroga alla legge scritta, conformandosi a vaghi criteri equitativi⁴⁰. Nel caso della repressione dell'omicidio, punito dall'Editto con il pagamento di un *wergeld* proporzionato alla dignità sociale dell'ucciso – *angargathungi* – sono invece attestati casi in cui il giudice si comportò diversamente dalle prescrizioni edittali, erogando sanzioni più severe, ma sempre di natura pecuniaria⁴¹.

Ad esempio, il pluriomicida Vertari subì la confisca dell'intero patrimonio – attribuito, dal giudice, al cenobio beneventano di Santa Sofia – decurtato del risarcimento dovuto alle famiglie delle vittime⁴². Anche

³⁹ Sull'influenza del cristianesimo – e della concezione cristiana dell'*aequitas* – sulle legislazioni romano-barbariche, compreso l'Editto di Rotari, G. VISMARA, *Cristianesimo e legislazioni germaniche. Leggi longobarde, alemanne e bavare*, in *La conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'Alto Medioevo* (Spoleto 14-19 aprile), Spoleto 1967 (Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XIV), pp. 397-412.

⁴⁰ L'applicazione di criteri equitativi, soprattutto in ambito repressivo-penale, poteva tradursi in una sanzione più lieve o in una più grave, a seconda della particolarità del caso sottoposto alla supervisione del giudice, della necessità di mediare tra i contrapposti interessi – dell'offeso e dell'offensore – salvaguardando il senso di umanità e temperando la durezza e astrattezza del dettato legislativo.

⁴¹ Nel caso dell'omicidio disciplinato dall'Editto longobardo si veda, ROTARI, capp. 144 e 326, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 41 e 94.

⁴² In tal caso, Vertari di Conza, imputato di ben nove omicidi, fuggito a Napoli, in territorio bizantino, subì la confisca dei beni, molto probabilmente in applicazione del cap. 9 dell'Editto di Ratchis che puniva coloro che, senza permesso regio, abbandonavano il territorio del regno, per fuggire in territorio nemico. La disposizione di Ratchis, nel giudicato esaminato, fu applicata adeguandola al contesto geopolitico del Mezzogiorno. *Iudicium* n. 83 (novembre, 758-774), in *Codice Diplomatico Longobardo* cit. (nota 23), IV.2.

nel caso di crimini particolarmente gravi come l'alto tradimento, che si concretizzava in una varia tipologia di condotte, tutte ugualmente pericolose per la stabilità dello stato, l'incolumità della persona del re o del principe, e per cui era prevista la morte, nella Longobardia meridionale sembra si procedesse diversamente⁴³. Ad esempio, Gaiderisi che aveva complottato contro Arechi II e gli aveva sottratto 10000 solidi venne punito con la semplice confisca del patrimonio, mentre il fratello, che aveva ugualmente complottato contro il sovrano e si era reso responsabile dell'omicidio di sua moglie, Simplicia, venne punito con una semplice multa di 1200 solidi – prevista per l'uccisione della donna libera – ma non fu sanzionato per il tradimento⁴⁴. In quest'ultimo caso, la deroga a una parte della disciplina edittale è palese, ma resta oscura la *ratio* che giustificava una prassi processuale del genere, soprattutto nella repressione di un delitto tanto grave come il tradimento verso il principe. Probabilmente, l'adozione di una semplice sanzione patrimoniale – confisca dei beni, ammenda – rispetto alla condanna a morte, aveva una ragione culturale e politica al tempo stesso. Da una parte, il processo di cristianizzazione dei Longobardi, ormai concluso anche nel Mezzogiorno (fine VII sec.), rendeva sempre più difficile accettare, con leggerezza, la pena capitale, dall'altra si preferiva non infierire troppo sui condannati, soprattutto per reati dal chiaro significato politico, per accreditare un'immagine benevola e clemente – equitativa – del sovrano⁴⁵.

Molto spesso, erano ragioni chiaramente economiche a prevalere,

⁴³ Per l'alto tradimento contro la persona del sovrano, si veda ROTARI, cap. 1, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 16.

⁴⁴ *Iudicatum* n. 364 (marzo 758-774 novembre) e *Iudicatum* n. 365 (marzo 758-ante 774 novembre), in *Regesti dei documenti dell'Italia meridionale 570-899*, a cura di J.-M. MARTIN – E. CUOZZO – S. GASPARRI – M. VILLANI, Roma 2002, pp. 202 e 203. L'applicazione testuale dell'Editto è chiara in molti punti del giudicato: Gaiderisi subì la confisca dell'intero patrimonio, devoluto al cenobio di S. Sofia, a Benevento, per aver congiurato contro il duca, in applicazione del cap. 1 dell'Editto di Rotari, ma non fu messo a morte, come prescriveva la stessa norma. Il fratello, invece, fu punito in applicazione del cap. 200 dell'Editto che sanzionava l'uccisione di una donna libera con una forte sanzione pecuniaria. ROTARI, capp. 1 e 200, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 16 e 64.

⁴⁵ Sulla cristianizzazione dei Longobardi, T. INDELLI, *Langobardia. I Longobardi in Italia (VI-XI sec.)*, Padova 2013, pp. 85 ss.

poiché la confisca dei beni o l'ammenda consentivano di rimpinguare il fisco pubblico che, certamente, non avrebbe tratto alcun beneficio da una condanna a morte. Lo stesso discorso può essere fatto nel caso in cui, anche in palese deroga alla legge scritta, si procedeva alla riduzione in servitù – presso il palazzo – del condannato, anziché all'erogazione della pena di morte prevista dall'Editto⁴⁶. In un giudicato del IX sec., ad esempio, i fratelli Aldolo e Waldiperto furono ridotti in servitù, su ordine del principe Radelchi I di Benevento (839-853), anche se accusati di alto tradimento, perché fuggiti a Salerno, dal principe Siconolfo (839-851), in un momento di forte contrapposizione, anche militare, tra i due principati longobardi⁴⁷. Le ragioni finanziarie della *curtis* principesca avevano un peso nel determinare l'erogazione di questa tipologia di sanzioni, e ciò sarebbe comprovato dalla condizione di particolare floridità in cui si trovava il complesso dei beni demaniali dei tre principati, almeno fino alla conquista normanna, quando iniziò il loro declino ad opera dei conquistatori⁴⁸. In ogni caso – e come i casi summenzionati dimostrano – l'applicazione di sanzioni criminali anche più lievi di

⁴⁶ Un trattamento più umano nei confronti dei condannati alla pena di riduzione in servitù, è ravvisabile nella legislazione di Arechi II di Benevento, in conseguenza del processo di acculturazione cristiana della stirpe longobarda. Il principe, infatti, dispose che colui che era stato ridotto in servitù, nel caso di insolvenza dovuta all'impossibilità di pagare la *compositio* stabilita dall'Editto, poteva ritornare a casa per soli due giorni, ogni settimana, al fine di mantenere la moglie e la famiglia sprovvisti di adeguati beni economici. ARECHI II, cap. 6, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 300.

⁴⁷ La fuga dalla provincia, soprattutto in periodo di guerra, era equiparata al tradimento e punita con la morte. Sul punto, ROTARI, cap. 3, *ibid.*, p. 16. Per il giudicato si veda, *Iudicatum* 677 (settembre 839-luglio 840), in *Regesti dei documenti dell'Italia meridionale 570-899* cit. (nota 44), p. 344.

⁴⁸ Nel fisco principesco confluivano i proventi delle imposte indirette, derivanti dallo sfruttamento delle terre pubbliche, le *terre exfundatae* – abbandonate dai proprietari – e parte dei patrimoni non acquisiti da nessun successore. Si comprende l'utilità politica della disponibilità di un ingente patrimonio da parte dei principi che, in tal modo, potevano procedere ad opportune redistribuzioni di rendite e beni, soprattutto immobili, tra i loro *fideles*. Sul patrimonio ducale e, in seguito, principesco, nella Longobardia meridionale, J.-M. MARTIN, *La Longobardia meridionale*, in *Il Regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, a cura di S. GASPARRI, Spoleto 2004, pp. 329-334.

quelle prescritte dall'Editto, da parte del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, per ragioni d'equità o per osservanza della *consuetudo loci*, costituisce una palese violazione del principio romanistico del *nullum crimen et nulla poena sine praevia lege* – pilastro indiscusso dell'odierna disciplina penalistica – che impone di sanzionare reati tassativamente disciplinati da una legge, entrata in vigore prima del fatto, e con sanzioni da essa previste⁴⁹.

Per concludere, non si può non fare riferimento alla *convenientia-transazione*, cioè ad uno dei mezzi più frequentemente attestati nella documentazione del Mezzogiorno longobardo – accanto alla consuetudine e all'equità – per la composizione delle liti giudiziarie, soprattutto nei giudizi divisorii, relativi, cioè, a comunioni legali di diritti. Le *notitiae iudicati* hanno consentito di rilevare che i giudici ricorrevano molto spesso a questo istituto, tra l'altro ben conosciuto dal diritto ro-

⁴⁹ Sebbene il principio di legalità risalga, nella sua formulazione letterale, al XVIII sec., già alla giurisprudenza romana, in epoca imperiale, apparve chiaro che, nella repressione penale, «*non exemplis, sed legibus iudicandum est*». Tuttavia, durante l'impero romano il principio di legalità ebbe una funzione molto diversa da quella attuale, di garanzia della persona e dei beni dell'imputato. Infatti, per i giuristi romani, ribadire il primato della legge significava, innanzitutto, tutelare il ruolo istituzionale dell'imperatore – unico produttore di norme – a discapito della discrezionalità dei funzionari giurisdicenti. Si vedano sulla questione, P. CERAMI – A. CORBINO – A. METRO – G. PURPURA, *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli 2001, p. 301, L. GAROFALO, *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Milano 2008, p. 106, V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1997, pp. 110 ss., S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996, pp. 150 ss., G. VASSALLI, *Nullum crimen sine lege*, in «Giurisprudenza italiana», XCI (1939), pp. 49-44. Nell'Alto Medioevo, erano ovviamente sconosciute altre tipologie di garanzie giuridiche dell'imputato che connotano l'odierna civiltà giuridica, come la presunzione d'innocenza, il diritto alla difesa, il giudice naturale precostituito per legge. Com'è stato giustamente sottolineato, mai, come nel campo del diritto penale, la civiltà giuridica medievale ha evidenziato discrasie tra l'elaborazione formale e teorica degli istituti e la prassi giudiziaria. Di garantismo non è proprio il caso di parlare, com'è dimostrato dal proliferare di pratiche come l'applicazione estensiva della normativa penale, la possibilità di giudizi equitativi e dell'applicazione dell'arbitrato in una branca del diritto che, oggi, appare sempre più caratterizzata da garanzie giuridiche a favore dell'imputato, addirittura di rango costituzionale.

mano (*pactum transactionis*)⁵⁰. Si trattava dell'accordo con cui le parti processuali, con la mediazione del giudice e facendosi reciproche concessioni, giungevano ad una soluzione concordata del loro conflitto, evitando l'imposizione autoritaria di una pronuncia giudiziale⁵¹. Nel caso di *convenientia*, la disciplina edittale era derogata o, comunque, disapplicata, perché l'accordo tra le parti era ispirato a principi equitativi – di giustizia comune – strettamente connessi alla particolarità della fattispecie giuridica, e la soluzione della lite prescindeva da un espresso richiamo ad una disciplina generale contenuta nelle *Leges*

⁵⁰ Il sostantivo *transactio* nella lingua latina – e in senso tecnico-giuridico – aveva il senso di transigere, accordarsi, riappacificarsi, ossia raggiungere un accordo su una *res litigiosa et dubia*, fonte di conflitto tra le parti. Oggetto dell'accordo potevano essere tutte le controversie vertenti su rapporti giuridici privati, di contenuto patrimoniale, e, in rari casi, personale. Nell'esperienza giuridica romana la transazione – *transactio*, *pactum transactionis* – conservò, a lungo, il carattere di atipicità negoziale e l'aspetto di un contratto atipico – *conventio sine nomine* – di una causa negoziale, posto che poteva assumere, nella prassi sociale, la veste giuridica più diversa. C. BERTOLINI, *Della transazione in diritto romano*, Torino 1900, pp. 324 ss., M.E. PETERLONGO, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936, pp. 326 ss.

⁵¹ Basata sull'applicazione del diritto scritto, della consuetudine o dell'equità. Sulla *convenientia* nell'Editto longobardo, LIUTPRANDO, cap. 8, ASTOLFO, cap. 16, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 142 e 288. Nel diritto longobardo l'accordo transattivo poteva assumere le più diverse forme, dal contratto consensuale a quello scritto, con effetti reali o soltanto obbligatori. Non si dimentichi che l'ampio ricorso all'uso della *convenientia*-transazione, nell'esperienza processuale altomedievale, è da collegarsi al diverso concetto di controversia giuridica che permeava l'esperienza normativa longobarda e, più in generale, barbarica, rispetto a quella moderna. Il concetto moderno di controversia giuridica, infatti, rimanda a una situazione di conflitto, di contrapposizione tra distinte pretese giuridiche, vertenti intorno alla violazione di una norma di diritto positivo oggettivo – attributiva di diritti e di obblighi giuridici – percepita come ingiusta da una o entrambe le parti processuali. Generalmente, negli ordinamenti contemporanei, la soluzione del conflitto non è demandata ai singoli soggetti giuridici – si pensi al ricorso alla faida - ma ad una istanza terza – il giudice – che detiene anche il monopolio esclusivo dell'esecuzione forzata della sua stessa decisione. Negli ordinamenti altomedievali, caratterizzati da uno scarso grado di sovranità, cioè di capacità di monopolio della coazione, la pretesa soggettiva di un soggetto giuridico – il suo rivendicare un diritto – tendeva ad apparire essa stessa come giusta. Sul punto, M. SURDI, *Guerra e pace: il sistema feudale di Otto Brunner*, in *Faida, contratto, patto. Studi sulla capacità costituente*, Torino 2001, pp. 15-45.

*Langobardorum*⁵². Il ricorso alla transazione giudiziale poneva le parti al di fuori del contesto processuale e dei suoi schematismi, spesso rigidi, consentendo alle stesse di trovare un assetto dei propri interessi sostanzialmente condiviso e, forse, anche più conveniente. Il fine della *convenientia*, d'altronde, era la concordia, la *pax* tra le parti, più che la *iustitia* in senso tecnico, in una prospettiva di amichevole composizione delle divergenze che escludeva, per principio, il ricorso alla forza⁵³. L'ampio ricorso alla forma transattiva di risoluzione delle liti, inoltre, derivava dalla necessità delle parti di evitare le lungaggini dell'attività processuale, il pagamento delle spese conseguenti e la sottoposizione alle ordalie, cioè i "giudizi di Dio"⁵⁴.

Esempi di transazioni giudiziarie raggiunte in sede processuale, attraverso la mediazione del giudice, sono contenute in moltissimi giudicati, in tutto il territorio della Longobardia, persino in Puglia. In area pugliese, ad esempio, il ricorso alla *convenientia* era frequentissimo nelle controversie relative al regime patrimoniale vigente tra coniugi, cioè in materia di *morgengabe*, faderfio, mefio. Molto spesso le donne

⁵² Che, al limite, poteva anche mancare.

⁵³ DELOGU, *La giustizia* cit. (nota 13), pp. 270 ss.

⁵⁴ In realtà, di scarsissima diffusione nel Mezzogiorno, se si esclude il giuramento. E tra le ordalie, era soprattutto il giuramento che metteva a rischio la salvezza dell'anima dell'eventuale spergiuro. Casi di *convenientiae*, stipulate dalle parti, in presenza del giudice, per evitare il giuramento, sono attestati nella documentazione reperibile nel Mezzogiorno longobardo. *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), III, n. 522, VII, n. 1143, VIII, n. 1265, IX, nn. 13 e 104. L'ordalia (*Urteil*, giudizio) era uno strumento probatorio fondato sul presupposto che la divinità intervenisse, miracolosamente, nella realtà umana, anche alterando l'*ordo naturae*, assicurando ad una delle parti la vittoria nella lite, consentendo alla giustizia di trionfare. Le ordalie contemplate dall'Editto longobardo erano tre: il duello, il giuramento e la prova dell'acqua bollente, quest'ultima riservata ai soli servi. Sul giuramento e il duello, ROTARI, capp. 359-366, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 102 e capp. 164-166, *ibid.*, p. 50. Sull'acqua bollente, LIUTPRANDO, cap. 50, *ibid.*, p. 166. Per una trattazione organica delle prove ordaliche, R. BARLETT, *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford 1986, pp. 5 ss., F. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto applicato*, Torino 1908, pp. 10 ss., CH.D. RADDING, *Superstition to Science: Nature, Fortune and the Passing of Medieval Ordeal*, in «The American Historical Review», 84 (1979), pp. 945-973, F. SINATTI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel Diritto longobardo*, Milano 1968, pp. 30 ss.

erano costrette a ricorrere al giudice per ottenere l'adempimento degli obblighi maritali relativi alla corresponsione degli assegni matrimoniali⁵⁵. A Bari, la vedova Archontissa, assistita da Silvestro, presumibilmente il suo *advocatus*-mundoaldo, agì in giudizio per ottenere la corresponsione del *morgincap*, di cui, alla morte del marito, Moses, si era impossessato illecitamente il figliastro Andreas. Una parte del *morgincap* le fu attribuito a seguito di una transazione-*convenientia* con Andreas, favorita dall'intermediazione del giudice (a. 1011)⁵⁶.

Anche in area beneventana, le *convenientiae* documentate non sono poche. Un esempio di composizione pacifica di una lite civile, favorita dalla stessa autorità giudiziaria, nel corso di un processo, è ben rappresentato dalla causa tra il cenobio di S. Vincenzo al Volturmo e il gastaldo Radoaldo, che agì in giudizio per conto dei figli del longobardo Alahis. La controversia riguardava alcuni beni entrati in possesso del cenobio di S. Vincenzo, in virtù di alcune concessioni ducali – *praecepta concessionis* – poi annullate. I beni erano finiti nelle mani del duca di Benevento, Gisulfo II (742-751), che li aveva distribuiti ai suoi fedeli, tra cui vi era proprio Alahis. Quando il cenobio rivendicò i beni, sulla base dei vecchi privilegi dei predecessori di Gisulfo, Alahis gli fece causa. Il processo andò avanti per molto tempo, finché il duca Arechi II – davanti al quale era stata portata la causa – non promosse tra le parti una transazione-*convenientia*, in base alla quale i beni vennero spartiti tra tutti contendenti, compreso Alahis⁵⁷. La causa fu chiusa e si stabilì che

⁵⁵ Sulla disciplina del matrimonio longobardo, ROTARI, capp. 178-189, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 54 ss. Sul regime patrimoniale vigente tra i coniugi, sul *morgengabe* e sui diritti successori della moglie, LIUTPRANDO, cap. 7, e ASTOLFO, cap. 14, *ibid.*, pp. 142 e 256. Sulla *subarrhatio cum anulo*, LIUTPRANDO, cap. 30, *ibid.* pp. 158 ss. Sull'istituto della dote romana, V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di Diritto Romano*, Napoli 1978, pp. 454 ss.

⁵⁶ *Codice Diplomatico Barese-Pugliese*, ed. a cura della Società di Storia Patria per la Puglia, 34 voll., Bari 1897-1994, vol. IV. *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo greco*, a cura di F. NITTI, Bari 1900, n. 11.

⁵⁷ Arechi II intervenne al termine di una lite giudiziaria che si trascinava da decenni. Già precedentemente al giudizio arechiano, davanti al tribunale di Gisulfo II e del suo successore, il duca Liutprando (751-758), le parti in causa avevano raggiunto una *convenientia* transattiva che, però, era stata impugnata a Pavia, davanti al re Astolfo (749-756) che l'aveva corroborata e confermata, con lievi modifiche, con il rilascio

i trasgressori del patto avrebbero pagato 1000 solidi d'oro, a titolo di sanzione⁵⁸.

Ancora, nel 965, a Nocera – capoluogo di gastaldato rientrante nei confini del principato di Salerno – il gastaldo Pietro, davanti al quale erano convenuti in giudizio la longobarda Musanda e Pietro – presbitero e rettore della chiesa di S. Massimo – fu chiamato a dirimere una lite. La controversia, avente ad oggetto la delimitazione di confini tra alcuni fondi rustici contermini, ubicati nel territorio di Nocera, di proprietà della donna e della chiesa, si concluse con una *bona convenientia* tra il sacerdote e la donna, siglata con la mediazione del gastaldo, in cui vennero delimitati, di comune accordo, i confini tra le rispettive proprietà. La *convenientia* fu garantita dallo scambio di *wadiationes* reciproche e dalla presentazione di opportuni garanti-*mediatores*, con l'impegno a pagare la penale di 20 solidi, in caso di trasgressione del patto, vincolante le parti e i loro eredi⁵⁹. A Salerno, invece, nel 1075, alla vigilia della conquista della città ad opera dei Normanni (dicembre 1076),

di un *praeceptum confirmationis*. Nonostante il *praeceptum*, però, le parti iniziarono a litigare di nuovo, portando la questione al cospetto di Arechi II che si pronunciò in maniera definitiva.

⁵⁸ *Cartula convenientiae* (766, Benevento, giugno), in *Chronicon Vulturense* cit. (nota 14), 61, I, pp. 297 ss. Nel caso di una *convenientia* giudiziale, l'accordo tra le parti veniva corroborato dal giudicato pronunciato dal giudice e ciò dava ad esso un sigillo di maggior efficacia ed affidabilità – *firmitas* – che le conferiva anche il valore di piena prova, di inattaccabilità contro eventuali contestazioni di terzi.

⁵⁹ *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), III, p. 45, n. 248. Nel caso di stipulazione di una *convenientia*, potevano sempre sorgere controversie tra le parti in merito alla sua interpretazione ed applicazione. In tal caso, il ricorso al giudice era possibile e l'autorità giudicante poteva limitarsi ad omologare l'accordo intercorso tra le parti, imponendo ad esse il rispetto delle reciproche pattuizioni. Infatti, a garanzia del loro adempimento, era sempre possibile aggiungere clausole penali all'accordo - generalmente sanzioni pecuniarie - destinate a diventare operative nel momento in cui una delle parti si sottraeva al rispetto dei patti e ricominciava la lite. Per favorire l'adempimento della *convenientia* e l'eventuale pagamento delle penalità, ci si premurava di scambiarsi *wadiationes* reciproche, assistite da opportune fideiussioni di terzi, detti *mediatores*. Lo stesso Editto longobardo contemplando, espressamente, la possibilità di transigere una lite giudiziaria con accordi tra le parti garantiti dalla stipulazione di penalità, prevede che, in caso di inadempimento degli obblighi pattuiti, le parti erano tenute ad eseguire le penalità liberamente concordate. Sul punto, LIUTPRANDO, cap. 107, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 200.

Rodelgrimo, *comes et iudex*, in *sacro Salernitano palatio*, sentenziò in merito ad una controversia riguardante la proprietà di alcuni fondi rustici, ubicati in località Matierno, tra Pietro, figlio del conte Pietro, e Cesario, figlio di Dumnello. Il giudice sentenziò dopo aver esaminato i documenti ed aver disposto un'ispezione dei luoghi, assistito dal notaio e in compagnia delle parti, previo lo scambio della reciproca *wadia*, a garanzia dell'adempimento *della convenientia* raggiunta tra le parti⁶⁰.

Molto spesso il giudicante si serviva, nello svolgimento della sua funzione conciliatrice, di un collegio allargato, composto dai cosiddetti *boni homines*, notabili del luogo, sufficientemente alfabetizzati, ma sprovvisti della qualifica tecnica di *iudices*. È quanto avvenne nel marzo del 1071 quando il giudice Pietro, nel palazzo principesco di Salerno, svolse opera di conciliazione tra le parti in lite, i fratelli Stefano e Leone, figli di Giovanni atranese, e i fratelli Giaquinto ed Ademario, figli di Madelmo. Le parti litigavano riguardo la titolarità di un diritto reale di servitù di passaggio, vantato da Stefano e Leone su alcune proprietà di Giaquinto ed Ademario, ubicate in località Dragonea e contermini ai fondi in possesso degli attori. Alla fine, con i buoni uffici del giudice, assistito da una commissione di *boni homines*, in veste di mediatori, le parti arrivarono alla stipulazione di una *convenientia*: il passaggio sui fondi fu concesso in cambio del versamento della somma di otto tari. La *convenientia* fu solennemente stipulata nell'atrio della cappella palatina attigua al palazzo principesco – come dice il giudicato – e il

⁶⁰ *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), X, n. 56. La *wadia* era un atto giuridico con cui la parte obbligata a determinate incombenze processuali – o ad adempiere una *convenientia* – dava all'altra, a garanzia dell'adempimento di quanto dovuto, un bene mobile – spesso di valore simbolico – che, in caso di inadempienza, restava alla controparte. La parte che prestava la *wadia* indicava un fideiussore che offriva garanzia personale di adempimento, nel caso in cui la parte tenuta a farlo non lo facesse. Effettuata la consegna del bene, la parte aveva dodici notti di tempo per adempiere. In caso di forza maggiore o caso fortuito, poteva godere di un'ulteriore proroga di dodici notti, dopodiché perdeva definitivamente il bene dato in garanzia. Sulla *wadia*, ROTARI, cap. 360, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 102, LIUTPRANDO, cap. 15, *ibid.*, p. 148. F. ROGGERO, *Per guadium et fideiussionem. La wadia germanica nelle glosse della Lombardia*, Roma 2003, pp. 21 ss., N. TAMASSIA, *La "wadiatio" longobarda. Nota per la storia delle obbligazioni*, in *Scritti in onore di G.P. Chironi*, Torino 1915, pp. 25-40.

giudice diede immediatamente ordine al notaio di procedere alla verbalizzazione dell'accordo, riportato all'interno del testo del giudicato, in modo da corroborarlo con la propria autorità e renderlo giuridicamente inattaccabile⁶¹.

Conclusioni

L'esame di alcuni casi giudiziari ha tentato di chiarire quali fossero i meccanismi che presiedevano all'amministrazione della giustizia nella Longobardia minore, tra VIII e XI sec. Ne è emerso un quadro variegato, molto diverso da quello degli ordinamenti giuridici attuali, basati sul principio della preminenza del diritto scritto e della subordinazione dei giudici alla legge. Infatti, non si può comprendere come, in concreto, il *corpus* della legislazione longobarda veniva amministrato nei tribunali – *law in action* – se non ci si libera dal pregiudizio attualizzante che mira a comparare la giustizia moderna con quella dell'epoca analizzata, sostenendo la superiorità della prima sulla seconda⁶².

⁶¹ *Codex Diplomaticus Cavensis* cit. (nota 17), IX, n. 104. Per altri casi di *convenientia* si veda *ibid.*, III, n. 522, VII, n. 1143, VIII, n. 1265, IX, nn. 13, 104.

⁶² M. LUPOLI, *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma 1994, pp. 31 ss. L'enorme differenza tra i sistemi giudiziari altomedievali e quelli contemporanei non deve meravigliare se si considera che, nell'Alto Medioevo, lo stesso termine *iurisdictio* indicava il complesso delle potestà giuridiche inerenti al potere pubblico e non soltanto la funzione giurisdizionale. La *bona, recta iurisdictio* stava ad indicare il corretto esercizio del potere, così come il *facere iurisdictionem* poteva intendersi non solo nel senso di "amministrare la giustizia", ma piuttosto in quello di "governare", "amministrare la cosa pubblica". La polisemia del termine *iurisdictio* è estensibile anche al termine *iustitia*. "Giustizia", nell'Alto Medioevo, rimandava alla giustizia ideale – l'*aequitas* – di esclusiva spettanza divina, di cui re e principi erano interpreti ed esecutori, ma anche alla "giustizia giudiziaria" – amministrata nei tribunali – e alla "giustizia tributaria", consistente nell'adempiere ai doveri fiscali, pagando le imposte – *iustitiae* – dovute al potere pubblico o al signore. Questo retroterra culturale era noto anche ai Longobardi del Mezzogiorno. Ciò è dimostrato dal già citato Prologo legislativo di Adelchi di Benevento (IX sec.) in cui il principe delinea una concezione dell'autorità principesca, di stampo decisamente romano-cristiano, frutto della completa acculturazione della stirpe longobarda nella penisola. I principi – sostiene il Prologo – sono rappresentanti in Terra dell'Altissimo, organi preposti all'emanazione della legge in attuazione di una giustizia superiore, «affinché [...] vivendo il popolo soggetto e tutta la stirpe nella legalità, e senza oltrepassare i

L'Editto di Rotari – e le sue emendazioni ad opera di Arechi II e di Adelchi – non ebbero mai, nel Mezzogiorno longobardo, pretese di completezza ed esaustività come i codici legislativi odierni, parte di un sistema che ha collocato, dogmaticamente, la legge scritta al vertice dell'ordinamento giuridico e la consuetudine ai margini, circoscrivendo, entro limiti ben precisi, l'applicabilità di forme alternative di giustizia (transazione, giudizio equitativo) che non fossero basate sull'asettica applicazione della norma codificata ai rapporti sociali⁶³. Solo abbandonando queste prospettive deformanti e abbracciando una visuale di indagine relativista, finalizzata ad inserire il diritto longobardo nel più ampio contesto dell'Europa altomedievale, è possibile comprendere e

limiti della legge stabilita, nessuno osava commettere azioni contro qualcun altro». La giustizia, quando era declinata al plurale, indicava soprattutto i “diritti”, cioè le situazioni giuridiche soggettive, tutelate dal potere pubblico attraverso la giurisdizione. Al plurale, il termine poteva indicare oltre alle imposte o ai censi, dovuti all'autorità competente, anche le sentenze, le procedure giudiziarie e le stesse norme giuridiche. Nell'Alto Medioevo, il termine *iurisdictio* era il nome comune del potere, più che una specifica funzione dello stesso. Nell'ordinamento del regno longobardo, il termine *iustitia* assumeva significati diversi, a seconda dei contesti normativi in cui era utilizzato, potendo indicare il “diritto oggettivo” – ordinamento giuridico – il “diritto soggettivo” – pretesa giuridicamente tutelata dall'ordinamento – la “giustizia” – valore metagiuridico – e, infine, la pronuncia giudiziaria. Sul Prologo di Adelchi, *Prologo*, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 306. Sui diversi significati del termine *iustitia*, nell'Editto longobardo, si vedano, nell'ordine, LIUTPRANDO, capp. 75, 114, 118, RATCHIS, cap. 2, *ibid.*, pp. 180, 204, 206, 260. Sul significato del termine *iurisdictio*, nel lessico medievale, si vedano anche S. BALOSSINO, *Iustitia, lex, consuetudo: per un vocabolario della giustizia nei capitolari italici*, in «Reti medievali», VI, 1 (2005), pp. 5-80, E. BUZIO, *Il concetto di “iustitia” nella legislazione longobarda*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 13 (1940), pp. 541 ss., P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 13 ss. Sul *facere iustitiam*, nel senso di adempimento di obbligazioni giuridiche e, quindi, pagamento dei propri debiti, ROTARI, cap. 251, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 76 ss.

⁶³ Negli ordinamenti attuali il margine di discrezionalità dei giudici, nella formulazione dei loro giudizi, è molto ristretto. Ad esempio, in molti ordinamenti contemporanei, i giudici possono ricorrere al giudizio equitativo solo in ambito civile – e non penale – e solo quando le parti lo richiedano espressamente per controversie non eccedenti un dato ammontare e riguardanti diritti di natura economico-patrimoniale. Sul punto, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Torino 2013, pp. 165 ss.

accettare, con minore riluttanza, le tipicità di quell'esperienza giuridica, per quanto lontana dalla prassi giuridica romana non assunta più come acritico modello⁶⁴.

Infatti, per quanto l'Editto longobardo avesse avuto, fin dalle origini, come obiettivo la codificazione di tutte le consuetudini – *cawarfidae* – della stirpe, molte di esse continuarono a sopravvivere al di fuori dall'Editto, probabilmente modificandosi – in che misura non è dato sapere con esattezza – a seguito dell'interazione tra popolazione romana e longobarda, e ad essere applicate nei tribunali⁶⁵. Molte di esse furono, con il tempo, recepite nel corpo della normativa scritta – come espressamente previsto dall'Editto – altre, abrogate o desuete, scomparvero dallo scenario giuridico della Longobardia, venendo processualmente disapplicate⁶⁶. Molte consuetudini operarono, a livello locale, sulla legge scritta – modificandola parzialmente o totalmente – e condizionarono la prassi dei tribunali che andò evolvendosi in forme particolari, a seconda dei luoghi, pur all'interno di uno stesso contesto politico e statuale, come è dimostrato dai frequenti richiami, nella fonti normative e nei giudicati, alla *lex et consuetudo Langobardorum*⁶⁷. Il ricorso all'e-

⁶⁴ Prospettive deformanti proprie, ad esempio, di buona parte della storiografia tedesca e italiana del XIX e della prima metà del XX sec. Per l'esaltazione del modello giuridico romano, connesso anche ai fermenti nazionalistici otto-novecenteschi, si vedano E. BESTA, *Storia del Diritto italiano*, Milano 1918, P.S. LEICHT, *Storia del Diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano 1966, pp. 25 ss., A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, IX, Padova 1892-1903, G. ROMANO – A. SOLMI, *Storia politica d'Italia. Le dominazioni barbariche in Italia (395-888)*, Milano 1940, G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano. Dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino 1899, F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, I. *Le persone, la famiglia*, Città di Castello 1907, N. TAMASSIA, *Storia del diritto italiano. Storia delle fonti dall'età romana ai tempi nostri*, Padova 1928, P. VACCARI, *Studi sull'Europa precarolingia e carolingia*, Verona 1956. Per un inquadramento generale della storiografia giuridica italiana e tedesca nell'Ottocento, E. CONTE, *Storicità del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale*, in «Storica», 22 (2002), pp. 335-350.

⁶⁵ ROTARI, cap. 386, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), pp. 110 ss.

⁶⁶ C. AZZARA, "... quod cawerfedae antiqua usque nunc sic fuisset". *Consuetudine e codificazione nell'Italia longobarda*, in *Alto Medioevo mediterraneo*, a cura di S. GASPARRI, Firenze 2005, pp. 251 ss.

⁶⁷ Il riferimento alla specificazione consuetudinaria della legge scritta – *lex et con-*

quità nel giudizio, poi, era espressamente contemplato dal legislatore⁶⁸.

Nell'esperienza giuridica longobarda e, in generale, altomedievale, quel che contava, alla fine, era *facere iustitiam* più che i mezzi particolari o i tecnicismi formali con cui l'obiettivo – dovere sacro del sovrano e dei suoi ufficiali – era conseguito⁶⁹. Pertanto, il sistema giuridico dei principati meridionali – e dei *regna* altomedievali in genere – fu sempre bipolare, oscillante tra il rispetto formale della legge scritta – di cui non mancano richiami nella documentazione giudiziaria – e la consuetudine⁷⁰. A questo sistema si accompagnarono diversi strumenti di risoluzione delle controversie, comprensivi del processo – sostanzialmente unico per il civile e il penale – dell'arbitrato – funzione, al limite, svolta dallo stesso giudice – e della transazione stragiudiziale o giudiziale, in quest'ultimo caso favorita dallo stesso giudice in sede processuale⁷¹.

La documentazione processuale e la presente indagine dimostrano che il sistema giuridico della Longobardia meridionale lungi dall'essere primitivo o rudimentale era estremamente complesso e presupponeva la coesistenza, in un'unica compagine politica, di complessi normativi – diritto scritto, consuetudine, norme equitative – diversi per origine e

suetudo – è presente anche nelle fonti normative del Mezzogiorno longobardo, ad esempio in ADELCHI, cap. 3, in *Le Leggi dei Longobardi* cit. (nota 10), p. 310.

⁶⁸ LIUTPRANDO, cap. 28, *ibid.*, p. 22.

⁶⁹ L'Editto di Rotari, ad esempio, insiste frequentemente sul dovere del sovrano e dei suoi ufficiali, di perseguire sempre *veritatem et iustitiam*, con imparzialità e senso del dovere, a pena di gravi sanzioni. Il riferimento ai compiti giudiziari dei duchi e dei gastaldi, nelle norme dell'Editto, più che l'applicazione letterale delle norme in esso contenute, era sempre legato ad un'attuazione concreta dell'ideale di giustizia. Sul punto, ROTARI, cap. 25, *ibid.*, p. 22, RATCHIS, cap. 1, *ibid.*, p. 261.

⁷⁰ Il riferimento all'applicazione della normativa scritta dell'Editto di Rotari e, soprattutto, all'obbligo per i giudici di applicarla è reperibile anche nella legislazione dei principi beneventani, con la formula "*ex edicti tenore*". Si veda, ad esempio, ADELCHI, capp. 2 e 6, *ibid.*, p. 310. Sull'importanza della consuetudine nel diritto germanico, M. SCOVAZZI, *Le origini del diritto germanico. Fonti, preistoria, diritto pubblico*, Milano 1957, ID., *Scritti di storia del diritto germanico*, I-II, Milano 1975.

⁷¹ Sul frequente ricorso, ancora in epoca bassomedievale, a strumenti extragiudiziari o extra legali di risoluzione delle controversie, M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso Medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, études réunies, par J. CHIFFOLEAU – C. GAUVARD – A. ZORZI, Rome 2007, pp. 2-30.

contenuto. I casi giudiziari esaminati provano che il giudice era tenuto a conoscere, oltre al diritto scritto – l’Editto –, anche la prassi consuetudinaria del luogo in cui la giustizia era amministrata, doveva essere capace, in caso di giudizio equitativo, di senso di moderazione ed equilibrio e, in caso di ricorso alla *convenientia*, di esercitare un ruolo valido di conciliazione e persuasione tra le parti.

In un mondo dominato dal particolarismo di poteri, dalla debolezza dello stato, dalla violenza dei *potentes*, dove tra le fonti normative non esisteva una rigida gerarchia e l’applicazione del diritto era influenzata da fattori contingenti di tempo, luogo, persino appartenenza sociale, forme diversificate di applicazione della giustizia risultavano pienamente comprensibili e normali e, pertanto, non devono essere concepite come deviazioni o anomalie sistemiche⁷². La stessa legislazione scritta, quindi, riacquista senso ed efficacia, in quanto effettivamente applicata, seppur inserita in un sistema generale molto diverso da quello presente e che contemplava anche fonti normative differenti. Essa era parte di un sistema più articolato, probabilmente non armonico, ma non aveva solo il valore ideologico o simbolico che alcuni studiosi hanno voluto attribuirle⁷³.

⁷² R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo. Ordinamento curtense e clientele vassallatiche*, Bologna 1971, pp. 55 ss., G. CASSANDRO, *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia giuridica meridionale*, II, Bari 1994, pp. 453 ss.

⁷³ Lo storico Chris Wickham ha proposto di leggere le procedure di composizione dei conflitti giuridici, adottate nell’Europa altomedievale, come espressione di «*unprofessional legal system*», in contrapposizione a quelle adottate in Età Moderna e Contemporanea – sia nei sistemi di *Civil Law* che di *Common Law* – espressione, invece, di un «*professional legal system*». C. WICKHAM, *Conclusion*, in *The moral World of the Law*, ed. by P. CROSS, Cambridge 2000, pp. 240 ss.

Rosanna Lamboglia

*Aspetti della guerra del Vespro siciliano:
note sulla tregua navale del 1287*

The article considers the naval truce in 1287, during the war of Sicilian Vespers (from 1282 to 1302). This specific episode of the war is focused on the basis of the Sicilian chronicles of Bartholomew of Neocastro and Nicholas Specialis, but also in the light of some archival documents. They are a chart of the Registers of king Alfonso III of Aragon and a little-used source related to the figure of Roger of Lauria, admiral of the Sicilian and Catanan-Aragonese fleet. The analysis of the Sicilian chroniclers with the archival documents shows a complex scenario: in fact, the truce is first accepted and then recused by James, king of Sicily, just when it is already banished by his brother, Alfonso, in the realms of the Crown of Aragon.

In storiografia è da tempo acquisito come i vent'anni della guerra del Vespro siciliano (1282-1302) siano stati l'esito estremo di quella frattura tra il potere regio e i ceti nobiliari isolani che si era andata prefigurando già alla fine del dominio svevo in Italia meridionale¹. Ugualmente condivisa è la lettura di quegli eventi per i quali quel conflitto finì per determinare gli sviluppi politico-economici del Mezzogiorno medievale: generò infatti conseguenze di carattere permanente tanto per il destino della Sicilia, quanto per quello successivo del Regno angioino

¹ Cf. E. PISPISA, *Nicolò di Jamsilla. Un intellettuale alla corte di Manfredi*, Soveria Mannelli 1984, pp. 18-19, dove si approfondisce e amplia una tematica già affrontata in ID., *Nicolò di Jamsilla tra cultura e politica*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*. Atti dell'XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 23-30 aprile 1982), IV, Palermo 1984, pp. 105-130.

e innescò quel processo storico conclusosi non solo con l'annessione dell'Isola alla Corona d'Aragona, ma anche con la riduzione di tutto il Regno a Viceregno².

Del Vespro sono noti sia i principali avvenimenti grazie all'opera dello storico siciliano Michele Amari³, sia il quadro di contesto generale – ma a tratti romanzato e non sempre dettagliato –, offerto successivamente da Steven Runciman nella seconda metà del secolo scorso⁴. Accanto però a vicende meglio conosciute ve ne sono altre che meritano di essere ancora chiarite e approfondite⁵.

² In proposito, numerosi sono stati gli studi che hanno considerato la fase di espansione che caratterizzava da tempo l'Europa, dal Mediterraneo al Baltico. Sull'area mediterranea catalano-aragonese, è ritornato da ultimo P. CORRAO, *Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (secoli XI-XV)*, in P. CORRAO – M. GALLINA – C. VILLA, *L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà*, Bari 2001, pp. 97-168: 135, e ID., *Corona d'Aragona ed espansione catalano-aragonese: l'osservatorio siciliano*, in *Europa e Mediterraneo tra medioevo e prima età moderna: l'osservatorio italiano*, a cura di S. GENSINI, Pisa 1992, pp. 255-280: 267. Tra le più recenti iniziative di studio, segnalo almeno *L'expanció catalana a la Mediterrània a la baixa Etad Mitjana*, a cura di M.T. FERRER MALLOL – D. COULON, Barcellona 1999, e *La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa Etad Mitjana*, a cura di M.T. FERRER MALLOL – J. MUTGÉ VIVES – M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Barcellona 2005.

³ M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, a cura di F. GIUNTA, Palermo 1969 (della quale esiste una nuova edizione con introduzione di M. MORETTI, Roma 2003).

⁴ S. RUNCIMAN, *I Vespri siciliani. Storia del mondo mediterraneo alla fine del tredicesimo secolo*, Milano 1976 (ed. or. Londra 1958).

⁵ In merito, cf. anche D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Bari 2006² (ed. or. Londra 1997), che offre però un quadro complessivo della guerra. Su fasi ed episodi specifici del conflitto, cf. invece R. STARABBA, *Documenti inediti riguardanti la esecuzione di uno dei patti della pace di Caltabellotta (1302)*, in «Archivio storico siciliano», n.s., IV (1879), pp. 189-192, H.E. ROHDE, *Der Kampf um Sizilien in den Jahren 1291-1302*, Berlino-Lipsia 1913 (1291-1295), E. HABERKERN, *Der Kampf um Sizilien in den Jahren 1302-1337*, Berlino-Lipsia 1921, A. FRANCHI – B. ROCCO, *La pace di Caltabellotta: 1302 e la ratifica di Bonifacio VIII: 1303*, Acireale 1987, e A. KIESEWETTER, *Die Anfänge der Regierung König Karls II. von Anjou (1278-1295). Das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, (Historische Studien, 451), Husum 1999, pp. 76-297 (1282-1295). Ma, da ultimo, cf. anche i recenti contributi: R. LAMBOGLIA, *Aspetti della guerra del Vespro. Il biennio 1296-1298 nella prospettiva di Federico III, re di Sicilia, e di Ruggero di Lauria*, in «Archivio normanno-svevo», III (2011-2012), pp. 121-151, e EAD., *Aspetti della guerra del Vespro. La*

Una di queste è la tregua navale del 1287, stipulata tra Siciliani e Catalano-aragonesi, da una parte, e Angioini, dall'altra. In questa sede, propongo di considerarla alla luce di una fonte poco utilizzata: la documentazione archivistica che si riferisce a Ruggero di Lauria, ammiraglio della flotta siculo-catalana⁶. In particolare, prenderò spunto dall'accusa di tradimento che nella circostanza a Ruggero di Lauria viene mossa per illustrare, su base documentale, come quella vicenda specifica della biografia di questo personaggio metta in rilievo anche alcuni aspetti delle relazioni diplomatiche tra le due Corone – quella d'Aragona, al tempo di Alfonso III, e quella siciliana del fratello, Giacomo – e con ciò

svolta del 1300 nella prospettiva di Giacomo II d'Aragona e Ruggero di Lauria, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», CXV (2013), pp. 327-344.

⁶ In storiografia, Ruggero di Lauria è una figura controversa e contraddittoria: a lui vengono attribuiti tanto la fama conquistata sul campo di battaglia – cui però fin da subito si legò una coloritura negativa, quella cioè di un personaggio sanguinario ed effettato –, quanto l'abominio del tradimento per il supposto cambiamento di fronte nella *quaestio Siculorum*. Di ciò lo tacciava soprattutto una tradizione storiografica che dal cronista Nicolò Speciale scende sino a Michele Amari: cf. AMARI, *La guerra del Vespro* cit. (nota 3), I, p. 426, e R. LAMBOGLIA, *Sedimentazioni storiografiche a proposito della figura dell'ammiraglio Ruggero di Lauria*, «Leukanikà. Rivista lucana di varia cultura», VII/4 (2007), pp. 44-50. Sulla figura di Ruggero di Lauria, cf. L. CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I^{er} et Charles II d'Anjou*, Parigi 1891, pp. 186-189, L.V. MOTT, *Sea Power in the Medieval Mediterranean. The Catalan-Aragonese Fleet in the War of the Sicilian Vespers*, Gainesville-Tallahassee 2003, A. KIESEWETTER, *Lauria, Ruggero di*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 64, Roma 2005, pp. 98-105, e da ultimo anche R. LAMBOGLIA, *Tessere documentali per l'identità dell'ammiraglio Ruggero di Lauria*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXVII (2011), pp. 15-54, EAD., *Aspetti della guerra del Vespro. Il biennio 1296-1298 nella prospettiva di Federico III, re di Sicilia, e di Ruggero di Lauria* cit. (nota 5), pp. 121-151, EAD., *Aspetti della guerra del Vespro. La svolta del 1300 nella prospettiva di Giacomo II d'Aragona e Ruggero di Lauria* cit. (nota 5), pp. 327-344, e EAD., *Forme e veicoli dell'appartenenza: l'obbligazione propter animam dell'ammiraglio Ruggero di Lauria*, in «Nuova rivista storica», XCIX (2015), pp. 251-272 [ma, in versione ridotta, come EAD., *Espressioni soggettive dell'appartenenza nell'obbligazione propter animam dell'ammiraglio Ruggero di Lauria*, in «Basiliskos. Rivista di storia locale dell'Istituto di Studi Storici della Basilicata Meridionale (ISSBAM)», I (2014), pp. 13-26]. Vi è però in corso di revisione per la stampa la tesi di dottorato *Ruggero di Lauria nel contesto del Mediterraneo bassomedievale*, svolta sotto la guida del prof. F. Panarelli e discussa nell'a. a. 2009/2010, presso l'allora Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi della Basilicata.

la natura conflittuale dei rapporti di potere, quando questi sono declinati su differenti scale. Tanto le une, quanto gli altri, considerati in relazione a un episodio particolare qual è la tregua navale del 1287, fanno infatti ben comprendere il rapporto tra poteri locali e poteri centrali nell'ambito di un regno pluriterritoriale e il loro esercizio contestuale e concomitante da parte di Alfonso e di Giacomo.

È noto come nel giugno del 1287⁷ la flotta angioina e quella siculo-catalana guidata da Ruggero di Lauria ingaggino, nello specchio di mare detto «Banco di Santa Croce», tra Castellammare e Sorrento, la “battaglia dei conti”, così definita per l'elevato numero dei riscatti pagati per il rilascio dei prigionieri angioini⁸. Ruggero di Lauria, che pure aveva potuto contare oltre che su quelle catalane⁹ anche su cinque galee palermitane capitanate da Palmerio Abate, si trovava a fronteggiare la compagine angioina in netta inferiorità numerica. Questa era infatti di gran lunga superiore: dal 1285 e nonostante le reiterate sconfitte, era cresciuta fino a comprendere tra le sessanta e le ottanta unità e pare che nella circostanza le avesse anche superate. Si trattava dunque di un confronto pressappoco di 1:2¹⁰, a tutto svantaggio dell'Ammiraglio. Contrariamente però a ogni rosea previsione, la strategia di Ruggero di Lauria si rivelò migliore, riuscendo egli non solo a distruggere circa

⁷ 23 giugno 1287.

⁸ AMARI, *La guerra del Vespro* cit. (nota 3), I, p. 423, e KIESEWETTER, *Lauria, Ruggero di* cit. (nota 6), p. 101. Sulla battaglia, cf. anche J.H. PRYOR, *The Naval Battles of Roger of Lauria*, in «Journal of Medieval History», IX (1983), pp. 179-216: 200-204 (rist. anast. in ID., *Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Mediterranean*, London 1987, n° 6), e A. KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois im Königreich Neapel 1285-1289*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst-, und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht*, a cura di K. BORCHARDT – E. BÜNZ, I, Stoccarda 1998, pp. 477-523: 489-491.

⁹ NICOLAUS SPECIALIS, *Historia Sicula ab anno MCCLXXXII ad annum MCCCXXXVII*, in *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, a cura di R. GREGORIO, I, Palermo, ex Regio Typographeo, 1791, l. II, c. XI, pp. 339-340: 340, e AMARI, *La guerra del Vespro* cit. (nota 3), I, p. 423. Il numero delle galee catalane è indicato variamente tra le quaranta e le quarantadue unità.

¹⁰ AMARI, *La guerra del Vespro* cit. (nota 3), I, p. 423, e KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Robert II. von Artois* cit. (nota 8), pp. 488-491.

una cinquantina di galee avversarie¹¹, ma anche a fare un numero elevatissimo di prigionieri, rilasciati – come s’è detto – solamente dietro pagamento di riscatti.

La “battaglia dei conti” è una sorta di giro di vite nella storia militare del Vespro siciliano. E lo si comprende abbastanza bene soprattutto se si considera come con l’annientamento di quasi tre quarti della flotta angioina la stessa non sarebbe più stata in grado di produrre nuove rilevanti offensive navali negli anni successivi del conflitto; né sarebbe riuscita, dopo il Vespro, a esercitare un ruolo politico egemone, finendo col decretare la supremazia dei legni siculo-catalani nel Mediterraneo occidentale. Ma, come episodio, la “battaglia dei conti” è interessante anche per i risvolti politico-diplomatici che seguirono lo scontro a mare.

Dopo la vittoria, infatti, Ruggero di Lauria firmò verso la fine di giugno del 1287 una tregua navale di due anni con Roberto di Artois e il cardinale Gerardo (Gherardo) di Parma, i due vicari che avevano la reggenza del Regno di Sicilia in nome di Carlo lo Zoppo. Quest’ultimo era succeduto al trono col nome di Carlo II, ma continuava a rimanere in una prigione catalana, pegno e oggetto di trattativa tra Angioini e Aragonesi¹².

Sulla tregua, però, né i cronisti sincroni Bartolomeo di Neocastro e Nicolò Speciale – che variano nei particolari il racconto – né Michele Amari – che attinge a piene mani da entrambi – consentono di cogliere

¹¹ BARTHOLOMAEUS DE NEOCASTRO, *Historia Sicula [A.A. 1250-1293]*, a cura di G. PALADINO, in *Rerum Italicarum Scriptores*, S. 2 (= R.I.S.²), XIII, Bologna 1921-1922, p. 100, indica quarantaquattro imbarcazioni nemiche tra galee e taride catturate, e ne enumera poi, più oltre nel capitolo, solo quarantadue cariche di prigionieri inviate a Messina.

¹² Ciò è attestato dalla serie delle numerose pergamene di Alfonso III relative alle trattative per il rilascio di Carlo II, conservate presso l’Archivio della Corona d’Aragona (e, da ora, ACA), a Barcellona. Quest’ultime non sono state edite completamente né sono state oggetto di studi recenti. In proposito, vi è infatti solo il contributo di L. D’ARIENZO, *Documenti sulla prigionia di Carlo II d’Angiò, principe di Salerno*, in *La società mediterranea all’epoca del Vespro* cit. (nota 1), II, pp. 489-555. RUNCIMAN, *I Vespri siciliani* cit. (nota 4), p. 345, riferisce sinteticamente di un secondo nuovo accordo – il trattato di Oloron, rivelatosi tuttavia fallimentare – del luglio 1287, stipulato tra Alfonso d’Aragona e Giacomo di Sicilia, da un lato, e il re di Francia e suo fratello, Carlo di Valois, dall’altro, per conto di Carlo II d’Angiò, prigioniero nelle carceri catalane, e la Santa Sede (con soglio pontificio vacante).

quanto invece riferisce la documentazione archivistica catalano-aragonesa. In proposito, farò riferimento al contenuto di un diploma presente nel Registro n. 77 del Regno di Alfonso III e ad alcune note sulla tregua inserite nella pergamena di approvazione dei conti dell'armata che Giacomo, re di Sicilia, rilascia a Ruggero di Lauria nel luglio 1288¹³. Per iniziare il discorso è tuttavia necessario riprendere quanto tramandato sull'intera vicenda sia Bartolomeo di Neocastro, sia Nicolò Speciale e quanto poi anche scrive, sulla scorta dei due cronisti, Michele Amari.

Bartolomeo di Neocastro afferma che la tregua fu richiesta espressamente dai due vicari all'Ammiraglio in un momento di estremo logoramento delle forze e che Ruggero di Lauria, per aver mediato tra le parti, chiese e ottenne come compenso dagli Angioini l'isola di Ischia:

«et admirato applicante, illis [sc. legatus et Comes Atrabatensis] petentibus, foedera treguarum annorum duorum hinc inde mota placent, et firma tenentur ita quod sit in mari securitas inter eos et gentem eorum, quod eis navigantibus unus alterum non offendat. [...] Admiratus vero in recompensationem tanti servitii et gratiae postulatae petiit et habuit nomine regis insulam Ysclae, quae distat a Neapoli versus occidentem per milliaria triginta. Quibus peractis tenaciter admiratus cum toto suo felici exstolio sospes, duce Altissimo, rediit in Messanam»¹⁴.

¹³ ACA, *Real Cancillería* (= RC), *Registros* (= Reg.) 77, f. 2r (1 giugno 1288), trascritto anche in G. LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia*, I (Anni 1282-1290), rist. anast. con premessa di V. D'ALESSANDRO, Palermo 1990 (1ª ed. 1917), doc. CLXXXI, pp. 421-423 ma, edito già in ID., *Documenti sulle relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291)*, in «Anuari de l'Institut d'estudis catalans», II [1908], doc. XVI, p. 355, e *Archivo Catedralicio de València* (e, da ora, ACV), *Pergaminos* (= P), n. 9411 (14 luglio 1288), Quest'ultimo documento è invece trascritto in A. DE HUICI, *Las cuentas de Roger di Lauria*, in «Revista del Centro de Estudios historicos de Granata y su Reino», 4 (1914), pp. 57-66, 149-156, 261-268, 369-372, e commentato in LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi* cit. *supra*, I, docc. CCXXXIII e CCXLI, pp. 577-578 e 586-638: 623. Ruggero di Lauria invia infatti a Giacomo una serie di carte contabili: una l'aveva già presentata il 27 luglio 1284 (cf. ACV, P, n. 713), mentre le successive a quella qui presa in esame datano l'11 marzo 1291 (cf. ACV, P, n. 1253), il 7 novembre 1294 (cf. ACV, P, n. 738) e il 24 settembre 1296 (cf. ACV, P, n. 737).

¹⁴ Ovvero «non appena l'Ammiraglio scende a terra, poiché quelli [cioè il legato e il conte di Artois] lo richiedevano, vengono pattuiti degli accordi proposti dall'una e dall'altra parte per una tregua di due anni, e vengono firmati così che possa esserci sicurezza in mare tra quelli e la loro gente, cioè che mentre sono per mare l'uno non

Sempre il Neocastro riferisce anche che tutti i patti conclusi, compresi quelli per il rilascio di Carlo II, vennero da Alfonso accettati sia per assicurare la pace nei propri regni, sia per scongiurare una nuova offensiva francese contro la Corona d'Aragona:

«Cum autem amicos et proximos ad armorum propositum evocent, rumor incredibilis per Cataloniae partes effunditur; nutant igitur milites, trepidat populus universus. Alphonsus quidem rex, pacem Regni sui praeponderans, agere cogitat quod sui et terrae patriae quies et gloria conservetur; remedia quaerit, consilia discutit, ut a furore inito iam mota cesset iniquitas; et demum satis esse putat proficuum, quod, pro evitandis futuri sceleris scandalis, nihilominus pactis et conditionibus factis per illustrem regem Iacobum fratrem eius in suo loco servatis, quod ab invasione Regni Aragonum desistere faciat Gallos, princeps (sc. Carolus Secundus) de carcere liberetur»¹⁵.

Molto più critico sulla tregua è invece il giudizio di Nicolò Speciale, il quale riferisce che Ruggero di Lauria non approfittò della vittoria e che, anzi, egli alquanto soddisfatto del risultato e allettato da un'ingente somma di denaro la firmò arbitrariamente, senza cioè aver prima consultato re Giacomo: «Rogerius vero elatus belli successibus, non ista considerans, sed quasi omnia parvi pendens, accepta numerosa pecunia,

molesti l'altro. [...] L'Ammiraglio invece come compenso di un così grande servizio e del favore richiesto chiese e ottenne in nome del re l'isola di Ischia, che dista da Napoli verso occidente trenta miglia. Concluse efficacemente queste faccende [e qui il riferimento va non solo alle trattative per la tregua, ma anche ad alcuni accordi relativi al rilascio di alcuni prigionieri citati nel passo che ho tralasciato] l'Ammiraglio con tutto il suo fortunato naviglio ritornò incolume, con l'aiuto dell'Altissimo, a Messina», in BARTHOLOMAEUS DE NEOCASTRO, *Historia Sicula* cit. (nota 11), c. CXI, pp. 100-102: 101. Ho ritenuto utile fornire, qui e in seguito, la traduzione italiana dei testi in latino, con l'avvertenza che si tratta di traduzioni "di servizio".

¹⁵ *Ibidem*. Ovvero ancora che «quando poi si chiamano alle armi gli alleati e le genti vicine, uno straordinario chiacchiericcio si diffonde nelle parti di Catalogna; ne sono scossi i soldati, l'intero popolo è in grande agitazione. Re Alfonso però, badando alla pace del suo Regno, pensa al da farsi perché si mantenga la pace e la gloria sua e della sua patria; va in cerca di soluzioni, pondera i pareri, affinché cessi la contingenza sfavorevole già suscitata dal principato clamore; e infine ritiene che possa essere abbastanza utile che, per evitare deprecabili disgrazie future, mantenuti nondimeno nel proprio Regno gli accordi e gli impegni presi dall'illustre re Giacomo, suo fratello, sia liberato dalla prigionia il principe [Carlo lo Zoppo] per far desistere i Provenzali dall'invasione del Regno d'Aragona».

tunc inutiles treugas cum hostibus, inconsulto etiam Rege, firmavit»¹⁶.

A partire dallo scontro a mare, compendiosamente riassume dai due cronisti siciliani Michele Amari, il quale decide tuttavia di far prevalere la linea interpretativa di Nicolò Speciale. E dello Speciale chiosa anche l'*inutilis tregua* come alcun vantaggio per la Sicilia, sino a ritenerla provocatoria rispetto al felice corso della fortuna:

«Ruggiero usò la vittoria vendendo a' reggenti, per grossa somma di danaro, una tregua sul mare, senza ordine del re [sc. Giacomo d'Aragona], senza pro della Sicilia: con la tregua ei diè comodo al nemico a rifarsi dopo la distruzione delle sue forze navali, e troncò il corso della fortuna. Però nei consigli di Giacomo gli emuli dell'ammiraglio ribadivan le accuse, e dicean tra' denti fellonia; ma Giovanni di Procida, che era innanzi a tutti nell'animo del re [sc. Giacomo d'Aragona], perdonar fece tal colpa alla gloria, parendogli non doversi provocare un tant'uomo, o volendolo in corte privato sostegno a sé medesimo»¹⁷.

I documenti di Alfonso III e di Ruggero di Lauria che si anticipavano sembrano tuttavia mostrare una ben diversa realtà dei fatti.

Nella rimessa dei conti del luglio 1288 che re Giacomo rilascia all'Ammiraglio, si ha infatti notizia di come Ruggero, dopo la stipula, avesse inviato attraverso il messo Guglielmo Simadimari comunicazione ad Alfonso d'Aragona circa gli estremi della tregua. Tuttavia, la stringa di testo *super negotio treuge tunc inite cum nostris hostibus* inserita nella nota contabile lascia anche intendere che Giacomo fosse a conoscenza dell'intesa allora conclusa:

«Ostendit etiam per eumdem quaternum solvisse Vinchio Cammise de Neapoli, pro armatione et aliis necessariis unius galioni sui missi per eumdem Ammiratum ad predictum regem Aragonum fratrem nostrum, cum litteris et nuntiis suis, super negotio treuge tunc inite cum nostris hostibus, et pro expensis Guillelmi Simadimari missi per eum propterea, cum predictis suis litteris, ad dictum dominum fratrem nostrum: uncias quatráginta sex»¹⁸.

¹⁶ Ossia, «Ruggero insuperbito tuttavia dai successi della battaglia, non tenendo in considerazione tali cose [cioè i successi ottenuti], ma quasi stimando ogni cosa di poco valore, dopo aver accettato una grossa somma di denaro, firmò allora, senza neppure aver consultato il re, un'inutile tregua con i nemici», in NICOLAUS SPECIALIS, *Historia Sicula* cit. (nota 9), l. II, c. XI, p. 340.

¹⁷ AMARI, *La guerra del Vespro* cit. (nota 3), I, p. 425.

¹⁸ ACV, P, n. 9411 (14 luglio 1288): «[Ruggero di Lauria] dichiara anche con lo stesso

Il diploma di Alfonso – per quanto in alcuni punti lacunoso – ripercorre invece a ritroso le vicende che portarono alla ratifica dell'accordo e arricchisce nei particolari il racconto, anche rispetto al documento appena citato. E, nella fattispecie, chiarisce come Alfonso avesse accettato la tregua navale, essendogli stato richiesto ciò molto tempo innanzi da Corrado Lancia per conto di re Giacomo, e come il re siciliano ne avesse successivamente chiesto la revoca. Alfonso, infatti, scrive al fratello:

«Fraternitatis vestre licteras nobis missas per quendam porterium vestrum latorem presencium, qui nuper accessit ad partes istas galiono quondam, quem ducit Ezimbardus siculus habitator Cesarauguste, gratanter accepimus, quarum viso tenore, ad significata in eis vobis taliter duximus respondendum, quod nobilis Corraldus Lança ante recepcionem dictarum licterarum [...] diu erat [sc. Corradus Lancea], requisiverat nos ex parte vestra ut treugam, que facta et recepta erat per nobilem Rogerium de Lauria inter vos et nos ex una [parte], et Comitem Atrabatensem ac eciam Cardinalem Baiulum Apulie ex altera, quam peciistis non acceptari, per nos acceptaremus et confirmaremus [...] predictam treugam acceptavimus, et eandem preconizari fecimus per terram nostram, quare bono modo non possumus ipsam de cetero revocare, nisi prius per predictos Comitem et Cardinalem infringeretur»¹⁹.

quaderno di conti di aver pagato Vinicio Cammisa di Napoli, per l'armamento e per altre cose necessarie all'equipaggiamento di un unico suo galeone, inviato dallo stesso Ammiraglio al citato re Alfonso nostro fratello, con lettere e sue notizie, a proposito della tregua allora iniziata con i nostri nemici, e per le spese di Guglielmo Simadimari, da lui [ovvero ancora dall'Ammiraglio] mandato per lo stesso scopo, con le dette sue lettere, al citato signore nostro fratello: quarantasei once».

¹⁹«Abbiamo con gioia ricevuto la vostra lettera di fraterno amore portata da un vostro emissario latore della presente, che è giunto recentemente in questi luoghi con un galeone, che comanda il siciliano Esimbardo abitante di Siracusa, e considerato il tenore delle lettere, alle cose in esse esposte così stimiamo di rispondervi: che il nobile Corrado Lancia, prima della ricezione di dette lettere [segue lacuna da deterioramento del documento] si era trattenuto a lungo, ci aveva chiesto da parte vostra che la tregua, che era stata fatta e accolta dal nobile Ruggero di Lauria tra voi e noi da una parte, e il conte di Artois e anche il cardinale baiulo di Puglia dall'altra, che ora avete chiesto di non accettare, la accettassimo e la ratificassimo da parte nostra [segue altra lacuna] abbiamo accettato la predetta tregua, e la stessa abbiamo fatto proclamare nella nostra terra, perciò la stessa con buon modo non possiamo del resto revocare, se essa non sia prima infranta da parte dei predetti conte e cardinale», in ACA, RC, Reg. 77, f. 2r (1 giugno 1288), ma trascritto anche in LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* cit. (nota 13), I, doc. CLXXXI, pp. 421-423, e ID., *Documenti sulle*

La lettura di questi due documenti mette dunque meglio in evidenza rispetto ai resoconti dei cronisti siciliani il contesto della tregua e ne fa comprendere sia i retroscena, sia gli effetti. In particolare, mostra in maniera abbastanza chiara come Giacomo fosse stato favorevole in un primo tempo alla sospensione delle ostilità via mare, avesse addirittura caldeggiato la stipula dell'accordo presso il fratello e come solo in un secondo momento fosse intervenuto un suo ripensamento. Da qui, la richiesta di Giacomo ad Alfonso di revocare la tregua. Alfonso risponde invece che l'aveva ormai accettata e che l'aveva fatta bandire nei suoi domini. Anzi, a maggior conferma dei propri propositi, il re aragonese aggiunge – evidentemente coll'intento di definire l'irrevocabilità di quanto stabilito e le motivazioni di tale risoluzione – che dopo aver scritto la lettera erano a lui tornati Gilberto di Crudiliis e l'arcidiacono Raimondo de Bisoldono, che egli aveva mandato in Provenza per le trattative concomitanti del rilascio di Carlo II, e di avere i due messi fissato la sospensione delle ostilità navali con i Provenzali sino al 29 settembre. Alfonso, dunque, non può più revocare l'accordo, o meglio, può revocarlo solo nel caso in cui venga per primo infranto dagli Angioini. Giacomo pertanto deve risolversi a bandire la tregua anche in Sicilia, così come Alfonso aveva fatto in Catalogna e negli altri domini della Corona.

Dal riordino delle fonti e, in particolare, dal confronto tra quelle archivistiche e quelle narrative (e viceversa) emerge innanzitutto il complesso nodo diplomatico in cui la tregua navale si viene a contestualizzare e, con esso, anche la natura conflittuale dei rapporti di potere quando sono esercitati in relazione al proprio contesto politico di riferimento: quello catalano-aragonese di Alfonso e quello siciliano di Giacomo.

Circa le richieste contraddittorie di Giacomo al fratello, il documento di Alfonso non adduce ragioni plausibili. In proposito, si possono solo formulare ipotesi e, sulla scorta della narrazione di Nicolò Speciale, pensare con buona ragione che la tregua, non traducendosi in al-

relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291) cit. (nota 13), doc. XVI, p. 355. Questo secondo documento è la comunicazione di Alfonso a Giacomo in cui il primo riferisce al fratello di aver ricevuto le sue lettere e di avere accettato la tregua firmata da Ruggero di Lauria.

cun vantaggio per la Sicilia, potesse essere alla fine mal tollerata dagli ambienti di corte e baronali dell'Isola. E che questo malumore potesse essere avvertito anche rispetto all'iniziale disposizione favorevole del re siciliano.

Oltre però ogni possibile congettura, ulteriori particolari sul rilievo dato alla tregua troviamo ancora una volta nella documentazione strettamente riferibile a Ruggero di Lauria. Sempre nella rimessa dei conti dell'armata del luglio 1288, è infatti inserito un altro documento in cui è annotato come proprio la tregua fosse stata molto a cuore agli Angioini, tanto da giustificare l'ambasceria presso Giacomo, il 12 luglio 1287, dei cavalieri Giovanni Sarto e Matteo di Atro, messi del cardinale Gerardo di Parma e del Conte di Artois:

«Ostendit per eundem quaternum solvisse pro expensis Iohannis Sarti et Mathei de Atro, militum, nuntiorum legati et comitis Atrabatensis, missorum ad nostram excellentiam, et familie eorum inter omnes numero viginti quatuor, pro diebus viginti quatuor numeratis a duodecimo dicti mensis iulii, quo venerunt Messanam ad nostram presenciam, usque per totum quartum diem sequentis mensis augusti, dicte quintedecime indictionis, quibus morati sunt in civitate Messane, super negotio dicte treuge: uncias decem et octo, tarensos quindecim»²⁰.

I due cavalieri e una piccola compagnia al seguito si erano trattenuti a Messina sino al 4 di agosto successivo a spese della corte siciliana. Una così lunga permanenza difficilmente si spiega se non con la necessità di definire gli estremi della tregua. Né, d'altra parte, sarebbero stati possibili il protrarsi della missione diplomatica e le relative spese di ospitalità, qualora ci fosse stato un interesse assolutamente contrario di Giacomo (e della corte) agli argomenti dell'ambasceria e rispetto anche a un'intesa già firmata. Possiamo pertanto ritenere con qualche fondatezza che tanto gli Angioini – decimati com'erano dal recente scontro

²⁰ ACV, P, n. 9411 (14 luglio 1288): «[Ruggero di Lauria] dichiara con lo stesso quaderno di conti di aver dato per le spese di Giovanni Sarto e di Matteo di Atro, cavalieri, ambasciatori del legato [pontificio, cardinale Gerardo di Parma] e del conte di Artois, inviati alla nostra eccellenza, e per il loro seguito, per un totale complessivo di ventiquattro persone, per ventiquattro giorni considerati dal dodicesimo del detto mese di luglio, in cui giunsero a Messina alla nostra presenza, sino a tutto il quarto giorno del mese di agosto seguente, durante la quindicesima indizione, nei quali dimorarono nella città di Messina, per le trattative di detta tregua: onces diciotto, tari cinque».

–, quanto i Siculo-catalani avessero un qualche vantaggio a discuterne per il profitto che vi era da trarre da ambo le parti.

Alla luce di ciò, si può quindi comprendere più a fondo pure il documento di ricasazione di Alfonso alle nuove richieste di Giacomo, formulate – è bene rilevarlo – quasi un anno dopo l’ambasceria angioina presso la corte siciliana. Dalla sua analisi, emergerebbero infatti due differenti politiche: da una parte, quella siciliana, a più stretto giro, che verosimilmente ha dei ripensamenti sulla tregua e invita Alfonso a non bandirla oltre; dall’altra, quella aragonese, di più ampio raggio, che invece la conferma nei domini della Corona e, dunque, anche nella Sicilia di Giacomo.

Le successioni al trono della Corona d’Aragona previste da Pietro il Grande se assicuravano continuità e stabilità in Catalogna, non risolvevano completamente le difficoltà delle relazioni diplomatiche proprie dei regni pluriterritoriali, geograficamente distanti; né evitavano la natura conflittuale dei rapporti di potere locali (l’isola di Sicilia) rispetto a quelli dei regni centrali (la Corona d’Aragona). Relativamente alla Sicilia poi la questione era assai delicata. Il 2 novembre del 1285, infatti, l’infante Alfonso, quale primogenito di re Pietro e della regina Costanza, aveva a Tarragona ceduto al fratello Giacomo *omnes petitiones questiones et demandas reales et personales utiles et directas et etiam mixtas* e ogni altro diritto che aveva, doveva avere o avrebbe potuto avere in futuro sul Regno di Sicilia²¹, creando così i presupposti per la costituzione di un reame indipendente²². Tuttavia, il documento dell’8 maggio precedente (col quale Alfonso aveva confermato la donazione del Regno di Sicilia fatta dal padre, Pietro III, in favore di Giacomo) aveva, di fatto, mantenuto a monte lo *status* di vassallaggio alla Corona d’Aragona. Tale *status* venne quindi ribadito nuovamente al momento della coronazione di Alfonso e sulla base ancora di tale *status* anche

²¹ ACA, RC, Reg. 62, f. 161r, ma il documento è trascritto anche in LA MANTIA, *Documenti sulle relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291)* cit. (nota 13), doc. II, pp. 347-348.

²² Sulla costituzione di un reame indipendente, insiste soprattutto F. SOLDEVILA, *Historia de Catalunya*, Barcellona 1963² (ma, sulla quarta di copertina, 1962; 1^a ed. 1934-1935), I, p. 379.

si fondava il mutuo soccorso militare tra le Corone²³. Era pertanto tale condizione a spiegare tanto la richiesta di ratifica della tregua da parte di Giacomo, quanto l'intervento militare di Ruggero di Lauria (o di altri personaggi) in Catalogna, in caso di minaccia francese²⁴. Tutto ciò, però, non rappresentava un sufficiente deterrente alle aspirazioni di Giacomo a gestire in maniera autonoma il potere in Sicilia²⁵. In questo senso, i due documenti archivistici qui considerati sono un'ulteriore conferma di una questione politica che si pone durante tutto il regno siciliano di Giacomo d'Aragona (1285-1291) per poi diventare prioritaria durante quello di Federico III, vale a dire l'aspirazione dei re siciliani a gestire in maniera autonoma il potere nell'Isola (e anche poterlo conservare), definendo le condizioni del suo esercizio in rapporto alle decisioni del potere centrale. Come questione, infatti, si rileva meglio in quei diplomi e in quelle pergamene di Alfonso, che manifestano la chiara risoluzione di Giacomo a mantenere il possesso della Sicilia a margine delle varie trattative di pace per il rilascio di Carlo di Salerno²⁶.

La serie documentale qui proposta – ovvero il diploma di Alfonso e la rimessa dei conti di Ruggero di Lauria relativa alle spese sostenute, a Messina, per i due ambasciatori e il loro seguito – mette in evidenza, anche rispetto ad altri fatti del conflitto, il bisogno di esercitare un ruolo

²³ ACA, RC, P di Alfonso II/III, n. 151 (4 agosto 1287), n. 152 (4 agosto 1287), Reg. 75, f. 24r, P di Alfonso II/III, nn. 129-130 (18 febbraio 1287), e P di Pietro II, nn. 47 e 496. I documenti sono però tutti trascritti in LA MANTIA, *Documenti sulle relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291)* cit. (nota 13), docc. XIII-XV, pp. 353-354.

²⁴ ACA, RC, P di Alfonso II/III, nn. 129, 152, Reg. 63, f. 97 (25 novembre 1285), P di Alfonso II/III, n. 130 (25 novembre 1285), Reg. 65, f. 94r (15 marzo 1286), e Reg. 71, f. 36r (12 aprile 1287). Anche in questo caso, i documenti sono tutti trascritti in LA MANTIA, *Documenti sulle relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291)* cit. (nota 13), docc. III-V e X, pp. 347-349 e 352, e in ID., *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* cit. (nota 13), I, doc. LXX, pp. 150-153.

²⁵ Sulla coronazione di Giacomo, re di Sicilia, cf. il commento di LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* cit. (nota 13), I, pp. 259-265.

²⁶ I documenti relativi alle trattative per il rilascio di Carlo II d'Angiò sono stati parzialmente pubblicati da Giuseppe La Mantia. In proposito, cf. LA MANTIA, *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia* cit. (nota 13), I, doc. CXLVII, pp. 320-321, e ID., *Documenti sulle relazioni del re Alfonso III di Aragona con la Sicilia (1285-1291)* cit. (nota 13), doc. VI, pp. 349-350.

politico da parte dei Siciliani. In proposito, la documentazione archivistica è dunque arricchente e finisce col rivelare più di quanto strettamente si possa riferire alla figura dell'Ammiraglio. E, nella fattispecie, mostra come oltre la vicenda specifica della tregua e l'accusa di felloonia mossa a Ruggero²⁷ si fossero definite nei vent'anni di conflitto – e nonostante la continuità dinastica pensata e voluta da Pietro il Grande – prospettive di guerra differenti da parte dei re aragonesi.

Tali prospettive cominciarono col delinearsi già a partire dal breve regno di Alfonso d'Aragona (1285-1291) quando, come rilevano gli storici catalani, i nemici più poderosi di Alfonso non erano né Giacomo di Maiorca, né gli Angioini, né Sancio di Castiglia, ma la Francia e il Papato; e quando a complicar le cose vi erano i problemi interni della Corona e lo stato delle relazioni con la Castiglia, e la questione era che in politica estera (1286) il re aragonese non facesse nulla senza il parere dei suoi consiglieri²⁸. In questo senso, l'episodio della tregua navale del 1287 invita a considerare con maggiore attenzione proprio l'orizzonte d'azione di un regno ormai pluriterritoriale, quale quello di Alfonso, che oltre agli Angioini aveva ormai ben altri nemici – il Papato e la Francia – e non pochi problemi interni di accordo tra le *cortes* sulle questioni di politica estera, dentro e fuori la penisola iberica.

Il dialogo tra le fonti narrative siciliane e quelle archivistiche dei Re-

²⁷ Come s'è visto, il cronista Nicolò Speciale è piuttosto critico sia sulla tregua, sia sull'operato di Ruggero di Lauria. Dopo la stipula dell'accordo, l'Ammiraglio rinunciò infatti a sferrare il decisivo affondo al cuore del Regno angioino. E anche contrariamente a quanto egli era solito fare – ossia lanciarsi in azioni di razzia e di saccheggio dopo una vittoria –, si limitò a una blanda occupazione delle isole del Golfo: Capri, Ischia e Procida. Ciò contribuì a fomentare l'accusa di tradimento di cui l'avrebbe tacciato la cronachistica di matrice siciliana, soprattutto dopo la pace di Anagni (1295). Tale accusa non aveva tuttavia fondate ragioni. Già nel 1287, va infatti considerata l'implicazione di ruoli che vede Ruggero di Lauria vincolato a due "padroni": ad Alfonso, per via dei domini valenzani, e a Giacomo, per quelli in Sicilia. Né va trascurata la carta dell'agosto 1287 in cui Alfonso III conferma il Regno di Sicilia all'infante Giacomo e nella quale Ruggero è nominato ammiraglio d'Aragona e di Sicilia: cf. ACA, RC, P di Alfonso II/III, *carpeta* 120, n. 151. Ruggero è dunque tanto l'ammiraglio di Alfonso, quanto di Giacomo. Ma su questi e altri particolari, rimando a LAMBOGLIA, *Aspetti della guerra del Vespro: il biennio 1296-1298* cit. (nota 5), pp. 123-153.

²⁸ SOLDEVILA, *Historia de Catalunya* cit. (nota 22), I, p. 380.

gistri aragonesi continua pertanto a essere produttivo, qualora si voglia procedere nella direzione di un aggiornamento degli studi sul Vespro e sulle vicende della Sicilia e dei Siciliani in quel ventennio di guerra, ma non solo. Esso è fondamentale anche per inserire quelle stesse vicende nel quadro dei Regni pluriterritoriali e restituire a molti personaggi di antico e nuovo insediamento nell'Isola quella dimensione mediterranea che alcuni studi sul periodo del Regno di Federico III hanno già realizzato²⁹ o stanno realizzando. Ma fondamentale lo è pure per intendere come, già con Giacomo e poi soprattutto con Federico III d'Aragona, gli eventi messi in moto dalla rivolta palermitana del 1282 avessero ridato un ruolo politico proprio alla Sicilia, almeno sino alla sua riduzione a Vicereame.

²⁹ In merito, cf. P. CORRAO, *Governare un Regno*, Napoli 1991, e C.R. BACKMAN, *Declino e caduta della Sicilia medievale. Politica, religione ed economia nel regno di Federico III d'Aragona Rex Siciliae (1296-1337)*, a cura di A. MUSCO, Palermo 2007 (ed. or. Cambridge 1995).

Seminari MmImM



Schola Salernitana - Annali, XXII (2017)

www.scholasalernitana.unisa.it

Università degli Studi di Salerno

Jean-Marie Martin

*Le pluralisme culturel: peuples et cultures**

The kingdom of Sicily sheltered different «peoples»: «Romans», Lombards, Greeks, Saracens, Jews. Each one was distinguished by its personal law, its language, its religion (or rite). Some Greeks and Arabs belonged to the king's entourage. In Monte Cassino at the end of the 11th century, then in the palace of Palermo in the 12th century, philosophical and scientific Greek and Arabic texts were translated into Latin. Among the Christians, the Roman and Byzantine rites were admitted; but during the 13th century many Greeks lost their own culture.

Dans l'histoire politique de l'Italie médiévale, on oppose communément le Nord et le Centre, où le pouvoir est passé aux communes au XII^e siècle, et le Royaume méridional, État unitaire et bureaucratique. Cette opposition est juste, mais masque le fait que le Midi (Sicile comprise) est habité par diverses «nations» ou «peuples», ce qui n'est pas le cas de l'Italie communale.

Même si le thème de ce séminaire est purement culturel, on doit mettre en rapports étroits le pluralisme culturel avec le concept de «nation», ou «peuple», ou «ethnie», qui doit être expliqué. Ce concept, en effet, n'est pas évident. L'idée de «nation» (comme celle d'«histoire») se réfère à la Bible: la Bible est l'histoire d'un peuple particulier, le peuple juif, choisi par Dieu pour être le peuple élu, l'allié de Dieu. On sait que le christianisme prétend succéder à la religion juive, et donc constituer le *verus Israel* (le véritable Israël).

*Invited paper

Le premier historien chrétien qui ait pris en compte ce fait est Eusèbe de Césarée, à l'époque de Constantin et de la conversion officielle de l'Empire romain au christianisme. Par la suite, l'histoire chrétienne a suivi des voies divergentes en Orient et en Occident, pour des raisons politiques. En Orient, l'Empire romain, puis byzantin est une construction politique qui n'est pas nationale; l'Église chrétienne y est liée à un pouvoir politique de type universel. Au contraire, dans l'Occident du haut Moyen Âge, se sont constitués des États gouvernés par divers «peuples» germaniques (Goths, Francs, Lombards); à l'origine ils étaient païens et ont souvent commencé par se convertir à un christianisme hérétique, l'arianisme. Aussi l'entrée de chacun dans l'histoire chrétienne a fait l'objet d'un récit particulier (Grégoire de Tours pour les Francs, Paul Diacre pour les Lombards). Ce genre de l'histoire nationale met au premier plan, dans l'historiographie occidentale, le concept de peuple. On l'applique même hors de l'Occident: les Byzantins, sujets d'un Empire universel, sont pour les Occidentaux, qui se réfèrent au peuple principal, des «Grecs»; les musulmans, qui n'ont en commun que la religion, sont devenus (pour les Occidentaux et aussi les Byzantins) un «peuple»: on les appelle Sarrasins, ou encore Agarènes (comme si tous descendaient d'Abraham et d'Agar).

Or, sur le territoire qui devint en 1130 le royaume «de Sicile, du duché de Pouille et de la principauté de Capoue», vivaient diverses «ethnies»: des «Romains» dans les territoires qui ont échappé à l'invasion lombarde (soit les duchés tyrrhéniens de Naples, Amalfi et Gaète); des «Lombards», sur la plus grande partie du territoire continental, conquis par les Lombards aux VI^e et VII^e siècles; des «Grecs», arrivés de Sicile, entre le VIII^e et le X^e siècle, en Calabre et dans le Salento méridional, puis dans la Basilicate méridionale¹; d'autres sont restés

¹ J.-M. MARTIN, *Une origine calabraise pour la Grecia salentine?*, in «Rivista di Studi Bizantini e Neellenici», n.s. 22-23/XXXII-XXXIII (1985-1986), pp. 51-63, ristampato in *Byzance et l'Italie méridionale*, Paris 2014 (Association des Amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance, Bilans de recherche, 9), pp. 39-47. A. PETERS-CUSTOT, *Les communautés grecques de Basilicate à l'époque byzantine*, in *Histoire et culture dans l'Italie byzantine. Acquis et nouvelles recherches*, éd. A. JACOB, J.-M. MARTIN, G. NOYÉ, Rome 2006 (Collection de l'École française de Rome, 363), pp. 559-587.

dans le nord-est de la Sicile; des «Sarrasins», qui ont conquis la Sicile au IX^e siècle; des Juifs, dont certains sont installés depuis l'Antiquité (voir la catacombe de Venosa), mais qui ont gardé leur foi et, souvent, retrouvé l'usage de leur propre langue (l'hébreu), qui est celle du culte.

Un point essentiel doit être souligné: la biologie n'a pas le moindre rapport avec la notion de peuple ou d'ethnie: les «Lombards» sont les descendants de la population installée depuis l'Antiquité (et plus tôt), qui a simplement adopté le droit lombard; en Sicile, Geoffroy Malaterra distingue les musulmans siciliens (Siciliens convertis à l'Islām) des Africains². Un «peuple» ou une «ethnie» est une construction purement culturelle, ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas.

En fait trois critères (tous culturels) permettent de distinguer les diverses ethnies: le droit, la langue, la religion (et, parmi les chrétiens, le rite religieux).

Le premier critère est juridique: chaque peuple, et donc chaque personne, se réfère, dans la sphère du droit privé, à un droit, qui règle notamment le mariage, l'héritage, le statut de la femme³. Il va de soi que, dans ce domaine, les peuples non chrétiens ont leurs propres usages. Si, à ma connaissance, les documents de la pratique concernant la vie des communautés juives sont rares, des textes littéraires produits par ces communautés, telle la *Megillat Ahima'az* (XI^e siècle)⁴ fournissent des informations⁵. Il semble que chaque communauté juive ait une sorte de

² Voir GEOFFROI MALATERRA, *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, vol. I - *Livres I et II*, éd. M.-A. LUCAS-AVENEL, Caen 2016 (Fontes et Paginae).

³ Voir J.-M. MARTIN, *Pratiques successorales en Italie méridionale (X^e-XII^e siècle): Romains, Grecs et Lombards*, in *La transmission du patrimoine: Byzance et l'aire méditerranéenne*, éd. J. BEAUCAMP, G. DAGRON, Paris 1998 (Monographies de Travaux et Mémoires, 11), pp. 189-210.

⁴ *The Chronicle of Ahimaaz*, éd. et trad. M. SALZMAN, New York 1924 (Columbia University Oriental Studies, 18). Voir C. COLAFEMMINA, *Nozze nella Oria ebraica del secolo IX*, Oria 1988.

⁵ Voir C. COLAFEMMINA, *Insedimenti e condizioni degli Ebrei nell'Italia meridionale e insulare*, in *Gli Ebrei nell'alto Medioevo*, I (Spoleto, 1978), Spoleto 1980 (Settimane di studio del CISAM, 26), pp. 197-227. J.-M. MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle*, Rome 1993 (Collection de l'École française de Rome, 179), pp. 492-503.

chef, appelé «stratège» à Bari au XI^e siècle⁶, *protos* à Tarente à l'époque souabe⁷; une cour judiciaire civile juive est attestée à Bari à l'époque byzantine⁸; un document de Bari, en 1205⁹, évoque un *scriptum litteris hebraicis factum*, à propos d'un prêt fait par un Juif. D'autre part nous savons que les musulmans (en Sicile, mais aussi à Lucera au XIII^e siècle) avaient conservé leur propre justice religieuse, représentée par les *qādī* : dans le latin administratif du XII^e siècle, on trouve notamment deux mots transcrits de l'arabe : *gaytus* (*qā'id*, mot qui désigne une personnalité importante, tels les hauts fonctionnaires fiscaux du royaume), e *arcadius* (*al-qādī*, spécialiste du droit qui, en Islâm, est un droit religieux)¹⁰.

Les peuples chrétiens constituent trois unités, comme on l'a dit: les «Romains» qui ont conservé un droit personnel «romain», qui donne aux femmes une personnalité juridique propre et prévoit, en théorie, que l'héritage soit divisé en parts égales entre les enfants, fils et filles. Mais ce droit «romain», devenu coutumier, est très difficile à définir avec précision. Selon le grand historien du droit Ennio Cortese, qui avait accepté, il y a quelques années, de participer à un colloque à l'École Française de Rome, il s'agit d'un droit coutumier d'origine byzantine¹¹. En tout cas, le particularisme juridique des habitants des duchés tyrrhéniens contribue à expliquer pourquoi les Amalfitains et Ravellesi, banquiers,

⁶ COLAFEMMINA, *Insedimenti e condizioni* cit. (nota 5), pp. 221-222.

⁷ D. GIRGENSOHN – N. KAMP, *Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 41 (1961), pp. 137-234, 9 (1247).

⁸ J. STARR, *The Jews in the Byzantine Empire 641-1204*, Athens 1939 (Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, 30), p. 172.

⁹ F. NITTI, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo (1195-1266)*, Bari 1906, rist. Bari 1976 (Codice diplomatico Barese, VI), 18.

¹⁰ Voir J.-M. MARTIN, *La colonie sarrasine de Lucera et son environnement. Quelques réflexions*, dans *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, Soveria Mannelli 1989, pp. 797-811.

¹¹ E. CORTESE, *La donna moglie e madre nella famiglia romano-bizantina: tendenze consuetudinarie tra tardo Impero e Medioevo*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*, II. *Les cadres juridiques et sociaux et les institutions publiques*, éd. J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT, Rome 2012 (Collection de l'École française de Rome, 461), pp. 157-169.

hommes d'affaires et fermiers des impôts indirects présents dans toutes les villes du royaume, ont pu constituer des communautés autonomes ayant leur propre organisation. Toutefois, en général, chaque «peuple» défini par son propre droit vit dans un territoire déterminé, même s'il n'est pas interdit aux représentants des différents «peuples», du moins s'ils sont chrétiens, de se déplacer ou d'épouser une femme d'un autre peuple: dans la réalité, il y a un territoire «romain», un territoire «lombard», un territoire «grec».

Le droit le plus répandu parmi les populations chrétiennes du Midi est le droit lombard. Répétons qu'il n'est en rien lié à une lointaine origine familiale précise: après la conquête (due à quelques milliers ou dizaines de milliers de Lombards, mercenaires de l'armée byzantine) et la constitution du duché de Bénévent¹², qui occupait la majeure partie du territoire du Midi continental, s'est opérée une double assimilation: les Lombards ont adopté la langue latine (ou romane), qui était celle de la population locale et (tardivement) le christianisme orthodoxe¹³; à l'inverse, celle-ci a choisi (ou accepté) de se soumettre au droit personnel lombard, beaucoup plus simple que le droit romain, et qui était celui des conquérants. Or le droit lombard présente des traits particuliers (plutôt négatifs) en matière de droits de la femme: celle-ci n'a pas, par elle-même, de personnalité juridique; pour acheter, vendre etc. elle doit recevoir l'accord de son *mundwald*, c'est-à-dire de l'homme qui détient son *mundium*: le plus souvent, successivement son père, son frère, son mari, son fils.

Ennio Cortese, déjà cité, a démontré que le *mundium* était un droit réel¹⁴: le *mundwald* est l'héritier normal de la femme dont il détient le *mundium*. Cela n'empêche pas que la femme puisse être riche: en effet, au moment de son mariage, elle devient co-propriétaire, pour un quart, de tous les biens de son mari. Il faut ajouter que, dans le Midi, la soumission de la femme est encore aggravée: pour agir, elle doit recevoir

¹² Voir P.M. CONTI, *Duchi di Benevento e regno longobardo nei secoli VI e VII*, in «Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici», 5 (1976-1978), pp. 221-281.

¹³ Voir J.-M. MARTIN, *À propos de la Vita de Barbatus évêque de Bénévent*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 86 (1974), pp. 137-164.

¹⁴ E. CORTESE, *Per la storia del mundio in Italia*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», IX-X (1955-56), pp. 323-474.

l'accord non seulement de son *mundoald*, mais aussi d'autres membres de sa famille. Enfin, dans le centre de la Pouille (Terre de Bari), normalement, après son mariage, elle reste sous le *mundium* d'un homme de sa famille d'origine (père, frère) avant de passer sous celui de ses fils, ce qui ne facilite pas les successions, puisqu'un quart de la fortune du mari peut passer à la famille de sa femme¹⁵. Le droit lombard a une telle importance que, quand Frédéric II a cherché à simplifier les diverses coutumes du royaume, il a choisi comme base le droit lombard, qui était celui de la majorité de ses sujets, sans toutefois faire disparaître les autres.

Enfin, le Midi et la Sicile abritent une population grecque ; il semble qu'entre le VIII^e et le X^e siècle, quand la Calabre faisait partie du thème de Sicile, puis quand l'île fut conquise par les musulmans, une partie de la population grecque chrétienne de Sicile se soit installée dans la Calabre méridionale, puis dans la Sila, dans le sud du Salento, dans la Basilicate méridionale, alors que certains conservaient leur culture et leur religion dans le nord-est de la Sicile (Val Demone); on reparlera de ces Grecs à propos de la composante religieuse ; il suffit ici de rappeler que la population grecque (qui nous a laissé une documentation assez importante, surtout en Calabre à l'époque normande) a adopté le droit classique byzantin, mis en forme au X^e siècle. Le droit privé des Grecs de la Calabre et du Salento est peu différent du droit romain des duchés tyrrhéniens, puisqu'il a la même origine; mais il y a toutefois des différences mineures, sans compter le fait que le vocabulaire juridique est latin d'un côté, grec de l'autre.

Mettons à part les Normands. Bien qu'ils forment une part importante de la classe dirigeante, ils ne constituent pas (sauf au moment de la conquête) un «peuple» comparable aux autres. En effet, l'immigration normande du XI^e (et encore du XII^e) siècle était essentiellement masculine; la majeure partie des Normands et autres Français se sont mariés sur place et se sont ainsi assimilés aux aristocraties (lombarde, parfois

¹⁵ J.-M. MARTIN, *Le droit lombard en Italie méridionale (IX^e-XIII^e siècle): interprétations locales et expansion*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, éd. F. BOUGARD, L. FELLER et R. LE JAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 97-121, riedito in Id., *Byzance et l'Italie méridionale* cit. (nota 1), pp. 393-413.

grecque) préexistantes. Les dynasties normandes qui ont survécu sont celles qui se sont greffées sur des familles aristocratiques lombardes. On a remarqué que la référence à l'origine normande n'était ni fréquente, ni durable¹⁶, même si quelques familles ont conservé un nom d'origine normande (Molise de Moulins-la-marche, Sanframondi de Saint-Fromond). Je renvoie à ce sujet au catalogue établi par Léon-Robert Ménager¹⁷.

Ainsi, la pratique juridique constitue le premier facteur de différenciation entre «peuples» ou «ethnies». Mais il se combine à deux autres facteurs.

D'abord, la langue. De tous les peuples qu'on a énumérés, deux (sans compter les Normands) sont de langue latine : les «Romains» et les «Lombards» ; les Grecs parlent et écrivent en grec, les «Sarrasins» en arabe ; les Juifs, qui ne forment que des minorités dispersées, écrivent parfois en hébreu, mais il est infiniment probable qu'ils aient parlé la langue dominante de la région où ils vivaient (latin, grec ou arabe).

À propos de la diversité des langues, on doit présenter quelques remarques. En premier lieu, dans le royaume normand coexistent trois langues administratives officielles, le latin, le grec et l'arabe. En effet, le grand comte de Sicile Roger I^{er}, puis ses successeurs les rois de Sicile ont non seulement trouvé, mais aussi développé des traditions bureaucratiques d'origine grecque byzantine, et surtout islamique dans leur administration: le *dīwān* organisé par Roger II et par l'émir des émirs Georges d'Antioche (un Arabe chrétien qui avait auparavant travaillé en Afrique du Nord), reprend des traditions qui ne sont pas locales, mais fatimides¹⁸. Le roi de Sicile a une titulature latine, mais aussi

¹⁶ J.-M. MARTIN, *Fusion ou décadence: le sort des lignages normands en Italie*, in *Les réseaux familiaux, Antiquité tardive et Moyen Âge, in memoriam A. Laiou et É. Patlagean*, éd. B. CASEAU, Paris 2012 (Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance. Monographies, 37), pp. 353-370.

¹⁷ L.-R. MÉNAGER, *Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile (XI^e-XII^e siècles)*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari 1973)*, Roma 1975, pp. 261-390, ristampato in Id., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, London 1981.

¹⁸ J. JOHNS, *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal dīwān*, Cambridge 2002.

une grecque et une arabe. L'image choisie pour illustrer le programme de ce séminaire, tirée du manuscrit du *Liber ad honorem Augusti* de Pierre d'Eboli conservé à la Burgerbibliothek de Berne¹⁹, représente les notaires latins, grecs et arabes qui travaillaient au palais de Palerme; une autre figure représente *Ascim*, médecin arabe du roi Guillaume II. Loin d'éliminer les langues orientales, les rois de Sicile, durant tout le XII^e siècle ont volontairement utilisé le grec et l'arabe non seulement par commodité (notamment pour établir des listes de paysans grecs et arabes), mais aussi pour consolider leur pouvoir: pour un Latin, bénéficiaire de concessions royales, il n'était pas facile de falsifier un document bilingue gréco-arabe. Les choses ont changé au XIII^e siècle, à l'époque souabe: l'élément arabe a été pratiquement éliminé en Sicile et les Grecs se sont peu à peu latinisés²⁰.

Second point: le latin, le grec et l'arabe sont trois langues de culture; en particulier, une partie de la science et de la philosophie antiques ont été conservées dans leur langue d'origine (le grec) ou dans des traductions arabes. Dès les IX^e et X^e siècles, des clercs napolitains avaient traduit en latin des textes hagiographiques grecs. Mais c'est aux XI^e et XII^e siècles que des savants latins ont redécouvert l'héritage scientifique de l'Antiquité. Certes, en Occident, le principal foyer de traductions a été l'Espagne, qui avait une population latine et arabe. Toutefois le royaume de Sicile présentait l'avantage d'abriter non seulement des Latins et des Arabes, mais aussi des Grecs; d'où des contacts culturels, en particulier dans deux régions. Des Grecs de Calabre sont venus dans la Campanie latine au XI^e siècle: notamment saint Nil de Rossano a séjourné à Valleluce, près du Mont-Cassin, avant de continuer vers Grottaferata dans la région romaine; mais les relations cordiales entre moines grecs et latins ont surtout abouti à l'intégration d'éléments latins dans les ma-

¹⁹ *Liber ad honorem augusti sive De rebus Siculis: codex 120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit*, éd. Th. KÖLZER, M. STÄHLI et G. BECHT-JÖRDENS, Sigmaringen 1994.

²⁰ Voir A. PETERS-CUSTOT, *Les Grecs de l'Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur*, Rome 2009 (Collection de l'École française de Rome, 420). A. NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*, Rome 2011 (Bibliothèque de Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 346).

nuscripts de ce qu'on appelle la «scuola niliana»²¹, et se sont limitées au domaine religieux; c'est peut-être alors que la liturgie romaine a été traduite en grec sous le nom de Liturgie de saint Pierre²². Le Mont-Cassin n'a pas été un grand centre de traductions du grec en latin: toutefois, dans la seconde moitié du XI^e siècle, Alfano, moine du Mont-Cassin et futur archevêque de Salerne, a traduit le *Péri physéôs anthrôpou* de Nemesius d'Émèse (Homs en Syrie)²³, qui est un traité de médecine: la médecine intéressait les moines depuis l'Antiquité. D'autre part, à la même époque, Constantin l'Africain, originaire de Carthage et moine au Mont-Cassin, qui entretint des relations avec le prince de Capoue, l'abbé du Mont-Cassin et Alfano de Salerne, traduisit de l'arabe l'*Isagogè* et le *Pantegni*, qui transmettent la science médicale de Galien. Avec quelques autres, et notamment *Iohannes abbas de Curte*, membre de la famille princière salernitaine, il est à l'origine de l'école de médecine de Salerne. On traduit encore au Mont-Cassin quelques textes hagiographiques grecs, et on y connaît quelques hellénistes, comme le grammairien Ildéric, et Albéric.

Au XII^e siècle, le principal centre d'études et de traductions était le palais royal de Palerme, où travaillaient des responsables politiques et administratifs de langue latine, grecque et arabe. C'est pour Roger II qu'a travaillé le géographe arabe, d'origine marocaine ou andalouse, Edrisi (al-Idrīsī), qui écrivit (en arabe) une description géographique de l'Europe occidentale, de l'Afrique du Nord et des Balkans, appelée *Kitāb Ruḡār* (le livre de Roger)²⁴. Pour le même souverain, le moine grec Nil Doxopater composa la *Taxis* («organisation») des cinq patriarchats de l'Église universelle. Un autre Grec, Philagathe le Philosophe, écrivit quatre-vingt-dix homélies (attribuées à Théophane Kerameus),

²¹ Voir notamment L. PERRIA, *Copisti della «scuola niliana»*, in *Atti del Congresso internazionale su S. Nilo di Rossano. 28 settembre-1° ottobre 1986*, Rossano-Grottaferrata 1989, pp. 15-23.

²² H.W. CODRINGTON, *The Liturgy of Saint Peter*, with a Preface and Introduction by P. De Meester, Münster 1936 (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, 30).

²³ *Nemesii Episcopi Premnon Physicon sive Péri physéôs anthrôpou Liber, a N. Alfano Archiepiscopo Salerni in Latinum translatus*, éd. C. BURKHARD, Leipzig 1917.

²⁴ AL-IDRISĪ, *La première géographie de l'Occident*, prés. et trad. de H. BRESCH et A. NEF, Paris 1999.

dont une fut prononcée en présence du roi pour l'inauguration de la Chapelle Palatine de Palerme²⁵ (dont la décoration comprend des éléments grecs et arabes). En revanche, le roi ne commanda aucune œuvre latine (l'*Historia* d'Alexandre de Telese²⁶, entièrement favorable au roi, est une œuvre privée). Encore sous le règne de Guillaume I^{er} l'émir des émirs Maion de Bari (un Lombard) écrivit (en latin) un commentaire du *Pater* (*Prologus et expositio orationis dominicae*)²⁷.

Les traductions fleurirent sous le règne des deux Guillaume (dans la seconde moitié du XII^e siècle). Les principaux protagonistes en furent deux personnages qui participaient au gouvernement du Royaume: Henri Aristippe, peut-être un Normand, devenu archidiacre de la cathédrale de Catane, puis émir des émirs de Guillaume I^{er} (et successeur de Maion) : en 1158, au retour d'une mission diplomatique à Constantinople, il rapporta en Sicile des manuscrits scientifiques grecs (offerts par l'empereur); il traduisit en latin deux dialogues de Platon, une œuvre d'Aristote et d'autres ouvrages, notamment scientifiques. L'autre personnage de premier plan fut l'émir Eugène, un Grec peut-être originaire de Calabre, qui travaillait dans les services financiers de la monarchie, et présentait la particularité d'être trilingue; Evelyn Jamison lui a attribué (sans doute à tort, mais son livre n'en est pas moins remarquable) la composition du *Liber de regno Sicilie* (qu'on met sous le nom factice d'Hugues Falcand)²⁸. Il traduisit de l'arabe en latin quatre livres de l'*Optique* de Ptolémée (seule version de l'œuvre que l'on ait conservée); il traduisit du grec en latin la *Prophétie de la Sibylle Érythrée*; il aida Henri Aristippe à traduire l'*Almageste* de Claude Ptolémée. Il révisa encore la traduction de l'arabe en grec (faite à Constantinople)

²⁵ Voir en dernier lieu un article qui vient d'être publié: Th. ANTONOPOULOU, *Philagathos Kerameus and Emperor Leo VI: on a Model of the Ecphrasis of the Cappella Palatina in Palermo*, dans «Néa Rhômê», 12 (2015), pp. 115-127.

²⁶ ALEXANDRI TELESINI *abbatis Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabriae atque Apulie*, éd. L. DE NAVA, comm. de D. CLEMENTI, Roma 1991 (Fonti per la Storia d'Italia, 112).

²⁷ O. HARTWIG, *Re Guglielmo I e il suo grande ammiraglio Maione di Bari. Contribuzione alla critica della Historia del creduto Hugo Falcandus*, dans «Archivio storico per le province napoletane», 8 (1883), pp. 397-485 (le texte est édité pp. 464-485).

²⁸ E. JAMISON, *Admiral Eugenius of Sicily. His life and work and the authorship of the Epistula ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi*, London 1957.

de la fable *Stephanites kai Ichnelates*, dont l'original (*Kalila et Dimna*) a été écrit en sanscrit. On voit que le palais de Palerme était un centre non seulement politique, mais aussi intellectuel de premier ordre. Après l'époque normande, la connaissance du grec et de l'arabe déclina; mais les souverains (Frédéric II et Charles I^{er} d'Anjou) continuèrent à s'intéresser aux traductions du grec et de l'arabe.

Troisième critère de distinction entre les «peuples» : la religion (et le rite). Il ne paraît pas nécessaire de s'arrêter sur le cas des juifs et des musulmans, évidemment non chrétiens et par conséquent distingués par un statut inférieur : à l'époque normande, on réserve souvent aux juifs des travaux sales, comme la teinture et l'apprêt, et ils sont généralement considérés comme dépendants personnels des évêques (d'où les documents conservés les concernant). Les musulmans (qui versent un impôt spécial, la *ğiziya*, calqué sur celui que paient les chrétiens en terre d'*islām*) sont officiellement considérés comme esclaves du roi; ceux qui travaillent au palais (et portent le titre de *gaytus – qā'id*) sont en principe convertis au christianisme, mais restent souvent secrètement fidèles à l'*Islām*. La pratique de la religion musulmane n'est toutefois pas interdite: de 1198 à 1208, alors qu'il était régent du royaume de Sicile, le pape Innocent III avait des sujets musulmans; aussi, en 1199 et 1200, il écrivit des lettres aux musulmans de la Sicile occidentale, tentés par la rébellion. Il écrit ainsi *archadio et universis gaietis* [au *qādī* et à tous les *qawwād*, pluriel de *qā'id*] des diverses localités de la Sicile occidentale *et omnibus gaietis et Sarracenis per Siciliam constitutis*²⁹; l'adresse est: *veritatem que Deus est intelligere et amare* (comprendre et aimer la vérité, qui est Dieu) — formule compatible avec la foi musulmane. Certes, le concept de tolérance n'existe pas, mais on doit reconnaître l'existence de personnes (juifs et musulmans) qui croient en un Dieu unique sans être chrétiens; on voit en outre que les musulmans ont une organisation communautaire. À Lucera (où Frédéric II a déporté des Sarrasins de Sicile), sous le règne de Charles I^{er} d'Anjou, quelques musulmans ont le statut de *militēs*³⁰.

La majeure partie de la population du royaume est chrétienne; mais

²⁹ J.-L.-A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, I-1, Paris 1852, pp. 118-120.

³⁰ MARTIN, *La colonie sarrasine de Lucera* cit. (nota 10).

tous les chrétiens ne suivent pas le même rite et n'ont pas la même pratique: les «Romains», Lombards et Normands sont de rite latin et ont un clergé non marié (en principe) ; les Grecs suivent le rite byzantin et ont des prêtres mariés; il y a même, en Sicile, une petite population qui pratique le rite byzantin en langue arabe, par exemple à la Martorana de Palerme: Henri Besc et Annliese Nef les appellent «mozarabes» (mot utilisé pour désigner les chrétiens de l'Espagne musulmane)³¹.

Sur la coexistence du rite grec et du rite latin en Italie méridionale existe toute une littérature historique de type polémique³². Il est vrai que les autorités byzantines ont rattaché la Sicile et la Calabre au patriarcat de Constantinople au VIII^e siècle; au XI^e siècle les Normands les ont restituées au patriarcat romain. Mais, s'il y a eu des contestations au niveau de l'organisation générale de l'Église, elles ne sont pas visibles au niveau de la pratique quotidienne. En réalité, sous l'autorité de Byzance comme à l'époque normande, les deux rites sont parfaitement admis: le choix est dicté par la langue parlée par les fidèles ; les chrétiens latins suivent le rite latin sous la direction d'un clergé non marié; les chrétiens grecs suivent le rite byzantin pratiqué par un clergé marié, quel que soit le patriarcat, et même quel que soit le rite de l'évêque ou du métropolitain local. À l'époque byzantine les autorités impériales ont placé des évêques latins dans les zones latines (en Pouille par exemple); dans les zones où la population grecque est majoritaire, les évêques sont grecs, parfois encore à l'époque normande; mais même les évêques latins installés à cette époque respectent le rite grec et la discipline grecque du clergé.

On doit remarquer, en particulier, que le soi-disant «schisme de 1054» n'a pas eu la moindre conséquence dans ce domaine: la véritable rupture entre chrétiens latins et grecs est intervenue en 1204, quand les croisés latins ont détruit l'empire byzantin. En Italie méridionale, les traces de lutte sont extrêmement faibles; on ne constate de conflits locaux que dans certaines zones de population mixte: par exemple à

³¹ H. BRESO et A. NEF, *Les mozarabes de Sicile (1100-1300)*, in *Cavaliere alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, éd. E. CUOZZO et J.-M. MARTIN, Roma-Bari 1998, pp. 134-156.

³² J.-M. MARTIN, *Évêchés et monastères «grecs» en Italie méridionale au Moyen Âge (VIIe-XIIIe siècle)*, in «Revue Mabillon», n.s. 27, 88 (2016), pp. 5-22.

Tarente, cité latine abritant une forte minorité grecque, les autorités impériales ont tenté d'imposer un évêque grec à la fin du IX^e siècle, mais, à la suite des protestations du pape, le siège épiscopal est resté latin³³. Dans le nord de la Calabre, où la population est mêlée, on ne sait pas bien, à la fin de l'époque byzantine, si les évêques dépendaient de l'archevêque grec de Reggio ou de l'archevêque latin de Salerne. En outre se sont développées des discussions théoriques sur le mariage des prêtres, sur l'usage du pain azyme pour l'Eucharistie etc. (voir par exemple le dialogue de Pierre Diacre avec un Grec que j'ai récemment republié³⁴). En tout cas, l'époque normande a vu la création de nombreux et importants monastères grecs (S. Salvatore de Messine, S. Nicola di Casole près d'Otranto).

Comme l'a montré Annick Peters-Custot, la fin de l'hellénisme en Italie est due à l'acculturation de la population grecque, qui s'est latinisée; le rite a tout de même survécu jusqu'à l'époque moderne (il est même encore vivant dans les communautés albanaises arrivées en Italie aux XV^e et XVI^e siècles).

En tout cas, la coexistence des deux rites a favorisé les traductions du latin au grec (on a déjà parlé de la Liturgie de Saint Pierre) et du grec au latin: à l'époque de Frédéric II, Nicolas d'Otrante, devenu Nectaire abbé de Casole, a traduit en latin la Liturgie de Saint Basile pour l'usage de son monastère³⁵. Il vivait à l'époque où l'étude de la littérature grecque (religieuse, mais aussi profane) et la copie de textes grecs se sont développées dans le Salento — principalement auprès du clergé séculier et chez certains laïques³⁶. C'est pourquoi une partie importante des manuscrits grecs acquis par les grandes bibliothèques occidentales à la Renaissance

³³ Voir MARTIN, *La Pouille du VI^e au XII^e siècle* cit. (nota 5), p. 569 et note 33.

³⁴ J.-M. MARTIN, *Petri Diaconi Altercatio contra Graecum quendam (1137). Édition, traduction et commentaire*, in *Le saint, le moine et le paysan. Mélanges d'histoire byzantine offerts à Michel Kaplan*, éd. O. DELOUIS, S. MÉTIVIER, P. PAGÈS, Paris 2016 (*Byzantina Sorbonensia*, 29), pp. 407-456.

³⁵ J.-M. HOECK et R.J. LOENERTZ, *Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter Innocenz III. und Friedrich II.*, Ettal 1965.

³⁶ A. JACOB, *Testimonianze bizantine nel Basso Salento*, in *Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa*, éd. S. PALESE, Galatina 1982, pp. 49-69.

provient du Salento, région hellénophone la plus proche de l'Europe occidentale: l'hellénisme salentin a eu une très importante postérité.

1. *Conclusion*

Il n'est pas question de faire du Royaume de Sicile un État moderne et tolérant. Mais son territoire abrite des hommes qui appartiennent à des «peuples» divers, provenant des diverses aires culturelles, religieuses et politiques du monde méditerranéen. Leurs rapports sont parfois conflictuels; les minorités non chrétiennes sont condamnées à un statut inférieur. Mais elles jouent souvent un rôle officiel. Tel n'est pas le cas des juifs, qui constituent des minorités dispersées sur tout le territoire (mais surtout en Pouille), et sur lesquels les sources sont lacunaires: à l'époque byzantine, on connaît des hommes cultivés, qui ont laissé des œuvres importantes écrites en hébreu; à l'époque normande, les juifs apparaissent surtout spécialisés dans des professions dépréciées (mais rarement dans le commerce de l'argent et la banque). La place des juifs par rapport à la population chrétienne est définie depuis longtemps (voir à ce sujet certaines lettres de Grégoire le Grand): on ne doit pas les convertir de force.

Différent est le cas des musulmans, «peuple» (si l'on peut dire) qui a dominé la Sicile avant les Normands et domine encore l'Afrique du Nord: les *qawwād* musulmans du *dīwān* dirigent les institutions fiscales du Royaume; le roi lui-même a une titulature arabe et même un nom de prestige arabe: Roger II est *al-malik Ruġār al-Mu'tazz billāh* (le roi Roger, fort en Dieu); la langue arabe a une valeur administrative. Il en va de même pour les Grecs, qui en outre sont chrétiens. On ne s'étonne pas que, dans un tel milieu, on trouve des hommes de culture – Latins, Grecs, Arabes – qui s'intéressent à la culture des autres. Les rapports culturels entre Latins et Grecs ne sont d'ailleurs pas limités au milieu du palais: la présence même de deux rites chrétiens favorise les relations et les traductions plus que les conflits.

Mais le caractère multiculturel du Royaume de Sicile se perd après le XII^e siècle. Sous Frédéric II, il est devenu un royaume occidental, gouverné de façon très efficace, mais qui a perdu ses composantes arabe et grecque: les Arabes ont été en grande partie chassés de Sicile, les Grecs se sont latinisés.

Ileana Pagani

*L'oltremare nei Gesta Karoli Magni imperatoris
di Notkero Balbulo**

In the *Gesta Karoli magni imperatoris* some stories are dedicated to characters and events related to the Mediterranean space represented by the Byzantine empire, the caliphate of Baghdad, Islamic Africa and the Holy Land. These realities are mainly protagonist of stories of diplomatic missions. They are aimed at the exaltation of Charlemagne and the new reality created by the Carolingian Empire, but also to make evident the dangers inherent in the government of the kingdom.

Gli studi degli ultimi settant'anni sono andati restituendoci un'immagine del Mediterraneo altomedievale come un mondo tutt'altro che chiuso, solcato da percorsi di viaggio e terreno d'un confronto tra potenze, in una dinamica di relazioni complesse, ove le differenze religiose non costituiscono un discrimine invalicabile e ove, a fianco dei musulmani e dei bizantini, si inseriscono anche i Carolingi, potenza continentale, certo, ma per la quale il Mediterraneo appare uno spazio non irrilevante¹.

¹ M. McCORMICK, *Pippin III, the Embassy of Caliph al Mansur, and the Mediterranean World*, in *Der Dynastiewechsel von 751: Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung*, ed. M. BECHER – J. JARNUT, Münster 2004, pp. 220-241; Id., *Origins of the European Economy: Communications and Commerce AD 300–900*, Cambridge 2001, trad. it. *Le origini dell'economia europea. Comunicazioni e commercio 300-900*

*Invited paper - Ringrazio il personale della Biblioteca di Ateneo, e in particolare Rino Montuori, per l'efficace supporto fornito al reperimento del materiale bibliografico.

Non stupisce perciò che questo scenario compaia nelle fonti carolinege ed anche nelle due più antiche biografie di Carlo Magno, la *Vita Karoli* di Eginardo e i *Gesta Karoli Magni imperatoris* di Notkero Balbulo.

Cronologicamente divise da circa cinquant'anni, congiunte di frequente nella tradizione manoscritta², le due opere sono collegate ma differenti. Tanto è misurata la *Vita Karoli*, limpida nelle classicheggianti scelte stilistiche e di struttura, altrettanto sono esuberanti i *Gesta*, novellistici e, almeno in apparenza, distrattamente divaganti. Al punto che la paternità notkeriana, già proposta nel 1606³, è stata lungamente disconosciuta e si è preferito continuare ad attribuire l'opera ad un anonimo *monachus Sangallensis*, perché la si riteneva indegna del prestigio del padre della sequenza⁴.

La ricerca storica dell'ultimo cinquantennio ha fatto giustizia di questa valutazione, recuperando la consapevolezza ideologica con cui Notkero opera, anche se con strategie letterarie che, nella loro raffinata complessità, non hanno cessato di mettere in difficoltà gli interpreti moderni⁵. Questa realtà si conferma anche nella rappresentazione che i

d. C., Milano 2008; P. SÉNAC, *Le monde carolingien et l'islam: contribution à l'étude des relations diplomatiques pendant le haut Moyen Âge, (VIII^e-X^e siècles)*, Paris 2006, pp. 6-10, 18.

² H.F. HAEFELE, *Einleitung*, in NOTKERI BALBULI *Gesta Karoli Magni imperatoris*, ed. H.F. HAEFELE, MGH, *SS rer. Germ., N.S.*, XII, Berlin 1959, pp. xxiii-xlii; per la tradizione manoscritta della *Vita Karoli*, si veda da ultimo, e con i riferimenti alla bibliografia precedente, EGINARDO, *Vita Karoli*. «Personalità e imprese di un re grandissimo e di meritatissima fama», a cura di P. CHIESA, Firenze 2014, pp. clxxiii-clxxvii (a questa edizione si farà riferimento nelle successive citazioni della *Vita Karoli*).

³ M. GOLDAST, *Alamannicarum rerum scriptores aliquot vetusti*, 2, Francofurti, ex Officina Wolffgangi Richter, 1606, p. 195.

⁴ HAEFELE, *Einleitung* cit. (nota 2), p. vii e s.

⁵ Per indicazioni bibliografiche di base sui *Gesta*, cf. I. PAGANI, *Un altro Carlo Magno. I Gesta Karoli di Notkero di San Gallo*, in EGINARDO, *Vita Karoli* cit. (nota 2), pp. cxxi-cxlii e EAD., «Sapientissimus ac providentissimus imperator»: Carlo Magno nei *Gesta Karoli di Notkero Balbulo*, in *Il secolo di Carlo Magno. Istituzioni, letterature e cultura del tempo carolingio*, a cura di I. PAGANI – F. SANTI, Firenze 2016, pp. 37-51; cf. inoltre R. MORRISSEY, *Charlemagne & France. A Thousand Years of Mythology*, translated by C. TIHANYI, Notre Dame, Ind., 2003 (ed. originale *L'Empereur à la barbe fleurie: Charlemagne dans la mythologie et l'histoire de France*, Paris 1997), pp. 27-38 e *Charlemagne and Louis the Pious: The Lives by Einhard, Notker, Ermoldus*,

Gesta offrono del mondo che sta “al di là del mare”.

Composti tra 885 e 887⁶, su richiesta di Carlo III, il Grosso, i *Gesta* sono costruiti seguendo il modello eginardiano, che, anche se mai nominato, fornisce suggerimenti e informazioni⁷.

Come l'opera di Eginardo i *Gesta* ordinano la narrazione in sezioni che modificano, tuttavia, l'articolazione del modello. Il progetto prevedeva infatti un primo libro *de religiositate et ecclesiastica cura*, un secondo *de bellicis rebus* e forse un terzo dedicato alla *cottidiana conversatio*, la cui trattazione è annunciata in II, 16⁸. L'opera ci è giunta però incompleta, priva della prefazione al primo libro⁹, interrotta bruscamente al capitolo XXII del secondo, mentre manca il terzo, probabilmente perché venne lasciata incompiuta per il mutare delle condizioni politiche, con la deposizione di Carlo il Grosso, nel novembre 887 (cui seguì poco dopo la morte), e l'impossibilità di cambiare destinatario¹⁰.

Una seconda differenza rispetto ad Eginardo sta nell'andamento narrativo. Entro il quadro tripartito i *Gesta* si sviluppano, infatti, come una successione di storielle autonome, tenute insieme da un filo conduttore tematico più che narrativo; chiaro nel primo libro, esso diventa piuttosto labile nel secondo.

Thegan, and the Astronomer, ed. T.F.X. NOBLE, University Park, PA, 2009, pp. 51-59.

⁶ Cf. da ultimo S. MACLEAN, *Kingship and Politics in the Late Ninth Century. Charles the Fat and the End of the Carolingian Empire*, Cambridge 2007, pp. 201 ss.

⁷ W. BERSCHIN, *Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, III Karolingische Biographie 750-920 n. Chr.*, Stuttgart 1991, II, pp. 388-404: 400; cf. anche D. GANZ, *Humour as History in Notker's Gesta Karoli Magni*, in *Monks, Nuns and Friars in Medieval Society*, ed. E.B. KING – J.T. SCHAEFER – W.B. WADLEY, Sewanee, Tenn., 1989 (1992), pp. 171-183: 173.

⁸ NOTKERO, *Gesta Karoli*, II, 16: «His ita per excessum commemoratis ad cognominem vestrum illustrem Karolum olorinus iam redeat natatus. Sed si bellicis rebus ab eo gestis aliquid non subtraxerimus, numquam ad cottidianam eius conversationem revolvendam reducimur. Quapropter quę concurrunt in praesenti, quam strictissime potuero, memorabo» (per le citazioni si è fatto riferimento sempre all'edizione di Haefele citata alla nota 2).

⁹ Ad essa si fa riferimento nella prefazione al secondo libro: «In praefatione huius opusculis tres tantum auctores me secuturum sponondi»; la *praefatio* cui qui si allude potrebbe tuttavia essere stata non al primo libro, ma all'intera opera; cf. NOBLE, *Charlemagne* cit. (nota 5), p. 52.

¹⁰ MACLEAN, *Kingship and Politics* cit. (nota 6), pp. 227 ss.

Nella *Vita Karoli* la presenza del mondo mediterraneo è limitata, risolta nel cap. XVI, con la menzione dei rapporti diplomatici con Hārūn al-Rashīd e con gli imperatori bizantini, ripresi questi ultimi nel cap. XXVIII a corollario della consacrazione imperiale; nel cap. XVII, con il ricordo dell'azione di tutela delle coste mediterranee colpite dalla pirateria dei *mauri*; ed infine nel cap. XXVII, ove tra le attività di assistenza ai poveri vengono ricordate anche quelle destinate al sostegno dei cristiani nei territori oltremare.

Nei *Gesta* questa presenza è più ampia e diversamente sviluppata. L'oltremare è per Notkero rappresentato da Bisanzio, dalla Palestina, dal mondo islamico orientale, la Persia, cioè il califfato abbasside, e dall'Africa, cioè l'emirato aghlabide.

L'oltremare è prima di tutto il luogo da cui arrivano oggetti di lusso.

Nel capitolo XVI del libro I entra in scena per la prima volta un anonimo vescovo, il più sciocco, ignorante e gozzovigliatore della galleria di vescovi gaglioffi che occupa tutto il libro.

Racconta Notkero, che il prelado era «vanę glorię et inanium rerum valde cupidus». L'imperatore decide perciò di punirlo: chiama un *mercator iudeus* che commerciava *multa preciosa et incognita* portandoli dalla terra promessa e gli ordina di organizzare una truffa ai danni del vescovo¹¹. Il mercante prende un *mus domesticus*, lo riempie di *aromata* e lo presenta al vescovo dicendo che aveva portato quell'animale preziosissimo e sconosciuto *de Iudea*. Il vescovo viene preso da un desiderio irrefrenabile di possederlo e offre una cospicua somma. Si apre una contrattazione levantina, alla fine della quale il *mercator* concede il topo al vescovo dietro pagamento di un mucchio di argento, che va subito a consegnare a Carlo raccontandogli tutto. Pochi giorni dopo l'imperatore convoca i vescovi della regione, li rimprovera per la loro

¹¹ Sui mercanti ebrei, attivi in periodo carolingio anche in rapporto con la corte, e che operano lungo percorsi commerciali che andavano oltre i confini dell'impero, cf. McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 734, 736, 738-740, 759 e s., 768-772, 782-790; D. ELLMERS, *Juden und Friesen als Hoflieferanten Karls des Grossen*, in *Ex Oriente. Geschichte und Gegenwart christlicher, jüdischer und islamischer Kulturen. Isaak und der weiße Elefant. Bagdad, Jerusalem, Aache. Eine Reise durch drei Kulturen um 800 und heute*, I. *Die Reise des Isaak Bagdad*, hrsg. W. DRESSEN – G. MINKENBERG – A.C. OELLERS, Mainz 2003, pp. 56-65.

brama smodata di *res inanes* e svergogna pubblicamente il vescovo.

A questo desiderio di sfoggiare beni pregiati ed esotici non sfugge nemmeno l'aristocrazia militare. Già sbertucciati da Carlo in I, 34, per la loro passione per i corti mantelli a righe alla moda gallica¹², i nobili sono vittime di una raffinata burla in II, 17. È questo il più complesso segmento narrativo dei *Gesta*. Si apre con la discesa di Carlo in Italia e l'assedio di Pavia, il brano più famoso dell'opera, tutto costruito su un'efficacissima teicoscopia. Desiderio e il fuoriuscito Ogero dall'alto di una torre scrutano l'orizzonte per avvistare l'esercito nemico. Visualizzato attraverso i loro occhi, e partendo dalle schiere minori, questo si presenta ad ondate successive, intercalate dallo scambio di battute tra Desiderio, che terrorizzato ritiene più volte di identificare Carlo, e Ogero, che lo delude anticipandogli l'apparizione di qualcosa di sempre più terribile, in un crescendo barocco: un mare di ferro invade la pianura e oscura la luce del giorno fino a quando finalmente compare il re, gigantesca statua coperta di ferro più abbagliante del sole su un cavallo color del ferro. A questa vista la città si riempie di grida terrorizzate – ferro, ferro! – e Ogero cade a terra stecchito. Tuttavia Pavia non si arrende e Carlo, per non perdere la giornata, ordina al suo esercito di costruire un oratorio per poter almeno pregare mentre aspettano. Detto fatto i soldati in poche ore tirano su una straordinaria basilica con mura, tetto, soffitto e pitture. Il giorno dopo Pavia si arrende, ma questo Notkero non lo racconta a Carlo il Grosso lasciandolo a coloro che lo circondano solo in cerca di guadagno¹³.

Cambio di scena. Carlo Magno e l'esercito sono in Friuli, dove l'imperatore visita un vescovo ammalato, tanto santo da rifiutarsi di nominare il suo successore. In attesa della sua morte, una domenica dopo la messa, l'imperatore decide di andare a caccia portandosi dietro i membri del seguito così come sono vestiti. Era un giorno freddo e piovoso e Carlo era coperto della sua solita pelliccia di montone da quattro soldi. Gli altri invece erano vestiti a festa, e siccome venivano da Pavia «ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus omnes orientalium divitias advectassent»¹⁴, sfoggiavano vesti lussuose e stravaganti, sete

¹² NOTKERO, *Gesta Karoli*, I, 34, p. 47 e s.

¹³ NOTKERO, *Gesta Karoli*, II, 17, p. 85.

¹⁴ *Ibid.*, 17, p. 86; il traffico commerciale nell'Adriatico settentrionale si era riattivato

coperte di piume e pellicce, che Notkero si diverte a descriverci con virtuosismo verbale¹⁵. I cacciatori si inoltrano nella foresta, si impigliano nei rovi e tornano alla base coperti di fango e di sangue. Allora l'*astutissimus Karolus* ordina di tenersi gli abiti così come sono e farsi asciugare addosso; quelli si mettono vicino al fuoco per riscaldarsi, poi servono la cena all'imperatore fino a notte fonda ed infine vanno a dormire. Ma quando incominciano a spogliarsi ecco che i loro delicati indumenti si lacerano con un rumore di rami secchi ed a loro non resta che piangere i soldi perduti. Il giorno dopo, come era stato ordinato, si presentano dinanzi a Carlo con i bei vestiti ormai ridotti da far schifo. Carlo si fa portare la pelliccia che è presto ripulita e intatta, la mostra e chiude con una battuta fulminante: ditemi ora se è meglio la mia pelliccia che è costata un soldo o le vostre per le quali avete sprecato mucchi di talenti. I nobili abbassano gli occhi pieni di vergogna.

Il mondo orientale si presenta in prima persona nel racconto delle relazioni diplomatiche intrattenute da Carlo con bizantini e musulmani.

Le fonti latine, greche e arabe ci testimoniano come anche in questo

già alla metà del sec. VIII, con rotte che, sul finire del secolo e all'inizio del IX, raggiungevano la Terra Santa, l'Africa (Tunisia e forse Marocco), l'Egitto e Costantinopoli; dagli approdi della costa adriatica, Venezia prima di tutto e, in misura minore, anche Comacchio, i mercanti risalivano poi il Po diretti ai mercati interni, Milano, Brescia, Cremona e infine Pavia. I pregiati manufatti che affasciano i franchi potevano perciò essere di provenienza sia bizantina che araba, veramente "tutte le ricchezze d'Oriente" come afferma Notkero; cf. McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 595-622, 718-720, 775; A.A. SETTIA, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia*, II. *L'alto medioevo*, Pavia 1987, pp. 69-158: 119-124.

¹⁵ NOTKERO, *Gesta Karoli*, II, 17, p. 86: «Ceteri vero utpote feriatis diebus, et qui modo de Pavia venissent, ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus omnes orientium divitias advectassent, Phenicum pellibus avium serico circumdatis et pavonum collis cum tergo et clunis mox florescere incipientibus, Tyria purpura vel diacedrina littea decoratis, alii de lodicibus, quidam de gliribus circumamicti procedebant». Come si può dedurre anche dal prosequio del racconto gli abiti sono di seta (*brandea*) e di delicata pelliccia (*pellicula*), ma la descrizione, tutt'altro che perspicua, sembra voler soprattutto mettere in evidenza il carattere stravagante ed esotico delle vesti; appare perciò prudente limitarne il valore di oggettiva testimonianza del fatto che in questa data i veneziani commerciarono nella pianura padana pellicce pregiate provenienti non dall'oriente ma dal settentrione attraverso i territori slavi, cosa di cui Notkero non si sarebbe reso conto, come suggerito da McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 775 e 833 e s.

periodo nel Mediterraneo «la guerre ne fut pas l'unique règle du jeu»¹⁶. Né le differenze di fede, né una condizione di belligeranza di principio, fondata su motivazioni religiose, né le distanze geografiche impedirono infatti altre forme di contatto. In uno scenario complesso e mutevole si sviluppò una rete di relazioni diplomatiche che seguivano cerimoniali, codici di comunicazione comuni, per esempio l'immunità degli emissari, l'ospitalità ad essi fornita, lo scambio di doni, le cerimonie di accoglienza, comportamenti che potevano venire infranti ma erano allora infrazioni significative¹⁷.

¹⁶M. TALBI, *L'émirat aghlabide 184-296/800-909. Histoire politique*, Paris 1966, p. 529.

¹⁷TALBI, *L'émirat aghlabide* cit. (nota 16); T.C. LOUNGHIS, *Les ambassades byzantines en Occident. Depuis la fondation des états barbares jusqu'aux croisades (407-1096)*, Athen 1980; N. DROCOURT, *Christian-Muslim Diplomatic Relations. An Overview of the Main Sources and Themes of Encounter (600-1000)*, in *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History*, II 900-1050, ed. D. THOMAS – A. MALLETT, Leyden 2010, pp. 29-72; A. PADOA-SCHIOPPA, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo*. Spoleto, 8-12 aprile 2010, Spoleto 2011 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 58), pp. 1-78, in particolare pp. 59-62; N. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l'Empire byzantin des années 640 à 1204*, Louvain-Paris-Bristol 2015. Sull'assistenza nel viaggio e l'accoglienza cf. anche Id., *Entre facilités institutionnelles et réalités des déplacements diplomatiques: les voyages des ambassadeurs étrangers vers et dans l'Empire byzantin (VIII^e-XII^e siècle)*, in *Les voyageurs au Moyen Âge*, sous la dir. de H. BRESCH – D. MENJOT, 130^e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (La Rochelle, 2005), Paris 2008, pp. 13-24; N. DROCOURT, *Existe-t-il des signes distinctifs d'une culture d'ambassadeur dans le cas des contacts avec le monde byzantin (VIII^e-XI^e siècle)?*, in *La culture du haut Moyen Âge, une question d'élites?*. Actes du colloque de Cambridge, Trinity College, 6-8 Septembre 2007, ed. F. BOUGARD – R. LE JAN – R. MCKITTERICK, Turnhout 2009, pp. 277-302; sull'immunità riservata agli emissari e sui maltrattamenti cf. inoltre S. PUGLIATTI, *Incontri e scontri. Sulla disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età tardo-antica*, in *Le relazioni internazionali* cit. supra, pp. 108-155; N. DROCOURT, *L'ambassadeur maltraité. Autour de quelques cas de non-respect de l'immunité diplomatique pendant le haut Moyen Âge entre Byzance et ses voisins (VII^e-XI^e siècle)*, in *Les relations diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux*. Actes du XXXI^e Congrès de la SHMESP (Lyon, Juin 2010), Paris 2011, pp. 87-98; J. SIGNES CODOÑER, *Viajeros y embajadores a Constantinopla desde Carlomagno hasta la primera Cruzada*, in *Caminos de Bizancio*, ed. M. CORTÉS ARRESE, Cuenca 2007, pp. 175-213; sui doni cf. anche J. HANNIG, *Ars donandi. Zur Ökonomie des Schenkens im früheren Mittelalter*, in *Armut, Liebe, Ehre. Studien zur historischen Kulturforschung*, ed. R. VAN DÜLMEN,

Queste relazioni perseguono scopi concreti, ma sono anche sostituzione dell'azione militare, e i riti, i comportamenti, i linguaggi simbolici che le caratterizzano sono finalizzati ad un'affermazione concorrenziale di prestigio, di reciproca superiorità tra regnanti, a «way of peacefully maintaining an opposition that might otherwise be more brutal»¹⁸, un *bellum diplomaticum*, in cui gli ambasciatori sono interpreti e rappresentanti della potenza dei loro signori¹⁹.

Se questo è nella realtà, ciò è ancora più evidente nelle rappresentazioni delle fonti che questi eventi ci restituiscono, spesso alterandoli o inventandoli di sana pianta secondo precise strategie narrative, una “retorica della diplomazia”, che ha tratti comuni²⁰.

Questi elementi si ritrovano anche nei racconti di Notkero²¹.

Frankfurt 1987, pp. 11-37; R. DREILLARD, *Regii apparatus atque munera. Dons et contre-dons entre souverains francs et étrangers (VIII^e-IX^e siècles)* in «Hypothèses», V (2002), pp. 249-258; N. DROCOURT, *Les animaux comme cadeaux d'ambassade entre Byzance et ses voisins (VI^e-XII^e siècle)*, in *Byzance et ses périphéries. Hommage à Alain Ducellier*, ed. B. DOUMERC – C. PICARD, Toulouse 2004, pp. 67-93; P. SCHREINER, *Diplomatische Geschenke zwischen Byzanz und dem Westen ca. 800-1200: Eine Analyse der Texte mit Quellenanhang*, in «Dumbarton Oaks Papers», LVIII (2004), pp. 251-282; A. CUTLER, *Significant Gifts: Patterns of Exchange in Late Antique, Byzantine and Early Islamic Diplomacy*, in «Journal of Medieval and Modern Greek Studies», XXXVIII (2008), pp. 79-102; N. DROCOURT, *La diplomatie médio-byzantine et l'Antiquité*, in «Anabases», VII (2008), pp. 57-87; J.L. NELSON, *The Role of the Gift in Early Medieval Diplomatic Relations*, in *Le relazioni internazionali* cit. supra, pp. 225-248; in particolare sulla realtà carolingia e il relativo vocabolario nelle fonti, cf. F.-L. GANSHOF, *Les relations extérieures de la monarchie franque sous les premiers souverains carolingiens*, in «Annali di storia del diritto», V/VI (1961/62), pp. 1-53; R. DREILLARD, *Entre idéal et propagande chez les Carolingiens: les récits d'audience dans les Annales Royales et chez quelques autres auteurs*, in *L'Audience. Rituels et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le haut Moyen Âge*, ed. J.P. CAILLET – M. SOT, Paris 2007, pp. 265-289.

¹⁸ DROCOURT, *Christian-Muslim* cit. (nota 17), p. 63.

¹⁹ DROCOURT, *Les animaux* cit. (nota 17); ID., *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17); ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 576 e s.

²⁰ DROCOURT, *La diplomatie médio-byzantine* cit. (nota 17), p. 68 e s.; ID., *Christian-Muslim* cit. (nota 17), pp. 54-58, 61 e s.; ID., *L'ambassadeur maltraité* cit. (nota 17), pp. 88 e 96; ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17).

²¹ Lo spunto di Notkero è nel cap. XVI della *Vita Karoli* di Eginardo, interamente dedicato alle relazioni diplomatiche intrattenute da Carlo, al prestigio che ne derivò

Ad entrare in scena per primi sono i bizantini. In II, 6, Notkero riferisce di un messo di Carlo: è anonimo, come normalmente nei *Gesta*, e i termini cronologici sono vaghi²². Arrivato in autunno a Costantinopoli («ad urbem quondam regiam»), viene separato dai compagni di viaggio e affidato ad un vescovo che, dedito a continui digiuni, lo fa quasi morire di fame²³. Alla fine, in primavera, viene presentato all'imperatore che gli chiede cosa ne pensi dell'ospite. Il messo risponde che è certo santissimo, per quanto lo si può essere senza Dio; l'imperatore si stupisce e il messo conclude citando il vangelo: Dio è carità e quello ne è privo²⁴. L'imperatore lo invita allora a banchetto, insieme ai *proceres*²⁵. Questi avevano stabilito la norma per cui in presenza dell'imperatore le vivande dovevano essere mangiate così come erano presentate, senza girarle. Nelle fonti non è stata ritrovata traccia di tale regola e della

al regno, ai legami di amicizia e di inimicizia, agli scambi di ambascerie, di doni e di lettere, ma di questi eventi danno dettagliata notizia in generale tutte le fonti, tra cui in particolare gli *Annales regni Francorum*. Sul racconto delle ambascerie, anche in rapporto con Eginardo, cf. A. LATOWSKY, *Emperor of the World. Charlemagne and the Construction of Imperial Authority, 800-1229*, Ithaca-London 2013, pp. 38-58; EAD., *Foreign Embassies and Roman Universality in Einhard's Life of Charlemagne*, in «Florilegium», XX (2005), pp. 25-57; NELSON, *The Role* cit. (nota 17), p. 242 e s.

²² Per la possibile identificazione della missione cf. *infra* alla nota 60.

²³ Anche Liutprando lamenterà i poveri pasti offertigli dal vescovo di Leucade, in *Legatio*, LXIII, p. 216 (ed. P. CHIESA, in LIUTPRANDI CREMONENSIS *Opera*, Turnhout 1998 [Corpus Christianorum Continuatio mediaevalis, 156]); sul maltrattamento dei messi cf. *infra*, nota 33; sulla testimonianza di Notkero, cf. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 620, 625, 637.

²⁴ Secondo quanto previsto dal cerimoniale bizantino, nella prima udienza ufficiale di un emissario straniero alla presenza dell'imperatore, in alcuni casi il logoteta del dromo gli poneva una serie di domande ritualizzate che riguardavano anche le condizioni del viaggio, la qualità della scorta e dell'accoglienza fornita; l'imperatore era invece di norma silenzioso; cf. DROCOURT, *Entre facilités institutionnelles* cit. (nota 17), p. 15; ID., *La place de l'écrit dans les contacts diplomatiques du haut Moyen Âge. Le cas des relations entre Byzance et ses voisins (de la fin du VI^e siècle à 1204)*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*. Actes du XXXIX^e Congrès de la SHMESP, Paris 2009, pp. 25-43: 41; ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 500, 532-534, 563-571.

²⁵ Nel cerimoniale bizantino era talora contemplato che, dopo la prima udienza, gli emissari stranieri partecipassero ad un banchetto alla presenza dell'imperatore, cf. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 512-517.

storiella, che torna modificata in testi occidentali dal XIII secolo in poi, forse indipendentemente da Notkero, non è stata ancora identificata l'origine, né chiarito se alla sua base vi sia qualche cosa di vero²⁶. Viene servito un pesce di fiume coperto di salsa²⁷, il franco inconsapevole lo gira: i nobili balzano in piedi e gridano all'imperatore che non era mai stato offeso così gravemente. Dispiaciuto questi si rivolge al messo e gli dice: non posso farci niente devo condannarti a morte, ma esprimi un ultimo desiderio e ti accontenterò. Il franco ci pensa un po' e alla fine risponde: che siano cavati gli occhi a chi afferma di avermi visto girare il pesce. Allora l'imperatore giura in nome di Cristo di non averlo visto ma che gli era stato solo riferito, e così giura l'imperatrice *per letificam theotocon sanctam Mariam*²⁸, e poi via via i nobili con i relativi santi. E così il *sapiens francigena* «vanissima Hellade in suis sedibus exsupera-

²⁶ Cf. J. SCHNEIDER, *Die Geschichte vom gewendeten Fisch. Beobachtungen zur mittellateinischen Tradition eines literarischen Motivs*, in *Festschrift Bernhard Bischoff. Zu seinem 65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern*, hrsg. J. AUTENRIETH – F. BRUNHÖLZL, Stuttgart 1971, pp. 218-225; l'aneddoto ricompare in forma variata nel *De naturis rerum* di Alexander Neckam e nei *Gesta Romanorum*. Cf. anche J. SIGNES CODOÑER, *El banquete en la corte bizantina*, in *Actas del V Coloquio de filología clásica*, Valdepeñas 1993, pp. 251-264; B. MOULET, *À table! Autour de quelques repas du quotidien dans le monde byzantine*, in «Revue belge de philologie et d'histoire», XC (2012), pp. 1091-1106: 1096; DROCOURT, *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17), p. 298 e s.; ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 577 e s.; H.G. THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein gegenüber Byzanz bei Notker von St. Gallen in Byzanz in der europäischen Staatenwelt. Eine Aufsatzsammlung*, hrsg. J. DUMMER – J. IRMSCHER, Berlin 1983, pp. 17-25: 19.

²⁷ L'espressione ricorda *Waltharius*, vv. 439-441, ed. K. STRECKER, MGH, *Poetae*, VI, 1, Weimar 1951, p. 42, ma potrebbe trattarsi anche di un'eco dell'uso del *garum* di cui si lamenterà anche Liutprando (*Legatio*, XI, p. 192); cf. MOULET, *À table!* cit. (nota 26), pp. 1098 e 1100.

²⁸ Non è questo l'unico esempio del vezzo grecizzante di Notkero, che ben si accorda con il gusto sangallense; così in II, 7 Carlo Magno udrà i messi bizantini cantare «in octava die theophanię» (cf. *infra* alla nota 38); sulla conoscenza e l'uso del greco a San Gallo, cf. W. BERSCHIN, *Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues*, Bern 1980, trad. it. *Medioevo greco-latino da Gerolamo a Niccolò Cusano*, Napoli 1989, in particolare pp. 31 e 189-191 per l'uso del greco in contesto liturgico; ID., *Griechisches in der Klosterschule des alten St. Gallen*, in ID., *Mittellateinische Studien I*, Heidelberg 2005, pp. 179-192.

ta» torna a casa sano e salvo²⁹.

Qualche anno dopo Carlo manda a Costantinopoli un vescovo eccellentissimo e un duca. Nella seconda parte del racconto apprendiamo che si chiama *Heitto*: dovrebbe trattarsi quindi della missione compiuta nell'811-812 da Heito, vescovo di Basilea e abate di Reichenau (un vicino di casa di Notkero, dunque) e dal conte Ugo di Tours³⁰. Ma la narrazione di Notkero ne è resoconto cronologicamente impreciso e lar-

²⁹ La situazione conviviale era in generale luogo di confronto culturale, in positivo e in negativo, per l'emissario straniero (DROCOURT, *Existe-t-il des signes* cit. alla nota 17). Nella corte bizantina il banchetto era un momento importante, che si svolgeva secondo una complessa e minuziosa ritualizzazione, funzionale alla celebrazione della legittimità, del potere e della superiorità imperiale. Accanto ai racconti nella *Legatio* di Liutprando, l'aneddoto narrato da Notkero è la testimonianza più famosa delle disavventure di un inviato occidentale alla tavola dell'imperatore bizantino, la cui realtà storica è tuttavia difficilmente decrittabile al di là dell'elaborazione letteraria, alla base della quale si è ipotizzata anche la presenza di una tradizione orale. Analogamente alla narrazione di Notkero, lo sfarzo e la complessità del cerimoniale del banchetto imperiale diventano spunto per una ridicolizzazione, funzionale all'esaltazione dell'acume con cui l'inviato straniero beffa il sovrano bizantino, anche in un racconto di al-Gazal, emissario dell'emiro di Cordova Abd ar-Rhman II presso Teofilo nell'839-40, cf. SIGNES CODONER, *El banquete* cit. (nota 26); ID., *Viajeros* cit. (nota 17), pp. 188-190; cf. anche S. MALMBERG, *Dazzling Dinig. Banquets as an Expression of Imperial Legitimacy*, Uppsala 2003; ID., *Dazzling Dinig. Banquets as an Expression of Imperial Legitimacy*, in "Eat, Drink, and Be Merry" (Luke 12:19). *Food and Wine in Byzantium*. Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor A.A.M. Bryer, Aldershot 2007, pp. 109-125; DROCOURT, *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17); MOULET, *À table!* cit. (nota 26); DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 598-604.

³⁰ Heito, fin dall'infanzia monaco di Reichenau, *magister* della scuola e poi abate dall'806, fu dall'802/3 anche vescovo di Basilea (di cui ricostrui il duomo); più volte impegnato in mansioni politiche, nell'823 rinunciò alle sue cariche e si ritirò a vivere come semplice monaco a Reichenau, ove nell'824/25 scrisse la versione in prosa della *Visio Wettini*; per sua iniziativa fu realizzata la famosa pianta ideale di San Gallo; morì nell'836 (cf. E. TREMP, *Haito [Heito]*, in *Historisches Lexikon der Schweiz*, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12675.php>). Ugo, conte di Tours, è il padre dell'Ermengarda che nell'821 sposò Lotario, con il quale Ugo si schiererà nei conflitti dinastici; morì nell'837 (cf. R. HENNEBICQUE-LE JAN, *Prosopographica Neustrica: les agents du roi en Neustria de 639 à 840*, in «Beihefte der Francia», XVI, 1 [1989], pp. 231-269: 256).

gamente fantasioso³¹. L'imperatore fa aspettare un bel po' di tempo i

³¹ La missione fu inviata a seguito dell'arrivo ad Aquisgrana nell'ottobre 810 di Arsafo (emissario incaricato da Niceforo I di negoziare la fine delle ostilità in Adriatico che duravano dall'806) e oltre alle trattative di pace aveva il compito di ottenere il riconoscimento del titolo imperiale di Carlo; licenziato Arsafo con una lettera per l'imperatore, probabilmente nella primavera 811 partì la missione che comprendeva anche il longobardo Aio, l'esule Leo *spatharius* e il deposto *dux Veneticorum*, Willeri. Gli emissari di Carlo furono ricevuti da Michele I, che era succeduto nell'ottobre 811 a Niceforo I, morto nel luglio 811 durante la campagna contro i Bulgari iniziata in primavera, e al figlio di questi Stauracio, deposto e morto qualche mese dopo il padre. Il nuovo imperatore accettò il trattato e rimandò i messi franchi insieme ai suoi ambasciatori, il vescovo Michele di Sinada, Arsafo e il *protospatharius* Teognosto. Gli inviati bizantini giunsero ad Aquisgrana nell'812, recando oltre all'accordo una proposta di fidanzamento di Teofilatto, figlio di Michele I, con una delle figlie o nipoti di Calo; essi ricevettero una *conscriptio pacti* sottoscritta da Carlo e «more suo, id est Greca lingua, laudes ei direxerunt, imperatorem eum et basileum appellantes»; sulla via del ritorno passarono per Roma, ove sottoposero il *pactum* a papa Leone III e svernarono (*Annales regni Francorum*, aa. 810-812, ed. F. KURZE, MGH, *SS rer. Germ.*, VI, Hannoverae 1895, pp. 133 ss.: «DCCCX [...] Imperator Aquasgrani veniens mense Octimbrío memoratas legationes audivit pacemque cum Niciforo imperatore [...] fecit. Nam Niciforo Venetiam reddidit [...] DCCCXI. Absoluto atque dimisso Arsafo spathario - hoc erat nomen legato Nicifori imperatoris - eiusdem pacis confirmandae gratia legati Constantinopolim ab imperatore mittuntur, Haido episcopus Baslensis et Hug comes Toronicus et Aio Langobarus de Foro Iulii et cum eis Leo quidam spatharius, natione Siculus, et Willeri dux Veneticorum, quorum alter ante annos X Romae ad imperatorem, cum ibi esset, de Sicilia profugit et redire volens patriam remittitur, alter propter perfidiam honore spoliatus Constantinopolim ad dominum suum duci iubetur. [...] DCCCXII [...] Niciforus imperator post multas et insignes victorias in Moesia provincia commisso cum Bulgaris proelio moritur; et Michahel gener eius imperator factus legatos domni imperatoris Karoli, qui ad Niciforum missi fuerunt, in Constantinopoli suscepit et absolvit. Cum quibus et suos legatos direxit, Michahelem scilicet episcopum et Arsafigum atque Theognostum protospatharios, et per eos pacem a Niciforo inceptam confirmavit. Nam Aquisgrani, ubi ad imperatorem venerunt, scriptum pacti ab eo in ecclesia suscipientes more suo, id est Greca lingua, laudes ei direxerunt, imperatorem eum et basileum appellantes. Et revertendo Romam venientes in basilica sancti Petri apostoli eundem pactis seu foederis libellum a Leone papa denuo susceperunt. Quibus dismissis imperator generali conventu Aquis sollemniter habito Bernhardum filium Pippini, nepotem suum, in Italiam misit [...]»; *Annales Xantenses*, a. 812, ed. B. DE SIMSON, MGH, *SS rer. Germ.*, XII, Hannoverae-Lipsiae 1909, p. 4: «[...] et, gratias onnipotenti Deo! tunc venerunt legati imperatoris nostri de Grecia, qui praenominati sunt, et simul legati cum eis Graecorum cum honorificis vel imperialibus muneribus ad Aquis palatium ad colloquium imperatoris, et dimissi

franchi, che vengono divisi, trattati malissimo e infine rimandati indietro «cum magno navis et rerum dispendio»³²: lunga attesa, isolamento,

sunt cum pacis»; *Epistola ad Nicephorum imperatorem. Epistolae variorum Carolo Magno regnante scriptae*, 32, ed. E. DÜMMLER, MGH, *Epp.*, II, Berolini 1895, pp. 546-548). Dopo la partenza degli emissari bizantini, all'inizio della primavera 813 Carlo inviò a sua volta una legazione a Bisanzio, composta da Amalario di Metz e dall'abate di Nonantola, Pietro, per ricevere la copia del patto sottoscritta da Michele («propter pacem cum Michele imperatore confirmandam»), legazione che arrivò a Costantinopoli dopo il luglio 813, fu ricevuta dal nuovo imperatore Leone V, e tornò ad Aquisgrana nell'814, quando Carlo era già morto (*Annales regni Francorum*, aa. 813-14, pp. 137-140; *Epistola ad Michelem I imperatorem. Epistolae variorum Carolo Magno regnate scriptae*, 37, ed. cit., p. 555 e s.; Amalario, *Versus marini*, ed. E. DÜMMLER, MGH, *Poetae*, I, Berolini 1881, pp. 426-428); GANSHOF, *Les relations extérieures* cit. (nota 17), pp. 47-50; LOUNGHIS, *Les ambassades* cit. (nota 17), pp. 160-162; P. CLASSEN, *Karl der Grosse, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums*, hrsg. H. FUHRMANN – C. MÄRTL, Sigmaringen 1985, pp. 93-97; D. NERLICH, *Diplomatische Gesandtschaften zwischen Ost- und Westkaisern 756-1002*, Berne 1999, pp. 264-268; MCCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 162-165, 207-208 e 1013-1019; DROCOURT, *Entre facilités institutionnelles* cit. (nota 17); ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 83-85, 87-88, 92, 99; PADOA-SCHIOPPA, *Profili* cit. (nota 17), p. 48 e s.

³² *Gesta Karoli*, II, 6, p. 55; Heito e i suoi compagni giunsero a Bisanzio nella tarda primavera 811, soggiornarono in un periodo certo non facile - campagna militare e morte di Niceforo I, deposizione e morte del figlio - e dovettero attendere fino all'autunno per essere ricevuti dal nuovo imperatore, Michele, ripartendo poi nella primavera/estate 812, tuttavia nelle fonti non sembra rintracciabile se non flebile eco (*Annales Xantenses*) dei maltrattamenti che avrebbero subito secondo Notkero. Dalla *Visio Wettini* di Walafrido Strabone apprendiamo però che durante il viaggio (di andata o forse di ritorno) Heito fece naufragio (vv. 71-77: «Dirigiturque maris trans aequora vasta profundi / Graecorum ad proceres, scopuli illisa carina / fudit onus cunctumque virum, sed praesul ab undis, / seque suosque manum domino praebente recepit. / Nulla maris post haec rabidi discrimina passus, / sed potius recto cursu fatisque secundis / Argivum responsa rato tulit ordine Francis»), mentre secondo l'interpolazione della *Visio* contenuta nel ms Valenciennes 411 la missione almeno in parte non avrebbe avuto successo (vv. 71-77: «Dirigiturque maris trans aequora vasta profundi / Graecorum ad proceres, scopulis illisa carina / fudit onus cunctumque virum, sed praesul ab undis, / caesareum retulit Francis sine pondere nomen: / non etenim sine consensu potuere Pelasgo / nomine Caesareo, quoniam de gente Latina / Argivum surrexit honor, cum pace potiri»). Notizie dettagliate, almeno del naufragio, dovevano essere contenute nella memoria del viaggio composta da Heito (ERIMANNO AUGIENSE, *Chronicon*, ed. G.H. PERTZ, MGH, *SS*, V, Hannoverae 1844, p. 102: «811. Heito, abbas

cattiva ospitalità, mancata assistenza nel ritorno, sono tutti elementi che nelle fonti caratterizzano il maltrattamento dei messi che infrange la norma condivisa di salvaguardia della loro incolumità, che a Bisanzio era talora usato come forma di pressione, e che spesso viene narrato con tratti enfaticizzati o addirittura inventati per dare un'immagine negativa del sovrano ospite³³.

Poco dopo l'imperatore bizantino invia a sua volta un'ambasceria. Quando ne arriva notizia ad Aquisgrana vescovo e duca sono a corte e suggeriscono a Carlo di far portare in giro i messi per le Alpi, e di farli condurre da lui quando sono ormai stremati³⁴. Al loro arrivo ve-

Augiae et episcopus Basileae, cum Hugone et Haione comitibus Constantinopolim missus, odoporicum suum scripsit. Interim Niciforus imperator cum Vulgaribus pugnans, occisus est. Tandem Michahel imperator factus, legatos Karoli imperatoris remittit»), ancora presente nella biblioteca di St. Emmeram alla fine del sec. X e poi perduta, che poteva essere disponibile a San Gallo e dalla quale Notkero potrebbe aver derivato, e forse liberamente rielaborato, anche altre informazioni. Anche Amalario aveva lamentato, nei *Versus marini*, i disagi del viaggio e della lunga attesa di otto mesi in reclusione intercorsa prima dell'udienza imperiale. Cf. D.A. TRAILL, *Walahfrid Strabo's Visio Wettini: Text, Translation and Commentary*, Bern-Frankfurt 1974, pp. 98-100; HEITO – WALHFRID STRABO, *Visio Wettini. Einführung, lateinisch-deutsche Ausgabe und Erläuterungen* von H. KNITTEL, 3. Aufl., Heidelberg 2009, p. 133 e s.; cf. in particolare BERSCHIN, *Medioevo greco-latino* cit. (nota 28), p. 148 e ID., *Die Ost-West-Gesandtschaften am Hof Karls des Großen und Ludwigs des Frommen (768-840)*, in *Karl der Große und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa*, I, Turnhout 1997, pp. 157-172, poi in ID., *Mittellateinische Studien* cit. (nota 28), pp. 109-111; DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 219, 230, 440, 452, 637.

³³ DROCOURT, *Entre facilités institutionnelles* cit. (nota 17); ID., *L'ambassadeur maltraité* cit. (nota 17); PADOA-SCHIOPPA, *Profili* cit. (nota 17), pp. 38-40; DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 450-456, 625, 634-667; ma spesso, come in questi aneddoti notkeriani, il messo sfugge all'oppressione o trova una rivale grazie alla sua astuzia, cf. SIGNES CODONER, *Viajeros* cit. (nota 17), pp. 200-204; DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 572.

³⁴ Dagli *Annales regni Francorum* e dagli *Annales Xantenses* (cf. *supra* alla nota 31) sembra dedursi al contrario che Haito e Ugo, di ritorno da Bisanzio, avrebbero viaggiato insieme ai messi bizantini Michele, Arsafio e Teognosto, o perlomeno sarebbero arrivati contemporaneamente; l'inattendibilità dell'insieme del racconto di Notkero, nella sua accentuata dimensione antibizantina, è stata più volte sottolineata, cf. H. STEIGER, *Die Ordnung der Welt: Eine Völkerrechtsgeschichte des karolingischen Zeitalters (741 bis 840)*, Wien-Köln-Weimar 2010, pp. 361-362 e 369; THÜMMEL, *Fränki-*

scovo e duca fanno sedere su un alto trono il *comes stabuli*, riccamente abbigliato e contornato dai suoi collaboratori: gli emissari bizantini lo vedono, lo scambiano per l'imperatore e si buttano a terra per adorarlo – versione ridicolizzata della *proskynesis* così poco gradita dagli inviati stranieri alla corte bizantina³⁵ – ma i servi li cacciano avanti brutalmente. La scena si ripete di sala in sala con il *comes palatii*, con il *magister mensae*, con il *magister* dei cubiculari. Finalmente riescono a farsi portare da Carlo: l'imperatore sta in piedi sotto una luminosa finestra, «radians sicut sol in orto suo», coperto di gemme e d'oro, appoggiato ad Heito. Intorno ci sono i suoi tre figli, come una milizia celeste, la moglie e le figlie, sagge, bellissime e coperte di monili, poi i vescovi di incomparabile virtù, gli abati santissimi, i generali, che sembrano Giosuè negli accampamenti di Galgala, e poi l'esercito, che è come quello che cacciò siri e assiri dalla Samaria, che se ci fosse Davide avrebbe cantato *Reges terre et omnes populi*³⁶ eccetera. Una vista tale che i Greci cadono a terra esanimi. Carlo li fa tirar su, li conforta, ma quando scorgono in quello splendore Heito che avevano trattato tanto male a casa loro, terrorizzati si ributtano a terra, rialzandosi solo quando Carlo giura che non sarebbe stato fatto loro nulla di male. Riconfortati se ne vanno per non tornare mai più. Di qui, conclude Notkero, possiamo capire «quam sapientissimos homines praeclarissimus Karolus habuerit in omnibus»³⁷.

sches Selbstbewußtsein cit. (nota 26); DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 348 e p. 642 e s.

³⁵ Cf. SIGNÈS CODONER, *Viajeros* cit. (nota 17), p. 192 e s., con riferimento anche al racconto di Notkero; DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 573-580.

³⁶ *Ps* 148, 11-12.

³⁷ *Gesta Karoli*, II, 6, p. 57. Un procedimento narrativo simile viene utilizzato in *Chronicon Salernitanum*, XII, ed. U. WESTERBERGH, Stockholm 1956, pp. 18-19, ove il messo di Carlo Magno, che si reca da Arechi, si imbatte in più gruppi di funzionari, li scambia per il principe e viene fatto avanzare di sala in sala fino ad incontrarlo; qui l'ingannevole organizzazione dell'accoglienza è però pianificata da Arechi stesso, che con uno stratagemma ottiene anche che il messo si inchini davanti a lui; cf. DREILLARD, *Entre idéal* cit. (nota 17); N. DROCOURT, *La diplomatie médio-byzantine (VII^e-XII^e s.)*. *Bilans et perspectives de recherche*, Séminaire historique franco-tchèque, Université Charles de Prague. Facultés des Lettres, Jeudi 28 avril 2016, con riferimento anche ad analoghe narrazioni in fonti arabe. L'enfatica descrizione della corte obbedisce

Gli emissari bizantini portano con loro anche cose interessanti e, nel riferirle al capitolo successivo (II, 7), emerge il Notkero poeta e musicista. Nel giorno dell'ottava dell'Epifania Carlo li ode di nascosto salmodiare in greco, apprezza la *dulcedo carminis* e ordina ai suoi chierici di tradurre rapidamente quelle antifone, tanto rapidamente, commenta Notkero con l'abituale malizia, che quelli, privati della possibilità di mangiare nel frattempo, sbagliano la traduzione³⁸; i bizantini portano anche *omne genus organorum* e in particolare un organo spettacolare, il cui funzionamento viene attentamente descritto da Notkero³⁹. Gli arti-

a motivazioni squisitamente letterarie (cf. *infra*), ma in essa si può anche leggere il barocco travestimento del fatto che spesso gli emissari stranieri venivano ricevuti in occasione delle assemblee generali. Anche nel cerimoniale bizantino la prima udienza degli ambasciatori stranieri avveniva significativamente alla presenza di un'ampia schiera di dignitari, «censés représenter la grandeur et le haut degré d'organisation de cette cour, donc de l'Empire, aux ambassadeurs étrangers», DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 498.

³⁸ Poiché Michele, Arsafio e Teognosto arrivarono presumibilmente nella primavera 812 e ripartirono prima dell'assemblea generale in cui Bernardo fu inviato in Italia (settembre-ottobre 812), mentre la missione franca di Amalario e Pietro dovette aspettare l'*oportunum navigandi tempus* (e partì infatti nella primavera 813) (cf. *supra* alla nota 31) è improbabile che i primi siano stati presenti durante l'ottava dell'Epifania quando Carlo li avrebbe uditi cantare le antifone che fece tradurre. Secondo l'attestazione di alcuni manoscritti dei *Gesta*, si tratterebbe della serie antifonale «Veterem hominem», in un ramo della cui tradizione si riscontra l'errore segnalato da Notkero, cf. J. HANDSCHIN, *Sur quelques tropaires grecs traduits en latin*, in «Annales musicologiques», II (1954), pp. 27-60; J. LEMARIÉ, *Les antiennes "Veterem hominem" du jour octave de l'Epiphanie et les antiennes d'origine grecque de l'Epiphanie*, in «Ephemerides Liturgicae», LXXII (1958), pp. 3-38; O. STRUNK, *The Latin Antiphons for the Octave of the Epiphany*, in *Recueil de travaux de l'Institut d'Études Byzantines*, VIII *Mélanges G. Ostrogorsky*, 2, Belgrade 1964, pp. 417-26, poi in ID., *Essays on Music in the Byzantine World*, New York 1977, pp. 208-219; BERSCHIN, *Medioevo greco-latino* cit. (nota 28), p. 148 e s. (ma contra D.A. BULLOUGH, *Carolingian Renewal: Sources and Heritage*, Manchester-New York 1991, p. 165); BERSCHIN, *Die Ost-West-Gesandtschaften* cit. (nota 32), p. 111. Il fatto che nella San Gallo del tardo sec. IX ci fosse una particolare attenzione per la correttezza della traduzione di un testo greco in latino è confermato dalle note presenti nei manoscritti Zürich, Zentralbibliothek C 78, f. 48v e Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 672 (alla realizzazione di quest'ultimo partecipò Notkero stesso), cf. BERSCHIN, *Griechisches in der Klosterschule* cit. (nota 28), p. 188 e s.

³⁹ La descrizione, che sottolinea come lo strumento producesse una straordinaria va-

giani di Carlo li esaminano di nascosto e li riproducono *accuratissime*, osservazione non casuale che vuole sottolineare la capacità dei franchi di succedere ai greci, in una sorta di *translatio sapientiae*, già esaltata in I, 2 a proposito di Alcuino, grazie al cui insegnamento i franchi hanno uguagliato gli antichi romani e gli ateniesi⁴⁰.

rietà di suoni grazie all'emissione, attraverso mantici di cuoio e tubi di bronzo, di aria prodotta da una cassa di bronzo, corrisponde a quella, più dettagliata, che, tra la fine del sec. IX e l'inizio del X, fornisce Ibn Yahya dell'organo che nel giorno di Natale veniva fatto funzionare a Costantinopoli durante il banchetto imperiale (cf. SIGNES CODOÑER, *Viajeros* cit. alla nota 17, p. 194). Il dono di un organo a Carlo Magno non è altrove attestato. Secondo gli *Annales regni Francorum*, a. 757, p. 14, un organo era stato inviato in dono a Pipino dall'imperatore Costantino V nel 757, strumento «quod antea visum non fuerat in Francia» (*Annales Mettenses priores*, a. 757, ed. DE SIMSON, MGH, *SS rer. Germ.*, X, Hannoverae-Lipsiae 1905, p. 49), notizia ampiamente ripresa da testi annalistici e cronachistici; cf. J. HERRIN, *Constantinople, Rome and the Franks in the Seventh and Eighth Centuries*, in *Byzantine Diplomacy*, ed. J. SHEPARD – S. FRANKLIN, Aldershot 1992, pp. 91-108: 104-107; P. WILLIAMS, *The Organ in Western Culture, 750-1250*, Cambridge 1993, pp. 137-142; M. McCORMICK, *Byzantium and the West, 700-900*, in *New Cambridge Medieval History*, II, ed. M. McKITTERICK, Cambridge 1995, pp. 349-380: 365 (che sottolinea il valore del dono, che simboleggiava la superiorità tecnologica dei bizantini ed era strumento destinato precipuamente alle cerimonie di glorificazione dell'imperatore); F. TINNEFELD, *Mira varietas. Exquisite Geschenke byzantinischer Gesandtschaften in ihrem politischen Kontext*, in «Mitteilungen zur Spätantiken Archäologie und Byzantinischen Kunstgeschichte», IV (2005), pp. 121-137: 122; F.A. BAUER, *Potentieller Besitz. Geschenke im Rahmen des byzantinischen Kaiserzeremoniells*, in *Visualisierungen von Herrschaft. Frühmittelalterliche Residenzen Gestalt und Zeremoniell*, hrsg. F.A. BAUER, Istanbul 2006 (= «Byzas», V [2006]), pp. 135-169: 140; ID., *Die byzantinische Geschenkdiplomatie*, in *Byzanz – das Römerreich im Mittelalter*, III *Peripherie und Nachbarschaft*, hrsg. F. DAIM – J. DRAUSCHKE, Mainz 2010, pp. 1-55; McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), p. 990; NELSON, *The Role* cit. (nota 17), p. 231; sull'uso dell'organo nel cerimoniale bizantino, cf. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 501 e s., 515, 533 e s.

⁴⁰ *Gesta Karoli*, I, 2, p. 3, ove tuttavia la sapienza cui i franchi sono parificati non è quella bizantina ma quella più prestigiosa degli antichi, cf. THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein* cit. (nota 26), p. 20; anche SIGNES CODOÑER, *Viajeros* cit. (nota 17), p. 194 e s. mette in evidenza come l'intento di Notkero sia proprio esaltare le capacità tecniche dei franchi, cf. anche DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), p. 712. Gli *Annales regni Francorum*, a. 826, p. 170, registrano che in quell'anno a Mainz si presentò a Ludovico il Pio un prete di nome Giorgio proveniente da Venezia che sosteneva di essere in grado di costruire un organo; Ludovico lo mandò ad Aquil-

Nello stesso periodo dei bizantini giungono a corte anche *legati Persarum*, gli inviati cioè del califfo Hārūn al-Rashīd. Si tratta dei famosi scambi diplomatici intercorsi tra Carlo e il califfo di Bagdad, a noi noti solo grazie alla menzione delle fonti latine, in particolare gli *Annales regni Francorum* ed Eginardo. Le missioni furono quattro, due inviate da Carlo intorno al 797 e all'803, che tornarono decimate dopo quattro anni, e due da Hārūn, la prima delle quali incontrò Carlo nell'801 tra Vercelli e Ivrea, la seconda lo raggiunse ad Aquisgrana nell'807, entrambe con doni fastosi⁴¹. È possibile che Notkero abbia tratto spunto

sgrana e ordinò di fornirgli tutto quanto fosse necessario. L'episodio è ricordato anche da EGINARDO, *Translatio et miracula sanctorum Marcellini et Petri*, IV, 10, ed. F. STELLA, Pisa 2009, p. 152: «Hic est Georgius Veneticus qui de patria sua ad imperatorem venit et in Aquense palatio organum quod Graece hydraulica vocatur mirifica arte composuit», e da ERMOLDO NIGELLO, *In honorem Hludowici christianissimi caesaris augusti elegiacum carmen*, vv. 2520-25, ed. E. FARAL, Paris 1964, p. 192, che celebra anch'egli proprio il fatto che i franchi avevano ormai eguagliato i bizantini: «Organa quin etiam, quae numquam Francia crevit, / unde Pelasga tument regna superba nimis, / et quis te solis, Caesar, superasse putabat / Constantinopolis, nunc Aquis aula tenet. / Fors erit indicium, quod Francis colla remittant, / cum sibi praecipuum tollitur inde decus»; il suono corruttore di un organo, anche in questo caso orgoglio dei greci, accompagna la comparsa di *Tetricus*, in WALAFRIDO STRABONE, *De imagine Tetrici*, vv. 211-227, ed. M.W. HERREN, *The De imagine Tetrici of Walahfrid Strabo. Edition and Translation*, in «The Journal of Medieval Latin», I (1991), pp. 118-139, forse con allusione allo stesso strumento.

⁴¹ Le relazioni diplomatiche con i califfi di Bagdad erano già iniziate con la missione inviata da Pipino III nel 765 ca. il cui ritorno nel 767/8 viene riferito in FREDEGARII *Continuationes (Historia vel gesta Francorum)*, LI, FRÉDÉGAIRE, *Chronique des temps mérovingiens*, a cura di O. DEVILLERS – J. MEYERS, Turnhout 2001, p. 258, cf. McCORMICK, *Pippin III* cit. (nota 1). Intorno al 797 Carlo inviò *Lantridus* e *Sigimundus* accompagnati da *Isaac iudeus*; essi passarono probabilmente per Treviso, perché, secondo i *Miracula sancti Genesii*, composti a Reichenau intorno all'822-838, a loro si unirono gli inviati di *Gebehardus in civitate Darvisia comes*, che dovevano recare omaggi al patriarca di Gerusalemme e ricevere le reliquie dei santi Genesio e Eugenio; forse con una nave veneziana la delegazione giunse a Gerusalemme da dove gli emissari di Carlo proseguirono verso oriente. Secondo gli *Annales regni Francorum*, a. 801, p. 114, nella primavera dell'801 Carlo, mentre di ritorno da Roma sostava a Pavia, ricevette la notizia che erano sbarcati a Pisa i legati di «Aaron Amir al Muminin regis Persarum»; li ricevette a giugno tra Vercelli e Ivrea; gli emissari erano due un «Persa de Oriente, legatus regis Persarum» e un «Sarracenus de Africa, legatus amirati Abraham, qui in confinio Africae in Fossato praesidebat», cioè dell'emiro

dalle notizie fornite dagli *Annales regni Francorum* a proposito della prima missione araba e del secondo invio di emissari di Carlo, e che vi abbia aggiunto materiale eginardiano, fondendo le due ambascerie in un unico evento e rielaborando poi il tutto liberamente, anche da un punto

aghlabide Ibrahim I; essi gli annunciarono che era sulla via del ritorno *Isaac Iudeus*, unico membro sopravvissuto della precedente ambasceria, che recava grandi doni, tra cui un elefante. Carlo inviò Ercambaldo in Liguria a organizzare un convoglio per trasportarli in Italia dall'Africa, ove, secondo la testimonianza di Floro di Lione, *Carmina*, XIII e XIV, ed. E. DÜMMLER, MGH, *Poetae*, II, Berolini 1884, pp. 544-546, gli inviati di Carlo e del califfo erano giunti via terra. A ottobre Isaac approdò a Porto Venere (mentre secondo Floro una parte del convoglio proseguì per Arles con le reliquie di san Cipriano, che i franchi avevano acquistato a Cartagine); non potendo passare le Alpi, Isaac svernò a Vercelli e raggiunse Aquisgrana nel luglio dell'802. Intorno all'802/3 Carlo inviò una seconda ambasceria, di cui viene menzionato solamente un membro, *Radbertus*; i legati tornarono nell'806, sfuggendo alla flotta bizantina inviata da Niceforo I per ristabilire il controllo sulla Dalmazia, e approdando «ad Tarvisiani portus» (*Annales regni Francorum*, a. 806, p. 122). L'anno dopo tuttavia Radperto morì, mentre raggiunse Aquisgrana l'ambasceria composta dal «legatus regis Persarum nomine Abdella cum monachis de Hierusalem, qui legatione Thomae patriarchae fungebantur, quorum nomina fuere Georgius et Felix,— hic Georgius est abba in monte Oliveti, et cui patria Germania est, qui etiam proprio vocatur nomine Egilbaldus» (*Annales regni Francorum*, a. 807, p. 123 e s.), con ricchi doni; essi soggiornarono ad Aquisgrana qualche tempo e vennero poi inviati in Italia perché vi attendessero il *tempus navigationis*. Nella *Vita Karoli*, XVI Eginardo fornisce informazioni più sintetiche collegando in qualche modo i due eventi: «Cum Aaron rege Persarum, qui excepta India totum poene tenebat Orientem, talem habuit in amicitia concordiam, ut is gratiam eius omnium qui in toto orbe terrarum erant regum ac principum amicitiae praeponeret, solumque illum honore ac munificentia sibi colendum iudicaret. Ac proinde, cum legati eius, quos cum donariis ad sacratissimum Domini ac Salvatoris nostri sepulchrum locumque resurrectionis miserat, ad eum venissent et ei domini sui voluntatem indicassent, non solum quae petebantur fieri permisit, sed etiam sacrum illum et salutarem locum ut illius potestati adscriberetur concessit; et revertentibus legatis suos adiungens inter vestes et aromata et ceteras orientalium terrarum opes ingentia illi dona direxit, cum ei ante paucos annos eum quem tunc solum habebat roganti mitteret elephantum». Cf. M. BORGOLTE, *Der Gesandtenaustausch der Karolinger mit den Abbasiden und mit den Patriarchen von Jerusalem*, München 1976, pp. 46-61; G. MUSCA, *Carlo Magno e Hārūn al-Rashīd*, Bari 1996; K. BIBERSTEIN, *Der Gesandtenaustausch zwischen Karl dem Grossen und Hārūn ar-Rašīd*, in «Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins», CIX (1993), pp. 152-173; BERSCHIN, *Die Ost-West-Gesandtschaften* cit. (nota 32); McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 535-537, 599, 1004 e s. e 1011.

di vista cronologico, visto che vengono avvicinati eventi in realtà separati da una decina d'anni (la missione di Haito e quelle arabo-franche) e che uno dei protagonisti degli episodi narrati è la regina Ildegarde che era già morta nel 783.

Gli ambasciatori persiani, racconta Notkero in II, 8, non sanno dove sia la *Francia* ma avendo notizia che a Roma regna Carlo, si indirizzano in Italia; durante il viaggio chiedono ospitalità e aiuto a vescovi, abati e conti «Campanie vel Tuscię, Emilię vel Ligurię Burgundieque sive Gallię»⁴² ma vengono maltrattati e scacciati. Dopo un intero anno, provatissimi, arrivano finalmente ad Aquisgrana. È Pasqua e vengono presentati al re incomparabilmente adornato delle vesti festive⁴³; alla sua vista questi rappresentanti di un popolo che un tempo aveva terrorizzato tutta la terra, dice Notkero, vengono presi da sacro timore come se non avessero mai visto un imperatore. Ma Carlo li accoglie benevolo, fa visitare tutta la corte, che i persiani osservano con curiosità pur tornando continuamente ad ammirare l'imperatore perché, dicono, loro che fino ad allora avevano visto uomini di terra ne vedono infine uno d'oro. Poi sono invitati a banchetto ma dalla meraviglia non riescono neppure a mangiare. Il giorno dopo Carlo decide di andare a caccia di bisonti e di uri portandosi dietro i legati (passatempo regale per eccellenza, la caccia è intrattenimento riservato agli ambasciatori anche a Bisanzio)⁴⁴. Ma i persiani quando vedono le enormi fiere che Carlo si

⁴² L'elenco delle regioni riflette in qualche modo percorsi reali, prima lungo la direttrice marittima che dall'Africa portava a Roma costeggiando i porti campani, poi via terra, o forse ancora, almeno in parte, via mare nell'alto Tirreno (nell'801 Ercambaldo parte per l'Africa dalla Liguria e l'anno dopo Isaac approda a Porto Venere; cf. McCORMICK, *Origins* cit. alla nota 1, pp. 570-593, 611-615), e infine via terra, passando le Alpi al Moncenisio o al Gran San Bernardo e risalendo lungo il medio o l'alto corso del Rodano.

⁴³ Fonte di ispirazione è qui Eginardo, *Vita Karoli*, XXIII: «In festivitibus veste auro texta et calciamentis gemmatis et fibula aurea sagum astringente, diademate quoque ex auro et gemmis ornatus incedebat», ma più ancora vale il fatto che, secondo le convenzioni dei cerimoniali regi e, di conseguenza, delle loro rappresentazioni, il sovrano che accoglie «deve» manifestare la sua grandezza anche attraverso la ricchezza e lo splendore del suo aspetto; nell'incontro con i messi bizantini l'accento era posto sui gioielli, qui sulle vesti; cf. DROCOURT, *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17), pp. 290-293.

⁴⁴ Sull'importanza della caccia nella società aristocratica medievale, cf. *Jagd und höfische Kultur am Mittelalter*, ed. W. RÖSENER, Göttingen 1997 e *La Chasse au Moyen*

appresta a cacciare fuggono terrorizzati. Se questo esito è quasi ovvio, meno scontato è l'andamento della caccia stessa, perché Carlo affronta un bisonte, ma sbaglia il colpo e l'animale con un corno gli lacera lo stivale e lo ferisce di striscio ad una gamba⁴⁵. Mentre i cortigiani si affollano ad assisterlo, il solo Isambardo insegue la fiera, la trafigge colla lancia e ne consegna il cuore palpitante all'imperatore. Tornato a casa Carlo racconta tutto ad Ildegarde mostrandole le enormi corna – piante e lacrime dell'imperatrice – e le chiede come deve compensare colui che lo ha salvato da tanto nemico. Ildegarde risponde: con ogni bene, ma quando apprende che a salvarlo è stato Isambardo, che era in disgrazia ed era stato privato di tutte le cariche, si butta ai piedi dell'imperatore e chiede di restituirgli tutto.

I persiani portano a Carlo doni splendidi: un elefante, scimmie, bal-

Age. Société, traités, symboles, textes réunis par A. PARAVICINI BAGLIANI et B. VAN DEN ABEELE, Firenze 2000. Quanto la caccia sia rilevante nell'immagine del re carolingio è testimoniato anche solo dalla costanza con cui viene registrata negli *Annales regni Francorum* (cf. C. VILLANI, *Il bosco del re: consuetudini di caccia negli Annales regni Francorum*, in *Il bosco nel Medioevo*, Bologna, 1988, pp. 73-81), che, nella notizia relativa all'802, poco dopo aver ricordato l'arrivo di Isaac ad Aquisgrana in luglio, menzionano la caccia autunnale di Carlo nelle Ardenne; anche Eginardo ricorda come Carlo vi si dedicasse con costanza (anche poco prima di morire) e ad essa avesse fatto addestrare i figli (*Vita Karoli*, XIX; XXII e XXX). La funzione simbolica della caccia nella rappresentazione della sovranità è già in *Karolus Magnus et Leo papa*, ove Carlo caccia uri come in Notkero e, come in Notkero, il racconto si apre con eleganti riecheggiamenti virgiliani, cf. P. GODMAN, *The Poetic Hunt, from Saint Martin to Charlemagne's Heir*, in *Charlemagne's Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840)*, ed. P. GODMAN – R. COLLINS, Oxford 1990, pp. 565-589. Tale funzione è ripresa e amplificata nelle fonti di periodo carolingio sia a proposito di Carlo Magno che dei suoi successori, cf. E.J. GOLDBERG, *Louis the Pious and the Hunt*, in «*Speculum*», LXXXVIII (2013), pp. 613-643. Anche a Bisanzio la caccia era svago imperiale attentamente codificato e il suo racconto poteva caricarsi di significati simbolici, cf. E. PATLAGEAN, *De la Chasse et du Souverain*, in «*Dumbarton Oaks Papers*», XLVI (1992), pp. 257-263; era inoltre intrattenimento di prestigio per gli ambasciatori, cf. DROCOURT, *La diplomatie médio-byzantine* cit. (nota 17), p. 63.

⁴⁵ Lo spavento e la fuga dei messi persiani può considerarsi una variante delle esibizioni di animali feroci che spaventano gli emissari stranieri nelle corti orientali, attestate per esempio da fonti arabe; cf. DROCOURT, *Les animaux* cit. (nota 17), pp. 81-89. Sull'imprevisto e "fallimentare" sviluppo della caccia di Carlo, cf. LATOWSKY, *Emperor of the World* cit. (nota 21), pp. 43-50.

samo, nardo e unguenti vari, spezie, i più diversi profumi e farmaci, al punto che sembrano aver svuotato l'oriente e riempito l'occidente⁴⁶. Fanno addirittura amicizia con lui e un giorno che sono un po' brilli gli dicono che, certo, tutto l'oriente è pieno della fama della sua potenza, i greci terrorizzati, gli isolani pronti a servirlo, gli unici che non si curano di lui, se non in sua presenza, sono i *primores istarum partium*. Carlo, stupito e arrabbiato, chiede ragione di questa affermazione e allora i messi gli raccontano del loro viaggio disagiata e di come i *primores* li avessero trattati male, e l'imperatore allora provvede a punire i colpevoli⁴⁷.

⁴⁶ Il rituale scambio di doni poteva prevedere armi, oggetti e stoffe preziosi, abiti, profumi, balsami e materie medicinali, reliquie, libri ed anche animali, cf. DROCOURT, *Les animaux* cit. (nota 17); ID., *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17); ID., *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 550-562. L'elefante venne portato a Carlo da Isaac nell'801-2, insieme ad altri *magna munera*. Colpisce i contemporanei tanto che gli *Annales regni Francorum* ne registrano il nome, Abul Abaz e la morte, nell'810 e la notizia del dono viene ampiamente ripresa da testi annalistici e cronachistici; cf. BERSCHIN, *Die Ost-West-Gesandtschaften* cit. (nota 32), p. 108; K. GREWE – F. POHLE, *Der Weg des Abul Abaz von Bagdad nach Aachen*, in *Ex Oriente. Geschichte und Gegenwart* cit. (nota 11), pp. 66-69; H. NELSEN, *Eine Karolingische Sicht der Fremden – die Anekdoten des Notker Balbulus*, in *Ex Oriente. Geschichte und Gegenwart* cit. (nota 11), III *Aachen. Der Westen*, pp. 100-105. Secondo gli *Annales regni Francorum* nell'807 i legati portano un fastoso padiglione di stoffa multicolore, vesti di seta, «odores, atque unguenta et balsamum», due candelabri di oricalco e un complesso orologio meccanico sonoro, che viene dettagliatamente descritto dall'annalista (cf. U. ALERTZ, *Das Horologium des Hārūn al-Rashīd für Karl des Grossen. Ein Versuch zur Identifikation und Rekonstruktion nach Bauanleitung des al-Gazarī*, in *Ex Oriente. Geschichte und Gegenwart* cit. alla nota 11, pp. 234-249). Anche Eginardo nomina l'elefante e *ingentia dona* tra cui «vestes aromata et ceteras orientalium terrarum opes». Secondo Astronomo, *Vita Hludovici*, 46, p. 466, *diversa genera odorum* portano a Ludovico il Pio nell'831 gli inviati del califfo al-Mamūm, nell'ultima delle ambascerie che da Bagdad raggiunsero il regno carolingio.

⁴⁷ La *legatorum non violandorum religio* (ISIDORO, *Etymologiae*, V, 6), la norma che garantiva ai legati sicurezza, già contemplata nel diritto romano, era presente anche nella tradizione germanica e prevista dalla legislazione precarolingia e carolingia, come anche il dovere di ospitare e assistere i legati, che tuttavia non era sempre rispettato. Particolarmente significativo il fatto che l'*Admonitio ad omnes regni ordines* dell'823-5 rendeva esplicito come non ospitare adeguatamente i legati stranieri, o ancor più far loro violenza, coprisse di disonore il sovrano: «18. De inhonoratione quoque regis et regni et mala fama in exteris nationes dispersa, propter negligentiam

Anche Carlo invia un'ambasceria al re di Persia con doni: cavalli e muli di Spagna, mantelli di Frisia multicolori e cani ferocissimi, adatti a cacciare leoni e tigri come gli aveva chiesto il re stesso⁴⁸. Quando

eorum, qui legationes ad nos directas in suis mansionibus aut male recipiunt aut constitutam a nobis expensam non tribuunt aut parvareda dare nolunt aut furto aliquid eis subripiunt aut, quod perpessimum est, apertas violentias, eos cedendo et res eorum diripiendo, in ipsis exercere non pertimescunt [...]. Sed volumus ut unusquisque fidelium nostrorum procuratores rerum suarum de his specialiter instruat, ut, quando-cumque et undecumque legatio advenerit, et aut litteras aut missum nostrum viderit, honorifice illum in omni loco imperii nostri propter nostrum et totius regni honorem omnes suscipere valeant. 19. In illis vero locis, ubi modo via et mansionatici a genitore nostro et a nobis per capitulare ordinati sunt, missos ad hoc specialiter constitutos, qui hoc iugiter providere debeant, habeant, ut omnia, quae ad easdem legationes suscipiendas pertinent fideles nostri ad hoc constituti ad tempus praeparare studeant, ut non tunc sit necesse de longe quaerere vel adducere, quando tempus est illud dare vel per solvere; in ceteris vero locis per totum imperium nostrum unusquisque fidelium nostrorum et per se et per ministros suos, sicut diximus, sedulam vigilantiam adhibeat» (ed. A. BORETIUS, MGH, *Capit.*, I, Hannoverae 1883, n. 150, p. 305 e s.); cf. GANSHOF, *Les relations extérieures* cit. (nota 17); STEIGER, *DIE ORDNUNG der Welt* cit. (nota 34), pp. 361 ss.; DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 326-331, 343; PADOA-SCHIOPPA, *Profili* cit. (nota 17), p. 38 e s.

⁴⁸ Tra gli animali il cavallo rappresenta quasi il “tipo ideale” di dono principesco; presenti e apprezzati sono anche muli e muletti, anch’essi strumenti della caccia (cf. DROCOURT, *Les animaux* cit. alla nota 17), p. 79; ID., *Existe-t-il des signes* cit. alla nota 17). Muli figurano tra i doni/prede di guerra che, secondo gli *Annales regni Francorum*, Alfonso I delle Asturie invia a Carlo dopo la presa di Lisbona nel 798. Anche i cani compaiono tra i doni principeschi negli scambi diplomatici in tutto il bacino del Mediterraneo, graditi ancora perché legati alla caccia; per sottolinearne il pregio ne viene talora indicata la denominazione specifica o la qualità particolare, come in LIUTPRANDO, *Antapodosis*, III, 23, ed. P. CHIESA, Milano 2015, p. 194, a proposito di quelli donati intorno al 926 da Ugo di Provenza all’imperatore Romano I Lecapeno, o come i dieci cani, “contro i quali non valgono né fiere né altre bestie”, inviati nel 906 (insieme a sette falchi e sette sparvieri) da Berta di Toscana al califfo al-Muktafi (cf. G. LEVI DELLA VIDA, *La corrispondenza di Berta di Toscana col Califfo Muktafi*, in «Rivista storica italiana», LXVI [1954], pp. 21-38: 25); cf. DROCOURT, *Les animaux* cit. (nota 17), p. 80; ID., *Existe-t-il des signes* cit., (nota 17). La ritualità dello scambio di doni prevedeva che questi venissero contraccambiati offrendo qualche cosa di valore equivalente o ancora maggiore, secondo una precisa grammatica del dono e del suo valore simbolico, cf. HANNIG, *Ars donandi* cit. (nota 17); DREILLARD, *Regii apparatus* cit. (nota 17); CUTLER, *Significant Gifts* cit. (nota 17); NELSON, *The Role* cit. (nota 17); DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 545-550; la preoccupazione

questi li vede chiede ai messi quali animali sappiano cacciare, i franchi rispondono: tutti quelli contro cui vengono aizzati; vedremo alla prova dei fatti, ribatte Hārūn. Il giorno dopo giunge voce che un leone terrorizza i pastori, e il re invita i franchi a seguirlo a caccia. Compare il leone e obbedendo al suo comando essi si gettano sulla fiera con i cani e la uccidono: «Cum autem ad conspectum leonis, eminus licet, ventum fuisset, dixit satraparum satrapa: “Instigate canes vestros in leonem”. Qui iussa complentes et acerrime advolantes a Germanicis canibus Persicum leonem comprehensum Yperboreę venę gladiis duratis pro sanguine peremerunt». L’elaborata scelta espressiva di Notkero esalta il valore simbolico dell’episodio, già evidente nell’oggetto della caccia – il leone animale regale per eccellenza⁴⁹ –, a significare le capacità guerriere e sovrane di Carlo, qui espresse attraverso i suoi doni, i cani, e soprattutto i suoi inviati, in un confronto-concorrenza non tanto tra cristiani e musulmani, quanto tra germani, cioè franchi, e persiani, nella logica di un accostamento vincente tra imperi⁵⁰. Ed è Hārūn stesso a

di Carlo Magno di raccogliere doni con cui contraccambiare gli omaggi ricevuti da califfo è testimoniata da *Formulae Salzbургenses*, 62, ed. K. ZEUMER, MGH, *Formulae*, Hannoverae 1886, p. 453 e s.: «Ad archiepiscopum [...] Conperiat alma prudentia vestra, quia legati nobis venerunt ex partibus ill. provinciae, directi ab ill. rege eorum, ferentes nobis papilionem, mire pulchritudinis opere contextam, ita ut ferme 30 capere valet viros, et alia magna eulogia, obnixè nos deprecantes, libenti animo haec dona suscipere; quod ita et fecimus. Proinde, quasi coram conspectu vultuque vestro angelico prostratus, beatitudinem atque largam clementiam vestram optamus, ut nobis ex vestris magnis muneribus mittere dignemini, ut aliquid eos rependere valeamus, eo quod nobis tam largiter obtulerunt. Aurum, si valetis, aut pallium mittite, quia in suis provinciis valde hoc pretiosum esse videtur. Nos autem de ceteris bonis nostris, quas nobis Redemptor et Conditor noster contulit, libenter rependere vestrum cupimus per omnia fideliter, undecumque iniungitis, servitium, sicut dignum est tam dilecto patri et adiutori fideli nostro».

⁴⁹ Cf. M. PASTOUREAU, «Quel est le roi des animaux?», in *Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge (XI^e-XV^e siècles)*, Toulouse 1984 (Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, 15), pp. 133-142; M. PASTOUREAU, *Pourquoi tant de lions dans l’Occident médiéval?*, in «Micrologus», VIII (2000), pp. 11-30.

⁵⁰ Non convince l’interpretazione della vittoria dei cani sul leone come immagine «de la supériorité du christianisme sur l’islam», nella pur attenta lettura dell’episodio in DREILLARD, *Regii apparatus* cit. (nota 17), p. 254 e s. Se nella lettera, citata a fondamento di tale lettura, con cui intorno all’886 l’arcivescovo Folco di Reims, ringrazian-

renderlo esplicito osservando: è vero quello che mi hanno detto di mio fratello Carlo, che, a forza di praticare la caccia ed esercitare il corpo e l'animo, si è abituato a sottomettere tutto ciò che sta sotto il cielo. Come posso ricambiarlo di tanto onore? Se gli darò la terra promessa ad Abramo essa è così lontana che non potrà difenderla dai barbari; se invece, magnanimo com'è, comincerà a difenderla, temo che le province confinanti con il regno dei Franchi si sottraggano al suo dominio. Ma cercherò di mostrare la mia gratitudine per la sua generosità: darò in suo potere quella terra, e l'amministrerò fedelmente in suo nome. E così, conclude Notkero, grazie all'andirivieni dei messi e all'ingegnosità di Carlo, andare dalla Francia alla Persia è divenuta cosa facile e, ancora sotto il regno di Ludovico il Germanico, esisteva in Germania una tassa destinata a riscattare gli abitanti della Terra santa, come essi implorava-

do il re Alfredo per l'omaggio di cani da caccia, evidenzia il significato del cane come simbolo della lotta contro i pagani, è tuttavia arbitrario ritenere che il cane possa assumere in assoluto una connotazione cristiana e antiislamica in virtù del fatto che l'islam «tien le chien dans un gran mépris», preferendogli falconi e ghepardi, giacché, come segnalato da Drocourt (cf. alla nota 48), i cani compaiono come apprezzati doni negli scambi diplomatici anche con signori islamici, e Notkero si era premurato di chiarire come i cani fossero stati richiesti dallo stesso *rex Persarum* e che solo ad essi tra tutti i doni consegnatigli egli aveva prestato attenzione. E anche il giusto richiamo, quale possibile modello letterario di Notkero, dell'episodio narrato da Plinio il Vecchio (*Naturalis Historia*, 8, 40) del cane donato dal re caucasico ad Alessandro Magno che, sconfiggendo il leone, annuncia la vittoria del condottiero macedone, conferma che la dimensione in cui l'episodio deve essere interpretato è storico-politica e non religiosa, come è reso evidente dall'aggettivazione scelta da Notkero: cani germanici vs. leone persiano e spade temprate nell'acqua iperborea (cf. NELSEN, *Eine Karolingische Sicht der Fremden* cit. alla nota 46). Quasi superfluo è sottolineare come gli emissari franchi – nella retorica diplomatica incarnazioni del loro sovrano – affrontino impavidi e vincenti la fiera mentre quelli persiani erano fuggiti terrorizzati alla vista dei bisonti nell'episodio speculare della caccia di Carlo. Le due cacce, quella di Carlo, con il suo esito “fallimentare”, e quella trionfante dei suoi messi, sono certamente correlate, ma il significato di tale correlazione non consiste, come ritiene LATOWSKY, *Emperor of the World* cit. (nota 21), pp. 47-50, nel ridimensionamento umoristico della “imperial reputation”, che la seconda caccia guadagna a Carlo agli occhi dal re persiano, ma che il fallimento della prima fa risaltare, agli occhi del lettore, come “nothing but a simulacrum”, “a glowing praise” che “rings hollow and ironically humourous”, quanto piuttosto nella messa in evidenza del rapporto tra imperatore e aristocrazia che sta a fondamento del governo del regno (cf. *infra*).

no *pro antiqua dominatione* di Carlo e di Ludovico il Pio.

La *dominatio* di Carlo e di Ludovico il Pio è sviluppo delle affermazioni di *Vita Karoli*, XVI: si tratta del famoso, presunto “protettorato” di Carlo sulla Palestina che è stato oggetto di pluridecennale discussione da parte degli storici⁵¹. In questa sede non interessa la sua improbabile realtà, quanto come la *dominatio* divenga segno del riconoscimento della dignità imperiale di Carlo da parte del *rex Persarum* e di una sua almeno parziale subordinazione, cui fa da parallelo quella che, secondo Notkero, avrebbe tributato a Carlo il *rex Afrorum* come dimostrazione di gratitudine per i doni di cibo inviati dall’imperatore per alleviare la povertà e la fame degli abitanti di quella terra, ancora forse rielaborazione amplificata del passo di Eginardo che ricordava le elemosine inviate da Carlo per sostenere i cristiani in Egitto e in Africa, ad Alessandria e Cartagine⁵².

Queste storielle colpiscono prima di tutto per la straordinaria verve narrativa, così lontana dalla piatta correttezza ideologica di tanta letteratura carolingia. La loro finalità non si esaurisce tuttavia nel mero intrattenimento.

Il tratto dominante dei racconti rispecchia la “retorica della diplomazia”: celebrazione della superiorità di Carlo, affermata indirettamente attraverso la sagacia e il coraggio dei suoi emissari e direttamente dallo splendore suo e della sua corte. Questo messaggio è comune nella

⁵¹ SÉNAC, *Le monde carolingien* cit. (nota 1), p. 59 e s.

⁵² *Gesta Karoli*, II, 9: «Quem liberalissimus Karolus Libicosque iugi penuria confectos Europe divitiis, frumento videlicet vino et oleo, non solum tunc sed et omni tempore vitę suę remunerans et larga manu sustentans, subiectos sibi atque fideles in perpetuum retentavit et ab eis non vilia tributa suscepit»; EGINARDO, *Vita Karoli*, 27: «Circa pauperes sustentandos et gratuitam liberalitatem, quam Greci eleimosinam vocant, devotissimus, ut qui non in patria solum et in suo regno id facere curaverit, verum trans maria in Syriam et Aegyptum atque Africam, Hierosolimis, Alexandriae atque Cartagini, ubi christianos in paupertate vivere conpererat, penuriae illorum conpatiens pecuniam mittere solebat, ob hoc maxime transmarinorum regum amicitia expetens, ut christianis sub eorum dominatu degentibus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret»; la notizia è forse ispirata anche da *Annales regni Francorum*, a. 801, p. 114, secondo cui dei due ambasciatori che incontrano Carlo Magno tra Vercelli ed Ivrea, uno era un «Sarracenus de Africa, legatus amirati Abraham, qui in confinio Africae in Fossato praesidebat», cioè un inviato dell’emiro aghlabide Ibrāhīm I.

tradizione ed è di norma destinato a definire il rapporto tra il sovrano e la comunità dello scrivente, da una parte, e, dall'altra, l'interlocutore, di cui si vuole sottolineare l'inferiorità o l'abiezione⁵³. In Notkero questa dimensione è affiancata tuttavia da un'altra, forse più pressante, volontà di comunicazione. Nel racconto dell'assedio di Pavia e della caccia friulana, Notkero aveva fornito un ritratto speculare e capovolto dei rapporti tra Carlo e l'aristocrazia, prima sottolineando le affinità – le nobili schiere dell'esercito sono il riflesso della ferrea potenza del sovrano – e subito dopo segnando il distacco, quando gli stessi nobili ritornano ad essere i fatui personaggi, sferzati dal re qui come in gran parte dei *Gesta*. Proprio rappresentare questa duplicità è la finalità prima della narrazione delle missioni diplomatiche, in cui viene fatta vivere la dimensione positiva dei nobili, banda di gaglioffi altrove o addirittura nello stesso contesto narrativo: sono gli emissari persiani a rivelare a Carlo, raccontando il loro disagiata viaggio verso Aquisgrana, quanto poco l'aristocrazia lo tenga in conto, quando è lontana dai suoi occhi, donde la sua reazione punitiva; quegli stessi nobili che, inviati in Persia e nel confronto con i bizantini, dimostrano invece la grandezza del loro sovrano. E come nell'assedio di Pavia il ferreo splendore di Carlo aveva rivestito tutto l'esercito, così nell'incontro con i legati bizantini è il suo fulgore aureo che si riflette sulla famiglia imperiale e sulla corte, disposte a corona intorno a lui, come un nuovo Israele.

L'episodio della caccia di Aquisgrana cui vengono invitati i messi persiani ci dice anche un'altra cosa. L'aristocrazia è qui incarnata in particolare da Isambardo, uomo utile – è lui a “liberare Carlo dal nemico che lo ha ferito” – ma anche per qualche ragione in disgrazia⁵⁴; è una situazione che pone all'imperatore un delicato problema

⁵³ DROCOURT, *Existe-t-il des signes* cit. (nota 17).

⁵⁴ Isambardo era figlio del nobile franco Warino, al quale, insieme a Rutardo, Pipino III aveva affidato la riorganizzazione amministrativa dell'Alamannia, dopo la sua definitiva sottomissione, e che, con Rutardo, era stato responsabile della deportazione dell'abate di San Gallo Otmario («Isambard filius Warini, persecutoris patroni vestri Othmari») lo qualifica qui Notkero); fu conte di Thurgau probabilmente dal 774 al 779, ricomparendo poi di nuovo con titolo comitale, probabilmente di altro territorio, in documenti sangellensi del 798-806. Il ventennio che intercorre tra queste testimonianze potrebbe effettivamente corrispondere alla perdita e poi riacquisizione degli *honores* di cui parla Notkero, forse dovuta alla crescente e concorrenziale acquisizio-

di governo, come sarà reso evidente soprattutto nel capitolo dedicato alle congiure⁵⁵: di fronte all'inimicizia o all'infedeltà palese Carlo deve reprimere senza pietà, privando il governo del *regnum* di collaboratori capaci, o perdonare? Il racconto della caccia vuole dimostrare come sia necessario agire con equanimità e avvedutezza, non lasciarsi trascinare dall'odio, talora operare con generosità. Destinataria del messaggio è qui la regina e, forse, si tratta allora di un allusivo commento alla Fastrada di Eginardo, dalla cui crudeltà Carlo si era lasciato influenzare perdendo lucidità, donde le congiure⁵⁶, e forse di un altrettanto allusivo avvertimento a Carlo il Grosso, al cui fianco sta una regina potente e pericolosa.

La piacevole leggerezza della narrazione veicola un contenuto serio.

Ad istruzione del pronipote, Notkero vuole porre davanti ai suoi occhi l'operatività del re carolingio nella sua massima potenza, incarnata nel modello eccelso dell'avo, ma anche sottolineare le difficoltà e i rischi del governo. L'aristocrazia militare ed episcopale è una banda di personaggi infidi, sconsiderati e infingardi e anche nella famiglia imperiale si celano corruzione e ribellione, ma queste sono le realtà imprescindibili su cui si fonda la forza del regno⁵⁷. È una condizione ambigua in cui il sovrano deve smascherare il male, capire le situazioni, valutare gli individui, non farsi ingannare, premiare e punire, frenare la violenza

ne di potere nell'area da parte della parentela alamanna della regina Ildegarde o ad un ammorbidimento dell'azione regia dopo la durezza della normalizzazione di Pipino, di cui Warino era stato l'odiato interprete, che consigliava anche la messa da parte del suo erede; cf. M. BORGOLTE, *Die Grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. Eine Prosopographie*, Sigmaringen 1986, pp. 150-156. Sul legame tra l'episodio di Isembardo e la situazione politica contemporanea dell'area sangallense, cf. MACLEAN, *Kingship and Politics* cit. (nota 6), p. 216 e s.

⁵⁵ *Gesta Karoli*, II, 12.

⁵⁶ EGINARDO, *Vita Karoli*, 20.

⁵⁷ Sulla fitta rete di allusioni alla realtà politica del regno di Carlo III presente in filigrana dietro il racconto di Notkero e sulla centralità del rapporto con l'aristocrazia, cf. H. LÖWE, *Das Karlsbuch Notkers von St. Gallen und sein zeitgeschichtlicher Hintergrund*, in «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte», 20 (1970), pp. 269-302, poi in Id., *Von Cassiodor zu Dante, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichtsschreibung und politischen Ideenwelt des Mittelalters*, Berlin-New York 1973, pp. 123-148; MACLEAN, *Kingship and Politics* cit. (nota 6), pp. 204-229.

ma saperla anche scatenare, un'impresa ardua in cui è sempre presente una possibilità di fallimento cui non è sfuggito neppure il grande Carlo.

Torniamo alle genti d'oltremare. Il ritratto degli islamici è nel complesso positivo, perché per Notkero riconoscono il rango imperiale di Carlo, ed anzi addirittura una sua superiorità, secondo una lettura della storia piuttosto soggettiva, forse influenzata dalle parole di Eginardo, o forse segno della lontananza del quotidiano confronto con i musulmani per uno scrivente di area tedesca.

Diverso è il giudizio su Bisanzio. Negli episodi finora esaminati il mondo bizantino è negativo e sconfitto, ma ad essere colpita è soprattutto la goffaggine degli aristocratici che si ribalta sull'imperatore, ridicolizzandolo⁵⁸.

Ma l'imperatore di Bisanzio è in Notkero negativo e sconfitto anche in prima persona.

Qualche tempo prima dell'incoronazione imperiale, inviati bizantini comunicano a Carlo la volontà del loro sovrano di essergli amico fedele, che lo avrebbe allevato come un figlio, se fossero stati più vicini, e avrebbe alleviato la sua povertà (I, 26). Carlo fremme d'ira e ribatte: magari non ci fosse tra di noi questa pozzanghera di mare, allora sì che ci spartiremmo le ricchezze d'oriente (e da quel momento i Greci cominciano a temere un'offensiva franca)⁵⁹.

⁵⁸ Sull'atteggiamento antibizantino che anima il resoconto delle ambascerie, cf. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. (nota 17), pp. 578, 642 e s.; THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein* cit. (nota 26), p. 19; cf. LATOWSKY, *Emperor of the World* cit. (nota 21), p. 50.

⁵⁹ *Gesta Karoli*, I, 26: «[...] non tamen gratanter suscepit [l'incoronazione imperiale] pro eo, quod putaret Grecos maiore succensus invidia aliquid incommodi regno Francorum machinatos immo potiori cautela provisuros, ne, sicut tunc fama ferebat, Karolus insperato veniens regnum illorum suo subiugaret imperio. Et maxime, quia pridem magnanimus Karolus, cum legati regis Bizantini venirent ad se et de domino suo illi suggererent, quia fidelis ipsi amicus esse voluisset et, si viciniore essent, eum filii loco nutrire et paupertatem illius relevare decrevisset, ferventissimo igne se intra pectus retinere non valens in hæc verba prorupit: "O utinam non esset ille gurgitulus inter nos! Forsitan divitias orientales aut partiremur aut pariter participando communiter haberemus"». La generica indicazione cronologica, *pridem*, rende difficile identificare l'episodio da cui trae ispirazione Notkero; potrebbe trattarsi dell'ambasceria che raggiunse Carlo Magno a Roma nell'aprile 781 per negoziare il fidanzamento della figlia Rotrude con Costantino VI o a Capua nel marzo 787, per richiedere Ro-

L'inviato di Carlo da cui siamo partiti, quello del pesce, è a colloquio con l'imperatore (forse Niceforo I) che gli chiede se il regno di Carlo sia in pace (II, 5)⁶⁰. Quello risponde che è tutto in pace salvo per

trude, che tuttavia Carlo non consegnò (*Annales regni Francorum*, a. 786, pp. 72 e 75), oppure della consegna ad Aquisgrana nel 797 di una lettera dell'imperatore da parte di un inviato dello stratega di Sicilia Niceta, oppure, più probabilmente, potrebbe trattarsi di una libera rielaborazione delle notizie (*Annales regni Francorum*, a. 798) relative all'ambasceria, composta da Michele Ganglianos e dal prete Teofilo, che giunse ad Aquisgrana nell'autunno del 798 recando una lettera di Irene con una proposta di pace; cf. LOUNGHIS, *Les ambassades* cit. (nota 17), p. 156; BERSCHIN, *Die Ost-West-Gesandtschaften* cit. (nota 32); NERLICH, *Diplomatische Gesandtschaften* cit. (nota 31), pp. 258-261; McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 997, 1000, 1004 e s. Il fatto che gli imperatori bizantini temessero attacchi franchi potrebbe essere desunto da EGINARDO, *Vita Karoli*, XVI: «Imperatores etiam Constantinopolitani, Niciforus, Michahel et Leo, ultro amicitiam et societatem eius expetentes conplures ad eum misere legatos. Cum quibus tamen propter susceptum a se imperatoris nomen et ob hoc eis, quasi qui imperium eis eripere vellet, valde suspectum, foedus firmissimum statuit ut nulla inter partes cuiuslibet scandali remaneret occasio. Erat enim semper Romanis et Grecis Francorum suspecta potentia; unde et illud Grecum extat proverbium: ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟΝ ΦΙΛΟΝ ΕΧΙΣ, ΓΙΤΟΝΑ ΟΥ ΕΧΙΣ»; secondo fonti greche (Teofane) Carlo nell'800-801 avrebbe progettato un'invasione della Sicilia (McCORMICK, *Origins* cit., p. 1007).

⁶⁰ Il *primus missorum* che dialoga qui con l'imperatore bizantino è lo stesso messo di cui vengono raccontate le avventure nel successivo capitolo II, 6 («Non videtur occultanda sapientia, quam sapienti Graecie idem missus aperuit»). Poiché in II, 6 viene precisato successivamente che *post annos aliquot* Carlo inviò a Bisanzio il *praecellentissimum episcopum* di cui poi viene comunicato il nome *Heitto*, cioè Heito di Basilea (cf. *supra*), il protagonista degli episodi precedenti – questo dialogo e la storia del pesce – non è Heito, come talora indicato nella critica. Se la cronologia di Notkero non è di fantasia, dovrebbe trattarsi di un'ambasceria franca a Bisanzio anteriore a quella dell'811; potrebbe essere quella composta dal cappellano di Carlo Witboldo e da un Giovanni che, secondo i *Gesta abbatum Fontanellensium*, XVI (ed. G.H. PERTZ, MGH, SS, II, Hannoverae 1829, p. 291), si sarebbe recata a Bisanzio intorno al 786, per definire il matrimonio di Rotrude con Costantino VI, e da dove gli inviati sarebbero ritornati solo dopo un anno e mezzo. Se questa missione partì nel 786 essa potrebbe essere stata decisa l'anno precedente quando Carlo era effettivamente impegnato in Sassonia, come precisa qui Notkero («cum igitur de sede Saxonici belli legatos ad regem Constantinopoleos destinaret»), e l'imperatore sarebbe allora il quindicenne Costantino VI (cf. DROCOURT, *Diplomatie sur le Bosphore* cit. alla nota 17, pp. 141, 202, 215, 466, 668 con i riferimenti alla bibliografia precedente). Ma, poiché di questa missione riferiscono solo i *Gesta abbatum Fontanellensium* e non

gli attacchi dei sassoni ai confini franchi. E allora quell'«homo torpens otio nec utilis belli negotio» ribatte: ma perché mio figlio si affanna per questi pochi nemici «nullius nominis nulliusque virtutis?»; prenditi tu quella gente con tutto ciò che le appartiene. Il messo lo riferisce a Carlo che commenta ridendo: quel re avrebbe meglio provveduto a te, se per un viaggio così lungo ti avesse dato almeno un paio di mutande⁶¹.

gli *Annales regni Francorum* – testo più probabilmente familiare a Notkero –, è forse più plausibile pensare a quella partita da Aquisgrana prima del marzo 802, in risposta alla proposta di pace di Irene appena consegnata a Carlo da Leone *spatharios*, e composta dal vescovo di Amiens, Iesse, e dal conte palatino Helmgauco (forse latori anche di una proposta di matrimonio tra Carlo e Irene). Gli emissari di Carlo transitano probabilmente per Roma e giunsero a Bisanzio prima della deposizione di Irene avvenuta in ottobre, forse già prima della fine di agosto. Dopo essere stati ricevuti dal nuovo imperatore, Niceforo I, essi ritornarono nell'803, passando ancora per Roma, e, insieme agli emissari di Niceforo I, Michele di Sinada, Pietro, abate di Goulaion, e Callisto, raggiunsero l'imperatore a Salz, sulla Saale, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Qui gli emissari bizantini ricevettero il testo scritto di un accordo di pace, che riportarono a Costantinopoli sempre transitando per Roma, ma a cui Niceforo non rispose (*Annales regni Francorum*, aa. 802-3, p. 117 e s.). Secondo gli *Annales regni Francorum* nell'802 Carlo non è mai in Sassonia (dove tornerà solo nell'estate dell'804) ma ad Aquisgrana; durante l'estate caccia nelle Ardenne ed invia un esercito contro i Sassoni transalbani, notizia che potrebbe offrire lo spunto all'affermazione d'apertura di Notkero, motivata tuttavia prima di tutto da ragioni di efficacia narrativa, far introdurre da un Carlo guerriero il tema della guerra di Sassonia e dell'incapacità di comprendere dell'imbelle imperatore bizantino. Cf. BORGOLTE, *Der Gesandtenaustausch* cit. (nota 41), pp. 83-86; LOUNGHIS, *Les ambassades* cit. (nota 17), p. 157 e s.; CLASSEN, *Karl der Grosse* cit., (nota 31), pp. 82-87; BERSCHIN, *Die Ost-West-Gesandtschaften* cit. (nota 32); NERLICH, *Diplomatische Gesandtschaften* cit. (nota 31), p. 262 e s.; McCORMICK, *Origins* cit. (nota 1), pp. 205 e s., 537, 1000 e 1008 e s. Tra le domande rituali che il logoteta del dromo poneva ad un emissario straniero durante la prima udienza ufficiale alla presenza dell'imperatore, alcune riguardavano anche la condizione del sovrano che lo aveva inviato a Bisanzio e del suo regno, cf. *supra* alla nota 24.

⁶¹ In entrambi gli episodi l'utilizzazione dell'appellativo *filius* richiama l'antica logica di una subordinazione del re franco all'imperatore, che è *pater* (LOUNGHIS, *Les ambassades* cit. alla nota 17, pp. 137 e 161 e s.), al di fuori della realtà effettuale anche prima dell'incoronazione imperiale dell'800 e inaccettabile dopo di questa, e dunque irritante per Carlo ma anche segno di un imperatore bizantino per Notkero inconsapevole della nuova situazione storico-politica, come è reso ancora più evidente dalla presunzione, ridicolizzata da Carlo, di disporre dei territori sassoni totalmente al di fuori della sua possibilità di azione. Si noti che in II, 9 l'*imperator Persarum* chiama

E veniamo all'incoronazione imperiale di Carlo (I, 26). La realtà dell'uomo è per Notkero dominata dal male, che ha il suo nucleo generativo nel demonio e nella sua eterna, quanto vana, guerra contro la Chiesa di Pietro. Infatti i romani, che come è loro costume odiano qualsiasi persona di una qualche notorietà che venga innalzata al soglio pontificio, tentano di accecare papa Leone III. Sopravvissuto *divino nuto* all'aggressione, Leone si rivolge all'imperatore di Costantinopoli, Michele, ma questi gli nega ogni aiuto con parole sprezzanti. Allora il sant'uomo, «seguendo il disegno divino, affinché chi già nella realtà era capo e imperatore di molti popoli acquisisse per mezzo dell'autorità apostolica anche il titolo di imperatore cesare e augusto», chiama a Roma Carlo. Il sovrano, che è sempre pronto al combattimento, pur ignorando la causa della chiamata, «caput orbis ad caput quondam orbis absque mora perrexit». Scopati e catturati gli attentatori e cadute le accuse contro il papa, questi, approfittando del protrarsi della permanenza di Carlo, di fronte a vescovi e conti lo proclama «imperatorem defensoremque ecclesie Romane». Come in Eginardo Carlo è colto in contropiede, «nihil minus suspicantem», e non gradisce, «non tamen gratanter suscepit», preoccupato delle possibili reazioni bizantine, ma non si ritrae «quia divinitus sic procuratum crederet»⁶².

Carlo *frater*, la denominazione con la quale quest'ultimo riteneva doversi configurare il suo rapporto paritetico con gli imperatori bizantini, come sottolinea EGINARDO, *Vita Karoli*, XXVIII: «vicitque eorum contumaciam magnanimitate qua eis procul dubio longe prestatior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando». Il riferimento vale in particolare per gli accordi dell'811-813 se si considera l'insistenza di Carlo sul rapporto di *fraternitas* tra sé, Niceforo I e poi Michele I, e sull'equiparazione degli imperi di occidente e oriente nelle epistole *ad Nicephorum* e *ad Michelem I imperatorem*, un'equiparazione che Bisanzio fu così restia a riconoscere pienamente; cf. DREILLARD, *Regii apparatus* cit. (nota 17), p. 252; THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein* cit. (nota 26), pp. 19, 21-25; PADOA-SCHIOPPA, *Profili* cit. (nota 17), p. 49; cf. LATOWSKY, *Emperor of the World* cit. (nota 21), p. 54.

⁶² EGINARDO, *Vita Karoli*, XXVIII: «Ultimi adventus sui non solum hae fuere causae, verum etiam quod Romani Leonem pontificem multis affectum iniuriis, erutis scilicet oculis linguaque amputata, fidem regis implorare compulerunt. Idcirco Romam veniens propter reparandum, qui nimis conturbatus erat, ecclesiae statum ibi totum hiemis tempus extraxit; quo tempore imperatoris et augusti nomen accepit. Quod primo in tantum aversatus est ut adfirmaret se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis consilium praescire potuisset. Invidiam tamen

La dignità imperiale è conferita a Carlo dal papa con un atto che, riconoscendo a livello di diritto la realtà di fatto, rende evidente a tutti il disegno divino che è il vero fondamento della forza e della dignità del franco. Ed è proprio da questo disegno che Notkero sceglie di iniziare il racconto dei *Gesta*, onde chiarire immediatamente le superiori motivazioni che stanno dietro le vicende di Carlo: «L'Onnipotente, che dispone le cose e stabilisce l'ordinato succedersi dei regni e del tempo, dopo avere ridotto in frantumi i piedi di ferro e di argilla della straordinaria statua che si ergeva tra i romani, innalzò il capo d'oro di una seconda non meno straordinaria statua tra i franchi per mezzo dell'illustre Carlo» (I, 1). Come spiegherà sul piano storico all'inizio del libro II, per Notkero l'Occidente si è separato dall'impero romano dopo la morte di Giuliano l'Apostata, e la realtà di quell'impero si è ormai dissolta (Roma è *caput quondam orbis*); gli imperatori d'Oriente sono per lui bizantini, costantinopolitani, greci ma mai *Romanorum imperatores*, l'identità per Bisanzio fondamentale ma che, pur suggerita da Eginardo⁶³, Notkero non raccoglie. Per volere divino *in occiduis mundi partibus* è nata invece una nuova realtà d'oro, che ha riportato l'Occidente al sapere e vi ha fatto rinasce il culto di Dio⁶⁴.

Rispetto a questa provvidenziale identità imperiale le potenze islamiche non avevano costituito un problema di principio, cosa che Notkero trasforma addirittura nel loro riconoscimento.

suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tulit patientia, vicitque eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando».

⁶³ EGINARDO, *Vita Karoli*, XXVIII; cf. C. WICKHAM, *Ninth-Century Byzantium through Western Eyes*, in *Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive?*. Papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996, ed. L. BRUBAKER, Aldershot 1998, pp. 245-256: 248.

⁶⁴ La nuova statua ha la testa d'oro e l'impero dei franchi è dunque superiore a quello romano (THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein* cit. alla nota 26, p. 21), o forse l'immagine vuole solo dare enfasi alla grandiosa novità; quel che è certo è il fatto che per Notkero Carlo non è il «legitimer Erbe der einst römischen Herrschaft» (p. 24), né «the leader of a Frankish Rome» (LATOWSKY, *Emperor of the World* cit. alla nota 21, p. 43): l'impero franco, non è «Roman *renovatio*» (*ibid.*, p. 42), ma ha una legittimità propria che si fonda sul disegno divino e che nulla deve alla romanità, ormai esaurita, e per la quale Notkero non sembra nutrire alcuna simpatia.

Tutt'altra era la questione con i bizantini, la cui opposizione era stata chiaramente sottolineata da Eginardo e che Notkero non può passare sotto silenzio. E allora egli, dopo aver affermato su un piano storico e di teologia della storia l'esaurimento del ruolo dell'impero romano e la sua provvidenziale sostituzione in occidente con quello franco, deve dimostrare questa condizione anche nella sua concretezza.

A fronte dell'efficacia militare e della sagacia di Carlo pone allora un imperatore imbecille e inconsapevole; e alla pronta disposizione del primo a difendere la Chiesa minacciata dall'eterno nemico, interpretando così la funzione fondativa che l'ideologia carolingia attribuisce alla figura imperiale, Notkero contrappone l'altro imperatore, nel pieno delle sue funzioni (per questo egli è, alterando la verità, Michele e non Irene), ma assente, a dimostrazione di una realtà storica ormai radicalmente mutata⁶⁵.

Straordinario e piacevole narratore è, dunque, Notkero, dalla vena grottesca e comica, ma non per questo meno consapevole dei suoi predecessori e contemporanei assai più paludati.

⁶⁵ È certamente vero che, come sottolinea THÜMMEL, *Fränkisches Selbstbewußtsein* cit. (nota 26), p. 24, il confronto tra Carlo e gli imperatori di Bisanzio si risolve nella schiacciante superiorità del primo. Ed è altresì vero che, dopo aver narrato l'incoronazione imperiale dell'800, Notkero, che fino ad allora aveva utilizzato per Carlo alternativamente i titoli di *rex* ed *imperator* con prevalenza del primo, modifica il rapporto a favore del secondo, mentre al contrario preferirà da allora in poi per l'imperatore bizantino il titolo di *rex*, ma ritengo che sia forse eccessivo trarne la conclusione che per Notkero quello di Bisanzio è un «sogenannte Imperator» (pp. 18 e 24) e che l'insistita superiorità di Carlo vale come rivendicazione, compiutamente concettualizzata, di una «höchste Herrschaft in der Welt», di un «ranghöchsten Amt in der Welt» (p. 24) per l'imperatore occidentale. Penserei piuttosto ancora alla volontà di controbattere le contestazioni bizantine e la rivendicazione di una persistente superiorità derivata dall'eredità romana.

Note e Discussioni



Schola Salernitana - Annali, XXII (2017)

www.scholasalernitana.unisa.it

Università degli Studi di Salerno

Niccolò Bonetti

*Il problema dell'eternità del mondo
in Matteo d'Acquasparta*

This article exposes the account of the Franciscan theologian Matteo d'Acquasparta on the problem of eternity of the world. Matthew discusses the position of Thomas Aquinas but affirms the demonstrability of the non eternity of world. The Franciscan elaborates some proofs that exclude not only the possibility of an eternal world but also of an eternal creature.

Matteo d'Acquasparta è un'interessante figura di transizione della teologia francescana dell'ultimo quarto del XIII secolo: la sua riflessione, pur non essendo affatto originale, è espressione di un agostinismo tanto sicuro di sé quanto dialogante che non esita ad includere ecletticamente i contributi di filosofi e teologi apparentemente distanti dalla scuola francescana.

Il suo atteggiamento intellettuale è aperto ad una sobria ricerca della verità che non esclude il ricorso alla filosofia, al contrario di altri maestri francescani suoi contemporanei come ad esempio Pietro di Giovanni Olivi.

La riflessione di Matteo d'Acquasparta sul problema dell'eternità del mondo e della sua dimostrabilità non è stato oggetto di particolare interesse da parte degli studiosi negli ultimi decenni: l'articolo mira a colmare questa lacuna analizzando i testi editi del francescano e cercando di definire la posizione generale dell'autore su questo tema centrale nel tredicesimo secolo.

È utile, prima di addentrarci nell'analisi e nell'esposizione delle tesi

di Matteo, ricordare, per sommi capi, quali fossero le posizioni sul problema dell'eternità del mondo sostenute dalle principali figure teologiche del tredicesimo secolo.

All'epoca di Matteo (la seconda metà del XIII secolo) possiamo distinguere a Parigi tre orientamenti sul tema: per il primo, il più anteriore cronologicamente, l'inizio temporale può essere provato per assurdo pur non essendo ciò dimostrabile in maniera diretta, per il secondo l'inizio temporale del mondo così come una creazione eterna sono indimostrabili (essa però accetta per fede il fatto che il mondo non sia eterno) mentre per il terzo l'inizio temporale del mondo è dimostrabile in maniera rigorosa.

Espressione della prima posizione, conservatrice ma non ostile alla filosofia, è Bonaventura che nel suo *Commento alle sentenze* del 1250-1252 argomentò contro l'eternalismo mediante il ricorso ai celebri paradossi dell'infinito¹ che dovrebbero mostrare le contraddizioni logiche insite nella dottrina di un mondo eterno.

Esponente del secondo orientamento è invece Tommaso d'Aquino² secondo cui ogni tentativo di dimostrare filosoficamente l'eternità del mondo o il suo inizio temporale è destinato all'insuccesso. Per il teologo domenicano l'essere creatura non implica necessariamente l'essere stata creata in un determinato istante; si è creature in quanto il nostro esistere è tale in virtù della partecipazione all'essere divino, senza la quale ogni essere ricadrebbe nel nulla; quindi una creatura avrebbe po-

¹ Sul tema dell'eternità del mondo in Bonaventura si vedano almeno R. DAVID, *Bonaventure and the Arguments for the Impossibility of an Infinite Temporal Regression*, in «American Catholic Philosophical Quarterly» LXX, 3 (1996), pp. 361-380 e B. BROWN, *Bonaventure on the Impossibility of a Beginningless World: Why the Traversal Argument Works*, in «American Catholic Philosophical Quarterly» LXXIX, 3 (2005), pp. 389-409.

² Sul problema dell'eternità del mondo in Tommaso d'Aquino si leggano almeno J. WIPPEL, *Did Thomas Aquinas Defend the Possibility of an Eternally Created World?*, in «Journal of History of Philosophy» XIX (1981), pp. 21-37. L. BIANCHI, *L'errore di Aristotele. La polemica contro l'eternità del mondo nel XIII secolo*, La Nuova Italia, Firenze 1984 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, 104) e R.C. DALES, *Medieval Discussions of the Eternity of the World*, Leiden-New York-København-Köln 1990 (Brill's Studies in Intellectual History, 18).

tuto esistere *ab aeterno* senza che ciò modifichi la relazione tra essa e il suo Creatore. Essendo così definito il concetto di creazione, ne deriva che affermare che il cosmo sia eterno non implica alcuna contraddizione logica. Solo la Rivelazione ci comunica che Dio creò fattualmente un mondo con un inizio temporale.

In polemica con la visione di Tommaso troviamo poi la terza posizione che è tipica di quei teologi francescani che affermarono, negli anni '60 e '70 del XIII secolo l'impossibilità logica di un mondo eterno. Si prenda per esempio Guglielmo di Baglione che, andando oltre Bonaventura e non esitando a scagliarsi in modo esplicito contro l'Aquinate, sostenne che non solo non è dimostrabile che il mondo sia eterno ma che si può provare un suo necessario inizio nel tempo³.

Entro questo panorama come si colloca Matteo?

Il tema dell'eternità del mondo fu discusso dal francescano all'interno delle *Quaestiones de productione rerum* disputate presso lo *Studium curiae* di Roma negli anni '80. Nella *quaestio nona* Matteo si chiede, posto per fede che il mondo non sia eterno ma prodotto nel tempo, se Dio avrebbe potuto creare un mondo eterno. Non si discute quindi se il mondo sia eterno, affermazione nella prospettiva della fede cristiana evidentemente falsa, ma se Dio avrebbe potuto creare un mondo eterno ovvero se ciò fosse impossibile in quanto intrinsecamente contraddittorio.

Il francescano inizia con una serie di venti argomenti *quod sic* molti dei quali derivano da Agostino, il teologo prediletto dal francescano, ma anche dallo Pseudo Dionigi, da Giovanni Damasceno, da Gregorio Magno, da Aristotele, dal *Liber de Causis* e dal testo del Siracide⁴.

Seguono sette argomenti contra e in essi trovano posto due dei paradossi dell'infinito bonaventuriani (quelli sull'infinità delle rivoluzioni celesti e delle anime).

All'inizio del *respondeo*, Matteo premette che è necessario prima di tutto chiarire il significato del termine eternità per comprendere il significato e il valore della proposizione: il mondo è eterno.

³ BIANCHI, *L'errore* cit. (nota 2), p. 111.

⁴ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones de productione rerum* q. IX, a cura di G. GAL, Quaracchi Firenze 1956 (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, 17), pp. 206-207.

Vengono distinti tre sensi: eternità intesa come *duratio* infinita, semplice, indivisibile e esistente in modo simultaneo.

È il concetto di eternità di cui parla Severino Boezio vale a dire un possesso intero, perfetto e simultaneo di una vita interminabile e che Riccardo da San Vittore definisce priva di inizio, fine e variazione. Un mondo “eterno” in questa accezione è impossibile così com'è impossibile pensare ad un mondo che fosse Dio o ad una creatura che fosse creatore.

Matteo conclude affermando che nessun filosofo ha mai attribuito al mondo questo tipo di eternità.

«Et hoc modo intelligitur mundus aeternus vel Factori coaeternus propter durationis identitatem sed hoc tam est impossibile quam impossibile est mundum esse Deum et creaturam esse Creatorem nec umquam aliquis philosophus hoc legitur posuisse»⁵.

Eternità intesa come *duratio* avente principio, fine e suscettibile di variazione che coincide con la stessa estensione della creatura: si tratta di un tempo coevo al mondo. In questo senso non solo è possibile ma è necessario che il mondo sia eterno: non si dà infatti un tempo prima del mondo.

«Secundo modo accipitur aeternitas pro duratione habente principium seu initium, finem et mutabilitatem et variationem, protensa tamen cum ipsa creatura [...] Et hoc non tantum est possibile mundum esse aeternum, immo est necessarium»⁶.

Eternità intesa come *duratio* priva di inizio e fine ma con variazione e successione: in questo senso il mondo può esser detto eterno ovvero coeterno al creatore ma non *propter durationis identitatem sed propter conformitatem quia propter extensionis infinitatem*⁷.

Il francescano, fondandosi su un testo di Boezio, attribuisce questa concezione dell'eternità del mondo a Aristotele e Platone: essi parlarono infatti di un mondo senza inizio né fine, prodotto dal primo principio senza un inizio temporale⁸.

⁵ *Ibid.*, p. 208.

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

⁸ Matteo, in accordo con l'interpretazione dello Stagirita, affermata negli anni '60 e

Va da sé che per Matteo attribuire al mondo questo genere di eternità è del tutto contrario alla fede cattolica. Possiamo però ugualmente chiederci se l'esistenza di un mondo eterno in questo ultimo senso sia possibile in linea puramente teorica e se Dio avrebbe potuto crearne uno. Ora, constata Matteo, su questo delicato tema esistono tra i teologi varie e contrastanti opinioni.

Per alcuni (il riferimento è a Tommaso) si può dire che *simpliciter et absolute* Dio avrebbe potuto creare un mondo eterno. Non esiste infatti per costoro alcuna contraddizione nel pensare una creatura eterna; dunque essa era possibile e non sarebbe mancata al primo principio la potenza per produrla. Un mondo eterno, teoricamente possibile, diventa tuttavia impossibile fattualmente nel momento in cui si accetta l'autorità della fede. Quindi *simpliciter et absolute* non è impossibile un mondo eterno ma è impossibile *supposita fidei veritate*:

«Quidam enim dicunt quod possibile fuit mundum ab aeterno produci et Deus potuit producere. [...] Potuit etiam Deus mundum ab aeterno producere quia non deest sibi potentia ab aeterno mundum vel substantiam aliquam in natura diversam producere. Est tamen impossibile. Supponit enim fides mundum et universaliter omnem naturam a Deo in substantia supposita fidei veritate diversam aliquando non fuisse. Sicut autem est impossibile quod ponitur aliquando fuisse, numquam fuisse, ita est impossibile quod ponitur aliquando non fuisse, semper fuisse. Ergo simpliciter et absolute secundum eos, non est impossibile mundum fuisse aeternum vel potuisse ab aeterno fieri aut Deum ab aeterno posse facere; sed est impossibile ex suppositione, quia supponitur aliquando non fuisse»⁹.

Matteo tuttavia non accetta la soluzione tommasiana e replica che i paradossi dell'infinito sono sufficienti per dimostrare l'erroneità di questa posizione e quindi l'impossibilità assoluta di un mondo eterno. Si tratta di argomentazioni che non sono “*propter quid*” né “*a priori*” o “*ostensiva*” ma “*quia*” cioè “*a posteriori*” e fondati sulla riduzione all'assurdo delle posizioni eternaliste ed ogni tentativo di confutarle è sofistico.

«rationes illae de infinitate animarum, de infinitate revolutionum et de infinitate generationum [...] probant enim demonstrative mundum nec fuisse nec esse

⁹70, non ha più dubbi nel considerare Aristotele un sostenitore in assoluto dell'eternità del mondo mentre nei decenni precedenti autori come Tommaso e lo stesso Bonaventura avevano mostrato una maggiore incertezza sul tema.

⁹ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), pp. 209-210.

potuisse ab aeterno. Demonstrative, inquam, non demonstratione dicente “propter quid” nec a priori seu ostensiva sed demonstratione “quia”, a posteriori et ducente ad impossibile, quibus responderi non potest nisi sophisticæ»¹⁰.

Matteo decide quindi di confrontarsi con le risposte tommasiane alle argomentazioni anti eternaliste e di confutarle in modo serrato: il punto di riferimento del francescano è essenzialmente il Commento alle Sentenze dell’Aquinatae.

Uno degli argomenti presi in esame è, come abbiamo visto, quello delle infinite rivoluzioni celesti: se il mondo fosse eterno, la serie infinita delle rivoluzioni celesti sarebbe impossibile da attraversare, di conseguenza non si sarebbe arrivati alla rivoluzione attuale poiché impossibile *est infinita pertransiri*. Tommaso rispondeva a questo argomento affermando che se si prende una rivoluzione lontana quanto si vuole nel passato per arrivare a quella attuale, l’insieme delle rivoluzioni comprese tra i due termini sarà sempre finito e quindi percorribile¹¹. Ma Matteo replica che questo è un sofisma: in realtà se infinite rivoluzioni precedessero l’attuale, una non sarebbe potuta avvenire se la precedente non fosse passata e così all’infinito; ma è impossibile che si sia percorso un numero infinito di rivoluzioni¹².

«Ad rationem autem de infinitate revolutionum respondent quod transitus intelligitur a termino in terminum. Quaecunque autem praeterita revolutio assignetur, ab illa usque ad istam finitae sunt revolutiones et ideo potuerunt pertransiri. Sed istud nihil dictu, quoniam certum est, si mundus sit aeternus, quod infinitae revolutiones praecesserunt istam hodiernam, ita quod sibi invicem successerunt adeo ut nisi una transierit, altera venire non possit; haec enim est natura successionis. Sed infinitas revolutiones impossibile est transivisse; propterea illa responsio sophistica»¹³.

Altro argomento è quello del paradosso dell’infinità delle generazioni: questo argomento, a differenza del precedente, non è in Bonaventura ma si trova in Averroè e poi in Tommaso che lo riportano per confutar-

¹⁰ *Ibid.*, p. 211.

¹¹ TOMMASO D’AQUINO, *Commentaria in quatuor libros sententiarum Magistri Petri Lombardi*, II d. 1 q. 1 a. 5 ad s. c. 3 (ma anche *Summa Theologiae*, I pars p. 46, a.2 ad 6m).

¹² MATTEO D’ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), p. 211.

¹³ *Ibid.*, pp. 211-212.

lo: se il mondo è eterno, la generazione degli uomini fu dall'eternità. Ora ogni generazione ha bisogno di un generante e di un generato e il generante è causa efficiente del generato così che nelle cause efficienti si darebbe un regresso all'infinito ma questo è impossibile. Quindi è impossibile che la generazione, insieme al mondo, sia eterna.

Anche in questo caso Matteo riporta la replica di Tommaso il quale aveva sostenuto che è sì impossibile che esista un effetto che, per esser tale, derivi da infinite cause per sé: è invece possibile che siano infinite le cause accidentali la cui moltiplicazione non interessa la natura dell'effetto stesso. È questo il caso della generazione: come dice Averroè il genitore è una causa strumentale rispetto ad una causa per sé (cioè cielo o il sole). Così è possibile porre infiniti genitori in successione, essendo quest'ultimi cause accidentali sempre che sia posta una sola causa efficiente per sé¹⁴.

Ma Matteo rigetta con forza la risposta tommasiana-averroistica definendola assolutamente "*frivola*". Sebbene infatti questo singolo uomo solo accidentalmente generi un figlio in quanto egli stesso generato da suo padre, tuttavia l'ordine naturale prescrive necessariamente che un uomo sia generato da un altro uomo e questo da un altro ancora. Ora è impossibile nei generanti e nei generati andare all'infinito. Bisogna dunque giungere ad un primo uomo senza il quale non ne esisterebbero ora. Dunque è falso che il mondo sia eterno.

«Sed ista responsio omnino est frivola, quoniam quamvis hic homo non sit pater alterius vel alium generet in quantum filius alterius vel ab alio generatus tamen ordo naturalis et necessarius est quod homo ab homine generetur ita quod iste ab alio et ille ab alio, et ille ab alio: ergo est devenire in aliquem primum. Si enim non sit primus, nec erunt postremi [...] Si autem mundus sit aeternus, necesse est infinitos homines exstitisse, quorum unus necessario est ab alio ac per hoc impossibile fuit usque ad istum pervenisse. Ergo quia homo est causa hominis per se et essentialis et quamvis ut generetur ab alio sit causa per accidens, tamen istud accidens necessarium est, impossibile est in generatis et generantibus abire in infinitum. Ideo responsio omnino sophistica est»¹⁵.

¹⁴ TOMMASO D'AQUINO, *Commentaria* cit. (nota 11), c. 5 e *Averrois Cordubensis Commentarium Magnum In Aristotelis De Physico Audito libri octo*, in *Aristotelis Opera cum Averrois Commentariis*, IV, Venezia, Giunta, 1550, ff. 100 e 159b.

¹⁵ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), p. 212.

Infine Matteo utilizza il paradosso delle infinite anime secondo cui se il mondo fosse eterno sarebbero esistiti infiniti uomini e quindi avremmo un impossibile infinito attuale di anime: Tommaso aveva risposto riprendendo la risposta di Al Ghazali secondo cui è possibile un insieme infinito ordinato accidentalmente¹⁶ ma il francescano liquida la “*scabrosa*” risposta come assurda e contraria alla verità cristiana senza elaborare una vera risposta¹⁷.

Fin qui si sono visti l'utilizzazione l'approfondimento da parte di Matteo delle tradizionali argomentazioni anti eternaliste. Il nostro francescano introduce, a questo punto, un elemento di novità nella discussione del problema: questi tradizionali paradossi dell'infinito sono sì necessari e inconfutabili ma provano solo l'impossibilità di una serie eterna e insieme successiva di eventi. Essi però non valgono per provare che in nessun modo una creatura singola (come un angelo o il cielo) avrebbe potuto essere creata eterna.

«Quamvis igitur, ut dictum est, istae sint rationes necessariae, quibus, nisi sophisticæ, responderi non potest et sufficiant ad improbandam et refellendam mundi aeternitatem sub ista universitate et forma et ordine qui modo est, tamen ad probandum creaturam nullo modo posse esse aeternam nihil valent. Quaeram enim utrum Deus potuerit fecisse unum angelum aeternum vel caelum immobile aeternum vel ab aeterno et tunc argumenta de ista infinitate nihil ad propositum et propterea alia via incidendum est. Dico igitur quod non tantum mundus immo nec aliqua creatura potuit esse aeterna, et Deus hoc potenter non potuit»¹⁸.

Per colmare questa lacuna il francescano elabora quattro gruppi di argomentazioni anti eternaliste:

- 1) fondate sulla natura della durata
- 2) fondate sul concetto di creazione dal nulla
- 3) fondate sul concetto di creatura prodotta o producibile
- 4) fondate partendo dalla natura del primo principio

¹⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Commentaria* cit. (nota 11), c. 6.

¹⁷ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), pp. 210-211.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 212-213.

Nel primo gruppo di argomenti fondato sulla natura della durata Matteo tenta di stabilire un collegamento necessario fra infinità, semplicità e simultaneità sottolineando i paradossi di una ipotetica durata eterna: se il mondo fosse stato eterno, anche il tempo lo sarebbe stato e di conseguenza sarebbe stato anche infinito. Ora, un infinito in potenza è “*non tantum quin amplius*”¹⁹ mentre un infinito in atto non può accrescersi: il primo è un infinito privativo, il secondo positivo. Ma se il tempo fosse stato eterno, lo sarebbe stato nel senso di un infinito in atto ed essere un infinito in atto ripugna ad una creatura qual è il tempo; dunque il tempo non può essere infinito e quindi non può essere eterno.

«Si enim mundus fuit vel potuit esse aeternus, et tempus aeternum fuit, quia mundus et tempus, secundum Augustinum, consequuntur se. Sed si tempus fuit aeternum, tempus fuit infinitum et infinitum in actu, non in potentia. Infinitum enim in potentia est “non tantum quin amplius”, sicut definit Aristoteles [...] quod “infinitum est cuius quantitatem accipientibus semper est aliquid ultra”; infinitum in actu. “tantum quod non ultra vel amplius”. Infinitum in potentia est infinitum privative, infinitum in actu est infinitum positive. Sed si tempus fuit aeternum, tantum fuit quod non potuit amplius fuisse. Si enim potuit amplius fuisse nec aeternum nec infinitum fuit; ergo tempus actualiter fuit infinitum. Sed infinitas actualis omnino repugnat creaturae; tempus autem creatura quaedam est: ergo non potuit actu esse infinitum»²⁰.

Inoltre, se il tempo fosse un infinito in atto, dato che l'essere infinito in atto comporta un'assoluta semplicità e la semplicità una completa indivisibilità e simultaneità, esso sarebbe *totum simul*; ma l'essenza del tempo è la successione: il tempo non può essere quindi infinito poiché non sarebbe più tempo ma eternità.

«Rursus, infinitas actualis non stat nisi cum omnimoda simplicitate, simplicitas cum omnimoda indivisibilitate et simultate. Si ergo tempus fuit actu infinitum, ergo totum fuit simul. Sed de essentia temporis est successio, quia “tempus est numerus motus secundum prius et posterius”, ut dicit Philosophus, IV Physicorum; ergo tempus non potest esse infinitum, quia tempus non esset tempus nec differret ab aeternitate. Ut autem dicit Augustinus, XII De civitate,

¹⁹ Bianchi nota come Matteo, al contrario dei maestri precedenti, analizzi in modo approfondito la distinzione fra infinito in potenza ed infinito in atto che espone con un linguaggio che diventerà canonico “*non tantum quin amplius*” e “*tantum quod non amplius*” per le grandezze; “*non tot quin plura*” e “*tot quod non plura*” per gli insiemi. Si veda *L'errore* cit. (nota 2), p. 157.

²⁰ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), p. 213.

inter tempus et eternitatem hoc interest quod aeternitas sine omni mutabilitate est, tempus sine mutabilitate non est»²¹.

In un tempo così inteso, infatti, non ci sarebbe più distanza tra atto e potenza poiché sempre esso fu e sempre sarà

«Ergo omnino sunt indistantia actus et potentia, quia semper fuit, semper erit, semper est et impossibile est in aliquo istanti non esse: quod omnino falsum est et absurdum»²².

Infine se il tempo fosse un infinito attuale, non potrebbe scorrere ulteriormente poiché l'eternità è in sé compiuta, dato che qualunque parte dell'infinito è infinita, una sua parte non sarà maggiore del tutto anzi gli sarà eguale. Tutte queste conclusioni però sono chiaramente assurde. Quindi il tempo in particolare, e in generale una qualsiasi realtà quantitativa (*quantum*), non può essere eterno.

«Praeterea, si tempus fuit infinitum ita quod actualiter praecessit et tantum duravit quod amplius non potuit, quia nihil est ultra aeternitatem; quaelibet autem pars infiniti est infinita; infinitum autem non est maius infinito; ergo totum non est maius sua parte immo pars est aequalis toti. Hoc modo probatur nullum quantum continuum posse esse infinitum. Ista sunt omnino impossibilia; ergo tempus nullo modo potuit esse aeternum»²³.

Le argomentazioni del secondo gruppo sono basate su una analisi del concetto di creazione dal nulla al fine di provare che essa implica necessariamente una creazione *ex tempore*. La creazione è una produzione dal nulla (non dalla sostanza divina né da una materia) e l'espressione de nihilo va intesa, riprendendo la classificazione anselmiana²⁴, sia nel senso negativo di non *de aliquo*, sia in quello di un ordine anteriorità-posteriorità (*post nihil*)²⁵

Matteo si chiede se questo "*post nihil*" possa essere inteso nel senso della di anteriorità temporale oppure di semplice anteriorità metafisica. Questa ultima interpretazione è però per Matteo insostenibile in quanto si avrebbe avuto e si continuerebbe ad avere nello stesso tempo il non

²¹ *Ibid.*, p. 214.

²² *Ibidem.*

²³ *Ibidem.*

²⁴ ANSELMO D' AOSTA, *Monologion* c. 8 in *Opera Omnia*, I, Edimburgo 1946.

²⁵ MATTEO D' ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), p. 215.

essere del mondo e il suo essere. L' anteriorità del non essere rispetto all' essere non può essere quindi solo metafisica come sosteneva Tommaso ma necessariamente anche temporale. La produzione dal nulla richiede un *aliquando non fuisse* da cui sorga l' essere, dunque bisogna porre che il mondo ha avuto inizio.

«Aut ergo ordine durationis actualis aut ordine naturae tantum. Si ordine durationis actualis: nihilitas vel non esse creaturarum praecessit suum esse; ergo esse mundi non est aeternum. Si ordine naturae tantum: nihilitas mundi vel non esse praecessit suum esse; ergo simul fuerunt non esse mundi et suum esse, quod omnino est impossibile et implicat contradictionem. Rursus, quare ratione fuerunt simul aliquando eadem ratione et modo et semper, quoniam non sunt magis compossibilia uno tempore quam alio; ergo modo, immo semper simul sunt non esse mundi et esse. Ergo sicut verum est modo mundum esse, ita verum est non esse, quod constat esse falsum: ergo necessario ipsa productio ex nihilo supponit aliquando non fuisse, immo incipere esse et habere esse post non esse»²⁶.

Inoltre, come è impossibile che qualcosa sia ridotto in nulla senza che cessi di esistere e di avere una durata infinita *ex parte post*, così è impossibile che qualcosa divenga o sia prodotto dal nulla e insieme abbia un' infinita durata *ex parte ante*. Se dunque la creazione è una produzione dal nulla, nessuna creatura può essere sempre esistita, anzi è necessario che essa abbia iniziato ad essere e quindi non è eterna²⁷.

«Rursus, impossibile est redigi aliquid in nihilum et non desinere esse seu habere durationem infinitam ex parte post; ergo similiter est impossibile aliquid fieri vel produci de nihilo et non incipere esse seu habere durationem infinitam ex parte ante. Si igitur creatio est productio omnino ex nihilo, ergo nulla creatura potest semper fuisse, immo necessario omnis creatura incipit esse ac per hoc nulla creatura potest esse aeterna»²⁸.

Il terzo gruppo di argomenti è poi dedicato ad una complessa analisi dei concetti di creatura prodotta o producibile. A questo proposito Matteo afferma che ogni essere stato prodotto (*factum esse*) è necessariamente preceduto da un venir prodotto (*fieri*): questo o *secundum durationem*, quando la cosa è prodotta in modo successivo e attraverso un

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibid.*, p. 216.

²⁸ *Ibidem*.

movimento, o *secundum concomitationem*, quando la cosa è prodotta senza movimento. In quest'ultimo caso il *fieri* e il *factum esse* sono simultanei. Ogni creatura in quanto tale è una cosa prodotta; per ogni creatura è quindi vero dire che il suo venir prodotta è o temporalmente anteriore o simultaneo all'esser stata prodotta. Nel primo caso è ovvio che essa non può essere eterna. Infatti in tutte le realtà in cui il *fieri* precede il *factum esse*, ciò che diviene non esiste se non nel primo momento del suo essere fatto. Quanto al secondo caso sono presenti due possibilità: o il venir fatto e l'essere stato fatto sono concomitanti sempre o lo sono solo per un certo determinato momento. Nel primo caso sarà vero dire che la creatura viene fatta anche ora e supponendo un angelo o un cielo eterni dovremmo dire che essi sono *in fieri*. Ma ciò è falso perché l'angelo e il cielo hanno per natura un *esse permanens*. Nel secondo, caso l'angelo o il cielo non esistettero prima di quell'istante. In conclusione dunque è impossibile concepire una creatura eterna²⁹

«Omnis enim creatura, hoc ipso quod creatura, facta est; sed factum esse in nulla re esse potest absque fieri precedente vel secundum durationem vel secundum naturalem concomitationem, quoniam omne quod factum est vel est factum successive et per motum et tunc factum praecedat fieri duratione, vel est factum subito et sine motu, et tunc simul sunt fieri et factum esse. Ergo verum est quod factum esse in omni creatura praecedat fieri, ut sit verum dicere quod fit; et hoc vel antequam facta est vel simul dum facta est. Data igitur quacunque creatura, verum est dicere quod fit: vel priusquam facta sit vel simul dum facta est. Si prius quam facta esset, verum fuit dicere quod fit, ergo non fuit aeterna vel ab aeterno. In illis enim in quibus fieri praecedat factum esse, quod fit non est sed tunc primo est quando factum est. Si autem ista fuerunt simul vera: aut ergo semper fuerunt et sunt simul vera aut pro aliquo instanti determinato. Si semper fuerunt et sunt simul vera de aliqua creatura quod fit et facta est, ergo modo verum est dicere quod creatura fit. Igitur si ponamus angelum vel caelum aeternum, adhuc verum est quod angelus vel caelum fit; hoc autem falsum est, cum caelum vel angelus habeant esse permanens. Si autem pro aliquo instanti determinato simul fuerunt vera, ergo ante illud istans non fuit; nihil enim est antequam fiat vel factum sit; ergo nullo modo potuit esse verum ab aeterno aliquam creaturam esse factam»³⁰.

Le ultime argomentazioni anti eternaliste, che si fondano sul prin-

²⁹ MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones* cit. (nota 4), pp. 216-217.

³⁰ *Ibid.*, pp. 216-217.

cipio produttore sono brevi. In una di esse ad esempio Matteo afferma che creare un ente eterno sarebbe fare qualcosa che ripugna alla potenza divina poiché Dio non può violare le leggi della logica ed è stato dimostrato che essere creatura ed avere una durata infinita sono proprietà contraddittorie

«Hoc enim repugnat potentiae, quia, [...] implicat contradictionem, quod nullo modo subest divinae potentiae. Et rursus, ut immediate probatum est, Deus non potest facere quod creatura non fuerit si aeterna fuit, quorum utrumque divinae potentiae repugnat»³¹.

Per concludere Matteo d'Acquasparta è convinto la ragione umana può dimostrare³² l'impossibilità di un mondo eterno non solo mediante i tradizionali paradossi dell'infinito (a posteriori e per assurdo) che, pur essendo ritenuti validi, non provano che una creatura singola (come ad esempio un angelo o il cielo delle stelle fisse) non possa essere creata eterna, ma usando altre e specifiche argomentazioni volte ad escludere anche quest'ultima possibilità. Nell'infuocato clima culturale successivo alla condanna parigina del 1277, Matteo si inserisce pienamente, sia per metodo che per argomentazioni, all'interno del gruppo di teologi francescani che ritengono possibile dimostrare in modo rigoroso l'impossibilità di un mondo eterno ma, rispetto a questi autori, si sforza di elaborare prove che dovrebbero risultare più convincenti nel confronto con i sostenitori della possibilità teorica di un mondo eterno. La dimostrazione di Matteo può quindi essere considerata, anche grazie al confronto polemico con le posizioni di Tommaso, un affinamento e una rigorizzazione delle tradizionali prove francescane su questo problema. Matteo prende infatti sul serio la posizione del *De aeternitate mundi* di Tommaso secondo cui è possibile sostenere la possibilità teorica di una creatura eterna ed elabora *rationes* che vorrebbero dimostrare l'im-

³¹ *Ibid.*, p. 218.

³² Per Matteo le argomentazioni che provano l'impossibilità di una creazione di un mondo eterno sono valide anche per i non credenti poiché questo il concetto di un mondo senza inizio né fine, è contraddittorio in quanto parlare di una creazione eterna sarebbe come sostenere la pensabilità di una creazione non creata. Cf. MATTEO D'ACQUASPARTA, *Quaestiones disputatae de fide* q. V, Quaracchi, Firenze 1957 (Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi, 1).

possibilità anche di un solo ente eterno. In realtà le prove offerte sono, almeno in parte, rielaborazioni di argomentazioni già usate da teologi francescani più che nuove argomentazioni create ex novo da Matteo e, nonostante i propositi, in molti casi non sono originali. Solo per fare alcuni esempi la necessaria anteriorità temporale (e non solo metafisica) del nulla rispetto all'essere la troviamo in una questione anonima di poco anteriore a Matteo³³ mentre i paradossi collegati al concetto di un tempo eterno si ritrovano, almeno in parte, in Peckham.³⁴

³³ Una posizione che sembra avere alcune somiglianze con quella di Matteo su questo punto è quella esposta in una questione anonima, ma sicuramente di ambiente francescano, databile fra il 1274 e il 1277. La questione è stata riassunta da V. DOUCET, *Quaestiones centum ad Scholam Franciscanum saec. XIII ut plurimum spectantes in codice Florentino Bibl. Laurenziana, Plut. 17 sin. 7*, in «Archivum Franciscanum Historicum», XXVI (1933), pp. 183-202 e pp. 474-487.

³⁴ I. BRADY, *John Pecham and the Background of Aquinas' De aeternitate mundi*, in *St. Thomas Aquinas 1274-1974. Commemorative Studies* Pontifical Institut of Medieval Studies, Toronto 1974, p. 174.

Recensioni



Schola Salernitana - Annali, XXII (2017)

www.scholasalernitana.unisa.it

Università degli Studi di Salerno

I documenti dei principi di Taranto in età orsiniana conservati nell'Archivio di Stato di Napoli (1429-1463), [a cura di] LAURA ESPOSITO, pref. di A. Kiesewetter, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 2016, pp. 412. ISBN 9788880440840.

Inserendosi nel solco tracciato negli ultimi anni da pregevoli progetti editoriali che, nell'ottica di un rinnovato interesse sulla storia del Principato di Taranto, hanno riguardato la pubblicazione di fonti e studi inediti relativi alla città bimare (si ricordano, a tal proposito, i volumi recentemente editi dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo nella collana "Fonti e studi per gli Orsini di Taranto": *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto [1399-1463]*, Roma 2013, e "*Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re*". *Il Principato di Taranto e il contesto mediterraneo [secc. XII-XV]*, Roma 2014), il lavoro di Laura Esposito propone l'edizione critica e lo studio di un complesso documentario prodotto dall'amministrazione del Principato in età orsiniana e attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli. L'eterogeneo nucleo in esame, contenuto in «trentotto *Registri*, distribuiti nel fondo della *Regia Camera della Sommaria* nelle due serie *Dipendenze e Diversi*, in alcuni documenti inseriti nei registri collocati nel fondo miscelaneo *Museo* e in un manoscritto conservato nel fondo *Corporazioni religiose soppresse*» (p. 5), è riconducibile al periodo compreso tra il 1429 e il 1463, coincidente con gli anni della reggenza di Maria d'Enghien (1384-1446), vedova di Raimondo Orsini del Balzo, nonché del dominio di

Giovanni Antonio, associato alla guida di Taranto già in tenera età e titolare del Principato dal 1420 alla sua morte, avvenuta il 15 novembre 1463. All'indomani della fine dell'ultimo esponente della dinastia orsiniana il Principato di Taranto, vasta entità territoriale «che abbracciava la quasi totalità della Terra d'Otranto, gran parte della Terra di Bari, con possedimenti in Capitanata, in Basilicata e in Terra di Lavoro» (p. 24), venne inglobato entro i confini del Regno, determinando una ridefinizione dell'equilibrio politico di quest'ultimo: come scrive infatti Andreas Kiesewetter nella Prefazione al volume «la sua scomparsa non permise solo d'inglobare i suoi estesi feudi nel regno di Napoli, vale a dire il Principato di Taranto, la contea di Lecce e il ducato di Bari, ma anche numerose altre città ed insediamenti, situate in quasi tutte le province del Regno, ma lo liberò, soprattutto, in maniera conclusiva della minaccia angioino-francese e mise definitivamente fine alla guerra di successione per la corona di Napoli» (p. VII). Un episodio, com'è evidente, di notevole importanza nella storia del Regno, eppure ancora per molti versi oscuro per via della scarsità di documentazione riconducibile alla cancelleria orsiniana, di cui non sono sopravvissuti che pochi esemplari originali confluiti nel patrimonio membranaceo di archivi e biblioteche prevalentemente pugliesi: un numero incongruo rispetto

all'ipotizzabile produzione documentaria degli Orsini del Balzo, signori di Taranto per oltre sessant'anni, verosimilmente sottoposti a una *damnatio memoriae* ordinata dai sovrani di Napoli.

La mancanza di tali preziose testimonianze è colmata in misura significativa dall'indagine di Laura Esposito, che si snoda a partire dalla ricognizione del materiale documentario superstiti, facente parte in origine del complesso di «registri di contabilità, rendicontazioni relative al prelievo signorile, corrispondenza, *apodixe* dei funzionari principeschi, <che> furono acquisiti dall'archivio della *Sommaria* allo scopo di rendere esecutivo il processo di incameramento nel demanio regio dei beni dei feudi orsiniani» (p. 4). L'Autrice muove dalla ricostruzione delle vicende che hanno portato la documentazione in esame all'odierna collocazione presso l'archivio napoletano: assimilato al più vasto bacino documentario della Corona, il *corpus* analizzato ha subito nel tempo numerosi smembramenti che ne hanno ridotto la consistenza ed è stato oggetto di molteplici interventi di riordino, responsabili dell'alterazione del suo originario assetto archivistico.

Attraverso un meticoloso lavoro di selezione delle testimonianze pervenute, l'Autrice ha individuato i centoquarantacinque documenti oggetto della sua edizione critica e del suo studio, condotti secondo il metodo di indagine diplomatica proposto da Alessandro Pratesi e largamente diffuso nella comunità scientifica internazionale. Tra gli scritti in questione, emanati dalla cancelleria principesca negli anni della reggenza di Maria d'Enghien e del dominio di Giovanni Antonio Orsini del Balzo e Anna Colonna, sua moglie, è possibile distinguere, accanto a *chartae* tradite in origi-

nale, numerosi atti trascritti in copia nei registri finanziari, compilati da ufficiali del Principato di diverso ordine e grado negli anni precedenti alla morte dell'ultimo Orsini e, in seguito, dai razionali regi deputati alla rendicontazione dei beni derivanti dai possedimenti orsiniani incamerati dalla curia regia, e nei *Quaterni declarationum*, redatti da maestri razionali alle dipendenze degli Orsini incaricati di verificare l'operato delle curie locali in materia fiscale attraverso la revisione delle testimonianze (atti registrati, *mandata*, *apodixe*) prodotte a livello periferico. I registri esaminati, attualmente custoditi nelle serie *Diversi e Dipendenze* del fondo *Regia Camera della Sommaria* dell'Archivio di Stato di Napoli, sono puntualmente descritti nelle proprie caratteristiche formali e materiali: di ciascuno di essi sono riportati i dati relativi all'estensore e alla sua carica, laddove rinvenuti, insieme con una sintetica enunciazione delle fattezze esterne e del contenuto del volume e con la precisazione dell'annualità di riferimento, computata secondo lo stile bizantino. Il *corpus* documentario fin qui descritto comprende ulteriori testimonianze riconducibili alla produzione documentaria della cancelleria orsiniana rinvenute dall'Autrice in altri fondi dell'archivio napoletano: tra questi, cinque *mandata* di Giovanni Antonio Orsini del Balzo traditi in copia in un volume miscelaneo del fondo *Museo*, quattro atti inseriti in documentazione ottocentesca del fondo *Corporazioni religiose soppresse* e un originale pergameneo confluito nel fondo *Archivio privato di Tocco di Montemiletto*.

Soffermandosi sulla descrizione delle caratteristiche intrinseche degli atti considerati nel suo studio, l'Autrice identifi-

ca con precisione le tipologie documentarie entro cui ascrivere tanto le *chartae* pervenute in originale che quelle trascritte in copia semplice, imitativa o autentica: tra queste individua infatti *mandata*, *licterae patentes* e *clausae*, *apodixe* e privilegi, vettori della comunicazione politica dei signori di Taranto e rispondenti appieno alla consolidata prassi documentaria della cancelleria principesca.

Nella molteplicità di forme e contenuti che la contraddistingue, ben descritta dall'Autrice in rapporto al contesto storico di produzione, la documentazione in esame svela così l'imponente apparato amministrativo e giudiziario del Principato preposto alla capillare gestione del vasto territorio dominato dagli Orsini, mostrando «come tutti i funzionari dell'amministrazione principesca, dal livello più basso a quello più alto, fossero provvisti di registri e/o quaderni, sui quali erano tenuti ad annotare, registrare, rendicontare tutte le attività svolte relativamente al loro ufficio di competenza, con la gestione delle entrate e delle uscite, seguendo il corso dell'annualità scandito dal computo dell'anno indizionale, calcolato secondo l'uso bizantino» (p. 12): un *entourage* composito e dinamico, incaricato di coadiuvare il Principe

nell'esercizio delle sue funzioni mediante pratiche burocratiche pienamente collaudate.

In conclusione, è evidente che il nucleo documentario edito da Laura Esposito annoveri al suo interno testimonianze di indubbia importanza ai fini della ricostruzione delle dinamiche amministrative e finanziarie del principato di Taranto negli anni di transizione tra il governo degli Orsini del Balzo e la reintegrazione dei territori sottoposti al loro dominio nel Regno aragonese. Con il suo lavoro di ricerca, l'Autrice ha fornito nuovi elementi di indagine storica, concorrendo ad accrescere la conoscenza di uno straordinario complesso archivistico recante informazioni preziose sulla vita economica dell'*universitas* tarantina e, più in generale, della Terra d'Otranto e della Puglia, tratteggiate con dovizia di particolari dai funzionari preposti alla rendicontazione dei beni del Principato: gli scritti in esame restituiscono infatti il complesso profilo di un'entità politica dalla particolare condizione giuridica, quale il principato tarantino, le cui vicende, com'è noto, sono legate a doppio filo a quelle del Regno di Napoli.

VALENTINA CAMPANELLA

Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana, II. 1439-1442. L'età di Alfonso il Magnanimo, [a cura di] GIANCARLO BOVA, Palladio, Salerno 2016, pp. 613 (*Corpus membranarum Capuanarum*. Collana di studi sammaritana e capuana. Fonti e studi, 3). ISBN 9788890978586.

Il volume è l'ultimo, in ordine di pubblicazione, della raccolta del *Corpus membranarum Capuanarum* che, insieme alla collana *Chiese del Mezzogiorno. Fonti e Studi*, vede da lunghi anni l'A. impegnato nella edizione dei documenti pertinenti al territorio capuano, opera fondamentale per le ricerche medievalistiche in ambito campano e, in generale, meridionale. La pubblicazione delle circa ottomila pergamene, conservate nei fondi *Capitolo* e *Curia* dell'Archivio Storico Arcivescovile di Capua (A.S.A.C.), nonché di parte degli atti relativi al fondo membranaceo dell'Archivio del Museo Campano di Capua, è iniziata nel 1996 con l'edizione dei documenti relativi al periodo normanno (1091-1197), come realizzazione del progetto ideato da Luciano Orabona, il quale nel 1993 affidò al Bova, già allievo di Jole Mazzoleni, il compito di rivisitare l'enorme patrimonio archivistico capuano. L'opera è continuata con l'edizione dei documenti prima di età longobarda e poi sveva (i cui documenti sono stati tutti editi in cinque volumi), per finire con le pergamene dei periodi angioino (relativamente agli anni 1266-1280, in quattro volumi) e aragonesi (in due volumi, per gli anni 1435-1442). Sono di prossima pubblicazione ulteriori volumi che proseguiranno le edizioni dei documenti angioini e aragonesi, portando così il numero delle per-

gamene edite a circa un migliaio.

Nel presente lavoro il Bova, come si legge nel sintetico prospetto cronologico, presenta in ordine temporale l'edizione dei documenti, anticipati da lunghi e particolareggiati regesti. Nella prima parte sono edite trentadue pergamene pertinenti al fondo pergamenaceo del Capitolo della Cattedrale di Capua, per l'arco cronologico 1439-1442, mentre la seconda parte è dedicata all'edizione di quarantasei pergamene del fondo della Curia capuana, datate al medesimo arco cronologico. Nella sezione Appendice, terza parte del volume, l'A. pubblica ulteriori documenti tratti dai summenzionati fondi, in aggiunta a quelli già editi nella prima e nella seconda parte, e dalla raccolta pergamenacea conservata presso il Museo Campano, ovvero trentadue atti, datati tra il 1302 e il 1502. Seguono ventotto regesti e transunti di documenti, redatti dal canonico Gabriele Iannelli, primo direttore del Museo Campano, e raccolti in 16 manoscritti di *Copie ed estratti di Pergamene esistenti in tutti gli archivi di Capua* (M.E. VENDEMIÀ, *La documentazione arcivescovile di Capua [979-1434]. Modelli, formule e ambiti di produzione*, in «Scrineum Rivista», 12 [2015], pp. 1-69: 5), ritrovati dallo stesso A. e da lui editi a partire dal primo volume delle pergamene della *Mater Ecclesia Capuana*. L'opera si chiude con

l'edizione di un'ulteriore pergamena, datata al giugno 1272, contenente la prima menzione della festa di Carnevale in Capua; sicché il numero complessivo dei documenti trascritti ammonta a centoundici.

Il volume, così come gli ultimi tre dedicati all'edizione delle pergamene del periodo angioino, ma contrariamente agli altri riguardanti le età longobarda e normanno-sveva e al primo volume di pergamene angioine, è privo di indici, circostanza che rende più difficile la consultazione per chi adoperi l'opera per una ricerca puntuale, pertanto è auspicabile che a termine delle edizioni vi sia un volume di indici che renda così più maneggevole la ricerca nella grande mole di atti pubblicati.

L'ampia introduzione, premessa all'edizione delle pergamene (pp. 15-100), verte su alcune caratteristiche della città capuana e della sua società, integrando riflessioni e considerazioni già sviluppate nei precedenti volumi. I rapporti tra la città e il sovrano Alfonso il Magnanimo si coagulano in momenti particolari, come nella istituzione nel 1440 di sei commissari addetti al *regimen et gubernacionem camere archiepiscopalis seu mense archiepiscopalis*, la cui gestione fu nel 1442 affidata per nomina regia a Tommaso d'Aquino, abate dell'abbazia cisterciense di S. Maria de Ferrara. Tale provvedimento dimostra l'attenzione del sovrano per l'amministrazione della Chiesa capuana, che versava in gravi condizioni, conseguenti al lungo periodo di guerra, alla carenza di coltivatori e alla diffusione di epidemie, ma la cui fedeltà all'Aragonese si espresse già poco dopo il decesso di Giovanna II, il 2 febbraio 1435, infatti, all'ottobre dello stesso anno risale il primo atto conserva-

to nell'A.S.A.C. datato secondo gli anni del suo regno (G. BOVA, *Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana* (1435-1438), I, Napoli 2014, pp. 75-78, n. 2). Si noti, inoltre, come lo stesso *regimen et gubernacionem civitatis Capuae* fosse affidato a un gruppo di sei magistrati (p. 32).

Per rimanere nell'ambito delle istituzioni religiose l'A., oltre a segnalare l'alto numero di canonici della cattedrale che salirono all'episcopato di altre diocesi, riesce a ricostruire con una certa continuità la serie di procuratori della congregazione della Cattedrale e della distribuzione dei beni della Chiesa, come anche dei baiuli del monastero di S. Giovanni delle Monache, nonché a individuare alcuni primiceri e canonici della chiesa di S. Maria Maggiore della villa *Sancte Marie Maioris* nell'antica Capua.

Interessanti dal punto di vista della storia culturale sono le annotazioni riguardanti le pratiche consuetudinarie, pregne di simbolismo, messe in atto al momento della presa di possesso di un bene fisico, come una *domus* o una *pecia de terra*, quando si compiono le azioni usuali che esegue l'abitante di una casa, quali aprire e chiudere le porte, o quando si assumono particolari incarichi, come nel caso della nomina alla coadiutoria abbaziale di S. Giovanni delle Monache di Anella de Riciis che, accompagnata per mano dal Vicario dell'arcivescovo, attraversa l'edificio, *altare deasculando et eam in sua sede collocando et ponendo* (p. 79).

Gli atti pubblicati offrono, poi, uno spaccato delle attività socio-economiche nel territorio capuano, dalla presenza di case di tolleranza (pp. 76-77), alla coltivazione della canapa, sulla quale l'A. pone particolare attenzione, fino alle attività legate alla lavorazione dei tessuti,

nello specifico della lana, e alla commercializzazione di panni, benché le argomentazioni che adduce il Bova circa la presenza di operatori economici provenienti dalla fiera di Ginevra e, in particolare, da quelle di Lione, specializzate nei prodotti serici, sembrano un po' deboli, dal momento che basa la sua analisi sulla considerazione che «la lavorazione della seta nella Capua Vetere è suggerita dalla presenza dell'*ecclesia S. Leucii*» e «la lavorazione della seta in Terra di Lavoro è stata praticata ultimamente in una località denominata appunto San Leucio [...]». Il santo può essere considerato, anche se non è documentato ufficialmente, il protettore dei lavoratori della seta» (p. 29).

Tra le altre attività documentate si annoverano la profumeria e la conciatura delle pelli, svolta proprio nelle *apothecae* tenute a un censo annuo da parte della prebenda suddiaconale della *Maior Ecclesia* (pp. 30-32). Si evidenziano anche le innumerevoli proprietà degli enti religiosi, in particolar modo i mulini della congregazione della Chiesa capuana e del monastero femminile di S. Giovanni delle Monache. L'impiego di tali macchine idrauliche può essere indice della capacità economica delle istituzioni religiose, come si può evincere dalla incapacità del cenobio di S. Giovanni di far riparare il proprio mulino, che risulta sovente sommerso dalle acque del Volturno e pertanto inutilizzabile.

Gli atti attestano anche diversi porti sul fiume di proprietà del Capitolo, della chiesa di S. Giovanni *Landelpaldi* (pp. 32-33) e del monastero di S. Maria delle Monache che, nel 1235, si serviva anche di un *nauclerius*, il canonico capuano *magister* Enrico (p. 49). Tra le diverse transazioni economiche messe in atto da enti religiosi, si segnala il contratto di

permuta stipulato nel 1405, con il quale Antonio de Camarta e Giacomo de Peregrino, procuratori della distribuzione dei beni della Chiesa capuana in *Terra Laney*, cedono una *peciola* di terra, sita in Macerata Campana, al canonico Giovanni de Sabastiano, in cambio di un salterio in *lictera longobarda*, da servirsi ad uso del Capitolo cattedrale, «pro divinis officiis celebrandis» (pp. 45-46).

Legato ancora allo studio del territorio è l'indagine sui toponimi, che ha permesso all'A. di emendare alcune imprecisioni occorse, ad esempio, nell'edizione delle pergamene capuane di Jole Mazzoleni (*Le pergamene di Capua*, I-II/1-2, Napoli 1957-1960), che mantiene pur sempre il suo grande valore. Il Bova passa, quindi, in rassegna i centri di *villa* di S. Erasmo, presso il quale si trovava un parco o *iardenus* reale, nelle cui pertinenze le fonti attestano la presenza della Grotta detta *Pelegna*, identificata con il Crittoportico (p. 83). Ancora, oltre alle diverse parrocchie che suddividevano la cura d'anime all'interno del tessuto urbano, si denota la menzione di un «*palacium quod dicitur Camminata*», nella parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in una zona residenziale utilizzata – arguisce l'A. – come luogo di passeggio dei Capuani (p. 84).

Sempre in merito allo studio sul territorio cittadino, si segnala l'identificazione da parte del Bova della *sala magna* del palazzo arcivescovile capuano, dove un tempo si trovava il dipinto della pianta di Capua Vetere. Infatti, l'A. individua tre documenti che indicano come, talvolta, nel XV sec. le questioni economiche fossero discusse nella cosiddetta sala delle quattro colonne, al di sopra della quale era sita la *sala magna* – individuata in alcune stanze al secondo piano dell'at-

tuale appartamento arcivescovile (p. 44) –, utilizzata al tempo come deposito per le granaglie, il cui tetto aveva necessità di riparazioni per i danni causati da un incendio divampato nell'aula sottostante.

Infine, è da segnalare come l'A. si soffermi sul centro di Castelvoturno, a partire dalla menzione del sito contenuta nel *Chronicon Vulturense* e datata al gennaio 988 (*Chronicon Vulturense del monaco Giovanni*, a cura di V. FEDERICI, II, Torino 1969, p. 320), fino alla vendita del *castrum* da parte di Ferdinando I d'Aragona alla città di Capua, nel febbraio 1461, passando per gli atti che documentano le proprietà del monastero di S. Lorenzo d'Aversa e la cura della Chiesa capuana del ponte *Castri Maris de Voturno* (pp. 92-96).

L'impegno profuso nello studio dell'onomastica ha consentito al Bova di approfondire l'indagine sui gruppi familiari residenti nel territorio capuano, in particolare modo su quelli che si connotano per un'origine esterna al centro cittadino: è il caso di coloro dei De Cicco, originari di Roccaromana (CA), o i Di Cecio, le cui origini sono state individuate nel territorio romagnolo-laziale. Dall'analisi di alcuni cognomi, l'A. formula l'ipotesi della presenza in Capua di individui, o intere famiglie, di ascendenza o provenienza orientale, dalla Russia alla penisola arabica. La vocazione multiculturale della città capuana, provata per lo meno dalla florida comunità ebraica, è un terreno d'indagine nel quale lo studioso è impegnato da anni, avendo dedicato all'argomento numerosi scritti. In questa sede, il Bova sottolinea la presenza di individui di origine albanese, la cui emigrazione, come è risaputo, seguì la conquista ottomana dei Balcani, e di gruppi provenienti dalla Slavia meridionale,

i quali potrebbero essere giunti a seguito dei medesimi eventi bellici o essere discendenti di quelle comunità slave che punteggiavano il territorio dell'Italia meridionale fin dall'Alto Medioevo. Tuttavia, alcune interpretazioni sono da proporre in maniera maggiormente dubitativa come, ad esempio, l'origine di tale «magister Nicolaus de Iachello cives Carrensis» dalla celebre città di Carre (oggi, Harran), o la derivazione del cognome *Rauso* da Ragusa in Dalmazia, o ancora la correlazione del cognome *de Mecca* con la città santa dell'Islam.

In merito alla ricerca genealogica, una menzione a parte merita lo studio sulla famiglia *de Vineis* (pp. 87-92), che vanta tra i suoi ranghi il celebre protonotario Pier della Vigna. Nel presente volume, infatti, l'A. sintetizza i dati emersi durante lo studio condotto sull'intero *corpus* delle pergamene dell'arciepiscopio capuano. La genealogia della famiglia, già conosciuta fino al XIV sec., si arricchisce qui soprattutto grazie alla menzione di religiose appartenenti al casato, presenti soprattutto nel monastero di S. Giovanni delle Monache, dove le *dominae* Francesca e Magdalena *de Vineis* ricoprirono il ruolo di badessa e Polissena *de Vineis* quello di procuratrice. In taluni punti della ricerca emergono, però, dubbi interpretativi: oltre all'ipotesi che Pier delle Vigne fosse di origine ebraica, avanzata in G. BOVA, *Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana*, III, Napoli 2007, pp. 40-42 e ritenuta poco convincente da altri (H.M. SCHALLER, *Della Vigna, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989, pp. 776-784), ritengo che la ricostruzione della pergamena del 1242, che farebbe di Taddeo abate della Ferrara un membro della famiglia e zio del protonotario imperiale,

debba essere posta in forma più ipotetica, quanto meno perché la pergamena si trova in un pessimo stato di conservazione, tale da renderla poco leggibile, pertanto, la tesi avanzata dall'A. si basa su integrazioni tratte dagli appunti dello Iannelli (in G. BOVA, *Le pergamene sveve* cit., p. 322).

Il Bova, dunque, sta portando avanti, con non lieve fatica, l'opera di edizione dell'ingente patrimonio pergameneo del Capuano, con il duplice merito di rendere fruibile a un maggior platea di pubblico, di studiosi e appassionati di storia patria, uno spaccato della società

di uno dei centri più vivaci del Mezzogiorno italiano e di salvare, almeno in trascrizione, il contenuto di tali documenti, il cui supporto fisico è spesso in precarie condizioni. È, infine, pienamente condivisibile l'auspicio dell'A. che i giovani studiosi si impegnino con maggior costanza a indagare le fonti inedite, dal momento che nella sola regione Campania «vi sono ancora molti archivi parzialmente inesplorati e le pergamene ancora inedite ammontano ad alcune decine di migliaia» (p. 17n).

MARIO LOFFREDO

PAOLA VITOLO, *Percorsi di salvezza e strumenti di legittimazione. I cicli dei Sette Sacramenti nell'arte del Medioevo*, Gangemi editore, Roma 2016, pp. 175, con illustr. b/n e colori fuori testo. ISBN 9788849233247.

Scorrendo le pagine di questo nuovo ed accurato lavoro di Paola Vitolo non si può non condividere la convinta adesione che Giuseppe Galasso esprimeva nei confronti di una lapidaria espressione di Edward P. Thompson, secondo cui «la disciplina storica è, anzitutto, la disciplina del contesto» (G. GALASSO, *L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia*, Napoli 2009, p. 87). È infatti il contesto, esaminato a vasto raggio (dalla società all'economia, dagli eventi politici e dinastici alle ideologie etico-religiose) a farla da padrone in questo libro costituendone il *leit motiv* e, al tempo stesso, la chiave di lettura¹.

Esemplare mi sembra, al riguardo, la pagina introduttiva del capitolo 2° (*Il ciclo dei Sacramenti sul Campanile del Duomo di Firenze*) che illustra, appunto, il contesto in cui avvennero la progettazione ed esecuzione della cattedrale di Firenze e in particolare del suo campanile, le cui formelle contengono, fra l'altro, quelle immagini dei sacramenti attraverso cui la Chiesa assicurava ai fedeli il percorso di salvezza. Si tratta di un programma ispirato a due testi (*De reductione artium ad theologiam* e *Contra falsos ecclesiae professores*), rispettivamente di Bonaventura da Bagnoregio e Remi-

gio de Girolami: è quanto ipotizza la Vitolo sulla scorta degli studi di Timoty Verdon (p. 29). Non a caso erano rappresentanti di spicco dei due ordini religiosi, francescano e domenicano, che non solo coadiuvavano i vescovi nell'attività catechetica e pastorale (cfr. p. 23), ma indicavano i punti salienti che, dal punto di vista etico, avrebbero dovuto ispirare l'attività politico-sociale dei ceti dirigenti di una Firenze che opportunamente l'autrice definisce come 'città-stato' (p. 27), in vista del raggiungimento di «quel benessere collettivo e quella pace sociale che furono temi costanti di alcuni predicatori della Toscana del tempo» (p. 32).

Il settenario dei Sacramenti (battesimo, cresima, penitenza, eucaristia, matrimonio, ordine sacro, estrema unzione) è dunque il tema iconografico al centro di questo libro, esaminato in quattro diversi episodi che non solo individuano spazi e contesti diversi, ma anche prospettive diverse di analisi storiografica e stilistica, in un arco di tempo che va, all'incirca, dalla metà del Trecento alla metà del Quattrocento. Gli spazi sono quelli di due capitali, la già citata Firenze della borghesia mercantile in ascesa (l'Arte della lana infatti fu «nominata impresa amministratrice del cantiere», p. 28) e la Napoli angioina; nonché due centri periferici, Galatina, nella provincia pugliese, e Priverno, località prossima al confine fra il regno di Napoli e lo stato pontificio;

¹ Non mi sembra fuor di luogo indicare come in questo lavoro la Vitolo adoperi per 8 volte il termine *contesto*.

ed è un accostamento, questo di centro e periferia, che risulta quanto mai proficuo di confronti e considerazioni atte ad individuare le possibili ragioni all'origine dei quattro cicli pittorici.

Il primo ciclo è quello fiorentino, databile agli anni '40 del Trecento: si tratta delle formelle attribuite allo scultore Maso di Banco e che decorano il campanile di Giotto. Dopo averne delineato, come abbiamo visto, il contesto e la collocazione, atte a «sottolineare il ruolo della Chiesa nel proiettare verso la salvezza ultraterrena lo sforzo di elevazione dell'anima, che l'uomo manifesta con la pratica delle arti» (p. 28), la Vitolo non si sottrae ad una valutazione stilistica dell'opera, individuandone la straordinaria *icasticità*, essendo i temi rappresentati con una «solemnità monumentale ed essenzialità compositiva, che danno enfasi all'atto liturgico, senza indugiare in dettagli di contorno» (p. 30).

Proprio partendo da quest'ultimo aspetto la Vitolo presenta la diversità del ciclo napoletano, che Roberto di Oderisio eseguì negli anni '70 del secolo nella chiesa dell'Incoronata: qui infatti «l'estensione delle vele consentì all'artista di arricchire la rappresentazione dei momenti culminanti del rito con vari dettagli, sia dello svolgimento delle cerimonie sia del contesto ambientale» (p. 37). E alcuni di questi dettagli sono colti ad esempio nella scena del *Matrimonio*, che in quanto rito collettivo non manca di presentare insieme con gli sposi «il corteo festoso che li accompagna a casa. Invitati e musicisti vestono eleganti abiti secondo la moda del tempo, offrendo un gustoso squarcio di vita contemporanea» (p. 38).

Diciamo subito che su questo terreno l'autrice si muove con quel patrimonio di esperienze che ebbe modo di mettere a frutto già nel suo bellissimo libro di qual-

che anno fa (*La chiesa della regina. L'Incoronata di Napoli, Giovanna I d'Angiò e Roberto di Oderisio*, Roma 2008), ed è veramente meritorio che non si sia lasciata prendere la mano ampliando il suo discorso oltre la stretta tematica che si è assegnata, quella cioè del settenario dei Sacramenti, inserendo così «la prassi sacramentaria nelle finalità di un generale progetto politico da parte dell'autorità regale che, in una dimensione ecclesio-logica, con le sue virtù e la sua saggia amministrazione, si fa garante del benessere dei sudditi» (p. 39). In questo contesto il tema dell'*Ecclesia*, che conclude il ciclo, assume un ruolo fondamentale, non solo, o non tanto direi, per il «ruolo del Pontefice e della Chiesa di Roma nelle questioni relative all'organizzazione liturgica» (p. 41), quanto piuttosto per il rapporto tra autorità ecclesiastiche e potere politico, che proprio nel regno di Napoli, in particolare a partire dall'età angioina, ebbe un ruolo fondamentale, oltre ad alimentare poi un serrato confronto giurisdizionale che sarebbe durato fino al secolo XVIII². Dunque, proprio a proposito della rappresentazione dell'*Ecclesia*, l'autrice non manca di sottolineare, opportunamente, le diverse interpretazioni possibili da attribuire, in quel contesto, alla presenza dei sovrani angioini all'interno del gruppo che assiste alla celebrazione (p. 42).

² L'omaggio annuale di una cavalla bianca, la *chinaea*, rappresentò, insieme con un cospicuo tributo monetario, il contrastato segno di sottomissione vassallatica dei sovrani napoletani verso la Santa Sede fino agli ultimi decenni del '700: cf. G. LIOY, *L'abolizione dell'omaggio della chinaea*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», VII (1882), pp. 263-292, 497-530, 713-775.

Ancora il tema dell'*Ecclesia* è al centro del settenario dei Sacramenti della chiesa di santa Caterina d'Alessandria a Galatina (Lecce). Il ciclo, cui si può assegnare come termine *post quem* l'anno 1390, pur mostrando l'evidente influsso degli affreschi dell'Incoronata, «va letto però in chiave essenzialmente locale – avverte la studiosa – quale espressione, non priva di originalità, dell'orizzonte politico e culturale dei committenti» (p. 46).

Si diceva dell'*Ecclesia*: proprio questa immagine, infatti, presenta rispetto al ciclo napoletano, un'accentuata «identificazione della Chiesa con l'autorità papale, essendo essa rappresentata come personaggio maschile in abiti pontificali» (pp. 48-49); tutto ciò in linea con le scelte politiche del committente, Raimondo del Balzo Orsini, principe di Taranto, il potente feudatario che nel conflitto tra il re Carlo III di Durazzo e il papa Urbano VI, si schierò con quest'ultimo, fornendogli un decisivo sostegno militare durante l'assedio del pontefice nel castello di Nocera.

L'ottimo stato di conservazione di questi affreschi, di cui resta ignoto l'autore, consente alla Vitolo di soffermarsi su alcuni dettagli, dalla foggia degli abiti alla sottolineatura della dimensione sociale che avevano assunto nel tempo riti come quelli del Battesimo e della Cresima, «che sempre più si andavano configurando come strumenti attraverso cui si stringevano o si rinsaldavano alleanze familiari» (p. 48). Ed anche in questa sottolineatura si può ritrovare un implicito richiamo all'accorta politica dell'abile barone, che attraverso legami familiari consolidò il suo potere: dal suo matrimonio con Maria d'Enghien a quello del figlio Giovanni Antonio con Anna Colonna, nipote del papa Martino V (cf. p. 51). Ancora una volta è un programma

politico e dinastico, sebbene in chiave locale, a caratterizzare, come già nel ciclo dell'Incoronata, l'allestimento anche di questo ciclo di Galatina.

Viceversa di «committenza squisitamente religiosa» (p. 56) è l'ultimo ciclo dei Sacramenti analizzato dalla Vitolo: quello della chiesa di S. Antonio abate a Priverno (Latina), affrescato intorno al 1430 in una chiesa dell'ordine di Sant'Antonio di Vienne. Qui pure è evidente la dipendenza nei confronti del ciclo dell'Incoronata, sicché in Puglia come ai confini del Regno, per tipologia e schemi progettuali, si conferma, come irradiazione dal centro alla periferia, il ruolo di una capitale da intendersi come tale non solo in campo politico e amministrativo, ma anche in quello artistico e culturale.

In conclusione, come si accennava all'inizio, l'attenta analisi storica e stilistica di questi quattro episodi del settenario dei Sacramenti, consente a Paola Vitolo di evocare e ricostruire, anche per il Mezzogiorno, contesti e tematiche atti a sottolineare quella «grande vitalità artistica che ha caratterizzato l'Italia e il resto dell'Europa nei secoli del Basso Medioevo» (p. 11).

Il libro, che si avvale della presentazione di Nino Zchomelidse, è arricchito da numerose tavole a colori e in bianco/nero, indispensabili per seguire il commento che ne fa la studiosa. Infine, ultima annotazione, si presenta con testo bilingue (in italiano, da p. 6 a p. 69; e in inglese da p. 71 a p. 137), il che ne consentirà più ampia diffusione nel mondo degli studiosi, che gli riserveranno quell'attenzione che merita per l'originalità dei temi, affrontati con ampiezza di prospettiva e profondità di competenza.

GERARDO RUGGIERO

Registrum Petri Diaconi (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, Reg. 3), edizione e commento a cura di J.-M. MARTIN – E. CUOZZO – L. FELLER – G. OROFINO – A. THOMAS – M. VILLANI, Roma, nella sede dell'Istituto. Palazzo Borromini. Piazza dell'Orologio, 2015 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 45 = Sources et documents publiés par l'École française de Rome, 4), pp. 2184. ISBN 9788898079247.

Se osservata da una prospettiva storiografica, l'edizione di una fonte è sempre un importante momento di riflessione sul lavoro compiuto dagli studi di settore nel corso dei decenni – o in taluni casi – dei secoli precedenti. Tutto ciò, a maggior ragione, se si consegna alla comunità scientifica il testo di un grande cartulario, ovvero un prodotto intrinsecamente complesso e stratificato che racchiude, veicolando sollecitazioni e finalità specifiche, la documentazione memoriale collettiva di un'abbazia. È questo il caso del *Registrum Petri Diaconi* (RPD), il corposo cartulario generale del monastero di Montecassino, compilato tra il 1131 e il 1133 dal *cartularius, bibliothecarius ac scriniarius* Pietro (p. 1738), per volontà dell'abate *Seniorectus*, e ancora conservato nell'archivio cassinese. Oggetto di indagine già dal XVII secolo, il cartulario mancava di un'edizione critica integrale che affrontasse tutti – o quasi – i problemi irrisolti legati all'opera e al suo ideatore; la lacuna è stata colmata per mezzo di un compendioso lavoro in quattro volumi, dei quali tre destinati all'edizione dei documenti (voll. I-III, *Praecepta et privilegia – Oblationes*) ed un altro (vol. IV) riservato al ricco commento, alle appendici e agli indici. Nella *presentazione dell'edizione*, infatti, i curatori non mancano di ricordare al lettore

quali siano stati i tre scopi alla base del lungo lavoro: fornire una edizione fedele del cartulario; «presentare ogni documento quale è stato trascritto e, quando è possibile, anche quale è stato realmente vergato; infine far capire come il cartulario è stato ideato, poi concretamente realizzato» (p. 1866).

Andando nello specifico, la sezione documentaria ha il doppio merito di pubblicare in un'edizione omogenea i 649 documenti presenti nel *Registro*, oltre a rendere tra questi il testo di circa 140 inediti; ciò consente di superare la naturale diffrazione prospettica derivante dall'esistenza di precedenti edizioni parziali delle suddette carte, peraltro prodotte con strumenti e metodologie assai differenti tra la metà del secolo XVIII e il XX. Il cartulario è, quindi, mostrato al lettore nelle sue forme effettive e nella sua imperfezione (p. 1863): l'edizione che ne consegue è strettamente diplomatica; non presenta la correzione di errori, ripetizioni, lacune del testo e inserisce lo scioglimento delle abbreviazioni tra parentesi, poiché esse fungono da marcatori utili per l'individuazione degli scribi. Inoltre, il testo è corredato da un triplice sistema di note, reso con le lettere dell'alfabeto latino, greco e con i numeri arabi. Esse svolgono, chiaramente, funzioni differenti: le prime si focalizzano

sulle evidenze del testo (errori grafici e grammaticali, particolarità del testo); le seconde sulle divergenze tra il singolo documento del *RPD* e le altre versioni esistenti del medesimo documento; le terze approfondiscono i luoghi, le persone e gli eventi storici richiamati dalle carte.

Tuttavia, il fulcro dell'edizione risiede nell'ultimo volume, che contiene le sezioni fondamentali per comprendere la "natura", il "senso" e le finalità del cartulario. In particolare la prima, relativa alla presentazione del codice, consente di tracciare una rapida storia del *Registro* e di integrare i nuovi dati agli studi precedenti, *in primis* di M. dell'Omo, al quale i curatori rimandano compiutamente per la descrizione codicologica e per l'analisi delle diverse mani, argomento quest'ultimo sul quale, comunque, il commento mostra posizioni differenti ed innovative. Il *RPD* è definito, in via conclusiva, prima di tutto «come un libro memoriale dell'abbazia, non come uno strumento di gestione» (pp. 1728 e 1760); tale chiarimento è il preludio all'analisi delle condizioni storico-culturali e del contesto politico in cui quest'opera vide la luce.

Infatti, muovendo dalla grande tradizione di produzione storica dei secoli VIII e IX, la redazione del cartulario è pienamente inserita nelle più tarde dinamiche di trasmissione memoriale dell'abbazia cassinese, connesso ai *Chronica monasterii Casinensis* – che peraltro terminò lo stesso Pietro Diacono – e all'incisione dei possedimenti cassinesi sulle porte di bronzo della chiesa del monastero. Benché contraddistinte da alcuni elementi palesemente divergenti, le tre opere abbaziali mostrano dei tratti di ispirazione comuni, proposti nel commento attraverso gli studi specifici di H. Hoffmann e H.

Bloch. Non meno rilevanti sono, poi, le riflessioni operate dai curatori su un dato cronologico piuttosto importante: Montecassino non fu il primo grande monastero dell'Italia centro-meridionale a decidere di "ricostruire" la storia dei suoi possedimenti e le vicende dei suoi abati; le cronache di Leone Ostiense seguirono, probabilmente nel 1099, similari esperienze memoriali, prima tra tutte quella di San Vincenzo al Volturno, che si dotò intorno all'inizio dell'XI secolo di uno strumento notevole, di cui rimane ampia traccia nel celebre *Frammento Sabatini*.

Detto questo, appare chiaro come la progettazione e la redazione del *RPD* si collochino in un momento storico particolarmente complesso per Montecassino, inserita in una crisi bicefala, figlia delle profonde trasformazioni che investirono la Curia romana – con la quale aveva avuto un filo diretto per tutto il lungo secolo della Riforma – e le strutture politiche meridionali con cui, fino a quel momento, essa aveva interagito. Lungi dal poterne definire in questa sede tutte le sfumature, è necessario sottolineare come le vicende personali di Pietro Diacono si sovrapponevano, per molto tempo, a quelle abbaziali e papali: scacciato da Montecassino nel 1127 in seguito alla deposizione dell'abate Oderisio II, Pietro si schierò a favore di Anacleto II nella disputa con Innocenzo II; in seguito fu inviato dal monastero, precipuamente nel 1137, a Lagopesole (PZ) presso l'imperatore Lotario III, sostenitore del secondo, agendo sullo sfondo politico di quel lungo conflitto – interno agli schieramenti normanni – che portò alla nascita del Regno di Sicilia. Siffatta congiuntura, ulteriormente alterata dagli spiacevoli esiti delle reggenze di Oderisio e Nicola, obbliga a leggere il *RPD*

prima di tutto come «uno dei pezzi del dispositivo ideato da *Seniorectus* e da Pietro Diacono, il suo stretto consigliere» (p. 1737), per tutelare la posizione dell'abbazia in un momento di eccezionale difficoltà. La necessità di disporre di un mezzo per rendere salda la posizione dei monaci cassinesi, specie nei confronti delle rinnovate pretese del Papato, si palesò anche e soprattutto per il semplice fatto di trovarsi di fronte ad una comunità monastica occidentale che poteva rivendicare una storia lunghissima, affiancata da una altrettanto notevole documentazione d'archivio che garantiva pienamente l'ampiezza dei suoi diritti e dei suoi beni. Pietro Diacono lavorò insomma, spinto anche dal principe capuano Roberto II, ad una soluzione che definisse in maniera acclarata il rango rivestito dall'abbazia cassinese nell'economia della Chiesa e dell'Impero, ottenendola da una sapiente riflessione sulla scrittura della storia e la pratica documentaria.

L'apporto innovativo del commento non si esaurisce alla ricostruzione del quadro storico e ideologico in cui l'opera trovò posto: due tra le problematiche endemiche che avevano marcato la storiografia sul *bibliothecarius* cassinese – la dipendenza del cartulario da altri strumenti cronachistico-archivistici e l'apporto di Pietro e del suo gruppo di lavoro alla creazione dei falsi inseriti nel *RPD* – sono analizzate con rinnovato senso critico, fornendo al lettore la giusta profondità per meglio comprendere le plurime prospettive che dona la lettura stessa del testo. I rotoli V1 e V2, conservati nell'archivio di Montecassino e ritenuti in passato opera petrina, godono nell'edizione di indagini singole e di confronti; il risultato a cui giungono i curatori è la presenza di una dipendenza

parziale del *RPD* dalle *Cronache del monastero cassinese* e da V2, tenendo bene a mente che, per spiegare la struttura del cartulario, bisogna «formulare l'ipotesi dell'esistenza di uno o alcuni altri elenchi oggi smarriti» (p. 1757). Per ciò che concerne i falsi, essi sono al centro di più paragrafi (almeno pp. 1769-1782 e 1802-1808) che aiutano ad allontanare dalla figura di Pietro, finalmente, quel manto di falsificatore seriale affibbiatogli da taluni studi precedenti. Le falsificazioni attribuibili all'ideatore del cartulario sono poco numerose, mentre il *RPD* contiene un numero certo non trascurabile di atti spuri (5%), che furono creati per colmare i vuoti dell'archivio in epoca altomedievale, probabilmente durante l'età ottoniana o intorno al Mille, ad ogni modo senza avere alla base un'impresa sistematica di falsificazione (p. 1803). Per ragioni di esaustività si segnala inoltre che, nel corso di questa lunga analisi sui falsi, il commento non manca di soffermarsi anche sulle tematiche complementari, come l'annosa questione della *Terra Sancti Benedicti*; la personalità esuberante di Pietro Diacono; il ruolo personale che ebbe nella progettazione del cartulario e i dati utili che provengono dalle altre opere composte.

Il naturale proseguimento di questo percorso interno al *RPD* è il capitolo dedicato alla sua realizzazione materiale. A tal proposito si può procedere evidenziando, nuovamente, i punti di arrivo dell'indagine condotta dall'équipe guidata da Jean-Marie Martin: è lecito sostenere, infatti, che i gruppi di lavoro cassinesi seguirono le grandi linee esposte nell'epistola dedicatoria di Pietro Diacono, costruendo il cartulario attorno a 4 elementi (privilegi pontifici, precetti imperiali e regi, offerte e giura-

menti) e lavorando in maniera indipendente e talvolta contemporaneamente. Le macro parti annotate non sono indicate esplicitamente nel codice e l'unico indice presente, che elenca i soli privilegi pontifici della prima sezione, si affianca a due serie controverse di numeri che, si può supporre, mirassero a creare un indice per il resto del cartulario. Ciò che appare inoppugnabile è, in ogni modo, la fretta con cui il *Registro* fu steso, che si ritrova nelle irregolarità, piuttosto frequenti, costellanti l'impaginazione e l'apparato iconografico, di cui un buon numero di figure neppure iniziate. L'ultimo richiamo non è casuale dal momento che anch'esso è oggetto, nell'edizione del *RPD*, di una specifica descrizione e di confronti con la tradizione cassinese. L'edizione risponde anche alle sollecitazioni in materia di originali e di aggiunte. Il cartulario di Pietro Diacono è uno dei pochi prodotti ad avere, lo si diceva in partenza, un numero elevato di testi in versione presumibilmente originale o più antica. Il confronto permette di dare un giudizio netto sul lavoro degli scribi del cenobio: la qualità generale delle trascrizioni è diseguale, come fu disomogeneo il materiale con cui si trovò a interagire la squadra del bibliotecario, autrice di alterazioni volontarie e involontarie (pp. 1847-1853).

La parte mediana del IV volume ospita la cronotassi degli abati di Montecassino; l'elenco dei possedimenti dell'abbazia; l'indicazione dei confini della *Terra Sancti Benedicti*; la cartografia relativa ai possessi cassinesi; una rapida presentazione dei manoscritti e la bibliografia. Seguono, da ultimi, gli indici dei luoghi, delle persone e delle cose notevoli e quello generale dei documenti presenti nel cartulario.

In via conclusiva, di fianco agli evidenti meriti ci sembra opportuno, in ragione del carattere recensorio di questo contributo, un cursorio riferimento alle sezioni ed ai contenuti che, nei quattro volumi di edizione del *Registrum*, potevano essere in qualche modo implementati o meglio definiti. Si tenga conto, comunque, che tali minime considerazioni non minano in alcun modo la qualità eccezionale del lavoro portato avanti dal gruppo di curatori del *RPD* né, tantomeno, lo rendono deficitario nei suoi aspetti pregnanti.

In primo luogo, poteva essere offerta una nota bibliografica decisamente più ricca rispetto ai riferimenti proposti dall'edizione del *RPD* (pp. 1968-1995). La sezione è ricchissima se si ha la necessità di ritrovare i testi fondamentali e la produzione scientifica dei curatori, scelta oltremodo corretta dal momento che si tratta dei massimi profili di ricerca per alcune delle più importanti realtà monastiche dell'Italia centrale e meridionale. Si ha l'impressione, però, che la mole dell'edizione non abbia consentito di sfruttare un'ulteriore occasione: fornire a chi consulta l'opera, che in questo caso è certamente persona volta alla ricerca accademica, anche un elenco di studi completo e aggiornato per i secoli toccati dal *Registro*, capace cioè di orientare storiograficamente tutte le letture sul piano storico-culturale, territoriale ed economico che vengono presentate, peraltro con notevole chiarezza, nel corso dello straordinario commento.

Alcune assenze tra i riferimenti bibliografici possono, in effetti, facilmente spiegarsi con l'indicazione nella nota di validi studi precedenti e "paralleli", che sopperiscono più o meno agevolmente alla lacuna, o con la volontà di fondo di inserire nell'appendice soltanto ciò che

si ritenesse realmente utile per inquadrare la temperie meridionale dei secoli XI-XII. Meno utile è, per chi si confronta con il commento all'edizione, ritrovare, ad esempio, il riferimento al vetusto volume degli *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum* – pubblicato nel lontano 1878 – e non le più recenti edizioni delle medesime cronache altomedievali del Mezzogiorno longobardo, che pure hanno goduto negli ultimi anni di buona fortuna.

Un ulteriore elemento meritorio è la presenza delle note in cifre arabe che, come si è indicato poc'anzi, forniscono al lettore i dati evenemenziali e le informazioni biografiche dei personaggi citati nei documenti del *Registro*. Nel corso della premessa si dichiara apertamente la dipendenza del contenuto di queste note dai lavori di H. Bloch, di H. Hoffmann e dalle voci del *Dizionario Biografico degli Italiani*. Una siffatta scelta non può che essere condivisibile; si comprende appieno, poi, quanto delle novità inserite in questo campo derivino dagli ultimi importanti lavori sulla prosopografia meridionale dei curatori, affiancati dal corposo lavoro sulle *femmes* dell'aristocrazia meridionale di T. Stasser. Talvolta, nondimeno, alcuni tra gli esponenti minori delle famiglie principesche meridionali ricevono soltanto un'attenzione fugace ed è possibile ravvisare una

manca di coerenza nella definizione numerale per il principe di Salerno Guaimario IV (1027-1052), richiamato nel corso dell'edizione come IV e IV (V).

Infine, è opportuno tener conto che le tempistiche editoriali hanno portato all'edizione del *RPD* (2015) con un anno di anticipo rispetto alla monografia di A. Thomas sulle *Alliances, parenté et politique en Italie méridionale de la fin du VIII^e siècle à la conquête normande* (2016) che, in ragione di quanto detto, compare nel corso dell'edizione del cartulario di Pietro Diacono come lavoro di tesi di ricerca. È quindi possibile, ad oggi, confrontare i dati relativi alle figure provenienti dall'aristocrazia meridionale con uno strumento scientifico più recente e aggiornato.

In conclusione, si può a buona ragione ritenere che la nuova edizione del *Registro di Pietro Diacono*, così corposa e ricca di spunti, segnerà un notevole passo in avanti per gli studi sui secoli centrali del medioevo italiano. Essa si colloca non soltanto al centro della produzione scientifica dei curatori, già in passato autori di monografie e edizioni critiche, ma anche del bagaglio di fonti ormai rese disponibili allo studioso per intraprendere nuove indagini sulla *Langobardia* meridionale e sull'età normanna.

ANTONIO TAGLIENTE